

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 maggio 1989

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 282. Sentenza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Liberazione condizionale - Revoca - Determinazione della pena detentiva residua - Tempo trascorso in libertà condizionale e relative restrizioni alla libertà del condannato - Mancata inclusione nel computo - Necessità di tenere conto del carico afflittivo complessivo e del comportamento durante tale periodo - Ingiustificato aumento di sanzioni penali - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P., art. 117, primo comma)

(Cost., artt. 3 e 13)

Pag. 13

N. 283. Sentenza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni civili e militari - I.N.P.S. - Rate di pensione non rimosse - Prescrizione quinquennale - Interpretazione autentica - Applicazione anche alle rate comunque non poste in pagamento - Irrazionale omogeneizzazione di posizioni soggettive difformi (liquidazione e riscossione) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 23

N. 284. Sentenza 17-25 maggio 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura - Regione Toscana - Produzioni di vini v.q.p.r.d. - Trasferimento del diritto al reimpianto di viti a favore di altra azienda su superfici predestinate - Disciplina e divieti di nuovi impianti - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto ministeriale impugnato - Disciplina concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito - Garanzia di omogeneità nell'intero territorio nazionale - Spettanza allo Stato.

(D.M. agricoltura e foreste 12 ottobre 1988, n. 469)

» 25

N. 285. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunali militari - Pubblico ministero militare - Potere di privare l'imputato della libertà personale - Carenza di attribuzioni decisorie in materia - Difetto di legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale - Richiamo alle sentenze nn. 40, 41 e 42/1963, ordinanze nn. 186/1971, 5/1978 e 163/1981 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 7 maggio 1981, n. 180, artt. 1, primo comma, e 5, ultimo comma).

(Cost., art. 108, secondo comma) Pag. 29

N. 286. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensionisti civili e militari - Ex combattenti - Maggiorazioni del trattamento pensionistico - Titolarità con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 - Esclusione - *Jus superveniens*: legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 30

N. 287. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Liberazione anticipata - Concessione - Previsione del computo del periodo della custodia cautelare o del periodo trascorso agli arresti domiciliari - *Jus superveniens*: legge 5 agosto 1988, n. 330 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, nel testo sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27) » 32

N. 288. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Stato ed enti pubblici - Dipendenti - Combattenti ed equiparati - Benefici - Estensione ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - Identiche questioni già dichiarate infondate (sentenza n. 123/1988) e manifestamente infondate (ordinanza n. 1138/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4; legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 e unico della legge 9 maggio 1984, n. 118).

(Cost., artt. 3, 41 e 53) » 33

N. 289. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Delitto comune del cittadino all'estero - Punibilità - Perseguibilità a richiesta del Ministro di grazia e giustizia - Scelta di politica criminale - Legislativamente affidata al Ministro per le sue competenze istituzionali - Non manifesta irrazionalità - Manifesta infondatezza.

(C.P., artt. 9, secondo comma, e 11, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 107, secondo comma, e 110) » 34

N. 290. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunali militari - Collegi giudicanti - Responsabilità civile dei magistrati - Obbligo di compilazione del verbale menzionante il dissenso di qualche membro - Incisione delle garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici non togati - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 41/1989) - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1, primo comma, n. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, artt. 1, cpr., e 2, primo e secondo comma; legge 13 aprile 1983, n. 117, artt. 2, 7, 9 e 16).

(Cost., artt. 101, 103, terzo comma, e 108) » 36

n. 291. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ferrovie - Ente Ferrovie dello Stato - Dipendenti - Retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto - Indennità integrativa speciale - Esclusione dal computo - Sperequazione rispetto agli altri dipendenti di enti pubblici economici - Non irragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore - Richiamo alla sentenza n. 220/1988 declaratoria della inammissibilità di analoga questione (dipendenti statali) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14; legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

Pag. 37

n. 292. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Inim - Liquidazione delle istanze di condono tributario - Incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta - Disciplina - Criteri differenziati tra la disciplina prevista dal decreto-legge e quella risultante dalla legge di conversione - Provvisorietà con ragionevole evento di modifiche meno favorevoli apportate in sede di conversione - Prevedibilità - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 31, secondo comma, come modificato con legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3)

» 39

n. 293. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Sorveglianza speciale - Violazione degli obblighi - Arresto - Limitazione oltre misura dello *status libertatis* - Analoghe questioni già dichiarate non fondate (sentenze nn. 64/1970 e 126/1983) - Ragionevole previsione di una situazione di urgenza - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497).

(Cost., art. 13)

» 41

n. 294. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cambio - Esportazione illegale di valuta - Trattamento sanzionatorio penale - Indistinzione tra comportamenti diversi - *Jus superveniens*: legge 21 ottobre 1988, n. 455 - Depenalizzazione anche per fatti antecedenti alla nuova normativa - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 26 settembre 1986, n. 599, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 42

n. 295. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Istanza di provvisoria esecutività - Opposizione non fondata su prova scritta - Requisito della sussistenza del pericolo nel ritardo - Obliterazione del giusto equilibrio tra diritto di agire e diritto di difendersi in giudizio - Obbligo del giudice ad esercitare la propria discrezionalità attraverso la congiunta valutazione del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 648).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 43

N. 296. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori invalidi - Assunzioni obbligatorie - Lavoratori divenuti invalidi successivamente e già assunti in via ordinaria - Trattamento differenziato - Richiamo alle sentenze nn. 130/1984 e 622/1987 - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, terzo comma, *rectius* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni).

(Cost., artt. 3, 4 e 41)

Pag. 45

N. 297. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e province - Applicazione di un tributo addizionale sui consumi di energia elettrica sulle forniture con potenza impegnata non superiore a 100 Kw - Limitazione di poteri in materia - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertiti in legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 12; d.-l. 30 dicembre 1985, n. 789, art. 25, sostituito dall'art. 26 dal d.-l. 28 febbraio 1986, n. 47).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 46

N. 298. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Illeciti tributari - Omissione della dichiarazione e tardiva presentazione della medesima - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Medesima questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 84/1989) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).

(Cost., art. 76)

» 48

N. 299. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Accertamenti presuntivi - Riferimento a coefficienti rigidi - Lesione del principio della capacità contributiva - Richiamo alla sentenza n. 283/1987 - Atto amministrativo non oggetto del sindacato di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 49

N. 300. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Contenzioso elettorale regionale - Regioni ordinarie e regione a statuto speciale - Doppio grado di giurisdizione - Regione Valle d'Aosta - Mancata estensione - Questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 1131/1988) - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27).

(Cost., art. 3)

» 50

N. 301. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente di guida - Veicoli di categoria C - Validità limitata ad anni 5 anche se di fatto usata per la circolazione di veicoli di categoria A o B - Ragionevolezza della disciplina coerente con la diversità delle situazioni a raffronto - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 15 giugno 1989, n. 393, art. 88, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 52

N. 302. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Provvedimenti di rilascio - Sospensione dell'esecuzione - Conduttori di immobili ad uso abitativo e conduttori di immobili ad uso diverso dalla abitazione - Condizione dell'alta tensione abitativa del comune - Beneficio di fatto non estensibile a tutti i conduttori - Insussistenza della denunciata differenza di trattamento - Giustificazione dell'eccezione per le aree ad alta tensione abitativa - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 8 febbraio 1988, n. 26, artt. 1 e 1-bis, convertito con modificazione, nella legge 8 aprile 1988, n. 108).

(Cost., art. 3)

Pag. 53

N. 303. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Provvedimento di rilascio - Immobile ad uso non abitativo - Sospensione - Estensione per i comuni ad alta intensità abitativa - Modifiche alla normativa in materia nelle more del giudizio di costituzionalità - Questione attualmente irrilevante ai fini del processo esecutivo - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 febbraio 1988, n. 26, art. 1-bis, convertito, con modificazione, nella legge 9 aprile 1988, n. 83).

(Cost., artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma)

» 55

N. 304. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobile ad uso non abitativo - Conduttore - Periodo di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto e fino alla data fissata per il rilascio - Corresponsione del canone maggiorato in misura prefissata dalla legge - Risarcimento del danno - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 22/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, erroneamente indicato come art. 69, decimo comma, della legge 27 luglio 1987, n. 392, modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, combinato con l'art. 2, quarto comma, di quest'ultima legge.

(Cost., artt. 3 e 42).

56

N. 305. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 1143 del 15-29 dicembre 1988

58

N. 306. Ordinanza 17-25 maggio 1989.

Correzione di errore materiale contenuto nel «considerato in diritto» e nel dispositivo della sentenza n. 78 del 22 febbraio-3 marzo 1989

59

N. 307. Sentenza 18-26 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratore dipendente - Versamento dei contributi obbligatori e volontari aggiuntivi - Pensione di vecchiaia - Ammontare complessivamente inferiore a quello del lavoratore con soli versamenti di contributi obbligatori - Svuotamento delle finalità della contribuzione volontaria - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).

Previdenza e assistenza - Lavoratore dipendente - Contributi volontari divenuti indebiti - Mancato utilizzo per le finalità proprie - Non consentita ripetizione - Disomogeneità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza.

(D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 10)

60

N. 308. Sentenza 18-26 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica personale docente - Abilitazione all'insegnamento - Titolo di studio per l'ammissione - Criteri - Necessità di un titolo di studio strettamente attinente alle discipline oggetto dell'insegnamento - Inconferente richiamo al sistema dei corsi abilitanti - Ragionevolezza - Richiamo alle sentenze nn. 209/1986 e ordinanza n. 687/1988 - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76).

(Cost., artt. 3, 35 e 97)

Pag. 64

N. 309. Sentenza 18-26 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Uffici - Organizzazione - Ispettori tecnici periferici e ispettori tecnici centrali - Previsione di due ruoli separati - Compatibilità della unitarietà della funzione con l'inquadramento in ruoli distinti degli ispettori - Discrezionalità attuativa del potere delegato legittimamente esercitata - Razionalità - Non fondatezza.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 4 e 124).

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97) » 67

N. 310. Sentenza 18-26 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione in genere - Successibili *ab intestato* - Convivente *more uxorio* e coniuge - Mancata equiparazione - Diritto di abitazione della casa adibita a residenza dalla coppia di fatto e di proprietà del defunto - Mancata riserva al convivente - Diversità giuridica e dignità superiore riconosciuta alla famiglia legittima - Non fondatezza - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.

(C.C., artt. 565 e 582).

(Cost., artt. 2 e 3) » 70

N. 311. Ordinanza 18-26 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) » 72

N. 312. Ordinanza 18-26 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura - Rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) » 74

n. 313. Ordinanza 18-26 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

Pag. 75

n. 314. Ordinanza 18-26 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

» 77

n. 315. Ordinanza 18-26 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

» 78

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 33. Ricorso depositato in cancelleria il 6 maggio 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Finanziamento della spesa sanitaria - Attribuzione alle regioni della responsabilità di tale spesa - Mancata attribuzione dei mezzi finanziari nonché degli strumenti di governo e di controllo del settore - Omesso coordinamento tra spesa statale e spesa regionale - Possibile disparità di trattamento dei cittadini in materia sanitaria e dei relativi servizi - Abuso di un mezzo normativo (d.-l.) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano - Conseguente violazione del principio di garanzia di partecipazione delle regioni alle decisioni politiche che le riguardano.

Servizio sanitario nazionale - Riorganizzazione delle strutture - Analitica imposizione alle regioni di ristrutturare e riorganizzare, entro un termine determinato, il servizio sanitario, secondo criteri predisposti con atto governativo «di indirizzo e di coordinamento» da emanarsi - Previsione di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione di tale disciplina - Violazione dell'autonomia regionale - Lesione del principio relativo all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento - Violazione del principio di legalità - Abnorme uso del potere sostitutivo.

(D.-L. 25 marzo 1989, n. 111, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127)

Pag. 81

N. 34. Ricorso depositato in cancelleria l'8 maggio 1989 (della provincia autonoma di Bolzano).

Ferrovie - Riduzione dei posti in organico mediante parziale ricopertura di quelli resisi vacanti - Mancato rispetto della proporzionale etnica e del principio del bilinguismo - Richiamo ai principi della sentenza n. 768/1988.

Ferrovie - Progetti di infrastrutture di interesse nazionale - Approvazione della regione, sentiti gli enti locali - In mancanza di approvazione regionale, applicazione del procedimento ex art. 81, quarto comma, del d.P.R. n. 616/1977 (parere della commissione interparlamentare per le questioni regionali) - Illegittima pretermissione della provincia autonoma nel primo caso e della regione nel secondo - Richiamo alla sentenza n. 768/1988.

(D.-L. 25 marzo 1989, n. 109, artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma).

[(Statuto T.A.A.) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 3, terzo comma, 8, primo comma, 14, 16, primo comma, 89, 100 e 107].

(D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

[(Norme att.) d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, artt. 8, 26, secondo comma, tab. 20].

(D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527

Pag. 89

N. 35. Ricorso depositato in cancelleria il 9 maggio 1989 (della provincia autonoma di Bolzano).

Servizio sanitario nazionale - Riorganizzazione delle strutture - Analitica imposizione alla provincia autonoma di disciplinare e riorganizzare le U.S.L., entro un termine determinato e secondo criteri predisposti con un atto governativo «di indirizzo e di coordinamento» da emanarsi - Previsione di poteri sostitutivi del Governo in caso di mancata approvazione di tale disciplina - Prevista limitazione del numero dei laboratori e delle case di cura private convenzionate - Lesione delle competenze esclusive e concorrenti della provincia autonoma - Lamentata limitazione della potestà contrattuale - Violazione dei principi relativi all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento - Omessa differenziazione dell'esercizio di tale funzione nei confronti della provincia - Conseguente lesione dell'interesse alla tutela delle minoranze linguistiche ed alla speciale autonomia provinciale - Violazione del principio di legalità e di tassatività dei poteri di intervento e di controllo dello Stato nei confronti della provincia autonoma.

(D.-L. 25 marzo 1989, n. 111, artt. 1, sesto e settimo comma, 2, 3, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 5, primo comma).

[(Statuto speciale) T.A.A.; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n. 10, 16, primo comma, 33, 38, 49, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107] » 91

N. 36. Ricorso depositato in cancelleria il 9 maggio 1989 (della provincia autonoma di Bolzano).

Campionati mondiali di calcio 1990 - Previsione di infrastrutture nelle aree interessate (nella specie: provincia autonoma di Bolzano) - Attribuzione di un potere sostitutivo alla «Conferenza», istituita con l'art. 2 del d.l. n. 11/1989, sull'attività amministrativa provinciale - Violazione della competenza legislativa esclusiva e concorrente della provincia, nonché della corrispondente competenza amministrativa - Indebita deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale - Richiamo alle sentenze nn. 517/1987 e 177/1988.

(D.-L. 1^o aprile 1989), n. 121, artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e terzo comma).

[(Statuto T.A.A.) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, primo comma, nn. 3, 5, 6, 17, 18, 9, primo comma, n. 11, 14, primo comma, e 16, primo comma].

(D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20) » 97

N. 37. Ricorso depositato in cancelleria l'11 maggio 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Urbanistica e viabilità - Programmazione di una rete di parcheggi demandata a quindici comuni - Individuazione da parte della regione di altri comuni tenuti a tale attività - Programmi da approvarsi dalla regione entro trenta e sessanta giorni - Prevista realizzazione anche in contrasto con gli strumenti urbanistici - Automatica variante ai piani regolatori generali - Possibilità per i privati di realizzare nel sottosuolo dei propri immobili parcheggi - Lamentata eccessiva brevità del termine per esercitare la funzione regionale di controllo-valutazione - Violazione delle competenze regionali e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 3, secondo comma, 6, sesto comma, e 9).

(Cost., artt. 3, 9, 97, 117 e 118) » 99

N. 38. Ricorso depositato in cancelleria l'11 maggio 1989 (della provincia autonoma di Trento).

Urbanistica e viabilità - Programmazione di una rete di parcheggi demandata ai comuni con l'approvazione della regione - Istituzione di un fondo per gli investimenti del settore - Attribuzione ad organi statali della determinazione delle opere da assoggettare a contributo e dell'entità dei contributi stessi da concedere direttamente ai comuni - Attribuzione, in concreto, ad organi statali della scelta degli interventi da realizzare - Preclusione di intervento della provincia autonoma nell'effettiva programmazione di tale attività, materia, peraltro, già disciplinata con legge provinciale n. 3/1982 - Violazione della competenza legislativa primaria ed esclusiva e della corrispondente potestà amministrativa - Lesione dell'autonomia finanziaria provinciale.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 1, 3 e 4).

[(Statuto speciale T.A.A.) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 17, 16 e titolo VI; norme di attuazione]

Pag. 104

N. 39. Ricorso depositato in cancelleria il 16 maggio 1989 (della regione Lombardia).

Urbanistica e viabilità - Programmazione di una rete di parcheggi demandata a quindici comuni - Individuazione da parte della regione di altri comuni tenuti a tale attività - Programmi da approvarsi dalla regione entro trenta o sessanta giorni - Istituzione di un fondo per gli investimenti del settore - Prevista realizzazione anche in contrasto con gli strumenti urbanistici - Attribuzione ad organi statali della determinazione delle opere da assoggettare a contributo - Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di rigetto dei programmi comunali da parte delle regioni - Lamentata violazione delle competenze regionali - Attribuzione, in concreto, ad organi statali della scelta degli interventi da realizzare - Conseguente stravolgimento dei programmi.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 3, sesto comma, 4, primo comma, 6, quinto comma, e 7, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 117 e 118, anche in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 80 e 87)

108

N. 251. Ordinanza del pretore di Brescia del 15 marzo 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Esclusione dall'integrazione al minimo nel caso di concorso con altra pensione nelle seguenti ipotesi: 1) pensione indiretta, fondo coltivatori diretti, in concorso con pensione di invalidità I.N.P.S.; 2) pensione indiretta, fondo artigiani in concorso con pensione di vecchiaia, fondo commercio; 3) pensione indiretta, fondo coltivatori diretti, con pensione di vecchiaia I.N.P.S.; 4) pensione ai superstiti, gestione artigiani con pensione di invalidità stessa gestione; 5) pensione ai superstiti, fondo artigiani con pensione di vecchiaia stessa gestione; 6) pensione ai superstiti, gestione coltivatori diretti, con pensione diretta I.N.P.S.; 7) pensione ai superstiti, gestione commercio, con pensione di invalidità gestione coltivatori diretti; 8) pensione ai superstiti della gestione coltivatori diretti con pensione diretta I.N.P.S.; 9) pensione ai superstiti, gestione commercio, con pensione di invalidità stessa gestione; 10) pensione ai superstiti - gestione artigiani con pensione diretta I.N.P.S.; 11) pensione ai superstiti, gestione commercio, con pensione vecchiaia stessa gestione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 184/1988, 1086/1988 e 1144/1988.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma; legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

111

N. 252. Ordinanza del tribunale militare di Bari del 14 febbraio 1989.

Reati militari - Permanenza dello status di militare, ai fini della configurabilità del reato militare, fino alla consegna all'interessato del foglio di congedo assoluto - Mancata previsione della cessazione dello status di militare dalla deliberazione, da parte delle autorità militari, del collocamento in congedo assoluto del militare stesso - Violazione del principio di ragionevolezza per la dipendenza dell'appartenenza alle Forze armate dei cittadini da un elemento estrinseco e formale quale la consegna del foglio di congedo assoluto - Incidenza negativa sul principio del giudice naturale precostituito per legge, per le conseguenze, in ordine alla giurisdizione (militare o civile) sui reati in questione, dipendenti dal momento della cessazione dello status di militare.

(Cod. pen. mil., art. 8, n. 2).

(Cost., artt. 3 e 25).

112

N. 253. Ordinanza della Corte di cassazione del 10 giugno 1987.

Previdenza e assistenza sociale - Rendita vitalizia - Preclusione al lavoratore, al fine della costituzione della rendita vitalizia, della prova con mezzi diversi da documenti di data certa del pregresso rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione percepita - Ingiustificata disparità di trattamento del lavoratore rispetto al datore di lavoro - Incidenza negativa sul diritto di difesa e sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità o vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte n. 26/1984, di infondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 38)

Pag. 114

N. 254. Ordinanza del tribunale di Isernia del 25 gennaio 1989.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25)

» 117

N. 255. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Napoli del 16 novembre 1988.

Procedimento penale - Consulente tecnico di parte - Impossibilità per il giudice di nominarlo per l'imputato difeso d'ufficio - Conseguente limitazione per il difensore d'ufficio di esercitare i propri compiti - Richiamo alla sentenza n. 345/1987.

(Cod. proc. pen., artt. 128, primo comma, e 323, primo comma).

(Cost., art. 24)

» 119

N. 256. Ordinanza del pretore di Modena del 21 marzo 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale per i commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 102/1982, 184/1988, 1086/1988, 89/1989 e 179/1989.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 121

N. 257. Ordinanza del pretore di Milano del 9 dicembre 1988.

Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa connessione - Lamentata eccessiva discrezionalità nella valutazione della riunione delle cause - Conseguente violazione del principio del giudice naturale.

(Cod. proc. civ., art. 274; cod. proc. civ. (disposizioni di attuazione del) art. 151).

(Cost., artt. 25 e 101)

» 122

N. 258. Ordinanza del pretore di Milano del 9 dicembre 1988.

Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa connessione - Lamentata eccessiva discrezionalità nella valutazione della riunione delle cause - Conseguente violazione del principio del giudice naturale.

(Cod. proc. civ., art. 274; cod. proc. civ. (disposizioni di attuazione del) art. 151).

(Cost., artt. 25 e 101).

» 125

N. 259. Ordinanza del pretore di Milano del 9 dicembre 1988.

Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa connessione - Lamentata eccessiva discrezionalità nella valutazione della riunione delle cause - Conseguente violazione del principio del giudice naturale.

(Cod. proc. civ., art. 274; cod. proc. civ. (disposizioni di attuazione del) art. 151).

(Cost., artt. 25 e 101)

Pag. 125

N. 260. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 luglio 1988.

Inquinamento - Obbligo imposto con legge regionale a tutti i titolari di impianti stradali per la distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, di installare un pozzo per la raccolta delle acque nere per lo scarico dei contenitori di automezzi destinati al campeggio - Statuzione illegittima, per invasione della competenza statale in materia di impianti di distribuzione di carburante, delle dotazioni di servizio degli impianti stessi - Imposizione di prestazioni patrimoniali senza previsione di controprestazione - Imposizione di un limite all'iniziativa economica privata, senza indennizzo.

(Legge regione Lazio del 13 febbraio 1987, n. 16).

(Cost., artt. 3, 23, 41 e 117)

» 126

N. 261. Ordinanza del pretore di Venezia del 15 dicembre 1988.

Personale ferroviario - Condanna penale passata in giudicato - Destituzione di diritto senza procedimento disciplinare - Mancata valutazione della gravità delle singole fattispecie - Sottrazione alle garanzie del procedimento disciplinare - Richiamo alla sentenza n. 971/1988.

(Legge 26 marzo 1958, n. 425, art. 119).

(Cost., art. 3)

» 128

N. 262. Ordinanza della Corte dei conti di Roma del 13 luglio 1988.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali E.N.P.A.S. - Comunicazione dei provvedimenti dell'E.N.P.A.S. relativi alle prestazioni previdenziali, suscettibili di ricorso al consiglio di amministrazione - Mancata previsione che la comunicazione stessa debba contenere l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato. - Previsione del preventivo ricorso al consiglio di amministrazione in luogo del ricorso diretto alla Corte dei conti - Inapplicabilità dell'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che ha abrogato implicitamente la norma impugnata, trattandosi di fattispecie anteriore all'entrata in vigore del predetto d.P.R. - Violazione del principio di uguaglianza per il diverso ingiustificato trattamento di situazioni identiche - Incidenza negativa sul principio dell'imparzialità della p.a. e sui principi della tutela giurisdizionale dei diritti, e del diritto di difesa.

(Legge 19 gennaio 1942, n. 22, art. 24, abrogato dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 29).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113)

» 129

N. 263. Ordinanza del Consiglio nazionale dei periti industriali del 10 marzo 1989.

Professioni - Periti industriali - Iscrizione all'albo di coloro che hanno conseguito il diploma di perito industriale - Mancata previsione di un esame di stato abilitante ai fini dell'esercizio della libera professione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai geometri per i quali, ai fini dell'esercizio della professione, è richiesto il superamento di un esame abilitante oltre il conseguimento del relativo diploma - Violazione del principio dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

(Legge 24 giugno 1923, n. 1395, art. 7, terzo comma, come attuato dal r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 4, lett. c); legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 1, integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75).

(Cost., artt. 3 e 33)

» 131

N. 264. Ordinanza del pretore di Napoli del 2 marzo 1989.

Avvocati e procuratori - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza - Contributi 1975-1979 - Prescrizione - Decorrenza del termine (dieci anni) dalla data di trasmissione della dichiarazione ex art. 23 della legge n. 576/1980 - Surttezzio prolungamento del termine (massimo: quindici anni e sei mesi; minimo: undici anni e sei mesi) - Disparità di trattamento rispetto agli iscritti per gli anni precedenti (cinque anni) o successivi (dieci anni).

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 133

N. 265. Ordinanza del tribunale di Trieste del 26 gennaio 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Gestione speciale artigiani - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S. - Altra questione - Pensione di reversibilità I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dall'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 184/1988.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 134

N. 266. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Trieste del 17 febbraio 1989.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25) » 137

N. 267. Ordinanza del tribunale di Pinerolo del 1° febbraio 1989.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25) » 138

N. 268. Ordinanza del tribunale di Pinerolo del 1° febbraio 1989.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25) » 139

N. 269. Ordinanza del tribunale di Pinerolo dell'8 febbraio 1989.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25) » 140

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 282

Sentenza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Liberazione condizionale - Revoca - Determinazione della pena detentiva residua - Tempo trascorso in libertà condizionale e relative restrizioni dalla libertà del condannato - Mancata inclusione nel computo - Necessità di tenere conto del carico affittivo complessivo e del comportamento durante tale periodo - Ingiustificato aumento di sanzioni penali - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P., art. 117, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 13).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento penale a carico di Lombardo Rosario, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Tassetti Marco, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto in fatto

I. — Con ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 (Reg. ord. n. 181/1988) nel procedimento relativo alla revoca della liberazione condizionale alla quale Lombardo Rosario era stato ammesso, il Tribunale di sorveglianza di Firenze solleva, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, c.p., nella parte in cui esclude che, in caso di revoca della liberazione condizionale, il Tribunale di sorveglianza possa determinare la residua pena da espiare, disponendo, invece, che il tempo trascorso in libertà condizionale non sia computato nella durata della pena.

In primo luogo, il giudice *a quo* ricorda che, con la sentenza n. 343 del 1987, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui — in caso di revoca del provvedimento d'ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova — non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo d'affidamento in prova.

Il giudice *a quo* prosegue affermando che la determinazione della residua pena detentiva da espiare debba spettare al Tribunale di sorveglianza anche nel caso di revoca della liberazione condizionale. Infatti, al pari dell'affidamento in prova, la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale ha natura di misura sostitutiva della pena. Peraltro, la disciplina che regola la liberazione condizionale ha carattere restrittivo e sanzionatorio: invero, nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale, viene sempre disposta la libertà vigilata (ex art. 230, n. 2, c.p.) con conseguente applicazione di prescrizioni, per le quali la legislazione vigente stabilisce alcuni criteri fondamentali (art. 228 c.p., n. 649, unico comma, c.p.p.). Tali prescrizioni comportano non lievi limitazioni all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (ad es. il divieto di allontanarsi da un certo ambito territoriale od il divieto di trattenersi fuori della propria abitazione in certe ore). Pertanto, una revoca della liberazione condizionale che non tenga in alcun conto le restrizioni sofferte in precedenza, da un canto appare in contrasto con l'art. 13 Cost., e, dall'altro, con l'art. 3 Cost., in quanto non consente una commisurazione tra condotta ulteriore e sanzione aggiuntiva né il pari trattamento di condotte analoghe e la differenziazione di condotte diverse.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'istituto della liberazione condizionale presenta connotazioni diverse da quelle caratterizzanti l'affidamento in prova, in base alle quali è stata possibile la pronuncia d'illegittimità costituzionale citata nell'ordinanza di rimessione.

Invero, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che la liberazione condizionale configuri un istituto affine alla sospensione condizionale della pena e non una misura alternativa alla detenzione; nella liberazione condizionale, in sostanza, si avrebbe una sospensione condizionale della pena «residua» e non di «tutta» la pena. Date queste premesse, non si può operare uno scomputo della pena precedentemente sospesa sol perché nel periodo di tempo intercorrente tra la condanna «sospesa» e la revoca della sospensione la rinuncia alla punizione da parte dello Stato sia *sub condicione*.

3. — Con ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 (Reg. ord. n. 202/1988) nel procedimento penale a carico di Tassetti Marco, il Tribunale di Bergamo solleva, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di revoca della liberazione condizionale, «il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena».

L'ordinanza di rimessione sottolinea, preliminarmente, che la liberazione condizionale è un istituto di diritto penitenziario avente sostanza di pena, in considerazione delle ampie limitazioni delle libertà individuali che essa comporta. Di qui il Tribunale di Bergamo fa discendere un primo dubbio di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 13 Cost., dell'art. 177 c.p. Quest'ultimo articolo prevede che il soggetto, al quale sia stata revocata la liberazione condizionale, subisca una restrizione della libertà senza il necessario presupposto d'un provvedimento dell'autorità giudiziaria ordinaria: il mancato computo del periodo trascorso in libertà condizionale nella durata della pena detentiva, conclude il giudice remittente, si traduce, infatti, in una misura che non trova titolo in un provvedimento giurisdizionale. Né, a tal fine, si può risalire all'originaria sentenza di condanna, che è titolo solo per la pena relativa all'accertato reato.

L'art. 177 c.p. si porrebbe in contrasto, inoltre, con l'art. 3 Cost. Il Tribunale di Bergamo, in proposito, ricorda la già citata sentenza n. 343 del 1987 di questa Corte e, ritenuta l'identità di natura tra affidamento in prova al servizio sociale e liberazione condizionale, lamenta la violazione del principio d'eguaglianza. Tenuto conto delle prescrizioni imposte dalle due misure, emerge che quelle previste dalla norma sulla liberazione condizionale sono ben più afflittive di quelle inerenti all'affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale di Bergamo sostiene, infine, che l'art. 177 c.p. configuri una sorta di responsabilità oggettiva, ledendo, di conseguenza, il principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sulla base di considerazioni identiche a quelle prospettate nell'atto d'intervento nel giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con ordinanza 10 febbraio 1988 (Reg. ord. n. 181/1988).

Considerato in diritto

1. — Entrambe le ordinanze di rimessione propongono questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, c.p., nella parte in cui dispone che il tempo trascorso in libertà condizionale, nel caso di revoca della medesima, non è computato nella durata della pena: le predette ordinanze possono, pertanto, esser congiuntamente esaminate e la questione proposta può esser decisa con unica sentenza.

2. — I giudici *a quibus*, rilevato che questa Corte, con sentenza n. 343 del 1987, dichiarando parzialmente illegittimo il decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha sottolineato il carattere sanzionatorio «affittivo» delle prescrizioni inerenti all'affidamento in prova al servizio sociale, di cui alla legge ora citata, ed ha ritenuto, appunto a causa delle significative limitazioni all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti che tali prescrizioni comportano, contrastante con la Costituzione il divieto di tener conto, nel caso di revoca dell'affidamento in prova, del periodo d'effettiva realizzazione dello stesso affidamento, ai fini della determinazione della residua pena detentiva; rilevato ancora che la liberazione condizionale costituisce misura sostitutiva della pena detentiva e comporta, durante il tempo di sua applicazione, limitazioni all'esercizio di diritti costituzionalmente sanciti; chiedono che le decisioni adottate con la citata sentenza vengano estese all'ipotesi di revoca della liberazione condizionale.

La premessa dalla quale partono gli stessi giudici («analogia» tra le misure della liberazione condizionale e dell'affidamento in prova al servizio sociale) è contestata dall'Avvocatura dello Stato. Quest'ultima assume essere la liberazione condizionale «analogia» alla sospensione condizionale della pena piuttosto che all'affidamento in prova al servizio sociale: e, pertanto, ritiene che del tempo trascorso in liberazione condizionale, nell'ipotesi di revoca della medesima, non si debba tener conto nella determinazione della residua pena detentiva.

3. — Vale premettere che è stata sospettata d'illegittimità costituzionale l'ultima parte del primo comma dell'art. 177 c.p. e, cioè, la disposizione sulla quale la maggioranza della dottrina fonda la natura giuridica della liberazione condizionale: si sostiene, infatti, da molti Autori, che il divieto, nel caso di revoca della liberazione condizionale, di computare, nella durata della pena, il tempo trascorso in libertà vigilata *ex art.* 230, n. 2, c.p., conduce ad escludere che la predetta liberazione sia inquadrabile tra le modalità d'esecuzione della pena e ad accettare la tesi che configura la stessa liberazione quale causa di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, a carattere probatorio, destinata ad evolversi, avverandosi determinate condizioni, in causa d'estinzione della stessa pena. E tra le due indicate tesi s'aggira il dibattito intorno alla natura giuridica dell'istituto in esame.

Va subito osservato: 1) che non è metodologicamente corretto fondare l'intero discorso sulla natura giuridica d'un determinato istituto su una sola disposizione di legge (il cui contenuto, fra l'altro, è rimasto identico sia nel codice Zanardelli, che prevedeva la liberazione condizionale nel titolo «Delle pene» sia nel codice Rocco, che la stessa liberazione ha incluso fra le cause d'estinzione della pena); 2) che se anche, ai fini indicati, fosse possibile basarsi su un'unica disposizione di legge, dovrebbe, almeno, previamente verificarsi la legittimità costituzionale della stessa disposizione; 3) che il divieto di computare, nella durata della pena detentiva, il tempo trascorso in libertà vigilata può esser indicativo, al massimo, del fatto che il legislatore non ritiene «equivalente» la pena detentiva alla libertà vigilata *ex art.* 230, n. 2, c.p. e che considera quest'ultima insignificante (ed è la legittimità costituzionale di questa valutazione legislativa che va, appunto, verificata) in confronto ai pesi affittivi della detenzione ma non può condurre a conclusioni in ordine alla natura giuridica della liberazione condizionale.

E che non sia nel quadro dell'alternativa modalità d'esecuzione della pena, carattere sospensivo-probatorio della liberazione condizionale che va impostato il quesito sollevato dalle ordinanze di remissione, è dimostrato dall'aver il legislatore previsto, soltanto qualche anno dopo il 1930, all'art. 21, terzo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, con modificazioni) nell'ipotesi che il Tribunale per i minorenni sostituisca alla libertà vigilata *ex art.* 230, n. 2, c.p., l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola od in una casa di lavoro, che il tempo trascorso in tali stabilimenti venga computato nella durata della pena detentiva. Or non è pensabile che la liberazione condizionale cambi natura e (da istituto sospensivo-probatorio, nell'ipotesi che si applichi ai maggiori degli anni diciotto ed ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, allorché non si disponga la sostituzione della libertà vigilata con l'internamento negli stabilimenti sopra citati) si trasformi in modalità esecutiva della pena qualora venga applicata a condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto (ma che, si badi, possono anche aver superato, all'atto dell'ammissione alla liberazione condizionale, gli anni ventuno) sol perché è stata disposta la sostituzione della libertà vigilata con l'internamento negli stabilimenti indicati nell'art. 21 del citato regio decreto-legge.

Né si obietti che la liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, potendo essere «concessa» in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta (ai sensi del primo comma dell'art. 21 del citato regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404) abbia natura diversa dalla liberazione di tutti gli altri condannati. All'obiezione è agevole rispondere che anche per la liberazione dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, ove sia «normalmente» applicata la libertà vigilata *ex art.* 230, n. 2, c.p., il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena detentiva inflitta: soltanto nell'ipotesi che il Tribunale per i minorenni disponga la sostituzione della libertà vigilata con l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola od in una casa di lavoro (cfr. il secondo comma dell'art. 21 del citato regio decreto-legge) il tempo trascorso nei predetti stabilimenti, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, è, all'opposto, computato nella durata della pena originariamente inflitta.

Vero è che, a prescindere del tutto dall'alternativa modalità esecutiva della pena, istituto sospensivo probatorio della liberazione condizionale, le disposizioni sul computo (oppur no), in caso di revoca della stessa liberazione condizionale, del tempo trascorso in quest'ultima nella durata della pena detentiva originaria, discendono dal «raffronto» che il legislatore compie tra il peso affittivo (ed i sostegni «rieducativi») della pena detentiva ed il peso affittivo (con i relativi sostegni «rieducativi») della misura che viene sostituita alla stessa pena durante lo stato di libertà condizionale: il legislatore, nell'art. 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, parifica alla pena detentiva l'internamento negli istituti previsti nello stesso articolo, essendo tale internamento misura ugualmente detentiva; mentre esclude, del tutto, il confronto tra pena detentiva e libertà vigilata ex art. 230, n. 2, c.p., nel senso che valuta insignificante l'affittività di quest'ultima (misura non detentiva) tenuto anche conto dei sostegni rieducativi offerti durante il predetto stato di libertà vigilata.

D'altra parte, se è vero che (intendendosi per pena la sola pena detentiva) la tesi che ritiene la liberazione condizionale modalità d'esecuzione della pena (detentiva) è insostenibile (la predetta modalità inizierebbe, fra l'altro, proprio con la «scarcerazione» del condannato) è anche vero che soltanto di recente ci si è accorti, assumendo che dalla disposizione di cui all'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo introdotto con la legge n. 663 del 1986 (cfr. anche la relazione Gallo al Senato, in sede di lavori preparatori a quest'ultima legge) si ricavi la distinzione tra cessazione e revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che, in caso di cessazione (e non di revoca) dello stesso affidamento, il periodo trascorso nel medesimo deve valere come pena espia; e che, pertanto, la computabilità o meno del periodo trascorso in affidamento non deriva dalla c.d. natura giuridica dello stesso affidamento ma dal comportamento del soggetto che, secondo il legislatore, importa (ma illegittimamente, per quanto si dirà fra breve in ordine alla revoca della liberazione condizionale) la sanzione agguistiva.

Pertanto, a quella parte della dottrina e della giurisprudenza, che assume che la liberazione condizionale non estingua né modifichi la potestà di punire dello Stato (e che, pertanto, dando essa inizio ad una espiazione, in forma alternativa, della pena, non potrebbe non computarsi «tutto» il periodo trascorso in libertà condizionale dalla durata della pena detentiva originariamente inflitta) va risposto che il rapporto giuridico punitivo (per chi lo ammetta) va distinto dai diversi rapporti giuridici d'esecuzione, relativi alle diverse conseguenze penali della condanna, pur derivando questi ultimi dal primo: la liberazione condizionale, infatti, mentre sospende (si preciserà oltre il significato di questa sospensione) la pena principale detentiva (sospende, cioè, una delle conseguenze del rapporto giuridico punitivo) lascia tuttavia integro quest'ultimo che può continuare, così, a rendere concreti altri rapporti giuridici d'esecuzione di (eventuali) altre conseguenze penali.

E neppure può condividersi la tesi per la quale la parte impugnata dell'art. 177 c.p. (che, appunto, sancisce il divieto di computare il periodo trascorso in libertà condizionale, in caso di revoca di quest'ultima, nella durata della pena inflitta) sarebbe addirittura «pleonastica». Inquadrate la liberazione condizionale fra le cause di sospensione della pena detentiva (e non quale modalità d'esecuzione della medesima) si è sostenuto, avendo l'ordinanza di revoca contenuto ricognitivo dell'inefficacia della prova, che la stessa revoca, considerata quale condizione risolutiva, determinerebbe l'inefficacia *ex tunc* del provvedimento. Come si chiarirà in appresso, l'effetto estintivo dello status di liberato condizionalmente non comporta, *ex se*, anche l'effetto risolutivo (*ex tunc*) del periodo trascorso in libertà condizionale: ed è, appunto, l'attribuzione anche di quest'ultimo effetto alla revoca della liberazione condizionale a rendere, in primo luogo, illegittima (a causa dell'aumento ingiustificato d'affittività) inerente alla misura della libertà vigilata ex art. 230, n. 2, c.p.) la parte impugnata dell'art. 177 c.p.

Né, allo scopo di giustificare il divieto di cui alla predetta parte impugnata dell'art. 177 c.p., può avvicinarsi la liberazione condizionale alla sospensione condizionale della pena ex art. 163 e segg. come fa l'Avvocatura generale dello Stato. Quest'ultima, assumendo che la predetta liberazione costituisca, in sostanza, «soltanto» una sospensione condizionale (non di tutta, bensì) di una parte della pena detentiva (salvi gli effetti estintivi «finali», nell'ipotesi di mancanza di revoca) sostiene che, allo stesso modo come, in caso di revoca ex art. 168 c.p. della sospensione condizionale della pena, ordinata ai sensi dell'art. 163 c.p., non sono neppure «pensabili» problemi di «computo» di pena sol perché, nel periodo compreso tra l'ordine di sospensione dell'esecuzione ex art. 163 c.p. e la revoca della sospensione stessa, la c.d. rinuncia da parte dello Stato alla predetta esecuzione è *sub condicione*, così, in caso di revoca della liberazione condizionale ex art. 177, primo comma, c.p. non vanno posti problemi di «computo», dalla pena detentiva originariamente inflitta, del tempo trascorso tra l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale ex art. 176 c.p. e la revoca di quest'ultima ex art. 177, primo comma, c.p., sol perché la c.d. rinuncia dello Stato alla prosecuzione dell'esecuzione della pena detentiva è *sub condicione*.

Va, in proposito, da un canto precisato che è ben vero che, come in sede di sospensione condizionale l'estinzione del reato è condizionata dalla non commissione, nei termini stabiliti, d'un delitto ovvero d'una contravvenzione della stessa indole e dall'adempimento degli obblighi imposti al condannato, così l'estinzione della pena ex art. 177, secondo comma, c.p., è condizionata al decorso del tempo indicato nello stesso articolo senza intervento di cause di revoca; ma

occorre nettamente distinguere le predette condizioni sospensive, alle quali sono subordinate l'estinzione del reato (per quanto attiene alla sospensione condizionale) e l'estinzione della pena (per quanto riguarda la liberazione condizionale) dalla revoca, rispettivamente, della sospensione condizionale e della liberazione condizionale. La distinzione tra sospensione condizionale della pena e liberazione condizionale consiste, fra l'altro, e soprattutto, in questo: la prima, anche se eventualmente subordinata, nella stessa sentenza di condanna, all'adempimento di obblighi da parte del condannato (cfr. art. 168 c.p.) non comporta, dal momento in cui viene ordinata fino a quello della revoca di cui all'art. 168 c.p., vincoli alla libertà del condannato (e, per essa, pertanto, non si pongono problemi di «scomputo», dalla prefissata pena detentiva, del tempo intercorso tra l'ordine di sospensione e la sua revoca) mentre la seconda, la liberazione condizionale, dal momento dell'ammissione del condannato alla medesima fino a quello della sua revoca ex art. 177 c.p., comporta l'adempimento, da parte del condannato, di particolari prescrizioni (imposte, successivamente alla sentenza di condanna) inerenti alla libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p., limitative certamente della libertà del condannato. Mentre durante il tempo che corre tra la concessione della sospensione condizionale della pena e la sua revoca ex art. 168 c.p., il condannato rimane nella stessa posizione in cui era prima della condanna, non subendo alcun vincolo affittivo (a parte la minaccia di revoca della sospensione) la posizione in cui viene a trovarsi l'ampresso alla liberazione condizionale, prima della causa di revoca (o della revoca) non è di «totale» libertà, ossia quella in cui era prima della condanna: ed è per questo motivo che, intervenuta la revoca della liberazione ex art. 177 c.p., si pone, innanzitutto a causa dei subiti vincoli affittivi, il problema dello «scomputo» di cui alle ordinanze di remissione. Tutto ciò, s'intende, a meno che anche l'effetto estintivo del reato previsto dall'art. 168 c.p., non venga condizionato da prove controllate ed affittive.

Non è, peraltro, sufficiente caratterizzazione della natura giuridica della liberazione condizionale affermare che la medesima è causa d'estinzione della pena: su ciò, ai sensi del vigente codice penale, non cadono dubbi. Ma, a parte il rilievo per il quale andrebbe precisato, con completezza, qual sia l'oggetto dell'estinzione, indicare gli effetti giuridici d'un istituto non equivale a chiarirne, *ex se*, la natura. Sotto l'etichetta «Dell'estinzione del reato e della pena» il codice penale del 1930 include istituti tanto diversi da far davvero dubitare dell'unitarietà della categoria: e, comunque, occorrono indagini specifiche, valide per ciascuno (o per alcuni) degli istituti raggruppati sotto la predetta etichetta, per poter determinare la natura giuridica degli istituti stessi. E non è condivisibile il rilievo per il quale, assumendo la «causa d'estinzione della pena», liberazione condizionale come istituto sospensivo-probatorio, fallita la prova, e cessata quest'ultima, data la non equivalenza tra detenzione e libertà vigilata, vada esclusa la scomputabilità della misura sostitutiva (libertà vigilata) dalla durata della pena detentiva originaria. Che le predette due misure non siano equivalenti, o siano «eterogenee», non esclude che siano entrambe affittive (e rieducative): sicché il problema non è quello di «non computare del tutto», o di computare «tutto», il periodo trascorso in libertà vigilata nella durata della pena detentiva originaria bensì quello di stabilire, in concreto, quanta affittività sia stata «sopportata» dal condannato nel tempo in cui è stato sottoposto alla libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p. (e quanti «sostegni» abbia ricevuto, prima della causa di revoca, o della revoca, della libertà condizionale) e sottrarre dalla pena detentiva originaria la predetta entità affittiva, allo scopo di determinare la pena detentiva «residua» anche in base a tale entità oltre che, come s'avvertirà fra breve, in relazione al nuovo (dopo la revoca) giudizio prognostico di rieducabilità. Il tema che ci occupa non può, dunque, esser impostato (e tantomeno risolto) alla luce delle tesi finora prospettate intorno alla c.d. natura giuridica della liberazione condizionale: molto opportunamente, pertanto, la sentenza n. 343 del 1987, nel risolvere questione analoga a quella qui in discussione, prescinde, in sede d'affidamento in prova al servizio sociale, dalle tesi intorno alla natura giuridica dell'affidamento stesso.

4. — Avvia alla soluzione del quesito proposto dalle ordinanze di remissione l'analisi strutturale delle conseguenze immediate dell'atto d'ammissione alla liberazione condizionale e della revoca della medesima. Con l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva (e ci si occupa di questa perché ad essa si riferisce la liberazione condizionale, non importa, fra l'altro, in questa sede, se si debba ritenere iniziata l'esecuzione nel momento dell'emanazione dell'ordine di carcerazione o nel momento della cognizione, da parte del condannato, dello stesso ordine) lo *status* del soggetto sottoposto alla carcerazione (intendendo per *status* la sintesi delle situazioni giuridiche subiettive attive e passive che sorgono in testa all'interessato) assume specifici contenuti desunti dalle norme (legislative, regolamentari ecc.) che divengono effettive con l'instaurarsi in concreto della fattispecie costitutiva della pena carceraria, fattispecie che comprende, quale ultimo elemento, il predetto ordine di carcerazione (applicativo della volontà espressa nella sentenza di condanna) o la cognizione del medesimo da parte del condannato. Dal punto di vista di quest'ultimo, la liberazione condizionale, come tutte le grandi fattispecie modificative (ed appunto come tale la predetta liberazione viene classificata) estingue (intendendosi per estinzione l'impedimento all'ulteriore «permanenza» delle situazioni giuridiche subiettive sorte in testa al detenuto con la carcerazione) lo *status* di detenuto e costituisce lo *status* di vigilato in libertà del detenuto stesso. L'atto d'ammissione alla liberazione condizionale è, dunque, l'ultimo elemento d'una fattispecie

(che comprende anche quanto meno la condanna e la sofferta carcerazione) estintiva e costitutiva insieme. Anche le formalità di scarcerazione dell'amnesso alla liberazione condizionale, già dal regolamento carcerario del 1931 (artt. 168 e segg.) sono identiche a quelle del definitivamente scarcerato: con la predetta liberazione il già detenuto è svincolato come dalla misura privativa della libertà personale-detenzione così da ogni sottoposizione alle autorità carcerarie, anche se tale liberazione è sottoposta all'eventualità della revoca ex art. 177 c.p. Il condizionalmente liberato viene, nello stesso momento, sottoposto alla misura limitativa della libertà personale dalla libertà vigilata ex art. 230, n. 2, c.p. ed assume, cioè, un nuovo, diverso *status* (di vigilato in libertà) che implica la sottoposizione al controllo di altri, diversi organi statali.

La revoca della liberazione condizionale (che fa parte anch'essa d'una fattispecie modificativa) produce, a sua volta, due conseguenze giuridiche: estingue lo *status* di «vigilato in libertà» del condannato e (ri)costituisce quello di «detenuto». Anche tale revoca integra, pertanto, l'ultimo elemento d'una fattispecie estintiva e costitutiva insieme: la nuova fattispecie modificativa è tuttavia diversa da quella che diede luogo all'estinzione della (prima) carcerazione ed alla costituzione dello *status* di «vigilato in libertà»; oltre agli elementi di quest'ultima fattispecie, la nuova, modificativa, contiene il periodo trascorso in libertà vigilata (con tutti i suoi contenuti afflittivi) ed il riadattamento sociale, già eventualmente, sia pure in parte, realizzato malgrado la causa di revoca, contiene quest'ultima causa e la stessa revoca. Prodotta, dunque, da una diversa fattispecie, la carcerazione conseguente alla revoca della liberazione condizionale è nuova e diversa: la pena detentiva «residua» non può, pertanto, esser determinata senza un nuovo giudizio, che tenga conto anche dell'afflittività sopportata durante la libertà vigilata e senza una necessariamente nuova valutazione prognostica relativa al già condizionalmente liberato. L'art. 177 c.p., nella parte impugnata, è illegittimo, come si chiarirà subito, anzitutto perché, aggiungendo l'effetto risolutivo (*ex tunc*) che non è, per sé, necessariamente collegato all'effetto estintivo della revoca (quest'ultimo, si è già sottolineato, attiene alla permanenza, che appunto impedisce, delle situazioni giuridiche subiettive inerenti allo *status* di «vigilato in libertà») e così aumentando ingiustificatamente la pena detentiva determinata dalla sentenza di condanna, annulla anche le limitazioni della libertà personale dovute alla libertà vigilata. Ma, oltre a ciò, la stessa parte impugnata del precitato articolo, per le ragioni ora esposte, impedisce al Tribunale di sorveglianza, giudice della misura rieducativa (e misura rieducativa è, certamente, la liberazione condizionale) il nuovo giudizio determinativo della «residua» pena detentiva.

5. — L'analisi strutturale alla quale si è ora accennato prescinde, come è agevole notare, dal «nominalismo» implicito nelle tesi, innanzi indicate, relative alla c.d. natura giuridica della liberazione condizionale. In ordine alla predetta natura giuridica può, in questa sede, soltanto affermarsi che la liberazione condizionale certamente non va ritenuta modalità esecutiva della pena, se per pena s'intende esclusivamente la detenzione in istituto (sembra, peraltro, che il legislatore del 1930 abbia del tutto identificato la pena con la detenzione in un istituto carcerario): ma si deve anche ricordare che, essendo state previste, insieme alla pena detentiva, soprattutto ad opera delle leggi n. 354 del 1975, n. 689 del 1981 e n. 663 del 1986, altre, diverse misure rieducative, la nozione d'esecuzione va estesa fino a comprendere le modalità esecutive di tutte le misure, anche solo limitative, della libertà personale, nelle predette leggi previste.

L'esecuzione penale diviene, dunque, in generale, attuazione della volontà espressa dalla legge e dalla sentenza di condanna: e la pena detentiva, che il legislatore definisce «privativa» della libertà personale, non potendo più costituire l'unica pena, diviene modalità esecutiva, accanto ad altre modalità esecutive delle nuove, diverse misure «limitative» della libertà personale. La volontà della legge e della sentenza viene, così, realizzata non da uno solo ma da vari rapporti esecutivi, aventi ciascuno un contenuto corrispondente ad una particolare misura prevista nella sentenza di cognizione o ad una particolare misura rieducativa costituita in sede d'esecuzione. La liberazione condizionale, nel sostituire al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p., nel costituire, come pure è vero, attuazione, *ante litteram*, dei principi espressi dall'art. 27, terzo comma, Cost. (oltre a realizzare la finalità rieducativa della pena, la liberazione condizionale rende «più umana» la stessa pena, evitando al condannato la parte centrale o finale della detenzione, cioè la fase più inumanamente afflittiva di quest'ultima) impedisce che la finalità special-preventiva, come è stato osservato in dottrina, vada oltre il suo scopo: diviene, infatti, inutile la prosecuzione dell'esecuzione della pena detentiva quando il condannato si dimostri sicuramente ravveduto. Con la liberazione condizionale la funzione rieducativa della pena prevale, dunque, ai sensi, oggi, dell'art. 27, terzo comma, Cost., sull'esigenza retribuzionistica.

A questo proposito, alla dottrina, che, consapevole del ruolo centrale che con la Costituzione ha assunto la finalità special-preventiva della pena (nell'aspetto della rieducazione) lamenta che questa Corte si sia limitata a sottolineare l'accoglimento, da parte della Carta fondamentale, della tesi polifunzionale, pluridimensionale della pena e non abbia provveduto alla determinazione della gerarchia tra le finalità costituzionalmente assegnate alla reazione penale, va osservato che non è dato delineare una statica, assoluta gerarchia tra le predette finalità. È certo necessario, indispensabile, di volta in volta, per le varie fasi (incriminazione astratta, commisurazione, esecuzione) o per i diversi istituti di volta in volta considerati, individuare a quale delle finalità della pena, ed in che limiti, debba esser data la prevalenza ma non è consentito stabilire a priori, una volta per tutte (neppure a favore della finalità rieducativa) la

precitata gerarchia. Un esempio di quanto ora osservato è costituito dal momento esecutivo della pena detentiva: mentre, come s'è innanzi osservato, per nessuna ragione può esser superata la durata dell'afflittività insita nella pena detentiva determinata con la sentenza di condanna (per questo aspetto, la retribuzione, intesa come misura, limite, sulla base della colpevolezza del fatto, dell'intervento punitivo, prevale anche sulla finalità rieducativa: infatti, ove così non fosse, cadrebbero fondamentali garanzie a favore del reo) a sua volta la finalità rieducativa prevale su ogni altra finalità nell'ipotesi che l'esame della personalità del reo ed il conseguente giudizio prognostico sulla sua «futura» vita nella società, impongano, prima o durante l'esecuzione (s'intende, purché siano presenti tutte le altre condizioni stabilite dalla legge) di sospendere o ridurre, sia pur condizionatamente, l'esecuzione stessa. La liberazione condizionale è, appunto, sia pur nei limiti di cui all'art. 176 c.p., esempio della prevalenza, nel momento in cui viene attuata, della finalità rieducativa su tutte le altre finalità della pena.

E si deve aggiungere che, come esattamente si esprime la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1888, poiché le «misure alternative» (posto che s'accoglia questa nozione per indicare tutte le misure non totalmente «privative» o soltanto «limitative» della libertà personale) costituiscono il punto d'emergenza del trattamento rieducativo, in quanto tendono a realizzare quel reinserimento sociale al quale tale trattamento punta, il metro di giudizio per l'applicabilità o meno delle misure alternative è costituito da quel ravvedimento del reo che sta a fondamento della liberazione condizionale. Quest'ultima, dunque, è anticipata espressione dei principi successivamente espressi dall'art. 27, terzo comma, Cost. ed insieme nucleo base dal quale le c.d. misure alternative alla pena detentiva si sono sviluppate. A parte il rilievo per il quale la liberazione condizionale suppone il «sicuro ravvedimento» del condannato, salva l'ulteriore prova «in libertà», mentre le misure alternative mirano a realizzare la rieducazione del condannato stesso.

Va, tuttavia, sottolineato, che, benché la logica interna alla liberazione condizionale, ispirata da principi di «ragione» ed «umanità», abbia costituito (da quando, nel sistema c.d. irlandese, si realizzò la progressività del trattamento attraverso i tre stadi, dell'isolamento prima, dell'ammissione al lavoro in comune successivamente ed infine dell'ammissione alla libertà condizionale) stimolo alla (ed insieme attuazione della) dinamica, progressiva risocializzazione del condannato (si sostiene da alcuni Autori che la «liberazione provvisoria anticipata» dei reclusi sia stata per la prima volta proposta nel 1790, in Francia, dal Mirabeau, nel corso d'una relazione scritta all'Assemblea costituente) i legislatori hanno, di volta in volta, «piegato» la liberazione ai propri, empirici scopi (ad es., all'inizio, al popolamento delle colonie inglesi o, in generale, a premio per la «buona condotta» del detenuto) ed a diverse finalità della pena; e ciò vale, in particolare, come si sottolineerà fra breve, per il legislatore penale del 1930.

6. — La prima, più appariscente violazione della Costituzione che il legislatore realizza con il divieto di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 177 c.p. è, appunto, quella d'aver del tutto svalutato, nel raffronto con la detenzione, l'incidenza afflittiva della libertà vigilata ex art. 230, n.2, c.p. Per quanto si tenti a volte, in dottrina, di ridurre al minimo tale incidenza, certo è che l'istituto della libertà vigilata, che accompagna necessariamente lo stato di libertà condizionale, importa notevoli restrizioni ai fondamentali diritti del condannato.

Or da un canto è vero che proprio la liberazione condizionale ha notevolmente ridimensionato i rapporti tra cognizione ed esecuzione, nel senso che ha contribuito ad attribuire a quest'ultima autonomia e nuovi significati (ha, inverso, svelato che le indagini sui comportamenti del condannato durante l'esecuzione della pena, ove si concludano con il riconoscimento del mutamento *in melius* della personalità del sottoposto all'esecuzione, ben possono condurre alla riduzione, o mitigazione, della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna) ma d'altro canto è anche vero che rimane a tutt'oggi indiscusso che il limite della pena detentiva, determinato in sede di cognizione, non può, in nessun caso, esser oltrepassato (spostato verso l'alto) per fatti realizzati *ex post*.

Per la verità, il primo ostacolo, durante i lavori preparatori del codice penale del 1889, all'introduzione del «nuovo» istituto della liberazione condizionale, fu costituito dalla forza del giudicato che, secondo la radicata tradizione romanistica, era intangibile da fatti verificatisi «successivamente».

Certamente, per 'primo e molto, durante quest'ultimo secolo, l'istituto della liberazione condizionale ha contribuito a particolarmente caratterizzare l'esecuzione penale, distinguendola dai processi esecutivi delle sedi extrapenal: tuttavia, se da un canto è stato «da tempo» superato l'ostacolo all'introduzione, nel sistema positivo, della liberazione condizionale (si è, così, implicitamente accettata l'idea della riducibilità, o modificabilità *in melius*, della pena detentiva inflitta in sede di cognizione) d'altro canto si è sempre continuato a rendere omaggio alla forza del giudicato (e tale omaggio si deve rendere ancor più oggi, nella vigenza della Costituzione) ritenendosi lo stesso giudicato intangibile nel significato che non può, mai, aumentarsi l'afflittività implicita nella pena detentiva determinata con la sentenza di condanna. Non è consentito, infatti, spostare, a danno del condannato, la proporzione tra reato e pena, stabilita in astratto dalla legge ed in concreto dalla sentenza: ove s'oltrepassasse tale proporzione si violerebbero insieme l'art. 13, secondo comma e l'art. 27, primo comma, Cost., tenuto conto, in riferimento a quest'ultimo articolo, che la colpevolezza, sia oppur no fondamento della pena, è certamente criterio garantistico dell'irrogazione e dell'esecuzione della medesima e costituisce il supporto retributivo-proporzionalistico, limitativo delle concezioni preventive (generali e speciali) della pena.

Or l'art. 177 c.p., nella parte in cui statuisce che il tempo trascorso in libertà condizionale non è per nulla computabile, in caso di revoca di quest'ultima, nella durata della pena detentiva, prima d'ogni altra considerazione, viola gli artt. 13, secondo comma e 27, primo comma, Cost., perché altera, a danno del condannato, l'equilibrio proporzionalistico tra reato e pena determinato in astratto dalla legge ed in concreto dal giudicato. L'art. 177, primo comma, c.p., nella parte ora indicata, aggiunge, infatti, in caso di revoca, alla quantità di pena detentiva, inflitta con la sentenza di condanna, altra «afflizione» non legittimata dalla stessa sentenza. E, pertanto, se è vero che la libertà vigilata *ex art.* 230, n. 2, c.p., trova fondamento proprio nella predetta sentenza (tale libertà costituisce, infatti, attenuazione, in sede d'ammissione alla liberazione condizionale, dell'originaria pena detentiva) una volta intervenuta la revoca *ex art.* 177 c.p., il non computare, in alcun modo, nella durata della stessa pena, il tempo trascorso in libertà condizionale (e, cioè, far scontare al condannato l'intera pena pena detentiva determinata in sede di cognizione) equivale a lasciar scoperto, quanto a titolo d'applicabilità, la libertà vigilata *ex art.* 230, n. 2, c.p., già sofferta dal condannato. E l'afflittività della predetta libertà vigilata, minima oppure no, è fuori discussione.

Ed anche se si assumesse che gli artt. 176 e 177 c.p. costituiscono disposizioni integratrici della parte sanzionatoria di tutte le norme incriminatrici di parte speciale che comminano pene detentive e che, pertanto, in virtù del collegamento tra i citati articoli e la disposizione di parte speciale applicata, già la sentenza di condanna preveda, in alternativa alla pena detentiva comminata, tutte le varianti previste dagli stessi articoli, ugualmente illegittimo sarebbe condannare il reo ad una «maggiore sofferenza» senza la garanzia che solo la giurisdizione piena della cognizione può offrire.

È, peraltro, quasi superfluo, in questa sede, stabilire se la predetta libertà vigilata vada configurata come sanzione penale (autonoma) o come misura di sicurezza, tanto più che da tempo la migliore dottrina ha ricondotto anche le misure di sicurezza al «genere» sanzione penale: qui è sufficiente sottolineare che la limitazione del diritto di libertà connessa alla libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p., prima della revoca *ex art.* 177 c.p., non può esser «annullata» senza violare la Costituzione.

7. — Ma la parte impugnata del primo comma dell'art. 177 c.p. manifesta anche, e di più, il tentativo del legislatore di piegare alla logica punitivo-afflittiva della pena detentiva, con la revoca della liberazione condizionale, la logica intrinseca, innanzi sottolineata, dell'«intero» istituto della liberazione condizionale.

Vanno qui dapprima ricordate le critiche, da più parti sollevate, contro l'automatismo della revoca *ex art.* 177 c.p.: questo articolo, infatti, nell'impedire distinzioni tra i fatti causa della revoca, esclude ogni valutazione della personalità del già liberato condizionalmente, al fine di stabilire l'effettiva erroneità (o, comunque, il superamento) del giudizio di sicuro ravvedimento previsto dall'art. 176 c.p.

La visione ingiustificatamente «punitiva» della revoca *ex art.* 177 c.p. è resa manifesta in maniera evidente dai lavori preparatori del codice del 1930; anzi, proprio il totale divieto di computare, nella durata della pena detentiva, il periodo trascorso in libertà condizionale vigilata, è servito al legislatore per attribuire alla revoca di cui all'art. 177 c.p. la qualità di «specifica» sanzione per la mancata «fedeltà» alla «concessione» della liberazione condizionale.

È testimonianza di ciò la risposta che il Ministro Guardasigilli, in sede di lavori preparatori del vigente codice penale, diede all'invito che la commissione parlamentare gli rivolse, perché riesaminasse la questione sollevata, qui, dalle ordinanze di remissione: a parere della stessa commissione, la libertà vigilata si risolveva in una grave misura restrittiva della libertà personale; e, pertanto, costituiva «sanzione sproporzionata» alla violazione commessa far scontare totalmente la pena detentiva residua. Il Guardasigilli a tale invito così rispose: (cfr. Relazione a S.M. il Re del Ministro guardasigilli Rocco presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale).... «poiché la trasgressione a tali obblighi [nascenti dalla libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p.] non costituisce reato, l'unica sanzione rimane la revoca della liberazione condizionale, con la logica e necessaria conseguenza dell'espiazione della pena residua». Dunque: per il Guardasigilli non soltanto doveva ritenersi indubbio che, se durante lo stato di libertà condizionale, il condannato commette un delitto od una contravvenzione *ex art.* 177 c.p., alla pena che già consegue ai reati commessi va aggiunta una «seconda» punizione, forse più grave della «prima» (appunto per il divieto di computare il tempo trascorso in libertà condizionale nella durata della pena detentiva; per sé, anche la sola «minaccia» della revoca della liberazione condizionale, con il conseguente ritorno in detenzione, poteva considerarsi sufficiente deterrente) ma, proprio per il rilievo che le violazioni agli obblighi prescritti in sede di libertà vigilata non costituivano reato, non restava, per il Guardasigilli, che l'unica sanzione della revoca della liberazione condizionale, con gli effetti, qui in discussione, di cui alla parte impugnata dell'art. 177 c.p.

Ciò si sottolinea, anche a prescindere da ogni rilievo sul mancato riferimento, da parte della predetta commissione parlamentare, alla necessità d'un nuovo giudizio sulla personalità del liberato condizionalmente, quale rivelatasi durante il periodo trascorso in libertà vigilata, prima della revoca prevista dall'art. 177 c.p.

La precitata risposta del Ministro al ricordato invito della commissione parlamentare è oltremodo significativa: essa svela da una parte che la revoca doveva, nella mente dei compilatori del vigente codice penale, costituire particolare sanzione, unicamente ed indiscriminatamente reattiva a grave violazione commessa dal liberato condizionalmente e dall'altra che tale grave sanzione doveva essere automatica (logica e necessaria conseguenza di tale

sanzione era l'espiazione di tutta la residua pena detentiva) non dovendosi differenziare, in alcun modo, le diverse personalità dei condannati, almeno ai fini d'un giudizio prognostico di rieducabilità né dovendosi tener conto del particolare peso dei vari obblighi imposti con la libertà vigilata e neppure delle condizioni nelle quali le violazioni agli stessi obblighi erano state commesse.

L'affermazione che il Guardasigilli aggiunse, nella stessa citata relazione, manifesta ancor meglio tutta la logica esclusivamente «punitivo-affittiva» nella quale la revoca della liberazione condizionale venne, dai compilatori del vigente codice penale, inquadrata: «La libertà condizionale, per quanto vigilata, è sempre libertà e quindi non può equipararsi o sostituirsi alla pena detentiva, né totalmente né parzialmente»; e ciò si sostenne appunto per «giustificare» la non computabilità, neppure parziale, del tempo trascorso in libertà condizionale vigilata nella durata della pena. I «pesi» imposti con la libertà vigilata non contaron, in quella sede, le prognosi di rieducabilità neppure. Anzi, il Guardasigilli aggiunse: «chi ne ha goduto [della liberazione condizionale] e se ne è dimostrato indegno, ha già avuto il vantaggio di non espiare tutta la pena ininterrottamente, il che gli rende meno gravosa l'espiazione complessiva della pena stessa e lo pone in una situazione più favorevole degli altri condannati che non si trovarono nelle sue condizioni». È agevole sottolineare che la liberazione condizionale costituisce, in tale logica, graziosa «concessione» determinata da un atto di fiducia; che la violazione di questa, integra una grave violazione (indegno è chi viola, anche a parte ogni valutazione dei fatti commessi, la fiducia accordata dallo Stato con la predetta concessione); che la revoca di quest'ultima è, a parere del Ministro, adeguata a tale grave violazione; e che non è, dunque, sproporzionato alla medesima far scontare, eventualmente con anni di detenzione per residuo-pena, anche sintomaticamente modeste violazioni agli obblighi imposti con la libertà vigilata.

Le affermazioni del Ministro non sono, com'è evidente, in armonia con la natura, qui delineata, della liberazione condizionale; natura che la Costituzione e le recenti riforme legislative hanno chiaramente e particolarmente manifestato.

8. — Va, invero, in primo luogo, precisato che essere ammessi alla liberazione condizionale costituisce, per il condannato che si trovi nella situazione prevista dall'art. 176, primo comma, c.p. (a parte la «discrezionalità vincolata» nell'accertamento del sicuro ravvedimento di cui allo stesso comma) diritto e non graziosa concessione od effetto d'ingiustificata rinuncia (condizionata) dello Stato all'ulteriore esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna. La decisione di questa Corte n. 204 del 1974 espressamente riconosce che, sulla base dell'art. 27, terzo comma, Cost., «sorge il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine d'accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente il suo fine rieducativo». Non v'è dubbio, pertanto, che, una volta accertato che il condannato versa nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 176 c.p. (e, in particolare, «abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento») essendo venuta a mancare la «ragione» della pena detentiva, il Tribunale di sorveglianza ha il dovere, esperite tutte le formalità relative, di porre il condannato (e quest'ultimo ha il diritto di esser posto) nello stato di libertà condizionale. Appunto perché nulla lo Stato ha graziosamente concesso e nulla il condannato deve allo Stato per l'ammissione alla liberazione condizionale, gli obblighi derivanti dalla libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p., non costituiscono corrispettivo d'una qualunque «concessione» (e, cioè, conseguenza d'un ipotetico patto o scommessa tra Stato e condannato) ma trovano razionale fondamento, ex art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato.

Anzi, dopo quanto sottolineato dalla sentenza di questa Corte da ultimo citata (cfr., anche, le sentenze nn. 264 del 1974, 192 del 1976, 78 del 1977) va chiarito il significato meramente «convenzionale» dell'espressione «rinuncia (revocabile) da parte dello Stato, all'esecuzione della restante pena detentiva», che spesso viene usata a proposito della liberazione condizionale come di altre c.d. cause estintive del reato e della pena: non si rinuncia, invero, ad alcunché allorché s'adempia ad obblighi costituzionalmente sanciti.

Vero è che la revoca prevista dall'art. 177 c.p., tenuto conto della natura rieducativa, di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., della pena, di tutte le pene, trova il suo fondamento nel «presunto» errore del giudizio di sicuro ravvedimento, in base al quale il condannato è stato ammesso, ex art. 176 c.p., alla liberazione condizionale. La legge, con l'art. 177 c.p., presumendo che il delitto o la contravvenzione della stessa indole o la violazione delle prescrizioni attinenti alla libertà vigilata dimostrino l'erroneità (od il superamento) del giudizio di sicuro ravvedimento di cui all'art. 176 c.p., dispone che la liberazione condizionale venga revocata, per esser venuto meno della medesima il principale presupposto. Tale revoca non solo non può precludere, ma necessariamente rinvia ad un nuovo giudizio che, partendo da quanto è accaduto durante lo stato di libertà condizionale, determini, tenuto conto, in particolare, della concreta affittività subita durante lo stato di libertà vigilata, del «grado» di rieducazione raggiunto e, pertanto, della rieducabilità (e pericolosità) del condannato, la durata della «residua» pena detentiva. Va qui, invero, ribadito che la pena detentiva «residua» è condizionata, oltre che dal reato e dalla condanna, anche dall'ammissione alla libertà condizionale, dal tempo trascorso in quest'ultima, con tutte le implicazioni inerenti alla libertà vigilata nonché dalla sua revoca. La fattispecie «produttiva» della pena residua è, dunque, come s'è già notato, diversa, più articolata, di quella che causa o condiziona la prima pena detentiva.

Soltanto con la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 c.p., nella parte in cui non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare tenendo conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante lo stato di libertà condizionale, è possibile, superata ogni rigidità regressiva della revoca, attrarre nella logica rieducativa della pena ex art. 27, terzo comma, Cost. sia la revoca di cui all'art. 177 c.p. che l'«integrale» istituto della liberazione condizionale. Va, infatti, sottolineato che il divieto, posto dall'art. 177 c.p., di sottrarre, anche parzialmente, il tempo trascorso in libertà condizionale dalla normale durata della pena detentiva, rende la minaccia della stessa revoca tanto grave da trascinare l'intero istituto della liberazione condizionale in una logica esclusivamente affittiva, tanto illegittima, ai sensi della vigente Costituzione, quanto ingiustificata, nella specie, mancando un illecito penale da sanzionare.

9. — Va rifiutata anche la rigidità astratta della soluzione opposta (cfr. sentenza n. 343 del 1987) a quella accolta dal codice Rocco (ossia quella dell'integrale scomputo del periodo trascorso, prima della causa di revoca, in libertà condizionata e vigilata, dalla durata dell'originaria pena detentiva) soluzione che parificherebbe arbitrariamente situazioni concretamente diverse, in violazione del disposto di cui all'art. 3 Cost., e che finirebbe col non tenere nel dovuto conto la maggiore affittività della pena detentiva rispetto a quella della libertà vigilata (cfr. sentenza n. 343 del 1987). Infatti, soltanto ove si verificasse una sostituzione di pena detentiva con altra misura, alla prima equivalente, sarebbe ipotizzabile lo scomputo dalla pena detentiva di tutto il periodo trascorso in esecuzione della misura sostitutiva.

10. — Va, infine, precisato l'oggetto della nuova valutazione che permette al Tribunale di sorveglianza, di determinare la durata della «residua» pena detentiva. Lo stesso Tribunale, come sottolinea la sentenza di questa Corte n. 343 del 1987 (a proposito della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della determinazione dell'«ulteriore» pena detentiva) deve tener conto sia del periodo di libertà condizionale trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte con la libertà vigilata ex art. 230, n. 2, c.p. e del concreto carico delle medesime sia della qualità e gravità dei comportamenti che hanno dato luogo alla revoca.

Poiché, come s'è già più volte sottolineato, non è consentito, in sede esecutiva, superare l'entità della pena detentiva determinata dalla sentenza di condanna, il Tribunale di sorveglianza, con la revoca della liberazione condizionale, nel quantificare la «residua» pena, deve provvedere a sottrarre, dalla pena detentiva inflitta in sede di cognizione, il concreto carico affittivo subito dal condannato durante la libertà condizionata e vigilata, prima della verifica della causa di revoca o della revoca. Lo stesso Tribunale deve, in particolare, tener conto delle limitazioni patite dal condannato a seguito delle prescrizioni determinate in sede di sottoposizione alla libertà vigilata ex art. 230, n. 2, c.p.: deve, infatti, valutare i tipi, la concreta affittività ed ogni altro elemento, strutturale e contenutistico, delle predette prescrizioni, allo scopo di precisare il reale carico affittivo imposto dalle medesime al condannato; e deve anche tenere in considerazione il «sostegno» offerto, allo stesso condannato, dai competenti organi, durante lo stato di libertà (condizionale) vigilata. È quasi superfluo aggiungere che, a seconda che la causa di revoca sia intervenuta poco dopo l'inizio o quasi al termine del prestabilito periodo di libertà condizionale (v. ancora la sentenza n. 343 del 1987) deve variare, con la determinazione del concreto peso limitativo della libertà subito dal condannato, la quantità di pena detentiva da sottrarre dalla durata della stessa pena stabilita dalla sentenza di condanna.

Ma una seconda indagine deve occupare il Tribunale di sorveglianza dopo la revoca della liberazione condizionale. Non si dimentichi che l'idea di «scopo» della pena, della quale idea è massima espressione lo stesso art. 27, terzo comma, Cost., comporta, oltre al ridimensionamento delle concezioni assolute della pena, la valorizzazione del soggetto, reo o condannato, in ogni momento della dinamica penal-sanzionatoria (previsione astratta, commisurazione, soltanto in senso ampio od anche in senso stretto, ed esecuzione) e, conseguentemente, implica l'uso di giudizi prognostici, attinenti alla «futura» vita del reo nella società: tali giudizi vanno espressi (in particolare) in sede di perdono giudiziale, di sospensione condizionale della pena e d'ammissione alla liberazione condizionale; analogo giudizio prognostico di rieducabilità deve anche essere espresso, da parte del Tribunale di sorveglianza, per determinare, in sede di revoca della liberazione condizionale, la quantità di pena detentiva ancora da scontare. Lo stesso Tribunale deve, pertanto, emettere un giudizio prognostico sulla rieducabilità (e, implicitamente, sulla pericolosità) del condannato, desumendo tal giudizio dall'esame della personalità di quest'ultimo quale risulta dai comportamenti tenuti durante lo stato di libertà condizionale, compreso quello che ha (o quelli che hanno) dato causa alla revoca. Per emettere il predetto giudizio prognostico il Tribunale deve tornare a tener conto, ad es., della durata dello stato di libertà condizionale; ma, questa volta, non per misurare il concreto carico affittivo sopportato dal condannato bensì allo scopo di stabilire, con il tempo durante il quale sono stati osservati i doveri determinati in sede d'applicazione della libertà vigilata, il grado di rieducazione raggiunto dal condannato, a seguito dell'iniziale detenzione e del successivo positivo periodo di liberazione condizionale e, conseguentemente, il grado della sua rieducabilità. Devono tornare in esame anche le concrete prescrizioni, imposte ex libertà vigilata e la natura delle medesime ma, questa volta, al fine di stabilire come e quanto il condannato sia riuscito, con o senza «sostegni», a resistere a prescrizioni più o meno onerose.

A proposito dei fatti che hanno dato causa alla revoca, va qui ricordato che i medesimi non costituiscono illeciti penali (o se li costituiscono sono già coperti da autonome sanzioni penali) e non possono, pertanto, essere penalmente sanzionati. Anche quando un eventuale aumento di pena rientrasse nella durata della pena detentiva inizialmente inflitta con la sentenza di condanna (tenuto conto della detrazione, innanzi indicata, dovuta al carico affittivo imposto ex libertà vigilata) tal aumento sarebbe ingiustificato: in sede esecutiva, lo si è più volte ribadito, non sono in alcun caso consentiti aumenti di misure afflittive. Anche se i fatti che hanno dato luogo alla revoca fossero gravi (è dubbia, peraltro, una gravità oggettiva dei medesimi, non essendo in discussione lesioni di beni penalmente tutelati) essi non solo non potrebbero dar luogo ad aumenti di sanzioni penali ma andrebbero sempre valutati non autonomamente bensì nell'ambito della complessa e varia esperienza vissuta dal soggetto durante il periodo di libertà condizionata e vigilata e nelle interazioni di tutti gli avvenimenti verificatisi e di tutti i comportamenti realizzati durante lo stesso periodo: e ciò, si ripete, al solo scopo di verificare i «mutamenti» della personalità del condannato, necessariamente rilevanti per la determinazione del *quantum* della residua pena detentiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 c.p., nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0595

N. 283

Sentenza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni civili e militari - I.N.P.S. - Rate di pensione non riscosse - Prescrizione quinquennale - Interpretazione autentica

Applicazione anche alle rate comunque non poste in pagamento - Irrazionale omogeneizzazione di posizioni soggettive difformi (liquidazione e riscossione) - Illegittimità costituzionale.
(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1988 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Schianchi Anselmina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Schianchi Anselmina e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avv. ti Salvatore Cabibbo per Schianchi Anselmina, Pasquale Varis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio civile promosso per ottenere dall'I.N.P.S. la riliquidazione della pensione di reversibilità con integrazione al trattamento minimo, l'adito Pretore di Parma, con ordinanza del 7 giugno 1988 (n. 744), ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988). La norma, nell'interpretare autenticamente l'art. 129 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), ha statuito che «la prescrizione quinquennale ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento».

Il giudice *a quo* sottolinea il carattere solo formalmente interpretativo e sostanzialmente innovativo della norma denunciata, atteso che, per consolidata giurisprudenza, la prescrizione breve *sub art.* 129 regio decreto-legge n. 1827 cit. era precedentemente ritenuta operante nei riguardi dei soli crediti dell'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidati e posti in pagamento.

E da ciò, appunto, deriverebbe l'irrazionalità ed arbitrarietà dell'intervento del legislatore dell'88, comportante ingiustificata incisione su situazioni sostanziali consolidatesi per effetto della pregressa giurisprudenza in tema di prescrizione decennale delle rate di pensione (o differenze pensionistiche) non rimosse, perché mai liquidate dall'Istituto interessato.

La violazione dei precetti costituzionali evocati si verificherebbe per effetto:

della ingiustificata equiparazione giuridica ed economica delle due diverse situazioni delle rate liquidate e non rimosse e di quelle non ancora liquidate;

della lesione del diritto acquisito alla adeguatezza in concreto e proporzionalità della prestazione pensionistica alle esigenze di vita libera e dignitosa;

della invasione della funzione giurisdizionale, con intervento *ex auctoritate* attuato in assenza di contrastanti interpretazioni della norma precedente al solo fine della compressione retroattiva di diritti.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita l'interessata aderendo alle conclusioni ed argomentazioni del Pretore remittente.

Si è costituito altresì l'INPS, rilevando come non possa essere contestato al legislatore l'apprezzamento sul contenuto e il significato di pregresse disposizioni di legge anche in assenza di contrasti giurisprudenziali, posto che la legge interpretativa, al pari di ogni altro comando legislativo, è norma completa che si integra con la norma interpretata.

Viene altresì posta in dubbio l'asserita lesione di diritti acquisiti (in base a legge precedente), vertendosi, nella specie, «in materia di arretrati per integrazione al minimo di trattamenti pensionistici, riconosciuti per effetto di pronunce ablatorie, comportanti un esborso aggiuntivo per la finanza pubblica».

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha eccepito l'infondatezza della questione. Secondo l'Avvocatura dello Stato «l'uso dello strumento di interpretazione autentica da parte del legislatore nell'ambito delle proprie potestà discrezionali non è tale da compromettere e limitare l'ordinaria potestà di interpretazione del giudice, ai fini dell'applicazione della legge».

Quanto, poi, all'assunta violazione dell'art. 3 Cost., sul piano della *par condicio* dei cittadini che versassero prima e dopo la legge interpretativa nella situazione data, la lamentata differenziazione nel tempo non sarebbe «tale da costituire di per sé disparità rilevabile, poiché anche il diverso arco temporale è di per sé sufficiente ad integrare adeguato elemento differenziatore nelle situazioni date».

Considerato in diritto

1.1. — Stabilisce l'art. 129, primo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza sociale), convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, che le rate di pensione non rimosse entro cinque anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Con l'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) la norma di cui innanzi è stata interpretata «nel senso che la prescrizione prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento».

1.2. — Il remittente dubita della legittimità di quest'ultimo disposto: il fatto stesso di un intervento interpretativo attuato in assenza di contrasti sulla norma comporterebbe compressione della funzione giurisdizionale, in violazione dell'art. 101 Cost. Sarebbe realizzata, in ogni caso, ingiustificata equiparazione, a fini di applicare la prescrizione

quinquennale, tra quanto forma ancora oggetto di liquidazione e la differente situazione inerente ai ratei posti in riscossione: tutto ciò violerebbe l'art.3 e coeivamente gli artt. 36 e 38 Cost. per le implicazioni negative sui principi che tutelano le esigenze di vita del lavoratore.

2. — La questione è fondata.

Invero, la Corte ha già avuto modo di considerare che non è di per sé contrastante con precetti costituzionali, ancorché in assenza di pronunce discordanti, una legge d'interpretazione: il legislatore, infatti, concorrendo scelte politico-discrezionali coerenti, può imporre determinati significati a precedenti norme.

Tuttavia, l'emanazione di disposizioni del genere può rivelarsi direttamente in contrasto con specifici precetti costituzionali (sentenze n.36 del 1985 e n. 123 del 1988). Tanto è concretamente occorso in fattispecie, essendo fuor di dubbio che la normativa in esame comporta che la prescrizione (breve) di cui all'art. 129 legge del 1935 viene a dispiegare i suoi effetti su tutte le fasi, comunque, del procedimento inteso alla liquidazione. Il che, disposto peraltro a distanza d'oltre un cinquantennio da una incontrovertita applicazione della norma circoscritta alle somme già in riscossione, è elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni soggettive difformi e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione), con la ben diversa fattispecie della riscossione. Quest'ultima soddisfa, infatti, per validi criteri d'ordine contabile nei pagamenti, all'esigenza di limitare nel tempo l'esperimento dei relativi adempimenti.

Risultano così violati i principi dell'art.3 Cost., con ovvi riflessi sulle garanzie introdotte dal successivo art.38, essendo evidenti, nei confronti dei soggetti interessati, il venir meno delle connotazioni di adeguatezza alle esigenze di vita, ivi tutelate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0596

N. 284

Sentenza 17-25 maggio 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura - Regione Toscana - Produzioni di vini v.q.p.r.d. - Trasferimento del diritto al reimpianto di viti a favore di altra azienda su superfici predestinate - Disciplina e divieti di nuovi impianti - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto ministeriale impugnato - Disciplina concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito - Garanzia di omogeneità nell'intero territorio nazionale - Spettanza allo Stato.

(D.M. agricoltura e foreste 12 ottobre 1988, n. 469).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 3 gennaio 1989, depositato in Cancelleria il 9 gennaio 1989 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 12 ottobre 1988, n. 469 recante: «Disciplina del trasferimento del diritto di reimpianto, in regime di blocco di nuovi impianti di vite»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Antonio Ragazzini per la Regione e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 3 gennaio 1989 e depositato il 9 gennaio 1989, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 12 ottobre 1988, n. 469 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1988, n. 260) recante «Disciplina del trasferimento del diritto di reimpianto, in regime di blocco di nuovi impianti di vite».

Tale decreto provvede all'attuazione del Regolamento CEE n. 822 del 1987, nella parte in cui consente il trasferimento del diritto al reimpianto di viti a vantaggio di altra azienda su superfici destinate alla produzione di vini v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate) (art. 7, paragrafo 2, seconda parte).

Ad avviso della ricorrente tale decreto invaderebbe la sua sfera di attribuzioni in materia di agricoltura (art. 117 Cost.), nella quale sarebbe ricompresa, secondo l'art. 6 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la sentenza n. 304 del 1987 di questa Corte, anche la competenza a dare attuazione ai regolamenti comunitari.

Osserva in particolare che nel caso di specie non sussisterebbe nessuno dei presupposti che, secondo la citata sentenza potrebbero giustificare, in via eccezionale, l'intervento dello Stato (necessità di perseguire ben individuate esigenze unitarie, ovvero di garantire l'effettivo e puntuale adempimento di obblighi comunitari in caso di inerzia regionale o di eccezionali situazioni di urgenza in cui il tempestivo adempimento in sede regionale sia oggettivamente impossibile).

L'atto impugnato infatti non potrebbe ritenersi espressione della funzione di indirizzo e coordinamento, per la mancanza, sotto il profilo formale, dell'apposita legge idonea a garantire il rispetto del principio di legalità, e, sotto il profilo sostanziale, di ogni indicazione dei principi cui le Regioni (e Province autonome) debbano attenersi nell'esprimere avviso favorevole al trasferimento dei diritti di reimpianto nel proprio territorio.

Né l'atto impugnato potrebbe ritenersi inteso a perseguire finalità programmatiche, non recando esso norme di principio o di programma.

Il decreto ministeriale non potrebbe neppure ritenersi adottato in esercizio del potere statale di sostituzione, facendo difetto, nella specie, sia i requisiti previsti dall'art. 6 d.P.R. n. 616 del 1977, sia la situazione di urgenza determinata, per l'imminente scadenza di termini, dalla necessità di tempestivo adempimento di obblighi comunitari.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, obiettando che il decreto ministeriale non avrebbe ad oggetto la materia «agricoltura», ma esclusivamente una facoltà compresa nel diritto di proprietà, ovvero nel diritto di iniziativa economica, dei singoli. La disciplina dell'argomento, estesa a tutto il territorio nazionale, non potrebbe che spettare allo Stato, ciò che — a suo avviso — troverebbe conferma nel fatto che quando essa «stava per avvicinarsi alla materia agricola», il decreto rinviava alla competenza regionale, prevedendo il parere favorevole delle Regioni nelle quali dovrà essere esercitato il diritto di reimpianto (art. 2, ultima).

Di conseguenza, il richiamo alla sentenza n. 304 del 1987 di questa Corte sarebbe non pertinente, anche perché l'atto in questione non sarebbe un atto d'indirizzo e coordinamento, pur se inteso anche a soddisfare esigenze unitarie, potendo il trasferimento del diritto riguardare regioni diverse.

La lamentata mancanza dei criteri necessari alle Regioni per esprimere il proprio parere favorevole ai trasferimenti concernenti il proprio territorio, confermerebbe poi che il decreto impugnato non intenderebbe incidere nella materia dell'agricoltura, mentre non potrebbe trascurarsi che, poiché il suddetto parere riguarderebbe, in sostanza, la richiesta di nuova impianto, tali criteri sarebbero già stati posti con la circolare del Ministro dell'Agricoltura del 28 giugno 1984 prot. n. 87492, in relazione al punto 11 dell'art. 1 del precedente Regolamento CEE n. 1208 del 1984.

Infine, il difetto dell'urgenza del provvedimento sarebbe irrilevante, non trattandosi di materia di spettanza regionale, e comunque, ragioni di urgenza sarebbero pur sempre presenti, dovendo il reimpianto essere disciplinato prima del periodo autunno-inverno in cui deve essere effettuato.

In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha presentato una memoria in cui ribadisce le deduzioni e le conclusioni già espresse nell'atto di costituzione, e ha esibito copia della circolare ministeriale n. 87492 del 1984 che fissa i criteri unitari per l'autorizzazione regionale di nuovi impianti, per superfici destinate alla produzione di vini v.q.p.r.d.;

Considerato in diritto

1. — Il Regolamento C.E.E. n. 822 del 1987 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, nel consentire, in regime di blocco di nuovi impianti, il trasferimento totale o parziale del diritto di reimpianto di viti verso superfici appartenenti ad azienda diversa da quella originaria e destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), prevede che tale trasferimento avvenga «alle condizioni fissate dallo Stato membro interessato» (art. 7, par. 2).

Il Regolamento in esame è dunque, per questa parte, non «autosufficiente», avendo un contenuto dispositivo incompleto e perciò insuscettibile di immediata applicazione.

Il Ministro dell'agricoltura, con il decreto impugnato, ha inteso — come risulta anche dal preambolo — specificare le misure normative necessarie per rendere possibile l'esecuzione della disposizione comunitaria da parte dei soggetti interessati e delle pubbliche autorità.

La Regione Toscana, promuovendo il presente conflitto, si duole che, così facendo, il decreto in questione, investendo la materia «agricoltura» ad essa demandata, abbia invaso la sua competenza a dare attuazione, anche in via normativa, al suddetto Regolamento C.E.E., poichè mancherebbero, nella specie, i presupposti e i requisiti necessari, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, per giustificare una simile ingerenza dell'autorità statale.

L'Avvocatura dello Stato obietta che il medesimo decreto non lede la competenza regionale, avendo ad oggetto specifico il solo trasferimento del diritto di reimpianto, il quale oltretutto, per concernere l'intero territorio nazionale, abbisognerebbe di una disciplina unitaria. Lo stesso decreto inoltre, ove richiede il previo parere favorevole delle regioni nel cui territorio dovrà esercitarsi il diritto trasferito, sarebbe pienamente rispettoso delle attribuzioni ad esse costituzionalmente riconosciute.

2. — Il decreto ministeriale in esame contiene diverse disposizioni destinate ad incidere variamente anche nella sub-materia della produzione vitivinicola e dunque ad investire, sia pure per profili particolari, la materia dell'agricoltura, demandata alle Regioni.

In particolare, nell'ambito di tale sub-materia, come riconosce pure la circolare ministeriale n. 23891 dell'11 ottobre 1980 citata nel preambolo del decreto e recante «note illustrative ed adempimenti inerenti la normativa comunitaria sul "pacchetto vino"» (*Gazzetta Ufficiale* C.E.E. L.57 del 29 febbraio 1980), spetta alle Regioni (e alle Province autonome) la competenza a riconoscere in concreto il diritto di reimpianto di viti, «in quanto destinatarie della documentazione che lo attesta».

L'atto impugnato dunque, laddove integra con norme particolari la regolamentazione comunitaria del trasferimento di tale diritto investe, senza presentare peraltro le caratteristiche strutturali di un intervento di mero indirizzo e coordinamento, un aspetto specifico di un istituto, la cui concreta attuazione nell'ordinamento interno risulta rimessa in via generale alle autorità regionali.

Ciò premesso, deve osservarsi che, a differenza di quanto ritiene la ricorrente, talune previsioni del decreto appaiono in effetti sorrette da indubbie esigenze unitarie che impongono una disciplina identica in tutto il territorio nazionale degli specifici oggetti regolati, anche perchè incidenti in situazioni giuridiche soggettive di privati esercitabili, in ipotesi, pure con riguardo a superfici appartenenti a regioni diverse: così per quanto concerne la previsione che il trasferimento del diritto avvenga per atto notarile opportunamente registrato (art. 1); che l'atto di compravendita riporti le generalità dei proprietari delle aziende contraenti, gli estremi catastali delle superfici interessate all'operazione, la rinuncia del cedente ad esercitare il diritto sulle superfici estirpate; che il contratto sia trascritto nei registri immobiliari del territorio in cui è situata l'azienda cedente (art. 3).

Tuttavia, per questa parte, l'intervento statale, pur inteso correttamente a perseguire le ricordate finalità generali, non è stato adottato nella forma della legge (o atto equiparato) o almeno sulla base di una disciplina legislativa idonea a fornirgli adeguato supporto — come peraltro richiesto anche dalla «riserva» stabilita dagli artt. 41 e 42 della Costituzione — e perciò si risolve in una compressione indebita delle attribuzioni anche legislative della regione ricorrente (cfr. sentenza n. 304 del 1987).

Eguale invasivo di tali attribuzioni, ma per diversa ragione, è poi l'art. 5 del decreto contestato. Tale articolo, sancendo — come conseguenza della cessione del diritto di reimpianto — la radicale preclusione di ogni possibilità per l'azienda cedente di richiedere, nell'azienda stessa, l'autorizzazione di nuovi impianti di viti, in deroga al blocco, previsti per le superfici a denominazione di origine controllata a norma dell'art. 6 Reg. CEE n. 822 del 1987, implica, specularmente, il totale diniego del correlativo potere autorizzatorio in capo alle autorità competenti. Ma tale potere spetta in via generale alle Regioni (e Province autonome), come espressamente riconosciuto nello stesso preambolo dell'atto impugnato e come peraltro ribadito anche dalla circolare ministeriale n. 87492 del 28 giugno 1984, esibita dall'Avvocatura. Poiché però non è dato desumere dal testo del decreto ministeriale, né è ricavabile *aliunde*, l'esistenza di un interesse unitario che esiga non la semplice prefissione di uniformi criteri orientativi, ma, addirittura, la soppressione *in toto* del potere delle Regioni nel caso di specie, deve concludersi che l'adozione di tale drastica misura si traduce, in una illegittima delimitazione delle attribuzioni di loro competenza.

3. — A diverse conclusioni deve invece giungersi per le disposizioni del decreto (contenute negli artt. 2 e 3) che prevedono l'indispensabile previo assenso regionale all'esercizio del diritto oggetto del trasferimento. Tali previsioni infatti costituiscono un riconoscimento della competenza regionale e non privano gli organi degli enti autonomi della facoltà di disciplinare i criteri relativi, ovviamente nell'ambito di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Eguale non invasive della competenza regionale sono sia la norma che impone l'obbligo di comunicazione delle copie degli atti di trasferimento agli organi delle regioni interessate all'estirpazione e al reimpianto (art. 4) sia la disposizione che indica il termine entro il quale tali organi debbono a loro volta comunicare al Ministero i dati relativi all'entità delle aziende e delle superfici interessate dai trasferimenti (art. 6). Si tratta di adempimenti che sono indispensabili per garantire, con la necessaria omogeneità nell'intero territorio nazionale, la possibilità di conoscenza del fenomeno in questione, e ciò sia allo scopo di consentire i dovuti controlli nelle diverse sedi competenti, sia al fine di mettere in grado l'autorità statale di ottemperare all'obbligo, imposto dall'art. 9 dello stesso Regolamento C.E.E., di informarne gli organismi comunitari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato di disciplinare mediante decreto ministeriale gli oggetti di cui agli artt. 1 e 3 (salvo che per la parte concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito), del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469 e di conseguenza annulla tale decreto limitatamente a tali disposizioni;

Dichiara che non spetta allo Stato vietare qualsiasi autorizzazione di nuovi impianti di viti, previsti per le superfici a denominazione di origine controllata a norma dell'art. 6 del Regolamento CEE n. 822 del 1987, a favore di chi abbia ceduto il diritto di reimpianto di viti e di conseguenza annulla l'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469;

Dichiara che spetta allo Stato di adottare la disciplina di cui agli artt. 2 e 3 (limitatamente alla parte concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito), nonché 4 e 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 285

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunali militari - Pubblico ministero militare - Potere di privare l'imputato della libertà personale - Carenza di attribuzioni decisorie in materia - Difetto di legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale - Richiamo alle sentenze nn. 40, 41 e 42 del 1963, ordinanze nn. 186/1971, 5/1979 e 163/1981 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 7 maggio 1981, n. 180, artt. 1, primo comma, e 5, ultimo comma).

(Cost., art. 108, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1988 dal Procuratore militare della Repubblica di Cagliari nel procedimento penale a carico di Calvanese Luciano, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con ordinanza 10 giugno 1988 il Procuratore militare della Repubblica di Cagliari, nel corso di un'istruttoria sommaria, ha sollevato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) nella parte in cui consentono che un magistrato militare con funzioni di pubblico ministero possa iniziare ed esercitare l'azione penale e privare l'imputato della libertà personale pur essendo privo, a causa della mancata istituzione dell'organo d'autogoverno della magistratura militare, della garanzia d'indipendenza che gli dovrebbe essere assicurata per legge;

che, in particolare, il Procuratore militare remittente — ricordato che analoga questione di legittimità costituzionale, già sollevata in altri procedimenti, è stata dichiarata manifestamente infondata dal Tribunale militare di Cagliari ed irrilevante dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona — ha osservato:

1) che, a suo parere, la sentenza n. 266 del 1988 di questa Corte ha accertato che i magistrati militari sono rimasti privi delle garanzie d'indipendenza richieste dalla Costituzione;

2) che, alla stregua di questa interpretazione della suddetta sentenza, è da ravvisarsi l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui consentono che possano continuare a svolgere attività giurisdizionale organi privi della garanzia d'indipendenza;

3) che, invero, non potrebbe ritenersi che i magistrati militari, dichiarati dalla precitata sentenza privi delle garanzie d'indipendenza, siano invece indipendenti sol perché in fatto non dipendono da nessuno;

4) che, infine, nemmeno potrebbe replicarsi che al legislatore debba essere concesso un tempo ragionevole e congruo per istituire un organo d'autogoverno della magistratura militare, avendo la predetta sentenza ritenuto non più tollerabile che, a quasi sette anni dall'entrata in vigore della legge n. 180 del 1981, non sia stata data completa attuazione all'art. 108 Cost.;

Considerato che il pubblico ministero, in quanto privo di poteri decisori (e, in particolare, del potere d'emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale) non è legittimato a promuovere giudizi di legittimità costituzionale (cfr. sentenze di questa Corte nn. 40, 41 e 42 del 1963 ed ordinanze n. 186 del 1971, n. 5 del 1979 e n. 163 del 1981);

che, pertanto, la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del procuratore militare della Repubblica a sollevarla;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., sollevata dal Procuratore militare della Repubblica di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0598

N. 286

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensionari civili e militari - Ex combattenti - Maggiorazioni del trattamento pensionistico - Titolarità con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 - Esclusione - *Jus superveniens*: legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promossi con due ordinanze emesse il 1° giugno 1988 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 577 e 578 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Bianchi Vincenzo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che in un giudizio civile, promosso da Vincenzo Bianchi contro l'I.N.P.S. per ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico introdotta dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 in favore degli ex combattenti non aventi diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 336 del 1970, l'adito Pretore di Torino, con ordinanza del 1° giugno 1988 (r.o. n. 577/1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del comma secondo dell'articolo 6 cit., nella parte in cui esclude il diritto alla predetta maggiorazione per gli ex combattenti titolari (come, nella specie, il ricorrente) di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;

che ad avviso del giudice *a quo*, tale termine non sarebbe razionalmente giustificato, neppure considerando che esso coincide con quello stabilito nell'art. 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in relazione alla corresponsione dei benefici agli ex combattenti già dipendenti pubblici;

che innanzi alla Corte si è costituita la parte privata che, nell'aderire alle conclusioni dell'Autorità remittente, ha sottolineato l'arbitrarietà del medesimo termine temporale anche alla luce dell'art. 38 Cost.;

che identica questione è stata sollevata con altra ordinanza, in pari data (r.o. n. 578/1988), dello stesso Pretore di Torino, nel procedimento civile di analogo contenuto tra Luigi Savio e l'I.N.P.S.;

che nel secondo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, in linea preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della questione — risolvendosi, a suo avviso, in una generica doglianza di violazione dell'art. 3 Cost. — e, in subordine, ha concluso, comunque, per la sua infondatezza, negando che la norma censurata provochi alcuna ingiustificata disparità di trattamento e sostenendo che, in ogni caso, non sarebbe censurabile la discrezionale determinazione del legislatore di limitare entro una certa data la retroattività delle leggi;

Considerato che i giudizi vanno riuniti, concernendo un'identica questione;

che dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione è sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale (art. 6) ha riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex-combattenti, contemplati dall'art. 6, comma primo, della legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici remittenti perchè riesaminino la rilevanza della questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 287

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Libertà personale - Liberazione anticipata - Concessione - Previsione del computo del periodo della custodia cautelare o del periodo trascorso agli arresti domiciliari - *Jus superveniens*: legge 5 agosto 1988, n. 330 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, nel testo sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici*: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza su domanda di Santamaria Giacomo, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 maggio 1988, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, ai fini della concessione della liberazione anticipata, prevede il computo del periodo «della custodia cautelare», secondo quanto si legge nel dispositivo, o del periodo «trascorso agli arresti domiciliari», secondo quanto si legge nella motivazione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), i cui artt. 15, 16 e 17 hanno, rispettivamente, sostituito l'art. 254-*bis* (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura), abrogato l'art. 254-*ter* (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo) e sostituito il primo comma dell'art. 254-*quater* (Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia in carcere), norme tutte relative anche alla misura dell'arresto domiciliare;

e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino perché verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0600

N. 288

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Stato ed enti pubblici - Dipendenti - Combattenti ed equiparati - Benefici - Estensione ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - Identiche questioni già dichiarate infondate (sentenza n. 123/1988) e manifestamente infondate (ordinanza n. 1138/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4; legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 e unico della legge 9 maggio 1984, n. 118). (Cost., artt. 3, 41 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e dell'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), in riferimento all'art. 33-*bis* (recte: 30-*bis*) della legge 26 aprile 1983, n. 131, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1987 dal Pretore di Ascoli Piceno nei procedimenti riuniti vertenti tra il Consorzio di Bonifica del Tronto e l'I.N.P.S. ed altri, iscritta al n. 745 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ordinanza del 16 luglio 1987 (r.o. n. 745/1988) (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), il Pretore di Ascoli Piceno, nel corso di un procedimento civile vertente tra Consorzio di bonifica del Tronto e I.N.P.S. ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, 6 della legge 9 ottobre 1981 (*recte*: 1971), n. 824, unico della legge 9 maggio 1984, n. 118, considerati in coordinamento fra loro e con riferimento anche all'art. 33-*bis* (*recte*: 30-*bis*) della legge 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque manifestamente infondata, in conseguenza della sentenza n. 123 del 1988 di questa Corte;

Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con la sentenza n. 123 del 1988 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 1138 del 1988 e che non sono stati prospettati motivi nuovi che inducano questa Corte a mutare le proprie precedenti decisioni;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e unico della legge 9 maggio 1984, n. 118, (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0601

N. 289

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Delitto comune del cittadino all'estero - Punibilità - Perseguibilità a richiesta del Ministro di grazia e giustizia - Scelta di politica criminale - Legislativamente affidata al Ministro per le sue competenze istituzionali - Non manifesta irrazionalità - Manifesta infondatezza.

(C.P., artt. 9, secondo comma, e 11, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 107, secondo comma, e 110).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma, e 11, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1983 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Giavara Silvio ed altro, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 23 maggio 1983 (Reg. ord. 668/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma ed 11, secondo comma, c.p., che prevedono il primo la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, per la perseguibilità del delitto comune del cittadino all'estero punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore a tre anni ed il secondo la richiesta dello stesso Ministro per il rinnovamento del giudizio nei casi indicati dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;

che, invero, il giudice *a quo* ritiene che i predetti artt. 9, secondo comma, ed 11, secondo comma, c.p. contrastino con gli artt. 107, secondo comma, e 110 Cost., che limitano le funzioni del Ministro di grazia e giustizia, in materia giurisdizionale, alla facoltà di promuovere l'azione disciplinare dei magistrati ed all'esercizio delle competenze in materia d'organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

che lo stesso giudice ritiene inoltre che i citati artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, c.p. violino anche l'art. 3 Cost., in quanto introducono una disparità di trattamento tra coloro nei cui confronti è intervenuta la richiesta e coloro per i quali quest'ultima non è stata proposta;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'atto del Ministro di grazia e giustizia con il quale viene effettuata la richiesta di cui agli artt. 9 e 11 c.p. consegue ad una scelta, vincolata al perseguimento di fini, legislativamente determinati, di politica criminale;

che tale scelta non può non appartenere ad un organo dell'esecutivo; e che, pertanto, non appare manifestamente irrazionale che la medesima sia legislativamente affidata al Ministro di grazia e giustizia, in considerazione delle sue competenze istituzionali;

che, data la non manifesta irrazionalità dell'istituto della «richiesta», nemmeno è ipotizzabile il dedotto contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 107, secondo comma e 110 Cost., dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 290

Ordinanza 17-25, maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunali militari - Collegi giudicanti - Responsabilità civile dei magistrati - Obbligo di compilazione del verbale menzionante il dissenso di qualche membro - Incisione delle garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici non togati - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 41/1989) - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1, primo comma, n. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, artt. 1, cpv., e 2, primo e secondo comma; legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 2, 7, 9 e 16).

(Cost., artt. 101, 103, terzo comma, e 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare); degli artt. 1, cpv. e 2, primo e secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) promossi con ordinanze emesse il 26 ed il 25 maggio 1988 dal Tribunale militare di La Spezia nei procedimenti penali a carico di Gallidabino Massimo e Zingaretti Riccardo, iscritte ai nn. 805 e 806 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, 103, terzo comma, e 108 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e degli artt. 1, capoverso e 2, primo e secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui non prevedono un organo d'autogoverno della magistratura militare;

che, con le stesse ordinanze, il giudice *a quo* ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

che le ordinanze di rimessione assumono, in particolare, che incida sulle garanzie d'indipendenza ed imparzialità dei giudici non togati la previsione dell'obbligo di compilazione d'un sommario processo verbale contenente la menzione dell'unanimità della decisione od il dissenso eventualmente espresso da qualche giudice, con la conseguente possibilità che, sia pur entro i limiti fissati dalla legge, siano rese note «all'esterno» le posizioni dei singoli giudici;

Considerato che le ordinanze del Tribunale militare di La Spezia prospettano questioni identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 41 del 1989, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina della responsabilità civile dei giudici non togati chiamati a far parte dei Tribunali militari;

che, in ogni caso, la legge 30 dicembre 1988, n. 561, istituendo il «Consiglio della magistratura militare», ha dato vita ad un organo d'autogoverno dei magistrati militari, la cui mancanza viene lamentata dal giudice *a quo*;

che, pertanto, è necessario restituire gli atti al Tribunale militare di La Spezia, affinché il medesimo valuti, alla luce della sopravvenuta normativa, se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La Spezia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0603

n. 291

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ferrovie - Ente Ferrovie dello Stato - Dipendenti - Retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto - Indennità integrativa speciale - Esclusione dal computo - Sperequazione rispetto agli altri dipendenti di enti pubblici economici - Non irragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore - Richiamo alla sentenza n. 220/1988 declaratoria della inammissibilità di analoga questione (dipendenti statali) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14; legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Spanò Salvatore e l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza 13 giugno 1988 (R.O. n. 610 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 e 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, nella parte in cui non comprendono nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, l'indennità integrativa speciale;

che, secondo il giudice remittente tali articoli contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione in quanto, essendo ormai i ferrovieri, per effetto della legge n. 210 del 1985, «dipendenti privati di un ente pubblico economico», si sarebbe venuta a creare un'irragionevole sperequazione fra di essi e tutti gli altri dipendenti di enti pubblici economici, «per i quali il trattamento di fine rapporto comprende anche la componente retributiva legata alle variazioni del costo della vita»;

Considerato che l'art. 21, quarto comma, della legge n. 210 del 1985, dispone che, fin quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato «rimane fermo il trattamento in atto»;

che tale trattamento, a norma dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, non comprende nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita l'indennità integrativa speciale;

che il permanere, per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato, del trattamento previdenziale e pensionistico precedente all'emanazione della legge n. 210 del 1985, appare frutto di una scelta legislativa discrezionale, non irragionevole in relazione all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla previsione di una nuova disciplina contestualmente alla riforma generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti;

che questa Corte, con la sentenza n. 220 del 1988, ha dichiarato inammissibile (con riferimento alla situazione normativa esistente al momento), perché volta a censurare scelte riservate alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 1177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali;

che, pertanto, anche la questione sollevata dal Pretore di Firenze appare manifestamente inammissibile, rientrando nella discrezionalità legislativa l'esclusione dell'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAIA

Il relatore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 292

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Invim - Liquidazione delle istanze di condono tributario - Incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta - Disciplina - Criteri differenziati tra la disciplina prevista dal decreto-legge e quella risultante dalla legge di conversione - Provvisorietà con ragionevole evento di modifiche meno favorevoli apportate in sede di conversione - Prevedibilità - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 31, secondo comma, come modificato con legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta sul ricorso proposto da Montini Pietro - legale rappresentante della S.p.a. «Menyanthes» - contro l'Ufficio del Registro di Sessa Arunca, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio del Registro, a seguito di un'istanza di condono, aveva richiesto il pagamento dell'imposta complementare Invim per decorso decennio, la Commissione tributaria di secondo grado di Caserta ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma secondo, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, nel disciplinare la liquidazione delle istanze di condono tributario - prevedendo, in riferimento ad alcuni tributi fra cui l'I.N.V.I.M., che «l'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 20% del valore dichiarato» - modifica il criterio di liquidazione previsto dall'originario decreto-legge, così determinando un'ingiustificata disparità di trattamento «tra coloro che hanno avuto occasione di definire la pendenza tributaria vigente la disposizione prevista dal decreto-legge e quelli che hanno definito la vertenza dopo la conversione in legge del decreto medesimo»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, gli effetti di tale discriminazione sarebbero aggravati dall'art. 32 dello stesso testo legislativo che, prevedendo l'irrevocabilità della domanda di condono, non consente, a chi l'aveva presentata nella vigenza del decreto-legge, di ritirarla, una volta modificati — dalla legge di conversione — i criteri di liquidazione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che il carattere naturalmente provvisorio di un decreto-legge che, come nella specie, preveda taluni benefici per i soggetti che dichiarino di volersene avvalere, non esclude che la legge di conversione possa apportarvi modifiche meno favorevoli rispetto alle previsioni del decreto originario;

che, in dipendenza di tale eventualità, non appare irragionevole che colui il quale - conformemente ad un decreto legge non ancora convertito - si sia avvalso della facoltà di presentare la dichiarazione integrativa per la definizione di una pendenza tributaria debba soggiacere, poi, alla disciplina, anche se più svantaggiosa, introdotta dalla legge di conversione, allorché la definizione della vertenza avvenga dopo l'entrata in vigore di quest'ultima;

che, proprio in tale prospettiva, la previsione della irrevocabilità della dichiarazione integrativa, in quanto espressamente indicata nel testo originario del decreto legge in esame (art. 32), lungi «dal privilegiare la posizione — nel rapporto tributario — dello Stato», come sostiene invece il giudice *a quo*, già consentiva al contribuente di valutare l'eventualità che la definizione del procedimento, ove fosse avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, sarebbe stata assoggettata alla disciplina risultante dalle modifiche eventualmente introdotte da quest'ultima legge;

che tale carattere provvisorio del decreto-legge, che costituisce immediata conseguenza del tipo di procedimento formativo della norma, esclude che possa considerarsi ingiustificata la denunciata disparità di trattamento rispetto a coloro nei cui confronti la definizione sia eventualmente avvenuta prima della conversione;

che, difatti, — a parte che si è in presenza di una ipotesi alquanto improbabile nel caso di specie tenuto conto del breve periodo di tempo intercorso per la conversione, (come posto in evidenza dall'Avvocatura generale dello Stato) — la disparità costituisce in ogni caso una conseguenza di mero fatto, collegata alla diversità dei momenti di attuazione;

che, altrimenti, si verrebbe ad affermare che un decreto legge non possa avere mai immediata applicazione, in vista delle possibili modifiche della legge di conversione oppure che la legge di conversione, ove disponga modifiche, debba necessariamente assoggettarvi anche i rapporti esauriti sotto l'imperio del decreto legge, conseguenze, queste, che non discendono dai principi che regolano la materia;

che proprio tali principi, salvo espressa previsione contraria, consentono che alcuni rapporti vengano definiti in base alle previsioni del decreto legge ed altri da quelle della legge di conversione, senza che ciò appaia irragionevole, essendosi in presenza di situazioni riferite a tempi diversi, il che ne giustifica la differente disciplina (vedi, fra le altre, sentenze n. 159 del 1987 e n. 1019 del 1988);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, secondo comma del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come modificato con legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 293

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Sorveglianza speciale - Violazione degli obblighi - Arresto - Limitazione oltre misura dello *status libertatis* - Analoghe questioni già dichiarate non fondate (sentenze nn. 64/1970 e 126/1983) - Ragionevole previsione di una situazione di urgenza - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497).

(Cost., art. 13).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Musacco Mario, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto..l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Cosenza -con ordinanza del 13 aprile 1988, pervenuta alla Corte il 3 gennaio 1989- ha sollevato, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità);

che la norma impugnata è censurata nella parte in cui consente l'arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza;

che tale previsione — se è giustificata quando la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale abbia carattere permanente — limita invece oltre misura il diritto allo *status libertatis*, anche sul piano della repressione per coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione, quando l'evento da reprimere ha carattere istantaneo e per di più configura una fattispecie in sé contravvenzionale (guida di autoveicolo);

Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate non fondate dalla Corte con le sentenze nn. 64/1970 e 126/1983;

che in particolare la sentenza n. 64/1970 ha non solo precisato che nella norma impugnata ricorrono tutti gli estremi richiesti dall'art. 13 della Costituzione, ma anche chiarito che, nella specifica situazione descritta in detta norma è pienamente ragionevole la previsione che possa ricorrere, fuori della flagranza, «una situazione di urgenza che renda necessario l'intervento restrittivo della libertà personale, ove si tenga presente che il provvedimento si rivolge a soggetti nei cui confronti già si sono verificate le condizioni di pericolosità sociale... e che hanno, per di più, contravvenuto agli obblighi relativi; che hanno cioè trasgredito ad una — quale che sia — delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale»;

che dall'ordinanza di rimessione non emergono elementi che rendano opportuno un riesame delle decisioni citate;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione dal Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0606

N. 294

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cambio - Esportazione illegale di valuta - Trattamento sanzionatorio penale - Indistinzione tra comportamenti diversi - *Jus superveniens*: legge 21 ottobre 1988, n. 455 - Depenalizzazione anche per fatti antecedenti alla nuova normativa - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 26 settembre 1986, n. 599, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1986, n. 599 (Revisione legislazione valutaria), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Merloni Vittorio ed altri, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione di Ninno Mario ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 26 settembre 1986 n. 599 (Revisione legislazione valutaria), in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, assumendo che la norma denunziata, con l'espressione «violazione di

divieto legalmente dato» viene a punire nello stesso modo comportamenti diversi, quali quelli posti in essere nella vigenza della normativa precedente (ispirata al divieto generale di esportazione della valuta) e di quella attuale (ispirata alla libertà dei rapporti monetari);

Vi sarebbe poi anche contrasto col principio di tassatività, data la portata così ampia e generica della norma da ricomprendere precetti scaturenti da principi opposti;

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è stata emanata la legge 21 ottobre 1988, n. 455, che depenalizza anche per il passato le violazioni previste dalla norma denunziata, in modo che si rende necessario un nuovo esame della rilevanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0607

N. 295

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Istanza di provvisoria esecutività - Opposizione non fondata su prova scritta - Requisito della sussistenza del pericolo nel ritardo - Obliterazione del giusto equilibrio tra diritto di agire e diritto di difendersi in giudizio - Obbligo del giudice ad esercitare la propria discrezionalità attraverso la congiunta valutazione del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 648).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Paita Dante e l'Impresa ICEA, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, il Pretore di La Spezia, a seguito della istanza di provvisoria esecutorietà avanzata dall'opposto Umberto Calvosa sul rilievo che l'opposizione medesima — promossa da Dante Paita, che tra l'altro eccepiva l'inadempimento della controparte — non era fondata su prova scritta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 648 (primo comma) c.p.c.;

che, ad avviso del giudice *a quo* la norma censurata, non richiedendo, al fine della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in caso di opposizione non fondata su prova scritta, la sussistenza del pericolo nel ritardo, si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto oblitera il giusto equilibrio — osservato perfino nella disciplina dell'ipotesi di esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c.) — fra diritto di agire e diritto di difendersi in giudizio;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata, con il sancire una attenuazione dell'onere probatorio a favore dell'istante opposto, si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3, secondo (*recte* primo) comma, in quanto siffatta attenuazione non ha più ragion d'essere in presenza dell'opposizione, sia questa fondata su prova scritta o no;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità — per non avere spiegato l'autorità remittente perché, nel giudizio *a quo*, avrebbe dovuto essere necessariamente concessa l'esecuzione provvisoria del decreto — e, nel merito, l'infondatezza della questione;

Considerato, quanto al primo profilo, che la discrezionalità attribuita al giudice istruttore dalla norma impugnata ai fini della concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione non fondata su prova scritta, deve ovviamente essere esercitata, come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare, attraverso la congiunta valutazione del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, elemento che, dunque, è richiesto nell'ipotesi di cui si tratta (cfr. sentenza n. 137 del 1984 in motivazione);

che, quanto al secondo profilo, la denunciata attenuazione di onere probatorio, sia pure ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, non sussiste, perché in ogni caso la valutazione del *fumus boni juris* va operata anche nei confronti della prova dedotta dall'istante opposto a base della domanda di decreto ingiuntivo (cfr. sent. n. 137 del 1984 in motivazione);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 648 del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 296

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori invalidi - Assunzioni obbligatorie - Lavoratori divenuti invalidi successivamente e già assunti in via ordinaria - Trattamento differenziato - Richiamo alle sentenze nn. 130/1984 e 622/1987 - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, terzo comma, *rectius* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni).

(Cost., artt. 3, 4 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dot. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, *rectius* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1988 dal Pretore di Novi Ligure nel procedimento civile vertente tra Frascaroli Anna e la Ditta Sival S.p.a., iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione della Ditta Sival, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 maggio 1988 il Pretore di Novi Ligure, nel procedimento civile vertente tra Frascaroli Anna e Ditta Sival S.p.a., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, *rectius* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, là dove prevede che i dipendenti assunti nelle forme ordinarie e divenuti invalidi non concorrono nella quota del 15% di cui all'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, se non quando hanno un grado di invalidità superiore al 60% della capacità lavorativa;

che con memoria depositata il 19 gennaio 1989 si è costituita la Sival S.p.a. rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pavari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che la Corte, quanto all'asserita violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, ha già avuto modo di rilevare come sia ben diversa la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è assistito da specifiche normative, rispetto a quella dei lavoratori già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò, dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie (sentenza n.130 del 1984);

che ancora, per ciò che attiene all'asserito contrasto con l'art. 41, i principi in tal contesto racchiusi sono intesi a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento, onde applicando — per come si vorrebbe — le percentuali di legge nei loro originari contenuti si creerebbero ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del datore di lavoro, (cfr. sentenza n. 130 del 1984 e sentenza n. 622 del 1987); che non si ravvisano ulteriori argomenti tali da indurre a riesaminare la questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 rectius del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Novi Ligure con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0609

N. 297

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e province - Applicazione di un tributo addizionale sui consumi di energia elettrica sulle forniture con potenza impegnata non superiore a 100 Kw - Limitazione di poteri in materia - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 12; d.-l. 30 dicembre 1985, n. 789, art. 25, sostituito dall'art. 26 dal d.-l. 28 febbraio 1986, n. 47).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984); dell'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la

finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Martin e C. e il Comune di Porte ed altra, iscritta al n.737 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 il Tribunale di Pinerolo, nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Martin e C. e il comune di Porte e provincia di Torino, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 24, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; 12 della legge 27 dicembre 1983, n.730 (legge finanziaria 1984); 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.789, sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale);

che le norme impugnate, secondo il giudice *a quo*, violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto «limitando il potere, attribuito alle Province ed ai Comuni, di applicare un tributo addizionale sui consumi di energia elettrica esclusivamente alle forniture con potenza impegnata non superiore a 1000 Kw» circoscrivono l'imposizione solo alle imprese di piccole e medie dimensioni e che avvalendosi la norma di criteri estranei a quelli della capacità contributiva risulterebbe inciso anche l'art. 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione;

Considerato che il giudice *a quo* ha omissso ogni motivazione circa la rilevanza, né si evincono riferimenti puntuali circa la fattispecie oggetto del giudizio, carente comunque di prospettazioni ex art. 3 della Costituzione o per altro verso validamente riferibili al successivo art. 53;

che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con-modificazioni; 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984); 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.789, sostituito dall'art. 26 del decreto- legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 298

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Illeciti tributari - Omissione della dichiarazione e tardiva presentazione della medesima - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Medesima questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 84/1989) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 (pervenuta il 14 gennaio 1989) dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto da S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui parifica, quanto al trattamento sanzionatorio, la tardiva dichiarazione all'omessa dichiarazione, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che con sentenza n. 84 del 1989 questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità della medesima questione, auspicando peraltro una più ragionevole graduazione del regime sanzionatorio da parte del legislatore;

che pertanto non ravvisandosi ragioni di sorta per modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilità della sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0611

N. 299

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Accertamenti presuntivi - Riferimento a coefficienti rigidi - Lesione del principio della capacità contributiva - Richiamo alla sentenza n. 283/1987 - Atto amministrativo non oggetto del sindacato di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), così come correlato alla normativa degli artt. 2 e 3 del D.M. 21 luglio 1983 (Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sondrio sul ricorso proposto da Secchi Primo contro l'Ufficio Imposte Dirette di Tirano, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, con ordinanza 30 luglio 1988 (R.O. n. 6 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 «così come correlato con quanto disposto dal D.M. 21 luglio 1983», sotto il profilo che esso «facendo riferimento a coefficienti rigidi», ai fini degli accertamenti presuntivi, «senza distinzioni di classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi considerati nell'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973», violerebbe il principio della capacità contributiva;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 283 del 1987, ha escluso il contrasto dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del principio della capacità contributiva, affermando altresì che la valutazione della legittimità del D.M. 21 luglio 1983 esula dalla sua competenza, trattandosi di un atto amministrativo il quale, come tale, non può formare oggetto di giudizio di legittimità costituzionale;

che non sono stati addotti motivi che possano indurre a discostarsi da detta decisione;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0612

N. 300

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Contenzioso elettorale regionale - Regioni ordinarie e regione a statuto speciale - Doppio grado di giurisdizione - Regione Valle d'Aosta - Mancata estensione - Questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 1131/1988) - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27).
(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAJANIello, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Torriore Gianni e Bich Edoardo ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Ricco Raffaele e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti l'atto di costituzione di Ricco Raffaele nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), assumendo che tali disposizioni, in quanto estendono alle regioni ad autonomia ordinaria e non anche alla Regione Valle d'Aosta il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale regionale, determinino una irragionevole disparità di trattamento a danno di quest'ultima;

che è altresì censurato, «di riflesso», l'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), il quale prevede che contro la delibera assunta da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità è ammesso ricorso giurisdizionale — in unico grado — alla Corte d'appello di Torino;

Considerato che la questione, già proposta dalla stessa Corte d'appello di Torino, è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 1131 del 1988 in riferimento tanto alle disposizioni direttamente impugnate, non applicabili nel giudizio principale, quanto a quella in esso effettivamente applicabile — e cioè l'art. 27 della legge n. 1257 del 1962 — «poichè non è dato comprendere, in assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa, in quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata "di riflesso"»;

che, poichè con le tre predette ordinanze la questione è riproposta nei medesimi termini e con identica prospettazione, essa va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e

circostrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e, «di riflesso», dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con tre ordinanze emesse il 30 settembre 1988 (r.o. nn. 1, 2, 3 del 1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0613

N. 301

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente di guida - Veicoli di categoria C - Validità limitata ad anni 5 anche se di fatto usata per la circolazione di veicoli di categoria A o B - Ragionevolezza della disciplina coerente con la diversità delle situazioni a raffronto - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 15 giugno 1989, n. 393, art. 88, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale), promosso con l'ordinanza emessa il 26 ottobre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Ricci Valeria ed il Prefetto di Ferrara, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Ferrara dubita della legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, nella parte in cui prevede che la patente di guida per veicoli di categoria C abbia una validità limitata a cinque anni pur quando di essa venga in concreto fatto uso per la conduzione di veicoli di categoria A o B;

che in ciò il giudice *a quo* ravvisa una disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione rispetto ai titolari di patente di categoria B, per i quali il comma primo dello stesso art. 88 prevede una validità decennale della patente (ove siano infracinquantenni) benché essi siano provvisti di minore qualificazione tecnica rispetto ai titolari di patente di categoria C;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della proposta questione;

Considerato che anche quando la patente abilita a condurre più categorie di veicoli essa è pur sempre atto amministrativo unico, e non già la somma di più concessioni, di modo che la verifica dei requisiti di idoneità fisica e psichica — che ovviamente non può avere efficacia indeterminata — è ragionevolmente disposta con frequenza maggiore per i possessori di patente di categoria C tenuto conto dell'impegno complessivamente più gravoso dell'abilitato e della presumibile maggior incidenza sull'idoneità psico-fisica;

che quindi la disciplina in esame appare del tutto coerente con la diversità delle situazioni in raffronto in quanto la verifica dei requisiti (che sono globalmente gli stessi) non può essere evidentemente circoscritta agli effetti della guida di un tipo soltanto di veicoli;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1989 n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0614

N. 302

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Provvedimenti di rilascio - Sospensione dell'esecuzione Conduttori di immobili ad uso abitativo e conduttori di immobili ad uso diverso dalla abitazione - Condizione dell'alta tensione abitativa del comune - Beneficio di fatto non estensibile a tutti i conduttori - Insussistenza della denunciata differenza di trattamento - Giustificazione dell'eccezione per le aree ad alta tensione abitativa - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 8 febbraio 1988, n. 26, artt. 1 e 1-bis, convertito con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1 e 1-bis della legge 8 aprile 1988 n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1988 dal Pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra Polo Maria Teresa e Zito Rosa iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobile ad uso abitativo per finita locazione, nel quale l'opponente ha domandato la sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 o ad altra data «maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia», il Pretore di Gravina, con ordinanza dell'11 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 1-bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1988, n. 108, in quanto, «nel loro combinato disposto», introducono una ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo e conduttori di immobili ad uso diverso dall'abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non essendo per questi ultimi subordinato alla condizione dell'alta tensione abitativa del comune in cui l'immobile è situato;

che, ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate violerebbero il principio di eguaglianza anche perché comporterebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra i conduttori di immobili ad uso abitativo siti nei comuni individuati «ad alta tensione abitativa» e i conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni non individuati tali (come quello di Gravina di Puglia), solo i primi essendo ammessi a fruire dello stesso trattamento privilegiato dei conduttori di immobili ad uso non abitativo;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che entrambi gli argomenti addotti a sostegno della pretesa violazione del principio di eguaglianza muovono da una interpretazione puramente letterale della norma impugnata nel senso che la proroga degli sfratti per finita locazione, ivi disposta in favore dei conduttori di immobili ad uso commerciale, non sarebbe subordinata alla condizione dell'ubicazione in un comune ad alta tensione abitativa, diversamente da quanto stabilito nel precedente art. 1 per gli immobili ad uso abitativo;

che, al contrario, dalla *ratio* dell'art. 1-bis, aggiunto della legge di conversione, e ancora dall'art. 4-bis si argomenta chiaramente che la detta condizione vale anche per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, salva in ogni caso la deroga stabilita dall'art. 4-bis per i comuni terremotati;

che, pertanto, non sussiste la denunciata differenza di trattamento tra i conduttori di immobili ad uso di abitazione e i conduttori di immobili ad uso diverso, mentre la disparità di trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni non definiti ad alta tensione abitativa e i conduttori di immobili ugualmente ad uso abitativo siti nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. n. 708 del 1986, convertito nella legge n. 899 del 1986, comporta un'eccezione al principio di esecutività dei provvedimenti giudiziari di condanna, non già, come suppone il Pretore remittente, un limite arbitrario a una presunta regola di sospensione dell'esecuzione: eccezione giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caratterizzano le aree ad alta tensione abitativa;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 1-bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Gravina di Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 303

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Provvedimento di rilascio - Immobile ad uso non abitativo - Sospensione - Estensione per i comuni ad alta intensità abitativa - Modifiche alla normativa in materia nelle more del giudizio di costituzionalità - Questione attualmente irrilevante ai fini del processo esecutivo - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 febbraio 1988, n. 26, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 1988, n. 83).

(Cost., artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, legge 8 aprile 1988 n. 108, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988 n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1988 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Tabaro Abele ed altra c. Lo Basso Mario iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio per finita locazione di un immobile ad uso non abitativo, sospesa dall'ufficio giudiziario in seguito all'entrata in vigore della legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il Pretore di Monza, con ordinanza del 19 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis aggiunto al decreto della legge di conversione, il quale per i comuni ad alta intensità abitativa ha esteso alle locazioni di immobili ad uso commerciale la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1988, prevista dall'art. 1 per le locazioni ad uso abitativo;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che il cessato contratto di locazione, al quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e quindi è soggetto al regime (ordinario) degli artt. 27 e sgg. della medesima;

che nelle more del giudizio davanti alla Corte è venuta meno l'efficacia temporale della norma impugnata, alla quale è subentrato l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, che limita espressamente ai contratti di locazione cessati per scadenza del regime transitorio, di cui alla legge n. 392 del 1978, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1989 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso diverso dall'abitazione;

che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità risulta attualmente irrilevante ai fini del processo esecutivo che ha dato origine all'ordinanza del giudice *a quo*.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 1988, n. 83 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, dal Pretore di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0616

N. 304

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobile ad uso non abitativo - Conduttore - Periodo di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto e fino alla data fissata per il rilascio - Corresponsione del canone maggiorato in misura prefissata dalla legge - Risarcimento del danno - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 22/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, erroneamente indicato come art. 69, decimo comma, della legge 27 luglio 1987, n. 392, modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, combinato con l'art. 2, quarto comma, di quest'ultima legge.

(Cost., artt. 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, 10° comma, legge 27 luglio 1978 n. 392, nella nuova formulazione di cui alla legge 6 febbraio 1987 n. 15, («Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione»); dell'art. 2, 4° comma legge 6 febbraio 1987 n. 15 promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1988 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra S.p.A. ICE SNEI e Fiorillo Salvatore ed altro iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un processo civile promosso dal locatore di un immobile ad uso non abitativo contro il conduttore per ottenere «la determinazione giudiziale del canone e dell'indennità di occupazione» per il periodo successivo alla scadenza del regime transitorio, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 14 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, decimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo stabilito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e dell'art. 2, quarto comma, di quest'ultima legge, «nella parte in cui si stabilisce che il conduttore di immobili ad uso diverso da abitazione, per il periodo di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto e fino alla data di rilascio fissata dal giudice o alla decorrenza di un nuovo contratto, non è tenuto a corrispondere se non il canone, maggiorato di un aumento in misura prefissata dalla legge e neppure a risarcire il danno ex art. 1591 cod. civ.»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che nell'indicazione della norma impugnata il giudice *a quo* è caduto in una falsa *demonstratio*, tale norma non essendo contenuta nel combinato disposto dell'art. 69, decimo comma, della legge n. 392 del 1978, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, e dell'art. 2, quarto comma, del medesimo decreto n. 832, bensì nell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478;

che la questione è già stata, con argomenti analoghi, sottoposta a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 22 del 1989;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonchè di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata) — erroneamente indicato come art. 69, decimo comma, della legge 27 luglio 1987, n. 392, modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, combinato con l'art. 2, quarto comma, di quest'ultima legge — sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 305

*Ordinanza 17-25 maggio 1989***Correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 1143 del 15-29 dicembre 1988.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 1143 del 29 dicembre 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 1143 del 1988;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dispone che l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 1143 del 1988 sia corretto nel seguente modo:**in luogo di «art. 2, d.l. 30 ottobre 1979, n. 663», deve leggersi «art. 2, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GRECO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 306

Ordinanza 17-25 maggio 1989

Correzione di errore materiale contenuto nel «considerato in diritto» e nel dispositivo della sentenza n. 78 del 22 febbraio-3 marzo 1989.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BÒRZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 78 del 3 marzo 1989;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 78 del 1989;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 78 del 1989 siano corretti i seguenti errori materiali:

1) nel «Considerato in diritto», il secondo periodo del terzo capoverso del numero 7 (che comincia con le parole «Ma, di più, appena circa undici anni prima...»; e termina con le parole «...costituzione di parte civile») va letto nel seguente modo: «Ma, di più, appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p., il legislatore aveva ribadito, in sede di procedimento penale ordinario, l'ammissibilità della costituzione di parte civile»;

2) nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole «risarcimento del danno», deve leggersi, in aggiunta, la seguente frase: «restando superata, dalla precedente declaratoria d'illegittimità costituzionale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, del secondo comma dell'art. 373 del codice penale militare di pace, la declaratoria d'inammissibilità della questione relativa al secondo comma del predetto articolo, proposta con la stessa ordinanza».

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 307

Sentenza 18-26 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratore dipendente - Versamento dei contributi obbligatori e volontari aggiuntivi - Pensione di vecchiaia - Ammontare complessivamente inferiore a quello del lavoratore con soli versamenti di contributi obbligatori - Svuotamento delle finalità della contribuzione volontaria - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).

Previdenza e assistenza - Lavoratore dipendente - Contributi volontari divenuti indebiti - Mancato utilizzo per le finalità proprie - Non consentita ripetizione - Disomogeneità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza.

(D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 10).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), e dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Curati Anna Maria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 685 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un giudizio promosso da Curati Anna Maria nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la corresponsione di una pensione di importo superiore a quella liquidatale nonché la restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione volontaria, il Pretore di Torino, con ordinanza del 6 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., due questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, ottavo comma, l. 29 maggio 1982, n. 297 e l. 31 dicembre 1971, n. 1432.

Nel caso di specie, premette il giudice *a quo*, la ricorrente vantava, ai fini della pensione di vecchiaia, decorrente dal 31 marzo 1986, 21 anni di contribuzione obbligatoria (fino al 10 novembre 1973) e 12 anni di contribuzione volontaria (per il periodo successivo), per i quali aveva complessivamente versato L. 10.870.522. Secondo le risultanze istruttorie, essa avrebbe dovuto percepire, tenendo conto dell'anzianità contributiva sia obbligatoria che volontaria, nonché delle modalità di calcolo indicate nell'art. 3 della legge 297 del 1982, una pensione di importo mensile — inferiore al minimo — di L. 320.519; laddove, eliminando i contributi volontari sia dal calcolo della retribuzione media annua pensionabile sia dal moltiplicatore che esprime le settimane complessive di contribuzione, avrebbe percepito la somma mensile di L. 817.304.

Ciò premesso, il Pretore esclude innanzitutto che, nel sistema introdotto con l'art. 3 della legge n. 297 del 1982 (utilizzazione invariabile degli ultimi cinque anni di contribuzione), sia consentito sia di calcolare la pensione omettendo o meno i contributi volontari, a seconda del risultato più favorevole per l'assicurato — possibilità, questa, prevista in via transitoria dall'art. 15 d.P.R. n. 1432 del 1971 —; sia di scegliere i periodi contributivi più favorevoli, come consentito in precedenza dall'art. 14 della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 26 della legge n. 160 del 1975 (tre migliori anni nell'arco degli ultimi dieci).

Osservato quindi che nella specie l'interessata, se non avesse effettuato la prosecuzione della contribuzione nella forma volontaria, avrebbe conseguito una pensione superiore al doppio del trattamento minimo ed evitato l'esborso di oltre 10 milioni, il giudice *a quo* dubita che il citato art. 3, ottavo comma, contrasti con i suddetti dispositivi costituzionali «nella parte in cui non consente l'utilizzo, per il calcolo della retribuzione pensionabile e per la determinazione della stessa anzianità contributiva, della sola contribuzione obbligatoria, tralasciando quella volontaria; e ciò tutte le volte in cui detto calcolo, effettuato utilizzando anche la contribuzione volontaria, comporti un risultato pensionistico inferiore a quello che si otterrebbe solo con i contributi obbligatori».

Per effetto di tale mancata previsione, infatti, risulterebbe non solo alterato il necessario rapporto, se non di proporzionalità, quanto meno di equilibrio tra contribuzioni e trattamento pensionistico, ma ne deriverebbe anche un decremento pensionistico, proprio laddove si è avuto un maggiore sforzo contributivo.

Con ciò, inoltre, si perverrebbe a risultati irrazionali e contrastanti con la finalità perseguita dal legislatore con l'istituto della contribuzione volontaria, che mira ad ampliare i diritti dell'assicurato e non già a danneggiarlo o a reperire risorse a fondo perduto.

Il giudice *a quo* rileva inoltre che — salva la possibilità di fruire della pensione d'invalidità, peraltro ottenibile col versamento di solo 52 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio (art. 9 della legge n. 218 del 1952) — nel caso di specie l'interessata non ha tratto alcun vantaggio dalla contribuzione volontaria, né sotto il profilo del *quantum* pensionistico né sotto quello dell'anzianità contributiva. A suo avviso, tale risultato dovrebbe indurre a ritenere contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971, nella parte in cui tale norma, nel disciplinare i casi di ripetizione dei contributi volontari, non la consente ove essi siano divenuti indebiti perché non utilizzati né utilizzabili nel calcolo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva, in quanto non idonei, nel caso concreto, ad arrecare alcun beneficio all'assicurato; ovvero, in subordine, nella parte in cui non consente la ripetizione di quella porzione di contributi volontari non necessari per tenere in vita l'assicurazione sull'invalidità, in quanto eccedenti quanto previsto dal predetto disposto della legge n. 218 del 1952.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che le suseposte questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, in ragione della mancata illustrazione — a suo avviso — sia del meccanismo di calcolo alla stregua del quale la liquidazione della pensione in base ai contributi volontari risulterebbe pregiudizievole all'assicurato, sia dei motivi e profili del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati. Inoltre, la questione concernente l'art. 10 d.P.R. n. 1432 del 1971 sarebbe comunque infondata «tenuto conto del possibile beneficio comportato dalla prosecuzione volontaria (eventuale pensione di invalidità) nonché del criterio solidaristico cui è improntato il sistema previdenziale».

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., due distinte questioni di costituzionalità — concernenti, rispettivamente, l'art. 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e l'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 — ancorate ai medesimi presupposti di fatto, costituiti dal raffronto tra i risultati del calcolo della pensione spettante alla ricorrente effettuato, in applicazione della prima di tali norme, nell'un caso computando sia i contributi obbligatori che quelli volontari, nell'altro solo quelli obbligatori. Nella specie, sulla base dei calcoli effettuati in istruttoria da un funzionario dell'I.N.P.S. e non contestati da tale Istituto, resistente nel giudizio *a quo*, è emersa la spettanza, nel primo caso, di una pensione di importo (L. 320.519) addirittura inferiore al trattamento minimo (L. 384.650) tanto da dover essere integrata fino a tale livello; nel secondo, di una pensione più che doppia rispetto a detto minimo (L. 817.704).

Tratto caratteristico della fattispecie considerata è che la ricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, aveva maturato un'anzianità contributiva (21 anni) sufficiente per la maturazione del diritto a pensione: che quindi, al raggiungimento dell'età pensionabile, avrebbe potuto esserle liquidata sulla base dei soli contributi obbligatori, anche a prescindere, cioè, dagli ulteriori anni (12) di contribuzione volontaria da essa effettuata nella misura prescritta dall'Istituto assicuratore.

In base a tali presupposti, il giudice *a quo* lamenta che il meccanismo predisposto dall'impugnato art. 3 conduca ad un decremento pensionistico proprio laddove si è avuto un maggiore sforzo contributivo: risultato, questo, a suo avviso irrazionale e discriminatorio, che altera sia il necessario equilibrio tra contribuzione e trattamento pensionistico, sia la finalità della contribuzione volontaria, preordinata all'ampliamento e non alla compressione dei diritti dell'assicurato. Di qui, la censura del citato art. 3, comma ottavo, «nella parte in cui non consente l'utilizzo, per il calcolo della retribuzione pensionabile e per la determinazione della stessa anzianità contributiva, della sola contribuzione obbligatoria, tralasciando quella volontaria; e ciò tutte le volte in cui detto calcolo, effettuato utilizzando anche la contribuzione volontaria, comporti un risultato pensionistico inferiore a quello che si otterrebbe solo con i contributi obbligatori».

Nell'ordinanza di rimessione sono sufficientemente delineati sia i presupposti di fatto e giuridici dell'impugnativa, sia le ragioni del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati; né l'Avvocatura sostiene che vi siano stati errori di calcolo o inesattezze nell'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla disposizione censurata. A torto, dunque, l'Avvocatura lamenta, deducendola come motivo di inammissibilità, l'insufficiente illustrazione delle ragioni per le quali quei meccanismi conducono ai risultati evidenziati nell'ordinanza. Ciò, invero, forma oggetto dell'indagine demandata a questa Corte, che non può non vagliare il merito della questione laddove — come nella specie — ne siano chiare le premesse e le conseguenze.

2. — Va preliminarmente precisato che oggetto del giudizio non è la congiunta considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, tanto della contribuzione obbligatoria che di quella volontaria, bensì l'esclusione di un'autonoma valutazione della prima nella specifica ipotesi in cui essa sia di per sé sufficiente a radiare il diritto a pensione. A prescindere dalla sua frequenza nella pratica, tale particolare ipotesi rientra tra quelle astrattamente contemplate dalla disposizione impugnata; di conseguenza, la questione sollevata non può essere riguardata come mera questione di fatto, e l'evenienza che tale valutazione autonoma conduca a risultati più favorevoli va considerata come possibile vizio discendente dalla sua mancata previsione.

Tanto premesso circa i limiti dell'impugnativa, è opportuno ricordare che nel sistema retributivo adottato dal d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (in attuazione del principio enunziato nell'art. 6 lett. b) della legge 18 marzo 1968, n. 238) l'ammontare della pensione viene determinato in percentuale sulla retribuzione pensionistica e in proporzione all'anzianità contributiva. Per quanto più specificamente riguarda il primo dato — che costituisce la principale base nel calcolo della pensione — diversi sono stati i parametri indicati dalle varie leggi succedutesi nel tempo. Il sistema adottato dalla legge n. 297 del 1982 per le pensioni erogate dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti decorrenti dal 1° luglio 1982, innovando rispetto alla precedente legislazione, dispone, nell'ottavo comma dell'art. 3, che la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni risultanti dalle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione; precisando poi che le retribuzioni settimanali da sommare tra di loro e da dividere per cinque sono quelle percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria.

Nei commi successivi (dal nono al dodicesimo), sono specificate le modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di ciascuno degli anni solari in cui si collocano le ultime duecentosessanta settimane di contribuzione, nonché della retribuzione complessiva di ciascun anno; la somma delle retribuzioni annuali divisa per cinque costituisce la retribuzione annua pensionabile, che forma, insieme all'anzianità contributiva, la base di calcolo della pensione.

Di particolare rilievo, ai fini che qui interessano, è il disposto dell'undicesimo comma, che provvede all'indicazione delle retribuzioni pregresse, stabilendo che la retribuzione media settimanale di ciascuno degli anni solari considerati va «rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolata dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione»: sicché non vanno rivalutate né le retribuzioni comprese nell'anno solare di decorrenza della pensione, né quelle dell'anno solare immediatamente precedente, che è quello preso a riferimento per la rivalutazione.

Ora, se si tiene conto delle ben note dinamiche del processo inflazionistico, è agevole osservare che la base di calcolo della retribuzione pensionabile è assoggettata a coefficienti di rivalutazione tendenzialmente crescenti quanto maggiore è la distanza temporale rispetto all'epoca di decorrenza della pensione, e correlativamente decrescenti quanto più ci si approssima a questa. Ove, come di norma, la contribuzione volontaria segua quella obbligatoria, la base di calcolo verrà a determinarsi in relazione alla retribuzione media settimanale corrispondente alla classe di contribuzione assegnata dall'I.N.P.S.. Benché tale retribuzione media sia ragguagliata a quella percepita in costanza di rapporto di lavoro e assoggettata essa stessa a rivalutazione in virtù di altre disposizioni (cfr. artt. 6 e 8 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, 21 legge 21 dicembre 1978, n. 843, 2 decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 53 e allegata tabella F, 7 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638), ben può avvenire — come la documentazione prodotta nel giudizio principale esemplarmente dimostra — che, anche in riferimento alla classe di contribuzione assegnata, ed all'evoluzione nella struttura dei salari, la retribuzione pensionabile in tal modo determinata risulti inferiore a quella calcolata sulle pregresse retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, assoggettata a più marcata rivalutazione. In definitiva, quindi, il meccanismo rivalutativo predisposto nel citato comma undicesimo dell'art. 3, interagendo con quelli dettati per la determinazione della contribuzione volontaria, può rendere più vantaggiosa la retribuzione pensionabile determinata alla stregua della contribuzione obbligatoria, vanificando anche gli effetti della maggiore anzianità contributiva raggiunta con la contribuzione volontaria.

Nell'ipotesi — che è la sola qui considerata — in cui la contribuzione obbligatoria sia di per sé sufficiente ai fini del diritto a pensione, il paradossale risultato per cui alla contribuzione volontaria consegue l'attribuzione all'assicurato di una pensione inferiore a quella spettantigli ove essa fosse stata omessa è certamente irrazionale e privo di ogni giustificazione: ciò che ridonda in irragionevolezza della norma impugnata, in quanto ha omesso di dare congrua regolazione a tale ipotesi.

Tale valutazione risalta ancor più ove si consideri la finalità propria della contribuzione volontaria che, per ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa, mira a far raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto a pensione ed a «mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attività lavorativa» (sent. n. 574 del 1987). Ed è a questo fine che l'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, equipara i contributi volontari a quelli obbligatori, ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile. Tale funzione di salvaguardia dei contenuti economici della retribuzione pensionabile percepita in costanza di rapporto di lavoro è infatti evidentemente frustrata ove la contribuzione volontaria consegua l'effetto di farla decrescere, così vanificando le aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività (sent. n. 822 del 1988).

Tale svuotamento della precippua finalità della contribuzione volontaria — che concorre alla compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 Cost. — non può essere giustificato né con l'aumento dell'anzianità contributiva, che nell'ipotesi considerata è insufficiente a compensare il decremento della retribuzione pensionabile; né col beneficio che la prosecuzione volontaria offre all'assicurato di consentirgli — ricorrendone i presupposti — di conseguire la pensione di invalidità. Questo beneficio vale, in effetti, a dar ragione del concorrente rilievo che la contribuzione volontaria conserva anche in situazioni come quella qui esaminata; ma non è sufficiente a giustificare il depauperamento della prestazione pensionistica principale che quella contribuzione tende a salvaguardare o incrementare.

Alla così accertata violazione degli artt. 3 e 38 Cost. consegue che l'impugnato art. 3, ottavo comma, va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la pensione del lavoratore dipendente che — dopo aver conseguito, in pendenza di rapporto di lavoro, il requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva — ha proseguito nella contribuzione volontaria, non possa comunque essere inferiore a quella che avrebbe maturato, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, per effetto della sola contribuzione obbligatoria.

3. — Muovendo dal medesimo presupposto dianzi illustrato (cfr. par. 1), il Pretore di Torino ha altresì sollevato, in riferimento agli stessi parametri, un questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui non consente la ripetizione dei contributi volontari, divenuti indebiti perché non utilizzati né utilizzabili nel calcolo della retribuzione pensionabile e della anzianità contributiva, in quanto non idonei — nel caso concreto — ad arrecare alcun beneficio all'assicurato: ovvero in subordine nella parte in cui non consente la ripetizione di quella porzione di contributi volontari non necessari per tenere in vita l'assicurazione sulla invalidità.

Tale questione è infondata sotto entrambi i profili prospettati.

Evidente è innanzitutto, in riferimento all'art. 3 Cost., la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto. La norma impugnata, invero, autorizza il rimborso dei contributi allorché questi non possono neppure essere computati ai fini del conseguimento dell'utilità a cui sono destinati, come nel caso dei contributi versati in ritardo, o in contrasto con le disposizioni di legge, o per periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa. Si tratta cioè, di ipotesi di versamenti indebiti perché erroneamente effettuati e ricevuti in violazione della normativa vigente.

Nel caso qui in esame, il versamento dei contributi, frutto di libera scelta dell'interessato, non è indebito né erroneo ed è in ogni caso potenzialmente computabile e utilizzabile ai fini del conseguimento della pensione di invalidità. Anche ai fini della pensione di vecchiaia, inoltre, la mancata utilizzazione dei contributi volontari non è frutto di una preclusione normativa a priori, bensì della verifica a posteriori dei risultati del raffronto tra gli effetti dei due tipi di contribuzione, che per di più si è nella specie reso necessario solo per l'incidenza di una norma sopravvenuta.

Quanto poi alla censura riferita all'art. 38 Cost., è sufficiente ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che la norma costituzionale non comporta, anche in ossequio al principio di solidarietà, la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, essendo sufficiente che — in forza dei contributi obbligatori e volontari — al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal Pretore di Torino con ordinanza del 6 luglio 1988 (r.o. n. 685/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0620

N. 308

Sentenza 18-26 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Personale docente - Abilitazione all'insegnamento - Titolo di studio per l'ammissione - Criteri - Necessità di un titolo di studio strettamente attinente alle discipline oggetto dell'insegnamento - Inconferente richiamo al sistema dei corsi abilitanti - Ragionevolezza - Richiamo alle sentenze nn. 209/1986 e ordinanza n. 687/1988 - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76).

(Cost., artt. 3, 35 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal T.A.R. della Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Giuntini Silvia contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 5 novembre 1986 (pervenuta alla Corte il 26 ottobre 1988), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui — ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento — non prevede una deroga alla normativa generale sulle classi di abilitazione a favore dei docenti in possesso di un titolo di studio che, già valido e poi escluso ad opera del decreto ministeriale 2 marzo 1972, sia stato conseguito in data anteriore alla pubblicazione di detto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* (24 marzo 1972).

Il giudizio *a quo* era sorto a seguito dei ricorsi proposti da Giuntini Silvia che, laureata in scienze politiche nell'anno accademico 1968-1969, e insegnante supplente di lingua e letteratura francese presso un Istituto tecnico parificato, aveva superato gli esami di abilitazione indetti ai sensi della norma impugnata, ma si era successivamente vista annullare d'ufficio dal Sovrintendente scolastico per la Toscana sia il provvedimento di inclusione nella graduatoria degli abilitati sia il relativo certificato di abilitazione, sulla base dell'assunto secondo il quale il titolo di studio da essa posseduto non era più idoneo per il conseguimento dell'abilitazione in lingue straniere.

Il Tribunale ritiene corretto tale assunto, ricordando che in effetti il titolo di studio posseduto dalla ricorrente era stato escluso - in occasione della sostituzione del sistema dei corsi abilitanti al precedente esame di Stato - da quelli utili per conseguire l'abilitazione in lingue straniere dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e che ad esso era stata conservata validità per l'ammissione ai detti corsi, purché conseguito prima della pubblicazione del detto decreto in Gazzetta Ufficiale (24 marzo 1972), ad opera dell'art. 3 legge 14 agosto 1974, n. 358. Tale disposizione però era stata successivamente abrogata dalla legge n. 463 del 1978, che, abolendo i corsi abilitanti - peraltro organizzati una sola volta e non annualmente, come in origine previsto (art. 2 legge n. 358 del 1974) - ha introdotto il sistema dell'abilitazione mediante concorso. Il Tribunale pertanto lamenta che previsione identica a quella abrogata non sia contenuta nella legge impugnata, contenente una nuova disciplina della materia del reclutamento degli insegnanti. Questa legge, sarebbe intesa, a suo avviso, ad una generale sanatoria della situazione dei docenti precari, conseguente alle disfunzioni del precedente sistema di reclutamento, e ciò tenendo conto anche e soprattutto della loro esperienza didattica; essa pertanto, escludendo dal beneficio i docenti - come quello del caso di specie - che proprio da tali disfunzioni sarebbero stati particolarmente penalizzati, porrebbe una irragionevole discriminazione a loro danno, non consentirebbe a costoro, pure con numerosi anni di servizio, di mantenere il posto di lavoro dimostrando di aver acquisito nella specifica disciplina insegnata una preparazione sufficiente ad ottenere l'abilitazione all'insegnamento, e permetterebbe che siano espulsi dalla scuola docenti con una notevole esperienza didattica, compromettendo il buon andamento dell'amministrazione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che sostiene essere del tutto razionale la scelta del legislatore di lasciare impregiudicato il principio - comune peraltro a tutte le abilitazioni professionali - della corrispondenza dei contenuti formativi che il titolo di studio certifica con la funzione cui il titolo stesso abilita; tanto più considerando che la Costituzione appresta una apposita tutela del cittadino, che si trovi a dover fare affidamento su prestazioni altrui che esigono la sussistenza di particolari abilità professionali, prescrivendo un esame di Stato (v. art. 33, quinto comma, Cost.).

Per quanto in particolare concerne il caso di specie, l'Avvocatura rileva ancora che l'evoluzione della normativa sarebbe nel senso di garantire una preparazione specifica per l'insegnamento delle lingue straniere, data la loro crescente importanza nella società moderna; sostiene che la transitoria conservazione della validità dei vecchi titoli di studio non più idonei, di cui alla abrogata legge n. 358 del 1974, era giustificata perché volta a disciplinare con la necessaria gradualità il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, mentre il difetto di formazione dei possessori di tali titoli poteva comunque essere integrato dai corsi abilitanti: ciò che, una volta aboliti tali corsi e ripristinato il sistema degli esami, non sarebbe più possibile. Nega inoltre che la legge impugnata abbia la finalità di una sanatoria indiscriminata di tutte le situazioni pregresse anche quando ciò possa pregiudicare la funzionalità della scuola e dei valori costituzionali che vi si connettono. Infine, nota che l'indiretta funzione agevolativa delle sessioni riservate di esame - come quella prevista dalla norma impugnata - richiederebbe di rendere più rigoroso il requisito relativo al titolo di studio, data la sua minore attitudine selettiva rispetto ai normali esami di abilitazione. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. — L'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) dispone l'indizione di apposite sessioni di esami, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle suddette scuole, riservate agli insegnanti sprovvisti di abilitazione che siano stati in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 in qualità di supplenti nelle scuole statali ovvero, con nomina di durata almeno annuale, negli istituti e scuole non statali pareggiati o legalmente riconosciuti.

Giudicando sull'annullamento dell'ammissione a tali sessioni riservate di esami di un insegnante supplente di lingua e letteratura francese presso un istituto tecnico parificato, motivata dall'essere costei in possesso di un titolo di studio (laurea in scienze politiche) non idoneo — in base al decreto ministeriale 2 marzo 1972 — al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, una questione di legittimità costituzionale del citato art. 76, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost..

A sostegno dell'impugnativa, il giudice *a quo* richiama la norma di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 358 che, introducendo il sistema dei corsi abilitanti in luogo dell'esame di Stato, consentì l'ammissione ad essi, ai fini dell'abilitazione in lingue straniere, dei soggetti in possesso di titoli di studio (lauree in giurisprudenza, scienze politiche ecc.) riconosciuti validi — in base ai dd.P.R. 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 — anteriormente al decreto ministeriale 2 marzo 1972, purché conseguiti (come nel caso di specie) anteriormente alla pubblicazione di questo. A suo avviso, la mancata inclusione, nell'impugnato art. 76, di un'analoga disposizione di deroga alla normativa generale sulle classi di abilitazione, da un lato contraddice all'intento di ampia e generale sanatoria delle posizioni dei docenti precari perseguiti dal legislatore del 1982; dall'altro determina la perdita del posto di lavoro da parte di soggetti con numerosi anni di servizio e perciò dotati di notevole esperienza didattica, impedendo loro di dimostrare di aver acquisito, pur in carenza di specifico titolo di studio, una preparazione sufficiente ad ottenere l'abilitazione all'insegnamento: il che, realizzerebbe, ad un tempo, un'irragionevole discriminazione in loro danno e la compromissione del buon andamento dell'amministrazione.

2. — La questione non è fondata.

La regola della necessaria, «stretta attinenza» tra i titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline oggetto dell'insegnamento è oggi nell'ordinamento scolastico un principio generale, affermato dal legislatore già con la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (art.1, settimo comma); ed è in attuazione di esso che si è provveduto, col decreto ministeriale 2 marzo 1972, ad escludere che all'insegnamento delle lingue straniere potesse pervenirsi in base a titoli, come la laurea in giurisprudenza o scienze politiche, rispetto ai quali tale nesso è palesemente carente.

Tale principio è espressione dell'esigenza di ragione che vuole che la validità dell'insegnamento — e quindi dell'apprendimento dei discenti — sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea, specifica preparazione culturale dei docenti. Il fatto, perciò, che nel caso qui in esame il legislatore abbia salvaguardato tale esigenza non confligge, ma è anzi pienamente coerente col precetto di buon andamento dell'amministrazione dettato nell'art. 97 Cost..

Né può dirsi leso il principio di tutela del lavoro (art. 35 Cost.), genericamente invocato dal giudice *a quo*, dato che esso, nel caso in esame, va coordinato con quello del buon andamento del servizio scolastico (artt. 33 e 97 Cost.). Del resto, lo stesso T.A.R. rimettente ammette che un affidamento sulla continuità dell'insegnamento precario di lingue straniere non poteva fondatamente nutrirsi da parte di chi era munito di titolo di studio dichiarato invalido fin dal 1972 e che, dopo la transitoria deroga introdotta con l'art. 3 della legge n. 358 del 1974, tale era restato in proseguo di tempo, per effetto della legge 9 agosto 1978, n. 463, abrogativa di quest'ultimo disposto (art. 33).

Né maggior fondamento ha la censura, se riferita all'art. 3 Cost.. Innanzitutto, non giova alla tesi del giudice *a quo* il richiamo all'ora ricordato art. 3 della legge del 1974. Trattasi, invero, di norma dichiaratamente provvisoria (cfr. artt. 1, 2 e 5, legge n. 358 cit.) e per di più strettamente correlata — come sottolinea l'Avvocatura e la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 1982, n. 570) — alla funzione di integrazione della formazione iniziale degli abilitandi cui era preordinato il sistema dei corsi abilitanti, introdotto dalla citata legge del 1974 e poi abrogato con la legge n. 463 del 1978.

Tale disposizione perciò, sia perché transitoria ed inserita in un sistema di reclutamento diverso da quello della legge n. 270 del 1982, sia perché derogatoria rispetto ad un principio da questa mantenuto, non può essere assunta a parametro né acquisire valore di principio cui l'ulteriore norma derogatoria contenuta nell'art. 76 di tale legge debba necessariamente attenersi.

Sul piano, poi, del rapporto tra le due fattispecie — quella contenuta e quella esclusa dal testo dell'impugnato art. 76 — è evidente la loro disomogeneità, dato che esse si differenziano proprio in relazione al possesso, o meno, di un titolo di studio specifico per l'insegnamento cui la conseguenda abilitazione è preordinata. La razionalità di tale differenziazione emerge dal già cennato rilievo che alla preparazione culturale specifica va assegnato nel quadro di un ordinato assetto della funzione docente. Se, in quali casi ed in che misura essa sia surrogabile con l'esperienza didattica è questione che non può che essere rimessa alla ponderata e non arbitraria valutazione del legislatore.

Questa Corte ha d'altra parte già sottolineato (cfr. sentenza n. 209 del 1986 e ordinanza n. 687 del 1988) i caratteri, oltre che di transitorietà, di eccezionalità dell'impugnato art. 76, segnalati anche dal suo travagliato iter parlamentare (assente nel progetto originario ed introdotto dal Senato, esso aveva in una prima fase suscitato diffuse perplessità ed era stato perciò soppresso dalla Camera). Da una norma siffatta, per sua natura delimitata alle ipotesi espressamente previste, non può perciò desumersi — come pretende il giudice *a quo* — l'intenzione del legislatore di pervenire ad un'indiscriminata sanatoria di tutte le pregresse posizioni di precariato; e conseguentemente, non può ascrivervi a difetto di coerenza il fatto che si sia voluto tenere fermo il principio della specificità del titolo di studio ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con ordinanza del 5 novembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0621

N. 309

Sentenza 18-26 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Uffici - Organizzazione - Ispettori tecnici periferici e ispettori tecnici centrali - Previsione di due ruoli separati - Compatibilità della unitarietà della funzione con l'inquadramento in ruoli distinti degli ispettori - Discrezionalità attuativa del potere delegato legittimamente esercitata - Razionalità - Non fondatezza.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 4 e 124).

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 124 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Signori Laura ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Signori Laura e del Sindacato nazionale Ispettori tecnici della Pubblica Istruzione nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Carlo Rienzi per Signori Laura, Enrico Esposito per il Sindacato nazionale Ispettori tecnici e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio promosso da Laura Signori ed altri, ispettori periferici del Ministero della pubblica istruzione, contro il Ministero medesimo per l'annullamento della circolare n. 279 del 13 ottobre 1986 limitatamente alla parte in cui differenzia il corpo degli ispettori tecnici periferici da quello degli ispettori tecnici centrali, il T.A.R. del Lazio, con ordinanza del 21 marzo 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, degli artt. 4 e 124 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui prevedono due ruoli separati per gli ispettori tecnici centrali e per gli ispettori tecnici periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Ad avviso del giudice remittente tale previsione viola anzitutto l'art. 76 della Costituzione, in quanto si discosterebbe dalla direttiva risultante dall'artt. 1, lett. a), e 4, n. 2 della legge delega 31 luglio 1973, n. 477, la quale vincola il Governo a emanare una disciplina unitaria del personale scolastico ispettivo ai fini del riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e periferico.

Si ravvisa inoltre una violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto la detta separazione dei ruoli, priva di una corrispondente sostanziale diversificazione delle funzioni e fondata soltanto sulla diversificazione territoriale dell'ambito di utilizzazione degli ispettori, viola in pari tempo il principio di uguaglianza, il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e infine il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti e il Sindacato Associazione nazionale ispettori tecnici della pubblica istruzione, intervenuto nel giudizio *a quo*, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Sul punto dell'ammissibilità l'Avvocatura osserva che il giudice remittente, avendo omesso l'esame di due dei tre motivi di inammissibilità opposti dall'Amministrazione della P.I., non ha accertato la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

Nel merito si osserva che la direttiva di disciplina unitaria della funzione ispettiva, impartita dalla legge delega n. 477 del 1973, non implica unificazione dei ruoli. La separazione dei ruoli degli ispettori centrali e degli ispettori periferici e la conseguente distinzione di status sono giustificate dalla diversa origine delle due figure, alle quali si collegano compiti diversi, ambiti di competenza diversi e modalità diverse di reclutamento.

Considerato in diritto

1. Il T.A.R. del Lazio mette in dubbio la legittimità costituzionale degli artt. 4 e 124 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui tengono separati i ruoli degli ispettori tecnici centrali da quelli degli ispettori tecnici periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nonché con gli artt. 3, 36 e 97.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente che l'ordinanza di remissione non ha compiutamente accertato la rilevanza della questione, avendo esaminato uno soltanto dei tre motivi di inammissibilità del ricorso proposti dalla difesa dell'Amministrazione della pubblica istruzione nel giudizio *a quo*, onde la questione sarebbe inammissibile. L'eccezione non ha pregio. Giustamente il giudice remittente ha vagliato preliminarmente soltanto il secondo dei detti motivi, fondato sul preteso carattere non direttamente lesivo degli interessi dei ricorrenti della circolare ministeriale impugnata. Gli altri due motivi (mancata impugnativa della precedente circolare 9 febbraio 1984, di cui quella del 13 ottobre 1986 impugnata è una semplice applicazione; tardività del ricorso, non essendo mai stati impugnati gli atti di inquadramento nei ruoli degli ispettori periferici), in quanto investono l'esistenza stessa del diritto di azione esercitato dai ricorrenti, non possono essere esaminati se non insieme col merito del ricorso. L'omessa impugnazione di un atto precedente, avente contenuto uguale o pregiudiziale a quello dell'atto impugnato davanti al giudice *a quo*, quale che possa essere la sua rilevanza nel giudizio di merito, non può avere un effetto preclusivo del rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle norme applicabili in tale giudizio.

2. La questione non è fondata.

Non sussiste anzitutto la denunciata violazione dell'art. 76 della Costituzione. La direttiva, impartita dagli artt. 1, lett. a), e 4, primo comma, punto 2) della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, di «riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale» e, correlativamente, di

«disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale ispettivo della scuola materna, elementare e secondaria», non implica, né concettualmente, né in via di interpretazione della *mens legis*, un vincolo del legislatore delegato all'istituzione di un ruolo unico. Con l'affermata unitarietà della funzione non è incompatibile l'inquadramento degli ispettori in ruoli distinti, corrispondenti all'articolazione operativa della funzione ispettiva, prevista dalla legge n. 477 del 1973 a vari livelli, nazionale e territoriali, e quindi con gradi diversi di competenza.

Anzi, una indicazione implicita in questo senso è fornita dalla stessa legge delegante, atteso che essa non ha previsto la soppressione del ruolo degli ispettori centrali, istituito da leggi precedenti e inserito tra i ruoli della dirigenza statale (cfr. tab. IX allegata al d.P.R. n. 748 del 1972). In assenza di tale previsione - necessariamente preliminare all'istituzione di un ruolo unico degli ispettori tecnici - il decreto delegato si è correttamente limitato a istituire il nuovo ruolo degli ispettori tecnici periferici (art. 119), mentre al livello dell'amministrazione centrale ha attribuito le funzioni di ispettore tecnico ai già esistenti ispettori centrali. Ciò spiega la collocazione dell'art. 124 tra le «norme finali e transitorie».

Non produttivo è il richiamo dell'ordinanza di rimessione all'art. 17 della legge n. 775 del 1979, che delegava il Governo a unificare i ruoli centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe. La denunciata violazione dell'art. 76 della Costituzione deve essere verificata esclusivamente confrontando il decreto legislativo n. 417 del 1974 con la legge di delega n. 477 del 1973. E che la discrezionalità attuativa del potere delegato sia stata legittimamente esercitata è stato riconosciuto dalle leggi successive 11 luglio 1980, n. 312, e 22 dicembre 1980, n. 928, le quali, rispettivamente agli artt. 7 e 8 e all'art. 46, hanno confermato l'inquadramento degli ispettori tecnici centrali e periferici in due ruoli distinti.

4. Nemmeno è ravvisabile una violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, e conseguentemente va disattesa anche la pretesa violazione degli artt. 36 e 97.

Dagli artt. 37 segg. del decreto n. 417, che stabiliscono diverse modalità di reclutamento del personale ispettivo prevedendo per i concorsi a posti di ispettore centrale condizioni di ammissibilità e criteri di selezione più rigorosi, è argomentabile una valutazione legislativa delle diverse dimensioni territoriali dell'attività ispettiva nel senso che, pur non comportando una differenza di natura tra la funzione degli ispettori centrali e quella degli ispettori periferici, esse si riflettono in modalità che incidono sulla qualità della prestazione, determinate dal livello della collaborazione con gli organi decisionali dell'amministrazione della pubblica istruzione e dalle connesse responsabilità. I primi svolgono un'attività di collaborazione diretta col Ministero e quindi assumono una responsabilità nell'ambito dei processi di formazione delle norme generali sull'istruzione e di elaborazione della programmazione centrale dell'attività scolastica; i secondi collaborano in campo regionale e provinciale coi sovrintendenti e coi provveditori agli studi ai fini dell'applicazione delle norme generali e dell'adattamento delle direttive del Ministero alle varie realtà territoriali, e quindi non assumono una responsabilità per l'andamento complessivo del servizio scolastico nazionale.

Questa valutazione sottesa alla differenziazione dei due ruoli non appare arbitraria o irrazionale, e pertanto non è soggetta a censure di costituzionalità. Ciò non esclude che sul piano della politica del diritto essa possa essere modificata valorizzando altri punti di vista favorevoli a un'evoluzione legislativa nel senso dell'unificazione dei ruoli. In questa direzione si è mosso il disegno di legge n. 2758 di iniziativa governativa, presentato alla Camera dei deputati il 25 maggio 1988 e già approvato dalla Commissione Affari costituzionali, recante «Nuove norme per il reclutamento del personale della scuola», il cui art. 5 prevede l'istituzione di un nuovo ruolo unico degli ispettori tecnici a decorrere dal 1° gennaio 1991.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 124 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 310

Sentenza 18-26 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione in genere - Successibili *ab intestato* - Convivente *more uxorio* e coniuge - Mancata equiparazione - Diritto di abitazione della casa adibita a residenza dalla coppia di fatto e di proprietà del defunto - Mancata riserva al convivente - Diversità giuridica e dignità superiore riconosciuta alla famiglia legittima - Non fondatezza - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.

(C.C., artt. 565 e 582).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565, 582 e 540 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Micarelli Matilde e Rastelli Rita ed altri, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un duplice giudizio di petizione dell'eredità, da una parte promosso da Matilda Micarelli contro gli eredi legittimi di Giuseppe La Leta, morto intestato senza lasciare prole, per sentire dichiarare il proprio diritto — fondato sulla convivenza *more uxorio* col *de cuius* protratta fino al momento della morte — di concorrere alla successione con gli stessi diritti attribuiti dalla legge al coniuge superstite, dall'altra instaurato in via riconvenzionale dai convenuti contro l'attrice, in qualità di detentore senza titolo di un bene ereditario, per sentirla condannare a restituire l'appartamento, di proprietà del defunto, nel quale la convivenza si era svolta, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 marzo 1988 (pervenuta alla Corte il 2 dicembre 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 582 e 540 cod. civ.

Per pretesa violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Ad avviso del giudice remittente le prime due norme, nella parte in cui non equiparano, ai fini della successione legittima, il convivente al coniuge, sono in contrasto col principio di eguaglianza «o, quanto meno, con l'art. 2 Cost., non potendosi negare, allo stato, alla convivenza *more uxorio* natura di una formazione sociale meritevole di riconoscimento e tutela».

La questione di legittimità della terza norma viene sollevata d'ufficio in relazione alla domanda riconvenzionale di rivendica dell'appartamento occupato dall'attrice. L'art. 540 è ritenuto contrastante con i suddetti parametri «nella parte in cui non prevede il convivente tra i componenti della famiglia aventi diritto di abitazione sull'alloggio comune».

La complessa questione è giudicata non manifestamente infondata «tenuto conto che l'art. 29 Cost. (che pone innanzitutto l'accento sulla qualità di società «naturale» e quindi pregiudiziale della famiglia) non sembra escludere modelli di comunione spirituale e materiale non fondati sull'istituto del matrimonio», e tenuto conto altresì degli indici positivi di rilevanza giuridica delle convivenze di fatto quando siano «caratterizzate da un grado accertato di stabilità». Infine la censura rivolta all'art. 540 cod. civ. di non riconoscere il diritto all'abitazione anche al convivente viene connessa con un richiamo alla sentenza n. 404 del 1983 di questa Corte.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata, in quanto tende a una modificazione del diritto successorio che solo il legislatore ha il potere di disporre.

Considerato in diritto

1. — Sebbene accomuni le tre norme impugnate in un'unica questione di legittimità costituzionale, in realtà il giudice *a quo* solleva due questioni distinte: la prima, in linea principale, impugna gli artt. 565 e 582 cod. civ. nella parte in cui non includono tra i successibili *ab intestato*, parificandolo al coniuge, il convivente *more uxorio*; la seconda, in linea subordinata, impugna l'art. 540, secondo comma, in quanto non riserva al convivente, anche se escluso dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia, se di proprietà del defunto o comune.

Entrambe le questioni sono prospettate con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

2. — La prima questione non è fondata.

Sotto il profilo del principio di eguaglianza la pretesa violazione dell'art. 3 è contraddetta dal rilievo, ripetutamente espresso da questa Corte, che «la situazione del convivente *more uxorio* è nettamente diversa da quella del coniuge» (sentenze n. 45 del 1980, n. 404 del 1988). È vero che l'art. 29 Cost. non nega dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, ma è altrettanto vero che riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione «dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio».

Lo stesso giudice remittente, là dove fa «salve eventuali, future differenziazioni riservate al legislatore», ammette in definitiva che l'art. 3 non può essere invocato nella sua portata eguagliatrice. Ma le norme in esame non meritano censura neppure sotto il profilo del principio di razionalità. Il riconoscimento della convivenza *more uxorio* come titolo di vocazione legittima all'eredità, da un lato, contrasterebbe con le ragioni del diritto successorio, il quale esige che le categorie dei successibili siano individuate in base a rapporti giuridici certi e incontestabili (quali i rapporti di coniugio, di parentela legittima, di adozione, di filiazione naturale riconosciuta o dichiarata), dall'altro, per le conseguenze che comporterebbe nei rapporti tra i due partners (non solo l'obbligazione alimentare, ma anche qualcosa di simile all'obbligo di fedeltà), contraddirebbe alla stessa natura della convivenza, che è un rapporto di fatto per definizione rifuggente da qualificazioni giuridiche di diritti e obblighi reciproci.

Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana. Ammesso, come pure questa Corte ha ritenuto (sent. n. 237 del 1986), che l'art. 2 Cost. sia riferibile «anche alle convenienze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità», ciò non implica la garanzia ai conviventi del diritto reciproco di successione *mortis causa*, il quale certo non appartiene ai diritti inviolabili dell'uomo, i soli presidiati dall'art. 2.

In ordine alla famiglia naturale la discrezionalità lasciata al legislatore ordinario dall'art. 42, quarto comma, Cost. per la determinazione delle categorie dei successibili incontra soltanto il vincolo derivante dalla direttiva di equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi nei rapporti con i genitori che li hanno riconosciuti o nei confronti dei quali la filiazione è stata dichiarata, sancita dall'art. 30, terzo comma.

3. — La seconda questione è inammissibile.

Il giudice *a quo* non ha considerato che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti al coniuge dall'art. 540, secondo comma, cod. civ., sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità. Tale collegamento, per cui i detti diritti formano un'appendice della legittima in quota, si spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell'art. 540, secondo comma, non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli *status symbols* goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l'altro, dell'art. 1022 cod. civ., che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore.

Pertanto il giudice remittente non chiede alla Corte semplicemente di inserire il convivente *more uxorio* nella previsione dell'art. 540, secondo comma, ammettendo anche questa forma del rapporto di coppia quale possibile referente della nozione di «casa adibita a residenza familiare», bensì sollecita l'introduzione nell'ordinamento della legittima di una nuova fattispecie strutturalmente e funzionalmente diversa da quella portata a modello: strutturalmente, perché il diritto di abitazione sarebbe attribuito al convivente indipendentemente dalla qualità di chiamato all'eredità; funzionalmente, perché, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, il diritto di abitazione sarebbe qui destinato a tutelare direttamente e specificamente l'interesse alla conservazione dell'alloggio.

Una siffatta innovazione nel sistema normativo esula dai poteri della Corte. Spetta al legislatore valutare il grado di meritevolezza di tutela dell'interesse all'abitazione nell'ipotesi in esame, e quindi decidere tra le due forme di tutela possibili, quella — gravemente limitatrice del diritto di proprietà degli eredi — del diritto (reale) di abitazione, ovvero, in assenza di una disposizione testamentaria più favorevole del *de cuius*, quella più moderata di un diritto personale di godimento temporalmente limitato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 582 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento ai citati articoli della Costituzione, dal detto Tribunale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0623

N. 311

Ordinanza 18-26 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Corradin Gabriella, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Merulli Bruno, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza 26 aprile 1988 (Reg. ord. n. 346/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (*rectius*: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale, è stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Vicenza con ordinanza 18 aprile 1988 (Reg. ord. n. 363/1988) e di Torino con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 394/1988);

che, nei giudizi promossi dai Tribunali di Verbania e di Vicenza, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze del 16 aprile 1988 del Tribunale di Verbania (Reg. ord. n. 346/88); del 18 aprile 1988 del Tribunale di Vicenza (Reg. ord. n. 363/88) e dell'11 aprile 1988 del Tribunale di Torino (Reg. ord. n. 394/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAVA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 312

Ordinanza 18-26 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Torino; il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Verbania (n. 2 ordd.); il 26 maggio 1988 dal Tribunale di Mondovì (n. 2 ordd.); il 7 giugno 1988 dal Tribunale di Foggia; il 6 maggio 1988 dal Tribunale di Livorno; il 29 giugno 1988 dal Tribunale di Monza e il 3 maggio 1988 dal Tribunale di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 395, 457, 458, 463, 464, 475, 551, 556 e 570 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Protano Concetta nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 395/88) il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (*rectius*: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazioni;

che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale è stata chiesta, in riferimento all'art. 3 ed all'art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Verbania, con due ordinanze emesse in data 13 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 457 e 458/88); Mondovì, con due ordinanze emesse in data 26 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 463 e 464/88); Foggia, con ordinanza 7 giugno 1988 (Reg. ord. n. 475/88); Livorno, con ordinanza 6 maggio 1988 (Reg. ord. n. 551/88); Monza, con ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 556/88) e Trieste, con ordinanza 3 maggio 1988 (Reg. ord. n. 570/88);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Foggia, si è costituita la parte privata Protano Concetta, per chiedere l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale prospettata dall'ordinanza di rimessione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte su redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze 11 aprile 1988, del Tribunale di Torino (Reg. ord. n. 395/88); 13 maggio 1988, del Tribunale di Verbania (Reg. ord. nn. 457, 458/88); 26 maggio 1988, del Tribunale di Mondovì (Reg. ord. nn. 463, 464/88); 7 giugno 1988, del Tribunale di Foggia (Reg. ord. n. 475/88); 6 maggio 1988, del Tribunale di Livorno (Reg. ord. n. 551/88); 29 giugno 1988, del Tribunale di Monza (Reg. ord. n. 556/88) e 3 maggio 1988, del Tribunale di Trieste (Reg. ord. n. 570/88).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0625

N. 313

Ordinanza 18-26 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4 primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25 secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 22 aprile 1988 dal

Tribunale di Alba; il 1° giugno 1988 e il 16 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Torino; il 2 maggio 1988 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Venezia; l'11 e il 25 maggio 1988 dal Tribunale di Isernia; il 12 febbraio 1988 dalla Corte di cassazione; il 14 giugno 1988 dal Tribunale di Genova; il 18 e il 29 aprile 1988, il 26 maggio 1988, il 7 luglio 1988 (n. 4 ordd.) e il 24 giugno 1988 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 440, 441, 446, 614, 616, 680, 683, 686 e da 688 a 695 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41, 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Alba, con ordinanza 22 aprile 1988 (Reg. ord. n. 440/88), la Corte d'appello di Torino, con ordinanze 1° giugno 1988 (Reg. ord. n. 441/88) e 16 maggio 1988 (Reg. ord. n. 446/88); la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Venezia, con ordinanza 2 maggio 1988 (Reg. ord. n. 614/88); il Tribunale di Isernia con ordinanze 11 maggio 1988 (Reg. ord. n. 616/88) e 25 maggio 1988 (Reg. ord. n. 680/88); la Corte di Cassazione con ordinanza 12 febbraio 1988 (Reg. ord. n. 683/88) ed il Tribunale di Genova con ordinanza 14 giugno 1988 (Reg. ord. n. 686/88) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (*rectius*: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale è stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Torino con ordinanze 18 aprile 1988 (Reg. ord. n. 688/88), 29 aprile 1988 (Reg. ord. n. 689/88), 26 maggio 1988 (Reg. ord. n. 690/88), 24 giugno 1988 (Reg. ord. n. 693/88) e 7 luglio 1988 (Reg. ord. nn. 691, 692, 694 e 695/88);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in ogni caso, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze 22 aprile 1988, del Tribunale di Alba (Reg. ord. n. 440/88); 1° giugno e 16 maggio 1988, della Corte d'appello di Torino (Reg. ord. nn. 441, 446/88); 2 maggio 1988, della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Venezia (Reg. ord. n. 614/88); 11 e 25 maggio 1988, del Tribunale di Isernia (Reg. ord. nn. 616, 680/88); 12 febbraio 1988, della Corte di Cassazione (Reg. ord. n. 683/88); 14 giugno 1988, del Tribunale di Genova (Reg. ord. n. 686/88); 18 aprile 1988 (Reg. ord. n. 688/88) 29 aprile 1988 (Reg. ord. n. 689/88) 26 maggio 1988 (Reg. ord. n. 690/88) 24 giugno 1988 (Reg. ord. n. 693/88) e 7 luglio 1988 (Reg. ord. nn. 691, 692, 694 e 695/88) del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 314

Ordinanza 18-26 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).****(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 28 ottobre 1988 dal Tribunale di Forlì (n. 2 ord.); il 7, il 14 ed il 17 novembre 1988 dal Tribunale di Trieste ed il 21 novembre 1988 dal Tribunale di Savona, iscritte ai nn. 9, 13, 14, 15, 17 e 26 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* nn. 4, 5 e 6, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì con due ordinanze del 28 ottobre 1988 (Reg. ord. nn. 9 e 17/89); il Tribunale di Trieste con ordinanze del 7, 14 e 17 novembre 1988 (Reg. ord. nn. 13, 14 e 15/89) ed il Tribunale di Savona con ordinanza del 21 novembre 1988 (Reg. ord. n. 26/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze 28 ottobre 1988, del Tribunale di Forlì (Reg. ord. nn. 9 e 17/89); 7, 14 e 17 novembre 1988, del Tribunale di Trieste (Reg. ord. nn. 13, 14 e 15/89); 21 novembre 1988, del Tribunale di Savona (Reg. ord. n. 26/89).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0627

N. 315

Ordinanza 18-26 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 6, il 9 ed il 13 dicembre 1988 dal Tribunale di Forlì (n. 8 ordd.); il 30 novembre 1988 dal Tribunale di Lucca; il 14 dicembre 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 22 novembre 1988 dal Tribunale di Trieste; il 29 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna e il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritte ai nn. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 63, 64 e 84 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 8 e 10, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Magagnoli Mario ed altri nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì con otto ordinanze emesse, rispettivamente, il 6 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 46, 47 e 48/89); il 13 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 49 e 50/89) ed il 9 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 58, 59 e 60/89); il Tribunale di Lucca, con ordinanza 30 novembre 1988 (Reg. ord. n. 51/89); il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza 14 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 61/89); il Tribunale di Trieste, con ordinanza 22 novembre 1988 (Reg. ord. n. 63/89) ed il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza 13 maggio 1988 (Reg. ord. n. 84/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (*rectius*: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria di legittimità costituzionale è stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 64/89);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Bologna si sono costituite le parti private Magagnoli Mario ed altri, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale prospettata nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal Tribunale di Forlì, con otto ordinanze emesse, rispettivamente, il 6 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 46, 47 e 48/89) il 13 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 49 e 50/89) e il 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 58, 59 e 60/89); dal Tribunale di Lucca, con ordinanza 30 novembre 1988 (Reg. ord. n. 51/89); dal Tribunale di Tolmezzo con ordinanza 13 maggio 1988 (Reg. ord. n. 84/89); dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza 14 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 61/89); dal Tribunale di Trieste, con ordinanza 22 novembre 1988 (Reg. ord. n. 63/89) nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 64/89).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 33

*Ricorso depositato in cancelleria il 6 maggio 1989
(della regione Emilia-Romagna)*

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Finanziamento della spesa sanitaria - Attribuzione alle regioni della responsabilità di tale spesa - Mancata attribuzione dei mezzi finanziari nonché degli strumenti di governo e di controllo del settore - Omesso coordinamento tra spesa statale e spesa regionale - Possibile disparità di trattamento dei cittadini in materia sanitaria e dei relativi servizi - Abuso di un mezzo normativo (d.-l.) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino - Conseguente violazione del principio di garanzia di partecipazione delle regioni alle decisioni politiche che le riguardano.

Servizio sanitario nazionale - Riorganizzazione delle strutture - Analitica imposizione alle regioni di ristrutturare e riorganizzare, entro un termine determinato, il servizio sanitario, secondo criteri predisposti con atto governativo «di indirizzo e di coordinamento» da emanarsi - Previsione di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione di tale disciplina - Violazione dell'autonomia regionale - Lesione del principio relativo all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento - Violazione del principio di legalità - Abnorme uso del potere sostitutivo.

(D.-L. 25 marzo 1989, n. 111, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127).

Ricorso della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* dott. Luciano Guerzoni, autorizzato con delibera n. 1297 del 6 aprile 1989, integrata da delibera n. 1484 dell'11 aprile 1989, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Valerio Onida, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Gualtiero Rueca, in Roma, largo della Gancia, 1, come da procura speciale a rogito notar Lucia Anna Maria Maffeo di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), in data 12 aprile 1989, rep. n. 54329, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.-l. 25 marzo 1989, n. 111, recante «Misure urgenti per la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 74 del 30 marzo 1989.

Questa Corte aveva affermato, tempo fa, nel concludere il giudizio sulla legge finanziaria 1984 relativamente alla parte sanitaria, «l'esigenza che il Parlamento riconsideri organicamente l'ordinamento del servizio sanitario nazionale. Non basta, cioè — proseguiva la Corte — che venga riformata e snellita — secondo lo schema predisposto dal Ministro della sanità — l'organizzazione interna delle unità sanitarie locali. Occorre, del pari, che si faccia chiarezza nell'attuale intreccio delle competenze, spettanti ai vari tipi di apparati corresponsabili in materia, evitando in particolar modo l'eccessiva moltiplicazione dei centri di autonomia, sia pure attuata nel formale rispetto della Costituzione. Ed è ben chiaro, d'altronde, che non servono allo scopo le leggi finanziarie, né gli altri provvedimenti di carattere urgente o comunque contingente: là dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è infatti indispensabile superare la prospettiva del puro contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, mediante discipline coerenti e destinate a durare nel tempo (sent. n. 245/1984)».

Dopo quella sentenza, la spesa sanitaria ha continuato però ad essere incontrollata, il legislatore ha continuato ad emanare «riformette» o interventi «tampone», con cui spesso la Corte costituzionale ha dovuto cimentarsi; il Governo ha continuato ad emanare decreti-legge; ed ha continuato a farlo anche dopo il recente monito della Corte, contenuto nella sentenza n. 302/1988, e dopo le limitazioni apposte all'uso dei decreti-legge dall'art. 15 della legge n. 400/1988 (che vieta, tra l'altro, la reiterazione dei decreti-legge bocciati dalle Camere e la regolamentazione con d.-l. dei rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, e impone che il decreto-legge contenga misure di immediata applicazione e abbia contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo).

Nonostante la sent. n. 245/84 e nonostante la legge n. 400/1988, ancora una volta, col provvedimento impugnato, si è fatto ricorso al cattivo strumento della decretazione d'urgenza per imporre una disordinata e poco pensata serie di modifiche all'ordinamento del servizio sanitario nazionale, con le negative conseguenze che tutti hanno potuto osservare in questi giorni.

Non solo le conseguenze di questo improvviso decreto-legge sono gravi nell'impatto con la corretta organizzazione del servizio sanitario nazionale, e discutibili per quanto riguarda la tutela del diritto alla salute dei cittadini, ma le disposizioni in esso contenute sono costituzionalmente illegittime per il modo in cui i rapporti Stato-regioni sono regolati dagli artt. 1, 2 e 3 del decreto, sia per quanto riguarda la trasformazione dei meccanismi di finanziamento del servizio sanitario, sia per quanto riguarda la peculiare procedura di riforma che gli artt. 2 e 3 vorrebbero attivare.

1. - *Sul finanziamento della spesa sanitaria*

L'art. 1 del d.-l. è incostituzionale, in primo luogo, per violazione degli artt. 81, 87 e 117 della Costituzione.

Dall'esame del primo, secondo e quarto comma dell'art. 1 emerge infatti il chiaro tentativo del Governo centrale di porre a carico delle regioni la spesa sanitaria senza garantire loro risorse adeguate e soprattutto senza attribuire alle regioni alcuno strumento per il controllo dei fattori della spesa medesima.

Il primo comma trasforma il fondo sanitario nazionale in fondo sanitario interregionale. Il fondo è alimentato, per la parte corrente, dal gettito dei contributi di malattia al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato determinati per ciascun triennio dalla legge finanziaria e successive modificazioni anche per assicurare l'assistenza agli indigenti, le funzioni di igiene pubblica, prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria, e gli obiettivi del piano sanitario nazionale, nonché da ogni altra entrata ad esso destinata; per la parte in conto capitale, da stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato, nonché dei proventi derivanti da atti di cessione del patrimonio immobiliare.

La ripartizione del fondo è effettuata da una commissione (prevista dal primo comma composta da sette rappresentanti delle regioni e province autonome e da cinque rappresentanti dello Stato (due ciascuno in rappresentanza dei Ministri della sanità e del tesoro, e uno per il Ministro del bilancio), sulla base di un sistema di coefficienti parametrici determinati su proposta del Ministro della sanità, tendenti ad un graduale riequilibrio nazionale nell'impiego delle risorse, dedotte le quote destinate all'attività di interesse nazionale (terzo comma).

Si precisa infine al quarto comma che «le quote assegnate alle regioni a statuto ordinario costituiscono l'apporto finanziario centrale alla spesa sanitaria e confluiscono nel fondo comune regionale di cui fanno parte integrante ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento».

Questo meccanismo dovrebbe sostituire quello previsto dell'art. 51 della legge n. 833/1978, come modificato dall'art. 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

In questo modo, facendo confluire le quote regionali nel fondo comune (che rappresenta la quota di risorse genericamente a disposizione della regione per far fronte alle proprie spese) e definendo tali quote, riduttivamente, come «l'apporto finanziario centrale alla spesa sanitaria» (s'intende, apporto parziale e non esaustivo), il d.-l. impugnato fa gravare sulle regioni l'onere della spesa sanitaria eccedente le quote del fondo assegnato anno per anno: sulle regioni ricadrebbe in definitiva la responsabilità della spesa sanitaria, cui esse dovrebbero far fronte riducendo altri interventi regionali (come poi possa ciò avvenire, essendo la finanza regionale quasi esclusivamente finanza derivata, non è dato sapere), senza però che le regioni medesime abbiano la disponibilità dei necessari strumenti di governo e di controllo della spesa sanitaria.

La regione infatti non ha poteri sul personale, che è regolato da accordi stipulati in sede centrale; non poteri sugli organici, che sono definiti e vincolati da provvedimenti statali; non poteri sugli standards dei servizi sanitari, che sono fissati al centro. Il processo di centralizzazione del governo della spesa sanitaria, sviluppato ed esasperato dalla farraginosa legislazione degli ultimi anni, è estremizzato dal decreto-legge impugnato, che, contraddittoriamente, affida a determinazioni centrali l'individuazione di criteri e principi più o meno vincolanti su una serie estremamente ampia di oggetti (persino sulle procedure del controllo di gestione: art. 1 settimo comma).

Attribuire alle regioni la responsabilità della spesa, senza fornire ad esse i mezzi finanziari, e soprattutto senza attribuire loro alcun strumento di governo e di controllo del settore, significa però evidentemente violare il principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Proprio su questo necessario raccordo tra governo del settore e responsabilità della spesa la Corte si è esplicitamente pronunciata, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, n. 1 della legge n. 730/1983, nella parte in cui prevedeva che, per ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali, le regioni fossero tenute — anziché facoltizzate — a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970, quanto alle regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (sent. n. 245/1984).

L'illegittimità rilevata dalla Corte in quell'occasione riguardava dunque lo stesso meccanismo che si vorrebbe ora nuovamente e in forma più radicale introdurre col decreto-legge impugnato: un meccanismo che obbliga le regioni a coprire i disavanzi di gestione del servizio sanitario ricorrendo al fondo comune, cioè alla propria finanza ordinaria.

Per giungere alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 29 legge n. 730/1983, la Corte affermò che le competenze regionali in materia sanitaria non bastano «a far concludere ... che le amministrazioni regionali portino... l'effettiva responsabilità degli eventuali disavanzi della u.s.l.

«Assunti del genere — continuò la Corte — sono oltretutto smentiti dalla considerazione che la parte essenziale della spesa sanitaria ed ospedaliera non può gravare sullo Stato ... per l'evidente ragione che il diritto alla salute spetta egualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale. Non è pertanto casuale che la spesa in questione sia prevalentemente rigida e non si presti a venire manovrata, in qualche misura, se non dagli organi di governo. È appunto l'esigenza di pari trattamento, sottesa all'intera riforma sanitaria, che spiega per quali motivi le singole regioni non possano — almeno di regola — incidere sulla spesa farmaceutica e sugli altri oneri derivanti dalle prescrizioni mediche, sui ricoveri ospedalieri, sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente dalle u.s.l., sul regime del personale a rapporto convenzionale, sugli stessi acquisti dei beni e dei servizi indispensabili per il funzionamento delle unità sanitarie locali».

Già allora — a proposito della finanziaria 1984 — si discuteva di tickets: e la Corte ricordò che soltanto lo Stato dispone «della potestà di circoscrivere in tal senso la spesa, per mezzo dell'introduzione di tickets o con il ricorso ad altre analoghe misure di contenimento».

La Corte costituzionale riconobbe esplicitamente che «gran parte della spesa sanitaria si forma indipendentemente dalle scelte regionali (e dalle stesse deliberazioni degli organi di gestione delle unità sanitarie locali): l'incostituzionalità dell'allora impugnato art. 29 dipese proprio dal fatto che esso «di questo dato ... non tiene il minimo conto, imponendo comunque alla regione il ripiano del disavanzo, quali che siano i fattori che lo abbiano prodotto».

La stessa censura non può non colpire l'impugnato art. 1 del d.l. n. 111/1989.

Dalle posizioni ricordate la Corte non si è peraltro discostata nemmeno nella successiva giurisprudenza, in tutte le occasioni in cui le si sono posti problemi variamente attinenti al finanziamento del servizio sanitario.

Nella decisione sul contestatissimo criterio della «spesa storica», la Corte ha ribadito «il carattere peculiare del fondo sanitario (ex art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978), che ... è stato istituito al fine di garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 212/1988).

Nella decisione sulla legge finanziaria 1986, ancora, la Corte salvò alcuni strumenti di centralizzazione del controllo e del governo della spesa sanitaria, affermando che «tanto le finalità quanto le esigenze sopra descritte sono correlate strettamente allo scopo essenziale del servizio sanitario, cioè a quello che consiste nella tutela della salute umana ... e nel rendimento, anche mediante il riequilibrio di situazioni strutturali locali, di servizi sanitari uniformi a tutti i cittadini secondo i predetti standards nazionali» (sentenza n. 64/1987).

Eguali argomenti, infine, si ritrovano anche nelle sentenze nn. 177 e 294 del 1986.

La garanzia di servizi sanitari adeguati e uniformi per tutti i cittadini rende rigida e largamente vincolata la spesa sanitaria e, secondo la Corte, ne giustifica un governo centralizzato: ma, se così è, non si possono accollare alle regioni i disavanzi della gestione sanitaria.

Il decreto-legge impugnato, che vorrebbe invece scaricare sul fondo comune tutta la spesa sanitaria non coperta dal fondo sanitario (nazionale o interregionale) è dunque costituzionalmente illegittimo:

a) per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto impone alle regioni nuove spese senza fornire ad esse i mezzi per farvi fronte;

b) per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, in quanto non tiene minimamente conto delle esigenze di coordinamento della spesa statale con la spesa regionale, e scarica sulla finanza regionale spese che non possono essere sostenute alle Regioni, con evidenti ripercussioni negative anche sulle capacità operative delle regioni nelle altre materie di loro competenza;

c) per violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, poiché — in contrasto con l'esigenza di parità di trattamento dei cittadini in materia sanitaria — forma le condizioni per una ingiustificata differenziazione, anche profonda, dei servizi garantiti;

d) per violazione, ancora, degli artt. 77 e 97 della Costituzione.

Per quest'ultimo profilo di violazione, ci si può richiamare al passo ricordato in apertura del presente ricorso della già citata sentenza n. 245/1984.

A cinque anni di distanza da quella sentenza, il ricorso al decreto-legge assume il sapore di una beffa, o forse è la testimonianza di una palese incapacità di governare il settore sanitario.

La regione ricorrente, comunque, non può non sottolineare come il ricorso alle decretazioni di urgenza in materie di competenza regionale, da un lato, sia lesivo della sua posizione costituzionalmente garantita, impedendo ad essa, così come alle altre regioni, di attivare quei canali di partecipazione alla decisione politica che il procedimento legislativo, pur in maniera imperfetta, prevede e garantisce; dall'altro, sia continua fonte di difficoltà amministrative, che si riverberano nella violazione dell'art. 97 della Costituzione.

2. - Sulla riorganizzazione delle strutture del servizio sanitario.

Il decreto-legge impugnato viola l'autonomia regionale anche sotto altri profili.

Con il primo comma dell'art. 2 si impone alla legge regionale o provinciale di disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, una serie di oggetti relativi all'organizzazione del servizio sanitario, e in particolare: «l'istituzione di un apposito organismo con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, esercitando funzioni di impulso, di direzione tecnica, di vigilanza e di controllo di gestione e con il compito altresì di consolidare i bilanci a livello regionale».

Il secondo e il terzo comma prevedono che un atto di indirizzo e coordinamento indichi i criteri relativi:

- a) alla composizione del consiglio, con rappresentanza delle minoranze e alla nomina dei componenti;
- b) ai poteri del consiglio (che devono consistere solo nell'approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi, dei regolamenti e dei programmi di attività, nel controllo della gestione e nella nomina del direttore generale);
- c) alla previsione del consiglio dei sanitari;
- d) alla ripartizione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere;
- e) alla nomina e alle funzioni del direttore generale dell'unità sanitaria locale (che deve avere un rapporto di lavoro privato, e a cui devono essere affidati poteri di gestione);
- f) alla composizione del collegio dei revisori.

Le linee della riforma organizzativa delle u.s.s.l., almeno per i loro vertici (consiglio, consiglio dei sanitari, direttore generale, collegio dei revisori), e di quella finanziaria, sono dunque rinviate all'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento, cui si dovrà adeguare la legge regionale.

La stessa legge regionale o provinciale, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge, dovrà altresì prevedere la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli ospedali pubblici di alta specializzazione, di quelli di grandi dimensioni con almeno cinquecento posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni e servizi a direzione apicale alla data del 28 febbraio 1989, nonché degli ospedali clinicizzati, in aziende ospedaliere con struttura amministrativa ed organizzativa autonoma, con al vertice un direttore generale, sempre secondo i criteri dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal secondo comma dell'art. 2.

Eguale ad un atto di indirizzo e coordinamento rinvia l'art. 1, sesto comma, per l'indicazione del «quadro dei criteri per adottare norme di contabilità atte ad individuare e responsabilizzare i centri di spesa delle aziende sanitarie locali e ospedaliere».

La mancata approvazione della legge regionale o provinciale nei termini previsti autorizza il Governo a provvedere in via sostitutiva (art. 2, quarto comma, e 3, terzo comma: in quest'ultima disposizione si usa una formula leggermente diversa, per cui è lo «Stato», e non il «Governo», a provvedere in via sostitutiva, «sentita la regione»).

Al potere sostitutivo si ricorre altresì qualora le regioni e le province autonome non provvedano, nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, alla emanazione di un regolamento concernente le modalità per l'esercizio della libera professione all'interno degli ospedali e delle strutture ambulatoriali (art. 3, quinto comma).

Non si sa bene per quale ragione, in questo caso non si parla specificamente di potere sostitutivo dello Stato, ma si richiama l'art. 6, secondo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, che recita: «In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materie sanitarie, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».

La formulazione è sicuramente più meditata di quella contenuta nel decreto-legge di cui trattasi, ma la sostanza è sempre la previsione del potere sostitutivo: non si capisce allora se il richiamo all'art. 6 della legge n. 595/1985 serva ad evitare di ricorrere ancora una volta alla formula «in via sostitutiva», o nasconda una qualche intenzione di differenziare i primi due casi di intervento sostitutivo da quest'ultimo!

Il decreto-legge impugnato si prefigge dunque di riorganizzare una parte fondamentale del servizio sanitario, così come previsto dalla legge n. 833/1978, ma per il tramite di una procedura, a dir poco, peculiare. Infatti nel decreto-legge troviamo:

- 1) la formulazione di un obbligo rivolto alle regioni di ristrutturare e riorganizzare gran parte del servizio sanitario, elencando solo i punti da riformare;
- 2) l'attribuzione del compito di indicare i criteri di tali riforme ad un atto governativo di indirizzo e coordinamento;
- 3) la previsione di poteri sostitutivi nel caso di mancata approvazione della legge regionale o provinciale.

In tal modo però gli artt. 1, 2 e 3 del d.-l. impugnato violano una ampia serie di principi che reggono i rapporti tra Stato e regioni.

A) Violazione dell'art. 117 della Costituzione nella parte in cui richiede che sia la legge a fissare i principi fondamentali della legislazione di settore.

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le regioni emanano norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: come è ben noto, in mancanza di «principi» legislativamente fissati in una legge *ad hoc*, le regioni devono individuare i limiti da rispettare attraverso la ricognizione del materiale legislativo esistente, che permette di cogliere i principi della legislazione statale.

Nell'ambito di alcune materie può anche accadere che alla riforma legislativa del settore, tale da individuare i «principi» da rispettarsi da parte delle regioni, si accompagni l'attribuzione allo Stato — Per particolari punti o subordinati delle materie — di poteri di indirizzo e coordinamento.

In particolare, secondo un modello che è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 214/1985, confermata dalla giurisprudenza successiva), la legge dello Stato può dettare non solo i nuovi principi, ma — a fianco di essi — anche la nuova normativa di dettaglio, che rimarrà in vigore sino a che il legislatore regionale non abbia provveduto a dettare la propria normativa; e ciò allo scopo di evitare che l'operatività dei nuovi principi della legislazione statale si impedita da atteggiamenti dilatori della regione.

Mai, tuttavia, era finora avvenuto che lo Stato si limitasse ad indicare gli argomenti o le «*tetes de chapitre*» di una riforma legislativa — imponendo altresì dei termini perentori — e rinviasse totalmente e immotivatamente l'individuazione dei principi ad un atto amministrativo successivo.

La lesione dell'art. 117 è palese: la regione dovrà uniformare la propria legislazione di riforma del sistema sanitario (di questo si tratta, infatti, vista l'ampiezza dei richiesti interventi normativi: v. artt. 1, sesto comma; 2, secondo comma; 2, terzo comma; 3, primo comma) non già ai principi dettati dalla legge dello Stato o individuati facendo riferimento alla legislazione esistente, come interpretata dalla Corte costituzionale, ma ai criteri dettati da un futuro atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro trenta giorni (con quali garanzie di riflessione, è facile immaginarsi), e di cui nemmeno si dice che la sua emanazione avverrà nel rispetto della legge n. 400/1988.

Sostanzialmente, siamo di fronte ad un vuoto di principi: il Governo, in realtà, non sapeva quali principi indicare alle regioni; si è fatto ricorso così all'espedito delle scatole cinesi, per cui ogni atto si limita a rinviare, per l'indicazione dei contenuti della riforma, all'atto seguente (sempre dello Stato)!

Ma in questo modo le minimali garanzie del regionalismo, poste dall'art. 117 attraverso il richiamo ai principi fondamentali dalla legge della Repubblica, sono eluse, aggirate o francamente violate: il procedimento legislativo, inteso alla statuizione dei principi, è almeno un luogo in cui le regioni possono intervenire, facendo sentire la propria voce.

Con l'atto impugnato, l'art. 117 è violato due volte: una prima perché la sostanziale garanzia della legge (e del procedimento legislativo) è aggirata tramite il ricorso al decreto-legge; una seconda volta, perché la fissazione dei principi è rinviata ad un atto amministrativo di là da venire.

B) Violazione dei principi costituzionali in tema di rapporto tra legge regionale e atto di indirizzo e coordinamento.

La Corte costituzionale ha in più occasioni riconosciuto che la funzione di indirizzo e coordinamento, pur rivolta all'attività amministrativa regionale, può condizionare anche la legislazione regionale (sentenza n. 150/1982).

Ma il vincolo alla legislazione regionale — per non tradursi in una illegittima inversione del sistema delle fonti — non può essere totale, immediato e diretto: proprio per non cadere in questo rischio, la Corte — di fronte ad atti amministrativi di indirizzo e coordinamento concretamente condizionanti anche nei confronti della legislazione regionale — si è posta il problema di individuare i limiti di tale operatività, ed ha precisato: «Come risulta dalle disposizioni legislative che lo prevedono (cfr. art. 17, primo comma, lett. a), della legge 16 maggio 1970, n. 181; art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1; art. 3, della legge 22 luglio 1975, n. 382, e, in materia sanitaria, art. 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833) l'indirizzo e coordinamento è preordinato al perseguimento di esigenze unitarie (art. 5 della Costituzione) rispetto all'amministrazione regionale (per il perseguimento di tali esigenze rispetto alla legislazione regionale soccorrono altri istituti) e, nel caso che esso abbia luogo mediante attività governativa, si avvale di uno strumento, il cui impiego è ragionevolmente giustificato dalle caratteristiche, che tale attività presenta, di prontezza decisionale e di particolare attitudine coordinatrice rispetto all'attività amministrativa.

Ora, se l'indirizzo e coordinamento concerne direttamente soltanto l'attività regionale amministrativa, la temuta incidenza di esso sull'attività regionale legislativa non può essere che indiretta. Vale a dire che alla legge regionale si richiede di non vanificare le esigenze unitarie espresse con l'indirizzo e coordinamento, ma essa è altrimenti in tutto

libera, e può anche sopperire alle dette esigenze unitarie mediante misure proprie che siano (singolarmente o nel complesso) equivalenti a quelle dettate in via di indirizzo e coordinamento (le quali ultime, d'altronde, anche se non sono istituzionalmente destinate a cadere per effetto automatico della legislazione regionale di dettaglio qualunque sia il contenuto di questa — in quanto ciò comporterebbe eludere la finalità dell'indirizzo e coordinamento — sono destinate a operare solo fino a quando tale finalità è raggiunta o divenuta irraggiungibile)» (sentenza n. 560/1988; cfr. anche sentenza n. 744/1988).

In questo caso, invece, proprio per la struttura delle disposizioni impugnate, il vincolo che l'atto di indirizzo e coordinamento imporrebbe alle regioni sarebbe assoluto e diretto, configurandosi (illegittimamente) alla stessa stregua del vincolo discendente dai principi fondamentali stabiliti con la legge.

Qui infatti l'atto di indirizzo non si rivolgerebbe alla amministrazione regionale, condizionando solo indirettamente la legislazione regionale, ma si rivolgerebbe direttamente ed esclusivamente al legislatore regionale, dettando i criteri vincolanti per l'esplicazione della sua autonomia.

Ma ciò, appunto, realizza una «ingiustificata inversione della gerarchia delle fonti».

C) Assoluta violazione del principio di legalità.

Ma anche dato, e non concesso, che si volesse ritenere accettabile un meccanismo di tale fatta, per cui la legge statale si limita ad indicare alle regioni ciò su cui esse dovranno legiferare, rinviando per l'individuazione dei principi ad un atto governativo di indirizzo e coordinamento, il ricorso a questo strumento esigerebbe comunque che la legge statale — in ottemperanza al principio di legalità — indicasse quanto meno i criteri e i principi cui l'atto di indirizzo deve attenersi.

«Il ricorso all'atto amministrativo — ha precisato la Corte (sentenza n. 150/1982) — è giustificato solo se trova un legittimo e apposito supporto nella legislazione statale, e concreta il disposto offerto a questo fine dalla previsione normativa, in relazione alle attività regionali che ne formano oggetto ...».

Il fondamento legislativo dell'atto di indirizzo e coordinamento non deve essere solo formale: il principio di legalità va qui inteso in senso sostanziale.

«Perché il principio di legalità sia salvaguardato — continuava la Corte — occorre pertanto un'ulteriore disposizione legislativa: la quale, in apposita considerazione della materia, che volta a volta esige l'intervento degli organi centrali, vincoli e diriga la scelta del Governo, prima che questo possa, dal canto suo, indirizzare e coordinare lo svolgimento dei poteri di autonomia».

Cosicché, il legislatore deve «stabilire almeno i criteri, in base ai quali ... l'indirizzo ed il coordinamento — ed i connessi vincoli dell'attività amministrativa regionale — sono posti in essere mediante atti degli organi governativi» (sempre sentenza n. 150/1982).

Il decreto-legge impugnato non contiene invece, praticamente, alcun criterio che indirizzi il previsto atto di indirizzo e coordinamento: al contrario, come si è sottolineato, esso rinvia *in toto* a tale atto l'indicazione dei principi che dovrebbero vincolare le regioni!

È dunque palesemente violato il principio di legalità, che costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte, un primo e fondamentale criterio di legittimità per la previsione di poteri di indirizzo e coordinamento esercitati in via amministrativa.

D) Assoluta non corrispondenza al modello di atti di indirizzo e coordinamento ammissibili nel nostro ordinamento.

Una recente sentenza della Corte (n. 177/1988) ha ricostruito i modelli secondo cui gli atti di indirizzo e coordinamento sono utilizzabili nel nostro ordinamento.

Ha osservato la Corte: «Dalla sent. n. 39/1971 fino alle più recenti pronunzie (come le sentt. nn. 150/1982, 340/1983, 195/1986, 64/1987), la funzione di indirizzo e coordinamento, ancorché non espressamente classificata e definita da norme costituzionali, è stata configurata da questa Corte, non già come manifestazione di un limite "ulteriore", ma piuttosto come pura espressione dei limiti costituzionalmente prefissati alla potestà legislativa e amministrativa delle regioni».

Sulla base di questo legame di essenziale strumentalità con la varietà dei predetti limiti gli atti di indirizzo e coordinamento sono stati configurati da questa Corte in base a due distinte funzioni:

a) quella di porsi — quando è prevalso il collegamento con i limiti dei principi, degli obblighi internazionali, delle norme comunitarie, delle leggi di riforma e, in particolare della programmazione — come momento di mediazione e di armonizzazione, nell'ambito di una catena di atti normativi di attuazione di disposizioni generali, diretto a segnare il passaggio graduale e circostanziato da una disciplina più generale e astratta ad una più particolare e concreta;

b) quella di fissare — quand'è prevalso il collegamento con l'interesse nazionale — i criteri minimali di uniformità, i requisiti o contenuti minimi, che, pur se dotati di un ridotto grado di generalità o pur se addirittura di carattere specifico, siano diretti a costituire un nucleo normativo unitario intorno al quale le regioni (o le province autonome) possano aggregare una disciplina integrativa o di ulteriore sviluppo».

Ora, in questo caso non si riscontra né l'una né l'altra funzione tipica degli atti di indirizzo e coordinamento: non la prima, se non altro perché manca la disciplina più generale e astratta che dovrebbe essere attuata; non la seconda, non trattandosi in alcun modo di dettare requisiti minimi a tutela di specifici interessi nazionali. In realtà qui il ricorso all'atto di indirizzo e coordinamento è solo strumentale al vuoto di principi fondamentali del decreto-legge impugnato; serve esclusivamente a coprire la mancanza totale e assoluta di indicazioni per l'attività legislativa imposta alle regioni, e ad eludere così l'essenziale funzione attribuita dalla Costituzione alla legislazione quadro.

E) Abnorme utilizzazione del potere sostitutivo.

Con disposizione davvero sconcertante, l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge impugnato prevede che «qualora la regione o la provincia non provvedano all'approvazione della legge di cui al primo comma, nel termine ivi previsto, il Governo provvede in via sostitutiva».

Una previsione simile è contenuta anche nell'art. 3, terzo comma; e l'esercizio di un potere sostitutivo è previsto altresì dall'art. 3, quinto comma.

Ora, di poteri sostitutivi, com'è noto, si è negli anni più recenti parlato frequentemente, e la stessa giurisprudenza costituzionale è stata più volte chiamata ad esprimersi in proposito (v. sentt. nn. 151, 177 e 294 del 1986).

Una recente sentenza ha infine tentato di precisare in modo sistematico i limiti cui questa forma di intervento *extra ordinem* deve essere sottoposta (sentenza n. 177/1988).

Ha precisato anzitutto la Corte che «quando è previsto nei rapporti tra Stato e regioni in relazione alle materie proprie di queste, il controllo sostitutivo, pur conservando i suoi caratteri essenziali, assume connotazioni particolari, legate al fatto che, nel caso, tale potere ha di fronte a sé un'autonomia politica e amministrativa costituzionalmente definita e garantita».

Tali caratteri sono stati così precisati dalla Corte: «Innanzitutto, si tratta di un potere collegato a posizioni di controllo o di vigilanza, ovviamente esulanti da relazioni di tipo gerarchico, che può essere esercitato dallo Stato soltanto in relazione ad attività regionali sostanzialmente prive di discrezionalità nell'an (anche se non necessariamente nel *quid* o nel *quomodo*), ora perché sottoposte per legge (o norme equiparate) a termini perentori, ora per la natura degli atti da compiere, nel senso che la loro omissione risulterebbe tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono affidati alla responsabilità finale dello Stato.

In secondo luogo, il controllo sostitutivo nei confronti di attività proprie delle regioni può essere legislativamente previsto a favore dello Stato soltanto come potere strumentale rispetto all'esecuzione o all'adempimento di obblighi ovvero rispetto all'attuazione di indirizzi o di criteri operativi, i quali siano basati su interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale (v. sentt. nn. 177 e 294 del 1986, 64 e 304 del 1987). Solo in tali ipotesi, infatti, possono riscontrarsi interessi in grado di permettere allo Stato, quando ricorrano le necessarie condizioni di forma e di sostanza per un intervento sostitutivo, di superare eccezionalmente la separazione di competenza tra lo Stato stesso e le regioni stabilita dalla Costituzione (o dagli statuti speciali) nelle materie attribuite all'autonomia regionale (o provinciale).

In terzo luogo, il potere sostitutivo può essere esercitato nei confronti delle regioni (o delle province autonome) soltanto da un'autorità di Governo, nello specifico senso di cui all'art. 92 della Costituzione.

Infine, l'esercizio del controllo sostitutivo nei rapporti tra Stato e regioni (o province autonome) dev'essere assistito da garanzie, sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i predetti rapporti e, specialmente, al principio della "leale cooperazione" (v. sentt. nn. 153 e 294 del 1986). E fra queste garanzie deve considerarsi inclusa l'esigenza del rispetto di una regola di proporzionalità tra i presupposti che, nello specifico caso in considerazione, legittimano l'intervento sostitutivo e il contenuto e l'estensione del relativo potere, in mancanza della quale quest'ultimo potrebbe ridondare in un'ingiusta compressione dell'autonomia regionale (v. sentt. nn. 177 e 294 del 1986).

Nella specie, non si tratta di sostituire un adempimento regionale la cui omissione potrebbe mettere in pericolo il perseguimento di interessi essenziali affidati allo Stato, ma di sostituire il legislatore regionale nella realizzazione di una vera e propria riforma istituzionale delle u.s.l.

Né si potrebbe invocare l'interesse dello Stato a che i principi fondamentali da esso stabiliti non rimangano lettera morta per l'inerzia dei legislatori regionali, posto che a questo fine altri sono gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento, dall'effetto abrogativo della nuova legge statale di principi sulle leggi regionali preesistenti in contrasto

con i principi medesimi (art. 10 della legge n. 62/1953), alla facoltà, per il legislatore statale, di dettare normative di dettaglio «cedevoli» da valere fino all'entrata in vigore delle norme regionali conformi ai nuovi principi (sent. n. 214/1985).

Per la stessa ragione non può qui invocarsi il fondamento del potere sostitutivo consistente nella necessità di tutelare interessi che si configurino come limiti all'autonomia regionale.

Non è nemmeno possibile, poi, discorrere del rispetto del principio di leale cooperazione, rivolgendosi al potere statale addirittura a sostituire l'esercizio della potestà legislativa regionale.

In realtà peraltro non è neanche il caso di porsi il problema se i requisiti indicati dalla Corte siano stati nella specie rispettati. È sufficiente sottolineare appunto che con il decreto-legge impugnato si pretende che il Governo eserciti il potere sostitutivo nei confronti della legge regionale.

La gravità e l'incongruità di tale previsione appaiono palesi. Anche chi fosse poco sensibile agli aspetti teorici del rapporto tra autonomie regionali e potere esecutivo, e poco attento ai dati sistematici da cui emerge che il controllo sulla legge regionale deve avvenire nelle sole forme dell'art. 127 della Costituzione, mentre la sanzione estrema nei confronti dell'autonomia regionale è lo scioglimento del consiglio regionale; anche chi volesse ignorare la stessa giurisprudenza costituzionale in tema di funzione legislativa regionale (v. la sentenza n. 70/1985, secondo cui il giudice penale non può «giudicare l'omesso o imtempistico esercizio della funzione legislativa dato che essa costituisce estrinsecazione delle scelte politiche — e perciò libere — della regione, con le quali si determina, nella materia medesima, l'indirizzo politico regionale») e di autonomia regionale in genere (v. la recente dichiarazione di incostituzionalità del potere governativo di annullamento straordinario di atti della regione sent. n. 229/1989), non potrebbe non arrestarsi di fronte al problema: con quali strumenti il Governo provvederebbe in via sostitutiva nel caso di mancata approvazione della legge regionale?

In realtà, strumenti di tal fatta in mano al Governo non ve sono e non potrebbero esserci, per la decisiva ragione che un atto non legislativo del Governo non può mai, per definizione, sostituire la legge regionale.

La ipotetica «sostituzione» del legislatore regionale inadempiente potrebbe avvenire solo ad opera del legislatore statale (che a questo fine potrebbe dettare norme «cedevoli», secondo il modello di cui alla sent. n. 214/1985 di questa Corte). Ma le disposizioni in esame non possono certo essere lette come se prescrivessero (con efficacia giuridica del tutto inesistente) un futuro intervento legislativo dello Stato.

Resta, allora, la previsione di un potere sostitutivo «impossibile» ad esercitarsi, a meno che davvero i redattori del decreto-legge impugnato non abbiano immaginato di poter conferire al Governo il potere di emanare atti amministrativi che tengano luogo della legge regionale nel disciplinare la struttura delle u.s.l. in una singola regione ipoteticamente inadempiente. Ma in questo caso l'enormità della rottura del sistema costituzionale delle fonti e delle competenze, nonché della lesione ai principi di autonomia, appare davvero tale, dà non richiedere ulteriori parole per essere dimostrata.

Né meno palese è l'illegittimità della disposizione del quinto comma dell'art. 3, in cui si configura l'esercizio del potere sostitutivo del Governo, previsto in generale dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 595/1985, nei riguardi di una potestà regolamentare delle regioni, e cioè nel caso in cui queste non stabiliscano entro il «termine perentorio» di quattro mesi, con «proprio regolamento», le modalità per l'esercizio della libera professione all'interno delle strutture sanitarie pubbliche.

Il riferimento all'art. 6, secondo comma, della legge n. 595/1985 è palesemente improprio, poiché tale disposizione prevede il compimento da parte del Governo di atti «in sostituzione dell'amministrazione regionale», mentre qui si tratterebbe di sostituire la regione non già nell'esplorazione di funzioni dell'amministrazione, bensì nell'esplorazione della potestà normativa regolamentare, spettante fra l'altro al consiglio regionale ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

Anche la potestà regolamentare, come quella legislativa, è esplicazione di autonomia normativa e pertanto non potrebbe essere supplita se non attraverso l'esplicazione di una potestà egualmente normativa dello Stato. Ma nella specie non è nemmeno ipotizzabile che sia un regolamento statale a sostituire quello regionale mancante, sia perché, nel vigente sistema delle fonti, nelle materie di competenza regionale non sussiste una potestà regolamentare del Governo (cfr. infatti l'art. 17, primo comma, lett. b), della legge n. 400/1988, che esclude l'esercizio della potestà regolamentare di attuazione e integrazione delle leggi recanti norme di principio nelle «materie riservate alla competenza regionale»); sia perché comunque gli atti previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 595/1985, qui rinvia l'art. 3, quinto comma, del d.-l. impugnato, non sono e non possono essere in nessun caso atti normativi regolamentari, non essendo, oltre tutto, formati secondo le procedure proprie di questi ultimi, disciplinate dall'art. 17 della legge n. 400/1988 (parere del Consiglio di Stato, delibera del Consiglio dei Ministri e decreto del Presidente della Repubblica, ovvero determinazione di uno o più ministri, previo parere del Consiglio di Stato, per i regolamenti ministeriali o interministeriali).

Anche in questo caso ci si trova dunque di fronte ad un potere sostitutivo improprio «impossibile» e lesivo di fondamentali principi costituzionali sul sistema delle fonti e sull'autonomia regionale.

L'uso «congiunturale» delle istituzioni è stato più volte teorizzato; a casi di uso disinvoltato delle istituzioni si è dovuto più volte assistere. Ma qui siamo di fronte, si direbbe, semplicemente e drasticamente, ad un caso di uso rozzo delle istituzioni.

P. Q. M.

La regione Emilia-Romagna chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.-l. 25 marzo 1989, n. 111, in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.

Milano, addì 24 aprile 1989

Avv. prof. Valerio ONIDA

89C0536

N. 34

*Ricorso depositato in cancelleria l'8 maggio 1989
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Ferrovie - Riduzione dei posti in organico mediante parziale ricopertura di quelli resisi vacanti - Mancato rispetto della proporzionale etnica e del principio del bilinguismo - Richiamo ai principi della sentenza n. 768/1988.

Ferrovie - Progetti di infrastrutture di interesse nazionale - Approvazione della regione, sentiti gli enti locali - In mancanza di approvazione regionale, applicazione del procedimento ex art. 81, quarto comma, del d.P.R. n. 616/1977 (parere della commissione interparlamentare per le questioni regionali) - Illegittima pretermissione della provincia autonoma nel primo caso e della regione nel secondo - Richiamo alla sentenza n. 768/1988.

(D.-L. 25 marzo 1989, n. 109, artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma).

[(Statuto T. - A.A.) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 3, terzo comma, 8, primo comma, 14, 16, primo comma, 89, 100 e 107].

(D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

[(Norme att.) d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, artt. 8, 26, secondo comma, tab. 20].

(D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale Luis Durnwalder, giusta delibera della giunta n. 2351 del 26 aprile 1989, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale per atto rogato dal segretario della giunta avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante, n. 15604 del 26 aprile 1989 — dagli avvocati professori Roland Riz e Sergio Panunzio ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del d.-l. 25 marzo 1989, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari».

FATTO E DIRITTO

1 - *Violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo comma, 89, 100 e 107 dello statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle relative norme di attuazione in materia di proporzionale e conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel pubblico impiego e nei servizi in concessione, di cui al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni (passim e artt. 8, 26, secondo comma, e tabella 20, allegata).*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989 è stato pubblicato il d.-l. 25 marzo 1989, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari».

L'art. 2 di tale normativa dispone nel primo comma che «entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità.

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti (anche per effetto del prepensionamento disposto dalla precedente lett. a): n.d.r.), al numero indicato come necessario nel programma medesimo».

La riportata disposizione viola le norme indicate in epigrafe, ed in particolare i principi — in esse contenuti — della proporzionale etnica e della parità linguistica, dal momento che la prevista operazione di riduzione dei posti in organico (mediante ricopertura soltanto parziale dei posti che si renderanno vacanti) non tiene conto della necessità di rispettare la consistenza dei gruppi linguistici (art. 89, terzo comma, dello statuto), compromettendo in tal modo anche il diritto dei cittadini della provincia di usare la propria madrelingua nei rapporti con gli uffici (art. 100, primo e terzo comma, dello statuto).

In modo specifico, poi, risulta violato il d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e succ. mod. (contenente le norme di attuazione in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo), il quale disciplina nella tabella 20 l'organico delle Ferrovie dello Stato e dispone (art. 26, secondo comma, in relazione al precedente art. 8) che alla modifica delle tabelle si deve provvedere con la procedura prevista dall'art. 107 dello statuto: vale a dire mediante norme di attuazione (decreti legislativi) da emanarsi sentita la speciale commissione paritetica.

Nel caso di specie, per contro, alla riduzione degli organici (e cioè alla modifica della tabella 20) si intende procedere — sulla scorta dell'art. 2, primo comma, lett. b), del decreto-legge emanato per mera iniziativa statale e senza alcuna partecipazione della provincia — addirittura con un «programma» predisposto dall'ente Ferrovie e approvato dal Ministro dei trasporti, vale a dire con semplice atto amministrativo.

L'incostituzionalità si prospetta anche sotto il profilo che, a stare alla norma considerata, non è previsto il rispetto della proporzionale etnica e del principio del bilinguismo neppure nelle assunzioni che dovranno essere disposte (la disposizione dell'art. 2, lett. b), infatti, consente la «riduzione» ma non la totale «abolizione» dei posti che si renderanno vacanti: ne deriva che alcuni posti dovranno essere coperti con nuove assunzioni).

Sull'intera materia del rapporto tra la legge statale (n. 210/1985) che ha istituito l'Ente Ferrovie quale ente pubblico a sé sottraendo al regime proprio delle amministrazioni statali autonome e le competenze costituzionali della provincia di Bolzano, ricordiamo a noi stessi che codesta sovrana Corte ha avuto recentemente occasione di pronunciarsi nella sentenza n. 768/1988. È stato insegnato in quella sede che la modificazione operata sulla natura dell'ente e sul rapporto di lavoro del personale ferroviario (oggi sottoposto alla contrattazione in regime di diritto privato) non può avere l'effetto di porre nel nulla i principi di rilievo costituzionale valevole per la provincia di Bolzano, e che in particolare «restano salvi i dettati dell'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con la riserva nei posti dei ruoli, così come attuato con d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, a tener del quale il requisito del bilinguismo assume ovvia incidenza nella fase delle conseguenti assunzioni». Si tratta, con ogni evidenza, delle medesime norme che sono state violate ad opera dell'art. 2 del d.-l. n. 109/1989.

2 - *Violazione degli artt. 3, terzo comma, 8, primo comma, cifre 5 e 18, 14, 16, primo comma, e 107 dello statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle relative norme di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche, comunicazioni e trasporti, di cui ai dd. PP.RR. 22 marzo 1974, n. 381 e 19 novembre 1987, n. 527.*

Dispone l'art. 4, primo comma, del decreto-legge impugnato: «I progetti di infrastrutture di interesse nazionale riguardanti investimenti nel comparto ferroviario, presentati dall'ente Ferrovie dello Stato alla regione territorialmente competente, sono approvati, sentiti gli enti locali interessati, dalla regione stessa entro tre mesi dalla data di presentazione; i progetti così approvati hanno efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove i progetti non vengano approvati, si applica la disposizione di cui all'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

La norma si presta a due chiavi di lettura. Dal punto di vista testuale essa sembra riferirsi alle sole regioni (ed anzi, visto il riferimento al d.P.R. n. 616/1977, alle sole regioni ordinarie), senza alcuna considerazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

Una norma per motivi versi analoga, peraltro, era contenuta nell'art. 25 della legge istitutiva dell'ente Ferrovie (legge 17 maggio 1985, n. 210): anche in quel caso erano menzionate soltanto le regioni e si faceva riferimento al d.P.R. n. 616/1977. Pure, codesta sovrana Corte, investita della questione di legittimità costituzionale, l'ha risolta negativamente nella già citata decisione n. 768/1988, osservando: «Così come prevista dall'art. 25, la disciplina degli accordi per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente illegittima: l'intesa con le province interessate è aderente, infatti, ai dettati dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381...».

La Corte ha dunque inteso l'espressione «regioni» di cui all'art. 25 della legge n. 210/1985 come riferita anche alle province autonome, tanto che ha ritenuto sussistente l'obbligo di intesa e quindi rispettato l'art. 20 del d.P.R. n. 381/1974.

Se si ritiene che identica soluzione interpretativa può essere accolta nel caso di specie (e del resto sarebbe difficile opinare il contrario, perché si dovrebbe allora pensare che il d.-l. 109/1989 ha consapevolmente voluto derogare alla legge n. 210/1985 che solo in «quella» lettura aveva potuto evitare gli strali della Corte costituzionale), la presente impugnativa può considerarsi proposta in via cautelativa ed il giudizio — per questa parte — si può concludere con una sentenza cd. interpretativa di rigetto.

Se, viceversa, non si ritenesse superabile il dato strettamente letterale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 apparirebbe evidente, come quello che violerebbe le norme indicate in epigrafe ed in particolare non terrebbe conto che nella materia delle opere ferroviarie (e proprio allo scopo di tutelare l'attuazione degli strumenti urbanistici sui quali il contestato art. 4 direttamente incide) qualsiasi programma o progetto deve essere approvato «*previa intesa con la provincia interessata*», giusta il disposto dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Tale intesa sarebbe stata illegittimamente pretermessa dall'art. 4, che affida la progettazione all'ente Ferrovie e l'approvazione alla regione, senza riservare alcun ruolo alla provincia autonoma.

Altrettanto, ed anzi ancor più gravemente, illegittima sarebbe l'ultima parte della disposizione, laddove si prevede che — in caso di mancata approvazione da parte della regione — si applichi il procedimento di cui al quarto comma del d.P.R. n. 616/1977 il quale, come è noto, prevede che sia sentita soltanto la commissione interparlamentare per le questioni regionali. Non solo, in tal caso, sarebbe confermata la totale esclusione dalla procedura delle province autonome, ma la disciplina sarebbe per di più assai meno garantista degli interessi locali di quella contenuta nell'art. 25 della legge n. 210/1985, dal momento che:

nell'art. 25 è previsto un accordo di programma equivalente all'intesa e, se questa non viene raggiunta, occorre almeno sentire le regioni e la commissione parlamentare;

nell'art. 4, per contro, mancando l'approvazione regionale, la regione sarebbe esclusa anche dal semplice parere e si procederebbe sulla sola base dell'avviso della commissione parlamentare.

P. Q. M.

e con riserva di ulteriori argomentazioni, voglia codesta sovrana Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme impugnate, come in epigrafe specificate.

Roma, addì 27 aprile 1989

Avv. prof. Roland Riz - Prof. avv. Sergio PANUNZIO

89C0537

N. 35

*Ricorso depositato in cancelleria il 9 maggio 1989
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Servizio sanitario nazionale - Riorganizzazione delle strutture - Analitica imposizione alla provincia autonoma di disciplinare e riorganizzare le UU.SS.LL., entro un termine determinato e secondo criteri predisposti con un atto governativo «di indirizzo e di coordinamento» da emanarsi - Previsione di poteri sostitutivi del Governo in caso di mancata approvazione di tale disciplina - Prevista limitazione del numero dei laboratori e delle case di cura private convenzionate - Lesione delle competenze esclusive e concorrenti della Provincia autonoma - Lamentata limitazione della potestà contrattuale - Violazione dei principi relativi all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento - Omessa differenziazione dell'esercizio di tale funzione nei confronti della provincia - Conseguente lesione dell'interesse alla tutela delle minoranze linguistiche ed alla speciale autonomia provinciale - Violazione del principio di legalità e di tassatività dei poteri di intervento e di controllo dello Stato nei confronti della provincia autonoma.

(D.-L. 25 marzo 1989, n. 111, artt. 1, sesto e settimo comma, 2, 3, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 5, primo comma).

(Statuto speciale T.-A.A.; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, primo comma, nn. 1 e 19; 9, primo comma, n. 10; 16, primo comma; 33; 38; 49; 51; 80; 87; 97; 98; 103 e 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* Luis Durnwalder, giusta delibera della giunta n. 2349 del 26 aprile 1989, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 26 aprile 1989, per atto dell'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante della amministrazione provinciale (rep. n. 15603) — dagli avvocati professori Roland Riz e Sergio Panunzio, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino); contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in

persona di Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1, sesto e settimo comma, 2, 3, primo, secondo, terzo e quinto comma, 5, primo comma, del d.-l. 25 marzo 1989, n. 111, recante «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario ospedaliero», per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n. 10, 16, primo comma, 33, 38, 49, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); nonché per violazione delle relative norme d'attuazione.

FATTO

1. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1989 è stato pubblicato il d.-l. 25 marzo 1989, n. 111, recante «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale».

Ai fini del presente ricorso vengono in rilievo, di tale decreto-legge, innanzi tutto il sesto e il settimo comma dell'art. 1. Dopo che i commi precedenti hanno disciplinato la trasformazione del «fondo sanitario nazionale» in un «fondo sanitario interregionale», ed hanno disciplinato i trasferimenti di quote di tale fondo alle regioni e provincie autonome e l'iscrizione di tali risorse nei rispettivi bilanci, il sesto e settimo comma così dispongono:

«6. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ferma rimanendo la rendicontazione trimestrale di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come integrato dagli artt. 9 e 10 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si indica alle regioni ed alle provincie autonome il quadro dei criteri per adottare norme di contabilità atte ad individuare e responsabilizzare i centri di spesa delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere.

7. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, nelle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere sono introdotte tecniche di analisi, di produttività dei costi e dei benefici, nonché procedure di controllo di gestione. Con atto di indirizzo e di coordinamento si indicano principi e criteri che riguardano incentivazioni e ordinamenti orari in rapporto a tali innovazioni organizzative».

2. — Il successivo art. 2 disciplina il «Riordinamento delle unità sanitarie locali». Il primo comma stabilisce che, entro sei mesi dalla conversione in legge, «con legge regionale o provinciale nel rispetto dei principi di seguito indicati, sono disciplinati:

a) la istituzione di un apposito organismo con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, esercitando funzioni di impulso, di direzione tecnica, di vigilanza e di controllo di gestione e con il compito altresì di consolidare i bilanci a livello regionale;

b) la delimitazione delle unità sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuati in base a gruppi di popolazione compresi tra 200.000 e 400.000 abitanti, salvo delimitazioni di ambiti territoriali per le unità sanitarie locali coincidenti con le comunità montane o con l'ambito provinciale;

c) l'attribuzione alle unità sanitarie locali della natura di aziende di servizi con personalità giuridica, con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

d) la individuazione degli organi delle unità sanitarie locali, costituiti dal consiglio, dal presidente, dal direttore generale e dal collegio dei revisori;

e) la previsione dell'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e ospedaliere quando si registrino disavanzi di bilancio, gravi disservizi o situazioni di dissesto economico-finanziario».

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede poi la emanazione entro trenta giorni di un atto di indirizzo e coordinamento che dovrà indicare i criteri relativi ad una serie di oggetti relativi alla organizzazione delle u.s.s.l. minuziosamente elencati, quali per esempio: la composizione del Consiglio, con rappresentanza delle minoranze; la tassativa individuazione dei suoi poteri; la ripartizione delle risorse finanziarie fra le u.s.s.l., etc.

In base al terzo comma dell'art. 2 con lo stesso atto di indirizzo debbono essere indicati i criteri per la nomina e le funzioni del direttore generale della u.s.l. e per la composizione del collegio dei revisori.

Il quarto comma stabilisce infine che, qualora le regioni e provincie autonome non provvedono nel termine prescritto alla approvazione della legge di cui al primo comma, «il Governo provvede in via sostitutiva».

3. — L'art. 3 del decreto-legge pone una analitica disciplina in materia di «Aziende ospedaliere e sperimentazione». Al primo comma si prevede che con la stessa legge regionale o provinciale di cui all'art. 2, primo comma, debbono essere costituite in aziende ospedaliere (con personalità giuridica e struttura analoga a quella delle u.s.l.), secondo i criteri dettati con l'atto di indirizzo di cui all'art. 2, secondo comma, «gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli ospedali pubblici di alta specializzazione e quelli di grandi dimensioni con almeno 500 posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni e servizi a direzione apicale alla data del 28 febbraio 1989, nonché gli ospedali clinicizzati. Gli altri ospedali pubblici svolgono funzioni di presidi delle aziende unità sanitarie locali, anch'essi con obbligo di prevedere il direttore sanitario e sono dotati di autonomia funzionale con propria contabilità all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale».

Il secondo comma dell'art. 3 dispone che la legge regionale o provinciale potrà prevedere la cessione in comodato di ospedali pubblici a società di gestione (e disciplina essa, stessa nel dettaglio la materia).

Il terzo comma dell'art. 3 prevede anch'esso l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo qualora la regione (o la provincia autonoma) non provveda ad approvare la legge di cui sopra.

In particolare il quinto comma dell'art. 3 stabilisce infine che «Le modalità per l'esercizio della libera professione all'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali, all'uopo riservando fino al 10 per cento dei posti letto e spazi adeguati nei poliambulatori, sono stabilite dalle regioni e dalle province autonome con proprio regolamento entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora le regioni e province autonome, non provvedano nei termini stabiliti si applica la disposizione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595».

4. — Infine l'art. 5 del d.-l. n. 111/1989, che è intitolato «Convenzioni con laboratori e con case di cura private» stabilisce che «1. Le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali non possono stipulare convenzioni con laboratori e case di cura private in numero superiore a quelle esistenti nell'ambito regionale o provinciale alla data di entrata in vigore del presente decreto».

La surriferita disciplina del d.-l. n. 111/1989 è gravemente lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma di Bolzano, onde essa la impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme costituzionali in epigrafe (spec. artt. 8, nn. 1 e 19; 9, n. 10; 16, primo comma, 80 dello statuto T.-A.A. e relative norme d'attuazione); anche in relazione ai principi e limiti costituzionali relativi all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento.

1.1. — Appaiono innanzi tutto lesivi delle competenze provinciali il sesto e il settimo comma dell'art. 1 del decreto-legge impugnato. In particolare occorre ricordare come, in base all'art. 8, n. 19, dello statuto, la provincia ricorrente ha una competenza primaria ed esclusiva in materia di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali»; ed in base allo stesso art. 8, n. 1, anche in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto».

In tali competenze ricade altresì la disciplina delle «aziende unità sanitarie locali e ospedaliere» di cui alla disciplina impugnata. Questa è dunque illegittima poiché spetta esclusivamente alla provincia autonoma di disciplinare il modello organizzativo di tali aziende speciali, che gestiscono pubblici servizi, anche sotto l'aspetto contabile e finanziario. In particolare si rileva come, al di là della previsione di atti «di indirizzo e coordinamento» (su cui si tornerà in seguito), la prima parte del settimo comma dell'art. 1 prevede l'adozione di un decreto del Ministro della sanità diretto ad introdurre direttamente esso stesso una analitica disciplina della materia, senza lasciare alla provincia margine alcuno di autonomo intervento.

1.2. — Oltre che la competenza esclusiva ex art. 8, nn. 1 e 19, dello statuto, già richiamata, spetta altresì alla provincia ricorrente una competenza concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 9, n. 10, dello statuto). Analoga competenza concorrente spetta alla provincia anche per le «autorizzazioni in materia di finanza locale» (art. 80 dello statuto).

Tutte queste competenze risultano lese in particolare dalla surriferita disciplina stabilita dai vari commi dell'art. 2 del decreto-legge impugnato.

Non spetta infatti alla legislazione statale, ma spetta invece alla provincia — nell'esercizio della suddetta competenza primaria ex artt. 8, nn. 1 e 10, e 16 dello statuto — di individuare e disciplinare la natura, la composizione, i compiti, il funzionamento degli organi delle aziende speciali erogatrici di servizi pubblici, come pure di disciplinarne il patrimonio e la gestione contabile; e spetta ancora alla provincia — nell'esercizio delle sue competenze ex art. 9, n. 10, e 16, nonché ex art. 80 dello statuto — di individuare le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie fra le unità sanitarie locali e le strutture ospedaliere, di vigilare sulla migliore gestione delle stesse, di delimitare gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali tenuto conto della situazione locale, delle vie di comunicazione esistenti e della attuale dislocazione delle strutture sanitarie; di disciplinare le funzioni e le modalità di assunzione del personale sanitario e di stabilire i criteri per la composizione del collegio dei revisori dei conti. Spetta ad essa di disciplinare tutti i suddetti vari aspetti della organizzazione e del funzionamento delle aziende u.s.l. senza i vincoli puntuali che discendono invece o direttamente dalla stessa disciplina dell'art. 2 impugnato (spec. primo comma), o dagli atti di indirizzo da esso previsti; e comunque senza dovere sottostare ai poteri sostitutivi del Governo per ciò che concerne l'esercizio della funzione legislativa ad essa statutariamente attribuita (profilo, anche questo, su cui si tornerà tra poco).

1.3. — Le surrichiamate competenze della Provincia autonoma, ad essa costituzionalmente garantite, risultano inoltre violate dal primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art. 3 del decreto-legge impugnato.

Spetta infatti esclusivamente alla provincia di disporre in ordine alla costituzione di aziende speciali per la gestione di servizi pubblici ed alla soppressione o riorganizzazione di strutture sanitarie; come pure di disciplinare autonomamente le modalità per l'esercizio della libera professione all'interno degli ospedali e delle strutture sanitarie, nonché di individuare il relativo strumento normativo (legge o regolamento). Anche a questo riguardo, risultano costituzionalmente illegittimi i vincoli puntuali che sono stabiliti o direttamente dalla stessa disciplina dell'art. 3 impugnato (che, al quinto comma arriva fino al punto di stabilire esso stesso la percentuale dei posti letto da destinarsi per l'esercizio della libera professione nelle strutture sanitarie pubbliche, e pretende sinanco di stabilire che le modalità dell'esercizio della libera professione debbano essere stabilite dalla provincia con regolamento e non con legge); e così pure i vincoli che discendono invece dagli atti di indirizzo e coordinamento o da particolari provvedimenti del Ministro della sanità da esso previsti (v. spec. secondo comma); come pure risulta anche qui lesivo delle competenze provinciali la previsione di poteri sostitutivi del Governo in ordine all'esercizio della funzione legislativa della provincia ricorrente terzo comma; ma v. anche quinto comma, ultimo periodo).

1.4. — Risulta infine lesiva delle competenze provinciali (in particolare ex artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, dello statuto T.-A.A.) la surriferita disciplina dell'art. 5 del decreto-legge impugnato.

La limitazione della potestà contrattuale della provincia — e per essa della giunta provinciale — per quanto concerne il numero dei laboratori e delle case di cura private convenzionande è palesemente lesivo dell'autonomia provinciale, specie si tiene conto della speciale facoltà concessa alla provincia ricorrente dall'art. 7 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (recante norme di attuazione dello Statuto in materia di igiene e sanità), di stipulare convenzioni per l'espletamento, da parte di cliniche universitarie ed ospedali pubblici austriaci, di servizi sanitari ospedalieri ex extraospedalieri che non possono essere assicurati dal servizio sanitario locale, ciò al fine di assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche.

1.5. — Si è detto in precedenza come la disciplina impugnata appaia lesiva delle competenze provinciali specie per il carattere dettagliato che le è proprio. Carattere che è incompatibile non solo con la garanzia delle competenze esclusive della provincia (art. 8, nn. 1 e 19, dello statuto), ma anche di quelle concorrenti (art. 9, n. 10, ed art. 80 dello statuto). Anche in relazione a quest'ultimo tipo di competenza le norme impugnate hanno un carattere ben più analitico di quei «principi stabiliti dalle leggi dello Stato» che — in base allo statuto (artt. 5 e 9) — costituiscono la forma di intervento legislativo dello Stato compatibile con il rispetto della autonomia provinciale. Tanto più palese poi — com'è naturale — la incompatibilità di quelle norme con la garanzia della competenza provinciale esclusiva.

A questo proposito si deve però anche aggiungere che nelle disposizioni impugnate non si ravvisano neppure le caratteristiche proprie della funzione di indirizzo e coordinamento: onde neppure il richiamo a tale funzione potrebbe valere a giustificare il carattere invasivo della competenza provinciale che è riscontrabile in esse.

Manca, nella disciplina impugnata, quei caratteri e quelle funzioni che — secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (spec. sentenza nn. 177/1988 e 145/1988) — valgono a configurare la potestà, di indirizzo e di coordinamento, specie quando essa si traduce in atti legislativi statali.

Infatti alle disposizioni in questione manca in genere quel minimo di «generalità» che è necessario perché un atto di indirizzo e coordinamento possa come tale inserirsi come momento intermedio in un catena di atti normativi di attuazione di disposizioni generali, senza però assumere un carattere così analitico e dettagliato tale da togliere alla provincia ogni spazio per l'esercizio effettivo della sua autonomia. Solo per fare qualche esempio, di fronte a disposizioni come quelle stabilite dall'art. 2, lettere f), d) od e), e del decreto-legge impugnato, non sembra proprio che alla provincia restino margini effettivi per le sue scelte legislative.

Né si potrebbe dire che la disciplina legislativa impugnata sia diretta esclusivamente a fissare «i criteri minimali» di uniformità, diretti a costituire «il nucleo normativo unitario intorno al quale le regioni (o le province autonome) possono aggregare una disciplina integrativa o di ulteriore sviluppo». (così la sentenza n. 177/1988). Troppo ampia e penetrante risulta infatti la disciplina statale impugnata perché possa riconoscersi ad essa lo scopo di porre soltanto criteri «minimali».

2. — Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme costituzionali già richiamate in precedenza. Violazione dei principi e limiti costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

Già si è visto come numerose fra le disposizioni impugnate del d.l. n. 111/1989 prevedano la successiva emanazione di atti di «indirizzo e coordinamento» nei confronti anche della provincia autonoma ricorrente: art. 1, sesto e settimo comma; art. 2, secondo e terzo comma; art. 3, primo comma. Esse prevedono inoltre anche la successiva adozione da parte del Ministro della sanità di decreti che incidono veramente sulle materie di competenza provinciale: art. 1, settimo comma, primo periodo; art. 3, secondo comma, ultimo periodo.

Nei confronti di tali disposizioni — richiamandosi qui anche quanto già esposto nel motivo precedente in ordine alla funzione di indirizzo e coordinamento — vanno formulate le seguenti ulteriori censure.

Osserviamo preliminarmente che per una singolare coincidenza questo atto viene redatto lo stesso giorno (28 aprile 1989) in cui è stata pubblicata la sentenza n. 242/1988, con la quale codesta ecc.ma Corte ha specificamente affrontato il problema della applicabilità nei confronti della provincia ricorrente della funzione di indirizzo e coordinamento del Governo e comunque dei limiti che essa incontra. La impossibilità di una attenta ponderazione di tale importante e complessa sentenza, dati i termini strettissimi per la proposizione del ricorso, inducono a limitarci in questa sede a formulare sinteticamente le censure, salvo a riprenderle e svilupparle in una successiva memoria.

Ciò premesso, osserviamo dunque che la previsione di successivi atti di indirizzo e coordinamento contenuta nelle disposizioni sopra richiamate non corrisponde ai principi e limiti che secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte valgono nei confronti del potere governativo di indirizzo. In primo luogo tali disposizioni non sono rispettose del principio di legalità, in base al quale quando il potere di indirizzo e coordinamento è esercitato in via amministrativa «esso deve basarsi su una previa norma di legge diretta a delimitarne l'oggetto, le finalità, i principi e i criteri direttivi» (sentenza n. 242/1989). Infatti le disposizioni in questione, se pure indicano l'oggetto e, talvolta, le finalità degli atti di indirizzo in questione, non fissano tuttavia alcun principio e criterio direttivo atto a vincolare l'esercizio del potere governativo, con evidente lesione della autonomia provinciale.

In secondo luogo, tali atti di indirizzo e coordinamento, già per come sono prefigurati nel loro contenuto dalle disposizioni impugnate, appaiono non corrispondenti ai caratteri strutturali ed alla *ratio* che della funzione di indirizzo e coordinamento è propria (secondo quanto illustrato da codesta ecc.ma Corte soprattutto nella sentenza n. 177/1988). Ciò, in particolare, a causa del carattere di eccessiva ampiezza, analiticità e concretezza delle prescrizioni che si prevede debbano essere contenute negli atti in questione. Vulgono, a questo proposito, le analoghe censure già formulate nel motivo di ricorso precedente (n. 1.5), che qui si richiamano integralmente.

In terzo luogo — e con riserva di ulteriori approfondimenti nella successiva memoria — la disciplina legislativa impugnata è tanto più gravemente e palesemente illegittima perché vi si prevede un esercizio indifferenziato del potere di indirizzo e coordinamento nei confronti della provincia ricorrente come nei confronti delle regioni. Mentre invece (secondo quanto affermato dalla sentenza n. 242/1989) esso avrebbe dovuto essere differenziato già in sede di previsione legislativa, quanto ad ampiezza e contenuto, per ciò che riguarda specificamente la provincia ricorrente, atteso che, nei suoi confronti, l'interesse nazionale che sostiene l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte del Governo va temperato con l'interesse alla tutela delle minoranze linguistiche di cui agli artt. 4, 8 e 6 dello statuto T.-A.A. e, quindi, alla tutela della stessa speciale autonomia provinciale: dal che deriva una necessaria differenziazione ed attenuazione di quel potere nei confronti della provincia ricorrente.

Infine, va osservato che del tutto «estranei» alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento appaiono i particolari decreti ministeriali previsti dai già citati artt. 1, settimo comma, e 3, secondo comma, anche per la loro provenienza soggettiva. Infatti gli atti di indirizzo e coordinamento in via amministrativa non possono essere adottati da singoli Ministri, ma solo dal Consiglio dei Ministri, oppure — in base ad una espressa delega del Consiglio — dal Cipe o dal Presidente del Consiglio. Trattandosi, dunque, di atti del tutto estranei alla funzione di indirizzo e coordinamento governativa, tanto più evidente è la incostituzionalità delle relative disposizioni del decreto-legge impugnato, che prevedono — senza alcun fondamento e giustificazione costituzionale — l'adozione da parte del Ministro di scelte puntuali che pertengono a materia di competenza esclusivamente provinciale.

3. — Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme costituzionali già richiamate in precedenza e dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti della provincia autonoma. Violazione artt. 33, 38, 49, 51, 103 e 107 dello statuto T.-A.A.

Palesemente lesive delle competenze provinciali sono le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 3, terzo comma, le quali — come già si è detto in precedenza, ma qui occorre particolarmente sottolineare — stabiliscono che qualora la provincia autonoma non provveda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 111/1989 alla approvazione della legge provinciale di cui agli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, «il Governo provvede in via sostitutiva».

Al riguardo, si deve in primo luogo contestare nel modo più fermo che il Governo (poiché, si badi, di esso si tratta secondo la disciplina legislativa impugnata, e neppure del Parlamento) possa sostituirsi alla provincia autonoma nell'esercizio della sua funzione legislativa. Senza che ci si debba interrogare con quale atto il Governo potrebbe in tal caso intervenire (un semplice atto amministrativo o un decreto-legge?), ciò che va comunque riaffermato è che i poteri

sostitutivi del Governo possono essere esercitati nei confronti della provincia autonoma (nei ristretti limiti in cui ciò sia costituzionalmente ammissibile) solo per quanto riguarda l'eventuale mancata adozione da parte della medesima di atti amministrativi.

La funzione legislativa, che è quella in cui al massimo grado si esprime l'autonomia politica della provincia, non sottostà ad alcun potere sostitutivo del Governo perché ciò sarebbe appunto incompatibile con il livello di autonomia costituzionalmente garantito alla provincia. Solo una espressa previsione costituzionale, che però non c'è, avrebbe potuto consentire una così grave limitazione dell'autonomia provinciale, data la tassatività dei poteri di intervento e di controllo dello Stato nei confronti della provincia autonoma (come da ultimo ribadito da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 229/1989).

Al contrario, lo statuto speciale di autonomia prevede espressamente, con limiti sostanziali e procedurali assai rigorosi, solo una particolare forma di controllo nei confronti del consiglio provinciale che non adempia le sue funzioni (e lo stesso per quanto riguarda i membri della Giunta); controllo che comporta la sostituzione del consiglio provinciale inadempiente: artt. 33, 38, 49 e 51 dello statuto. Ma si tratta appunto di una forma di controllo assolutamente tipico (lo scioglimento del consiglio provinciale), che può essere disposto solo con decreto del Presidente della Repubblica, in base ad una complessa procedura che appunto tiene conto della particolare autonomia costituzionale della provincia.

La pretesa del Governo di introdurre, mediante la impugnata disciplina del d.-l. n. 111/1989, una ulteriore ipotesi di controllo sostitutivo relativa alla funzione legislativa provinciale, non prevista da alcuna norma costituzionale, è dunque in palese contrasto anche con le surrichiamate disposizioni dello statuto T.-A.A., nonché con gli artt. 103 e 107 del medesimo statuto.

Per puro scrupolo difensivo, aggiungiamo che anche a volere ammettere — in denegata ipotesi — che il Governo possa sostituirsi alla provincia nell'esercizio della funzione legislativa costituzionalmente spettante alla medesima, si dovrebbe comunque ritenere che tale singolare potere sostitutivo del Governo non possa essere esercitato se non in presenza dei presupposti e dei limiti che sono costituzionalmente imposti al potere sostitutivo del Governo quando questo viene esercitato in relazione al mancato esercizio della funzione amministrativa della provincia, secondo il consolidato insegnamento di codesta ecc.ma Corte (spec. sentenza n. 177/1988).

Ma, anche in tal caso, non si vede come le disposizioni impugnate potrebbero superare indenni lo scrutinio di costituzionalità.

Già appare assai problematico l'inquadramento di un siffatto potere di controllo sostitutivo con il principio — individuato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte — secondo cui il controllo sostitutivo stesso può essere esercitato dallo Stato solo in relazione ad «attività regionali sostanzialmente prive di discrezionalità nell'an.». Infatti, per quanto limitata possa essere la funzione legislativa provinciale anche ad opera delle prescrizioni della legge statale, è arduo arrivare a configurare la legge provinciale addirittura come un atto privo di discrezionalità nell'an.

Ma, a parte ciò, certamente il potere di controllo sostitutivo previsto dalle disposizioni impugnate non è assistito minimamente da quelle «garanzie sostanziali e procedurali» rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i rapporti fra lo Stato e la provincia autonoma e, specialmente, al principio di «leale cooperazione», ed alla «regola di proporzionalità» (come ancora una volta da ultimo illustrati nella sentenza n. 177/1988). Prova ne sia, solo per far un esempio, che il quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge impugnato non prevede neppure che il provvedimento sostitutivo del Governo sia preceduto da una consultazione della provincia autonoma.

Da ultimo osserviamo che anche il particolare controllo sostitutivo previsto dall'ultimo periodo del quinto comma dell'art. 3 del decreto-legge impugnato appare incompatibile con i surrichiamati principi e limiti costituzionali relativi in generale al potere di controllo sostitutivo. Soprattutto anch'esso risulta del tutto sguarnito delle necessarie garanzie sostanziali e procedurali, e non conforme alle esigenze postulate dal principio di «leale cooperazione» e dalla «regola di proporzionalità» (in particolare si osserva che neanche in questo caso è prevista la previa consultazione della provincia).

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare — in accoglimento del presente ricorso — la incostituzionalità in parte qua delle impugnate disposizioni del d.-l. 25 marzo 1989, n. 111. Con ogni conseguenza di legge.

Roma, addì 28 aprile 1989

Prof. avv. Roland RIZ - Prof. avv. Sergio PANUNZIO

N. 36

Ricorso depositato in cancelleria il 9 maggio 1989
(della provincia autonoma di Bolzano)

Campionati mondiali di calcio 1990 - Previsione di infrastrutture nelle aree interessate (nella specie: provincia autonoma di Bolzano) - Attribuzione di un potere sostitutivo alla «Conferenza», istituita con l'art. 2 del d.-d. n. 11/1989, sull'attività amministrativa provinciale - Violazione della competenza legislativa esclusiva e concorrente della provincia, nonché della corrispondente competenza amministrativa - Indebita deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale - Richiamo alle sentenze nn. 517/1987 e 177/1988.

(D.-L. 1° aprile 1989), n. 121, artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e terzo comma).

[(Statuto T.A.A.) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, primo comma, nn. 3, 5, 6, 17, 18, 9, primo comma, n. 11, 14, primo comma e 16, primo comma].

(D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 2350 del 26 aprile 1989, rappresentata e difesa — come da procura speciale alle liti rep. n. 15605 del 26 aprile 1989, per atti del segretario della giunta provinciale avv. Giovanni Salghetti Drioli — dagli avvocati proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, quarto e quinto comma, dell'art. 2, secondo e terzo comma, del d.-l. 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 3, 5, 6, 17, 18, 9, primo comma, n. 11; 14, primo comma, e 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione altresì alle norme di attuazione statutaria in materia (particolarmente art. 20 norme di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

FATTO E DIRITTO

Violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 3, 5, 6, 17, 18, 9, primo comma, n. 11; 14, primo comma; 16, primo comma, dello statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle relative norme di attuazione e, in particolare, dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

1. — Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1989 è stato pubblicato il d.-l. 1° aprile 1989, n. 121, recante «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990».

Il decreto-legge, all'art. 1 quarto e quinto comma, estende il proprio ambito di applicazione dalla esecuzione delle opere pubbliche direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, alle «opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al secondo comma» e, addirittura, alle «opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge (2) 3 agosto 1988, n. 373», cioè alle manifestazioni legate alla esposizione internazionale «Colombo '92» celebrativa del V centenario della scoperta dell'America.

Tali disposizioni acquistano, poi, particolare gravità in quanto lo stesso decreto-legge, al suo art. 2, istituisce una Conferenza composta da rappresentanti di diversi enti ed amministrazioni dello Stato, cui demanda la valutazione dei «progetti esecutivi, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, sostituendosi a tutte le altre deliberazioni ordinariamente necessarie delle diverse autorità» (art. 2, secondo comma). Inoltre viene espressamente stabilito che «L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali . . .» (art. 2, secondo comma).

Attraverso una tale normativa, quindi, dichiarando un'opera in qualche modo necessaria a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali legati ai campionati di calcio (es. ripetitori radiotelevisivi o radiotelefonici) ovvero connessa e funzionale agli obiettivi della legge n. 373/1988, si perviene alla sostituzione della «Conferenza» prevista dall'art. 2 a tutti i competenti organi della provincia autonoma di Bolzano, si «saltano» tutte le procedure e tutti gli atti d'intesa previsti dalle vigenti norme, si derogano tutte le discipline legislative ed amministrative dettate dalla provincia autonoma.

2. — Una tale normativa è certamente viziata da illegittimità, costituzionale con riguardo alle norme indicate in rubrica.

È noto, infatti, che la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico (art. 8, n. 3, del d.P.R. n. 670/1972), in materia urbanistica e di piani regolatori (art. 8, n. 5), in materia di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17) e in materia di comunicazioni e trasporti (art. 8, n. 18); essa ha, ancora, competenza legislativa concorrente in materia di attività sportive e ricreative (art. 9, n. 11) e, naturalmente, competenze amministrative nelle stesse materie (art. 16 del d.P.R. cit.). Inoltre, per espressa previsione dell'art. 14, primo comma, del citato Statuto «è obbligatorio il parere della provincia per le connessioni in materia di comunicazioni e trasporto riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale» e, infine, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di urbanistica e di opere pubbliche, «gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata».

Dalla normativa e dalle competenze sopra richiamate deriva la conseguenza che le impugnate disposizioni del d.-l. 1° aprile 1989, n. 121, sono certamente in contrasto con la Costituzione e le altre norme di rango costituzionale sia in quanto indebitamente derogano alle discipline di competenza della Provincia sia in quanto illegittimamente attribuiscono un potere sostitutivo alla Conferenza istituita con l'art. 2 sull'attività amministrativa provinciale. Si vengono, cioè, a violare le specifiche procedure previste dalla vigente normativa provinciale nelle sopra citate materie, esautorando gli organi provinciali competenti a rilasciare i relativi provvedimenti amministrativi, come anche si violano quelle norme che impongono l'adozione dell'intesa ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento (art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) ed il parere obbligatorio della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti relativi a linee attraversanti il territorio provinciale.

3. — L'illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni del d.-l. n. 121/1989 è confermata anche dalla più recente giurisprudenza di codesta sovrana Corte e, in particolare, dalle sentenze n. 517 del 17 febbraio 1988.

Ricordiamo a noi stessi che con la decisione n. 517/1987 è stata riconosciuta alla provincia autonoma di Bolzano la competenza sostanziale in materia di interventi sugli impianti destinati sia a soddisfare le esigenze dei campionati nelle diverse discipline, sia a promuovere l'esercizio delle attività sportive non agonistiche. La sentenza, inoltre, precisa che ad evitare la violazione dell'autonomia legislativa provinciale non serve la previsione di forme minime di coordinamento paritario, poiché eventuali «pareri» riconosciuti alla provincia, non possono venir configurati come atti di esercizio dell'autonomia legislativa provinciale o come un suo legittimo surrogato.

Tanto meno, quindi, possono costituire legittimi surrogati norme prevedenti mere partecipazioni di rappresentanti della provincia a c.d. «Conferenze».

La sentenza n. 177/1988 - oltre a ribadire come il controllo sostitutivo dello Stato nei confronti della provincia autonoma può esercitarsi solo in funzione di specifici interessi tutelati costituzionalmente come limiti alla autonomia provinciale — ha chiarito come sia viziata da illegittimità costituzionale una disposizione normativa che pretendesse di introdurre un controllo sostitutivo rispetto agli organi provinciali competenti attribuendo, per di più, tale potere ad un organo non costituente autorità di governo. Anche tali principi risultano violati dalla disciplina legislativa in questione.

P. Q. M.

e con riserva di ulteriori argomentazioni, voglia codesta sovrana Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme impugnate, come specificate in epigrafe.

Roma, addì 28 aprile 1989

Prov. avv. Roland RIZ - Prof. avv. Sergio PANUNZIO

N. 37

Ricorso depositato in cancelleria l'11 maggio 1989
(della regione Emilia-Romagna)

Urbanistica e viabilità - Programmazione di una rete di parcheggi demandata a quindici comuni - Individuazione da parte della regione di altri comuni tenuti a tale attività - Programmi da approvarsi dalla regione entro trenta e sessanta giorni - Prevista realizzazione anche in contrasto con gli strumenti urbanistici - Automatica variante ai piani regolatori generali - Possibilità per i privati di realizzare nel sottosuolo dei propri immobili parcheggi - Lamentata eccessiva brevità del termine per esercitare la funzione regionale di controllo-valutazione - Violazione delle competenze regionali e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 3, secondo comma, 6, sesto comma, e 9).

(Cost., artt. 3, 9, 97, 117, e 118).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dall'avv. Alberto Predieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Nazionale, 230, giusta delibera giunta regionale n. 1708 del 2 maggio 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, 6, sesto comma, 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcuni norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

1.1. — La legge n. 122/1989 nell'art. 3, primo comma, prevede che la regione individui i comuni che sono tenuti «alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane».

A norma dell'art. 3, settimo comma, «il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce allresi dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare».

1.2. — Norma analoga a quella ora citata è posta dall'art. 6, sesto comma, della legge n. 122/1989 per i comuni che, invece, sono tenuti a formare i programmi dei parcheggi in forza di precetto posto direttamente dal legislatore nel primo comma del predetto art. 6, il quale prevede che «il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al terzo comma dell'art. 2 indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorità di intervento nonché le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovrà privilegiare le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote. L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul territorio di comuni limitrofi può essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni interessati promossa dall'amministrazione provinciale».

1.3. — In relazione alle norme ricordate i comuni debbono trasmettere alla regione i programmi; la regione deve deliberare entro trenta (o sessanta) giorni, a seconda che si tratti delle ipotesi di cui all'art. 3 o all'art. 6. Decorso il termine senza che sia intervenuta una deliberazione di rigetto, si forma il provvedimento di approvazione in forza di silenzio accoglimento esplicitamente disposto nel secondo comma dell'art. 3 e nel quarto comma dell'art. 6.

2.1. — Il breve termine posto dalla legge è lesivo delle competenze regionali in materia di urbanistica e di trasporti, disciplinate dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, per la sua irragionevolezza che, impedendo di fatto l'esercizio delle competenze regionali in tema di assetto del territorio, priva le regioni di un potere di particolare importanza.

2.2. — I programmi dei parcheggi costituiscono, per esplicita e chiara disposizione della legge n. 122/1989, varianti al piano regolatore generale e agli altri strumenti urbanistici.

2.3. — L'approvazione del piano regolatore generale (e delle sue varianti e modificazioni) costituisce competenza regionale peculiare e qualificante, secondo i principi fondamentali della legislazione urbanistica. Altrettanto lo è quella degli strumenti attuativi, quando la regione individui le aree come aventi interesse regionale. Comunque, poiché la legge n. 122/1989 dispone l'effetto di variante in relazione ai p.r.g., oltre che agli strumenti attuativi, le considerazioni che possono farsi per la prima ipotesi hanno sempre la loro validità.

I piani regolatori, nell'insegnamento della Corte (sentenza n. 286/1985 punto 6 di diritto) e nel diritto vivente (per costante interpretazione delle supreme magistrature e dei giudici di merito) sono atti complessi, ma a complessità ineguale, che si formano per il concorso delle volontà degli organi comunali e della regione, quest'ultima in posizione di supremazia, determinante nella formazione della fattispecie complessa, non solo perché senza il suo apporto l'atto adottato dal comune non acquista effetti, ma anche perché la Regione è titolare di poteri di approvazione e modificazione.

Testualmente dice la ricordata sentenza n. 286/1985 della Corte: «l'intervento delle regioni o delle province autonome in materia di piani regolatori e programmi di fabbricazione non ha soltanto una efficacia di controllo, ma si inserisce, quale elemento costitutivo, in una fattispecie a formazione progressiva, potendosi con esso apportare modificazioni, variazioni, soppressioni e aggiunte alle previsioni formulate dal comune».

È vero che sin dal momento dell'adozione da parte degli organi comunali lo strumento urbanistico produce alcuni effetti prodromici, sia pur limitati, i quali trovano la loro giustificazione nell'esigenza che *medio tempore* non sia pregiudicata l'attuazione di esso. Tale efficacia anticipata non rileva però sulla serie procedimentale di formazione del medesimo, serie che dà vita ad un atto complesso riferibile non soltanto agli enti minori (comuni) ma anche a quelli (Regioni, province autonome) che provvedono all'approvazione».

Secondo Cass., 11 novembre 1977 n. 4874, Riv. giur. edil. 1978, I, 8 «Il piano regolatore generale ha natura di atto complesso (a complessità ineguale), risultando dal concorso (e dalla fusione) delle volontà del comune e dello Stato (ora della regione), dirette al raggiungimento di un unico, comune fine di pubblico interesse, si che vengono a far parte integrante della complessa fattispecie costitutiva del programma di pianificazione sia la deliberazione del consiglio comunale di adozione del piano sia il decreto del Presidente della Repubblica (ora, della giunta regionale) di approvazione, tanto che l'efficacia normativa del piano regolatore decorre non già dalla data di adozione di esso da parte del Comune, ma da quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della emanazione del decreto presidenziale di approvazione». Nello stesso ordine di idee la decisione del Cons. Stato, sezione quarta, 4 dicembre 1973, n. 1180, Foro amm. 1973, I, 1188, Cons. Stato 1973, I, 1813; Cons. Stato, sezione quarta, 16 dicembre 1980, n. 1209, Riv. giur. edil. 1981, I, 636; Cons. Stato, sezione seconda, 11 marzo 1969, n. 120, Cons. Stato 1969, I, 1060; Cons. Stato, ad. gen., 2 marzo 1961, n. 267, Riv. amm. R.I. 1962, 225; Cons. Stato, sezione quarta, 1^o febbraio 1961, n. 60, Cons. Stato 1961, I, 207; Id. 5 dicembre 1958, n. 975, ivi 1958, I, 1433.

Cass. Sez. II, 27 maggio 1975, n. 2135, Foro it. 1976, I, 100, in motivazione 112, ripete che «il decreto del Presidente della Repubblica (oggi del presidente della giunta regionale), concludendo, dal punto di vista formale, non ha efficacia esecutiva: l'iter formativo del provvedimento, realtà sostanzialmente una nuova deliberazione, mediante la quale il progetto di piano adottato dal comune risulta integrato e completato. Esso non è, quindi, un mero atto di controllo sulla deliberazione comunale di adozione del piano, ma si pone come un elemento costitutivo perfezionante la fattispecie complessa da cui ha origine il piano regolatore».

Sarebbe superfluo insistere nel rilevare che i poteri regionali sono dati per la tutela degli interessi generali sovracomunali, regionali, statali quali individuati dall'art. 10 della legge urbanistica.

I poteri della regione ora ricordati sono tanto importanti da essere qualificanti nelle funzioni di governo del territorio proprie di questa e nella ricostruzione della posizione stessa della regione nel sistema costituzionale, determinata dall'art. 117 della Costituzione: e la configurazione del piano regolatore come atto complesso ineguale con supremazia regionale è principio fondamentale della materia, puntualmente confermato dalla stessa legge n. 47/1985.

Questa, infatti, nel porre regole per snellire i procedimenti di formazione dei piani urbanistici, dispone nell'art. 24 che «non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti generali» (piani regolatori) «salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione», mentre nell'art. 25 prevede che le regioni emanino norme che «prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali», «per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali».

In conclusione, il piano regolatore generale è sempre atto a complessità ineguale, mentre il piano attuativo è atto del comune, e la variante al p.r.g. è sempre atto a complessità ineguale, pur se approvabile con procedura più rapida determinata dalle singole regioni.

Di questi poteri regionali le leggi della regione Emilia-Romagna disciplinano l'esercizio, attribuendo ai singoli organi le dovute competenze e regolando il procedimento nelle due fasi di formazione dell'atto, quella comunale e quella regionale.

3.1. — Il congegno previsto dalla legge n. 122/1989 non solo interviene nella disciplina di dettaglio della formazione degli strumenti per la regolazione del territorio e delle sue modificazioni, ma pone a carico della regione, per l'attuazione dei compiti istruttori e decisorii relativi alla fase regionale del procedimento, un termine di brevità irragionevole, tale da non poter essere provvedibilmente rispettato: cosicché di fatto quel che può apparire un'eccezione derivante da negligenze regionali (e cioè la formazione dell'approvazione del programma comunale per silenzio accoglimento) diventa la regola. La regione non può esaminare, nel troppo breve termine concesso, cento o duecento programmi, provenienti da comuni con forti congestioni di traffico e problemi di parcheggio (basti pensare, per citare a caso alcuni esempi, ai comuni sulla via Emilia, a quelli della zona costiera, a quelli a cavallo delle grandi direttrici autostradali); né può svolgere un'adeguata istruttoria e prendere una motivata decisione per verificare le coerenze con le previsioni del piano, con le interconnessioni intercomunali provinciali, con l'impatto, nel sistema del territorio regionale nelle sue complesse valenze urbanistiche, paesistiche, di trasporti e via dicendo (sempre necessarie ed esplicitamente previste nell'art. 6 primo comma e nel secondo comma, che prevedono intese con l'Ente ferrovie dello Stato che vanno verificate in sede regionale nonché nell'art. 10 per quanto riguarda le infrastrutture di sosta finalizzate all'interscambio con il sistema di trasporto collettivo da gestire da enti concessionari di autostrade o da società da esse controllate, in correlazione ad un sistema che è di competenza regionale e - in quanto materia prevista dagli artt. 117 e 118 - affidato ad un piano dei trasporti, secondo il d.P.R. n. 616/1977 e la legge 10 aprile 1981, n. 151, legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali, ed articolato secondo obiettivi di integrazione fra diversi servizi e modi di trasporto e di pianificazione dei trasporti e strumenti urbanistici).

Si deve aggiungere, a proposito della annotazione accennata riguardante gli artt. 6 e 10, che proprio l'aver regolato i rapporti relativi all'Ente ferrovie e alle società concessionarie autostradali sulla base di intese dirette fra questi enti e i comuni comporta una funzione regionale di controllo-valutazione di interessi territoriali sovracomunali, che viene riconosciuta dalla legge negli artt. 3 e 6 ma che è, di fatto, resa impossibile dalla brevità del termine.

Che tutto ciò sia fatto nel giro di trenta giorni, tenendo conto che la competenza ad approvare una variante di uno strumento urbanistico appartiene alla giunta secondo la legislazione regionale, è palesemente impossibile, così come è impossibile che nel caso particolare disciplinato dall'art. 6 tutto ciò sia fatto nel maggior termine di sessanta giorni. che è pur sempre troppo corto.

3.2. — Ne consegue che, nella realtà effettuale, il congegno strutturato sull'imposizione di un termine manifestamente insufficiente comporti che automaticamente si applichi la norma sul silenzio accoglimento e che così scompaia la funzione di formazione dell'atto complesso con cui si realizza il governo del territorio spettante alla regione, con violazione delle competenze regionali che, secondo i principi fondamentali, sono esercitate ed esercitabili in quanto vi sia la necessaria partecipazione alla formazione e alla modificazione degli strumenti urbanistici.

3.3. — Pertanto o il termine esageratamente breve è voluto per sottrarre scientemente alla regione il potere che le appartiene, e allora la norma viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione, oppure il termine è frutto di irragionevolezza, per cui nel momento stesso in cui una norma riconferma la necessità delle due fasi dell'approvazione della variante, nello stesso contesto un'altra norma ne rende impraticabile l'esercizio: e tale irragionevolezza del pari viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 3 della Costituzione e all'art. 97 della Costituzione.

4.1. — La Corte, in altre circostanze, ha già provveduto ad annullare norme che ponevano termini irragionevolmente brevi, tali che nell'effettività dell'applicazione della norma (che la Corte ha sempre considerato di fondamentale rilevanza) rendevano di difficile esercizio, e per ciò ledevano, situazioni soggettive garantite dalla costituzione.

Tale è l'insegnamento dato dalle sentenze 22 novembre 1962, n. 93, con cui veniva dichiarata la illegittimità dell'art. 18 della legge fallimentare, r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 5 luglio 1968, n. 85, sulla illegittimità dell'art. 28 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, con disposizioni sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; 22 dicembre 1969, n. 159, di dichiarazione di illegittimità dell'art. 32, terzo e settimo comma del r.d. n. 1165/1938 sull'edilizia economica e popolare; 23 marzo 1981, n. 42, punto 5, in diritto, con cui è stato dichiarato illegittimo l'art. 25 della legge fallimentare.

Sono tutti casi in cui la irragionevole brevità del termine ledeva il diritto dei soggetti privati sancito dall'art. 24 della Costituzione.

4.2. — È di tutta evidenza che nel caso sottoposto all'esame della Corte non v'è alcun riferimento a quel parametro normativo; ma vi è ugualmente una statuizione di legge che, ponendo un termine troppo breve, integra una violazione di norme costituzionali che assicurano la protezione di una situazione riconosciuta dalla costituzione. Questa, nel caso in questione, è la competenza regionale lesa dalla realtà di un congegno che impedisce la formazione di un atto ragionevolmente istruito e meditato e sostituisce alla competenza regionale quella del comune che propone e decide con effetti al di fuori della sua area e del suo livello, mentre la legge ritiene, giustamente, che debba subentrare la competenza regionale; ed è interesse protetto, anche e insieme a quello specifico ricordato, il buon andamento tutelato in via generale dall'art. 97 della Costituzione.

4.3. — Se la normazione prevede un procedimento a due fasi, con la presenza deliberativa di due soggetti — comune e regione — ciascuno portatore delle sue competenze, funzioni ed interessi, secondo un modulo che non viene sostituito o modificato (perché anzi la legge n. 122/1989 conferma il procedimento in due fasi per la formazione della modificazione dell'atto complesso), è irragionevole e contrario alla logica del buon andamento, qual'è stato individuato dal legislatore nel costruire il procedimento a due fasi di cui è stato fatto cenno, impedire, di fatto, che la fase dell'approvazione trovi il suo svolgimento e, di fatto, obliterarla nel momento stesso in cui la si riafferma.

L'irragionevole violazione dell'art. 97 della Costituzione si salda a quella delle competenze regionali, perché la diversità di soggetti operanti nelle due fasi, uno dei quali, quello regionale, è fornito di competenza costituzionalmente garantita, viene di fatto annullata, concentrando in un solo soggetto la deliberazione che modifica l'atto — strumento urbanistico — imputato al soggetto Regione e da questo concretamente formato come atto a complessità ineguale; mentre con l'impedire di fatto l'ordinato manifestarsi delle potestà istruttorie e decisorie, si sostituisce alla competenza garantita dalla costituzione una competenza diversa e si sostituisce al modello regionale delle due fasi un altro non previsto né voluto formalmente.

5.1. — L'art. 9 poi, per altro verso e per altre ragioni, lede le competenze regionali poste dagli artt. 117 e 118, consentendo un'indiscriminata utilizzazione di qualsiasi sottosuolo in forma che appare contraddittoria. Incidentalmente si può far rilevare che l'art. 9, nel secondo comma, prevede che qualora vi sia una conformità agli strumenti urbanistici si formi il silenzio accoglimento sulla domanda di autorizzazione, con una distinzione fra casi di conformità e casi di non conformità che, peraltro, più non sussiste in quanto si è costituita, nel primo comma, una situazione soggettiva in deroga.

L'intervento del legislatore, che pone una regola indiscriminatamente uguale per tutti, in zone di espansione extraurbane o nei centri storici, in zona A o B o C, lede le competenze che la costituzione attribuisce alle regioni perché regoli l'assetto del territorio tenendo conto nel dettaglio della peculiarità delle aree regionali e subregionali e delle caratteristiche locali, non consentendo formulazioni genericamente arbitrarie che non tengono conto del sommarsi di effetti automatici, il quale sconvolge gli assetti per i quali si deve procedere ad una attività pianificatoria. Cosicché, se anche le predette arbitrarie formulazioni tengono presenti le normative a salvaguardia di interessi paesistici, ignorano per il resto le diversità geologiche, anche se si deve ritenere che la normativa introdotta dall'art. 9 non abbia nessuna capacità di modificare le norme dettate per le zone sismiche dalle leggi statali legge 10 dicembre 1981, n. 741, e regionali (legge Emilia-Romagna 19 giugno 1984, n. 35 e regolamento 13 ottobre 1986, n. 13), perché, se così non fosse, vi sarebbe altra lesione delle competenze regionali.

Anche in questo caso gli interessi di difesa del paesaggio, valore primario (sentenza n. 151/1986), non vengono tutelati da un congegno di silenzio accoglimento che consente la modifica del territorio dopo un termine di novanta giorni, relativamente breve se si tien conto della vastità della parte del territorio nazionale soggetto a vincoli paesistici per la legge n. 431/1985, ai vincoli imposti con atto amministrativo e al numero di domande che verrà presentato.

5.2. — Per dimostrare la irragionevolezza del termine si può ricordare che nel concedere agli abusivisti la sanatoria la legge n. 47/1985 prevedeva nell'art. 32 che per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo avessero a loro disposizione un termine di centottanta giorni, decorso il quale la domanda si intendeva rigettata.

La legge n. 47/1985 venne modificata dal d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, oggetto di giudizio da parte della Corte, che riconobbe come l'espressione di parere negativo fosse una competenza regionale che la regione ben poteva tutelare, e che di fronte alla statuizione dell'art. 9 della legge n. 122/1989 deve ugualmente tutelare, non perché la formulazione disconosca la sua competenza, ma perché — pur riconoscendola — ne impedisce di fatto l'esercizio con un congegno di silenzio accoglimento che fa sopravvivere il provvedimento silenzioso, o gli effetti analoghi a quelli del provvedimento, dopo un periodo di tempo troppo breve.

Che tale esso sia lo dimostra la comparazione con il termine doppio di centottanta giorni, fissato dalla legge n. 47/1985 e confermato dalla legge n. 68/1988 con la quale è stato convertito con modificazioni il d.-l. n. 2/1988. Tale legge, nel confermare che il silenzio portava ad un rifiuto, ha previsto la sua eventuale impugnazione. Orbene, se il legislatore trova congruo un termine di centottanta giorni per arrivare ad un rifiuto di accogliere una domanda che possa porsi in contrasto con i valori paesistici, un termine dimezzato per arrivare ad un accoglimento non è ragionevole e si risolve in una reale compressione delle competenze regionali, che non possono essere esercitate, e nella reale perdita di tutela del valore primario di tutela paesistica.

5.3. — La regione Emilia-Romagna deve rivendicare la sua legittimazione sotto il profilo dell'invasione delle sue competenze, delincate a norma degli artt. 117 e 118; ma deve anche insistere sul profilo della violazione dell'art. 9 della Costituzione, che tutela un valore primario e principio supremo che appartiene al novero di quelli che non possono essere sovvertiti neppure da leggi costituzionali (sentenza n. 1146/1988) e che reggono, al pari degli altri valori dello stesso tipo, l'intero ordinamento della Repubblica, imponendo che l'esercizio delle competenze legislative, anche del legislatore costituzionale, sia conforme a quei valori, operanti nell'intero ordinamento. Le competenze legislative e amministrative attribuite dagli artt. 117 e 118 come vanno lette, configurate esercitate alla luce dei principi generali e dei principi fondamentali così — a maggior ragione — vanno lette, configurate, esercitate alla luce dei valori superiori, che sono di rango più elevato dei principi ricordati, e tali da confermare i poteri regionali, che comunque a quei principi supremi debbono dare attuazione, così come la danno ai principi generali e ai principi fondamentali. La competenza delle regioni, che esse possono e debbono difendere, è quella risultante dagli artt. 117 e 118 che elencano materie i cui vertici sono regolati dai principi di diverso grado che costituiscono elementi portanti dell'assetto normativo istitutivo delle competenze, attribuite, innanzi tutto, per l'attuazione dei valori primari, principi condizionanti ma anche e soprattutto propulsivi, conformate dai principi nel triplice livello di principi fondamentali, di principi generali, di principi supremi. Come le Regioni possono dolersi se i principi fondamentali vengono violati con lesione delle loro competenze (ad esempio con la sottrazione di area normativa), così, a maggior ragione, possono dolersi se vengono poste norme che non consentano loro di attuare i valori superiori alla cui attuazione sono chiamate, con lesione delle loro competenze; il che avviene quando la disciplina della legge statale sia posta a scapito della loro competenza in modo tale da non garantire la tutela di un valore primario alla cui attuazione le regioni sono tenute secondo i canoni di collaborazione, di leale intesa, di ripartizione di competenze posti dalla Corte, e in forza del potere-dovere in cui si sostanzia la loro competenza, che è il potere dovere di legiferare e amministrare nell'ambito delle proprie competenze secondo la costituzione e che esse correttamente difendono.

La irragionevolezza della disciplina e l'alterazione del buon andamento dell'amministrazione, la riduzione di fatto di poteri che si dichiara di confermare con la solennità dell'enunciazione legislativa e che, invece, vengono aboliti attraverso un congegno normativo, sono tutte lesioni della competenza regionale, ma sono anche tutte lesioni del valore primario della tutela del paesaggio, anch'essa potere delle regioni, principio ordinatorio attivamente propulsivo e non meno limite della loro attività e di essa qualificante oggetto e modo di operare.

Dal momento che la tutela del valore primario spetta anche alle regioni, e anzi nella prima fase alle regioni, la previsione irragionevole del modo di tutelare un valore primario che impedisca il corretto esercizio della competenza regionale costituisce lesione di questa.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità degli artt. 3, secondo comma, 6, sesto comma, e 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per violazione degli artt. 117, 118, 3, 9 e 97 della Costituzione.

Roma, addì 3 maggio 1989

(Seguono le firme).

N. 38

Ricorso depositato in cancelleria l'11 maggio 1989
(della provincia autonoma di Trento)

Urbanistica e viabilità - Programmazione di una rete di parcheggi demandata ai comuni con l'approvazione della regione - Istituzione di un fondo per gli investimenti del settore - Attribuzione ad organi statali della determinazione delle opere da assoggettare a contributo e dell'entità dei contributi stessi da concedere direttamente ai comuni - Attribuzione, in concreto, ad organi statali della scelta degli interventi da realizzare - Preclusione di intervento della provincia autonoma nell'effettiva programmazione di tale attività, materia, peraltro, già disciplinata con legge provinciale n. 3/1982 - Violazione della competenza legislativa primaria ed esclusiva e della corrispondente potestà amministrativa - Lesione dell'autonomia finanziaria provinciale.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 1, 3 e 4).

[(Statuto speciale T.-A.A.) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 17, 16 e titolo VI; norme di attuazione].

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona dell'assessore, sostituto del presidente della giunta, sig. Walter Micheli, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 4548 del 21 aprile 1989, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale per atto del notaio Pierluigi Mott, in Trento, del 26 aprile 1989 (rep. n. 53478) — dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1, 3 (con particolare riferimento al sesto ed ottavo comma), e 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per violazione degli artt. 8, n. 17 e 16 dello statuto speciale per il T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione, nonché dei principi costituzionali relativi all'autonomia finanziaria della provincia garantita in particolare dal titolo VI del d.P.R. n. 670/1972.

FATTO

1. — Occorre premettere che alla Provincia Autonoma di Trento è attribuita dall'art. 8, n. 17, dello statuto speciale T.-A.A. una competenza legislativa primaria ed esclusiva in materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale». L'art. 16, primo comma, dello statuto attribuisce alla provincia anche la corrispondente potestà amministrativa. Trattasi di competenze nella piena disponibilità della provincia autonoma di Trento, anche a seguito della emanazione delle relative norme di attuazione dello statuto (spec. d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

Per lo svolgimento delle funzioni suddette, nelle materie di propria competenza, alla Provincia è altresì costituzionalmente riconosciuta una autonomia finanziaria, che trova fondamento e garanzia, oltre che nelle norme statutarie che individuano le materie di competenza provinciale, in particolare nei principi del titolo VI dello statuto speciale, dedicato appunto alla «Finanza della regione e delle Province» (cfr. spec. artt. 78 e 79 ed art. 119 della Costituzione).

La provincia di Trento è intervenuta più volte con proprie leggi nella suddetta materia, dettando una organica disciplina, specie per quanto riguarda i lavori pubblici di interesse provinciale (in particolare v. l. prov. 3 gennaio 1983, n. 2, recante norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale). In relazione allo specifico oggetto della presente controversia va in particolare segnalato come la provincia abbia fra l'altro specificamente disciplinato anche gli interventi (ed i relativi finanziamenti) per la costruzione dei parcheggi nell'ambito dei programmi annuali relativi alla viabilità ed agli edifici ed impianti destinati a servizi pubblici.

Infatti, la citata legge provinciale n. 2/1983 — dopo avere stabilito all'art. 1 che «Le opere pubbliche di interesse provinciale si eseguono in armonia con gli obiettivi e strumenti della programmazione economica e territoriale» — all'art. 2 (come integrato dall'art. 2 della l. prov. 25 novembre 1988, n. 44) recita: «Art. 2. Piani di intervento. — Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, la giunta provinciale adotta piani di intervento in materia di opere pubbliche di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale e li aggiorna in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o con l'asestamento del medesimo.

I piani, elaborati sulla base di criteri di utilità e di economicità, determinano, in relazione alla programmazione e pianificazione di livello subordinato, gli interventi da promuovere, da realizzare e da completare nonché i tempi di esecuzione e le modalità di finanziamento, secondo le disposizioni recate dalle leggi provinciali di settore.

La giunta provinciale con la deliberazione di adozione dei piani di intervento di cui al primo comma, determina, per ciascuna delle categorie previste dall'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e dall'art. 2 della legge provinciale 1^o settembre 1975, n. 46, i tipi di spesa che possono essere ammessi a contributo.

A sua volta l'art. 3 della citata legge regionale n. 40/1968 prevede che nei programmi annuali provinciali di opere pubbliche ammesse a contributi (di cui agli artt. 1 e 2) sono comprese varie categorie di opere fra cui, in particolare: «... 2) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati, la costruzione, sistemazione, l'ampliamento e completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di Comune, delle frazioni e delle località di interesse per l'agricoltura, l'industria e il turismo, alla esistente rete viabile statale o provinciale, nonché delle strade che congiungono fra di loro capoluoghi di comune e delle strade intercomunali»; e «... 4) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento, il completamento e l'acquisto di edifici ed impianti destinati a servizi pubblici».

Appunto nell'ambito di tali particolari categorie di opere pubbliche, la provincia autonoma ricorrente provvede — come si è detto — alla programmazione ed al finanziamento degli interventi per la realizzazione di parcheggi. Come è avvenuto, per esempio, lo scorso anno, con la delibera della giunta provinciale n. 4922 del 13 maggio 1988 che ha approvato il piano di interventi 1988-90 in materia di opere pubbliche ex art. 2 della legge provinciale n. 2/1983. Con tale piano (che si deposita con il presente atto) sono stati programmati interventi (a favore di comuni e di altri enti) per un importo complessivo di oltre 332 miliardi; in particolare, nell'ambito degli interventi relativi alle comunicazioni ed alle viabilità, sono stati previsti e finanziati interventi a favore di comuni trentini per la realizzazione di parcheggi per un ammontare complessivo di oltre sei miliardi e seicentonove milioni.

2. — Ciò premesso, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989, la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393».

Di tale legge viene innanzitutto in evidenza, ai fini del presente ricorso, l'art. 1 il quale dispone la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, di un «fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilità di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione».

Il successivo art. 3 disciplina, in particolar modo, la programmazione degli interventi (e dei relativi finanziamenti) per la realizzazione di parcheggi pubblici nei centri urbani. Vi si stabilisce che «Le regioni ... individuano i Comuni (che) sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi» (comma 1). Il programma è adottato dai comuni di cui sopra ed approvato dalle regioni (secondo comma). I comuni, comunicano annualmente alle regioni, per l'ammissione ai contributi previsti dal successivo art. 4, l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati, precisando per ciascuna opera tempi e modalità di realizzazione, piano economico finanziario per la realizzazione dell'opera e la gestione del servizio, misura del contributo richiesto, ecc. (terzo comma). La regione trasmette annualmente al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi comunali indicando le priorità.

Particolare rilievo ai fini del presente ricorso assumono poi i commi sesto ed ottavo dell'art. 3 i quali recitano, rispettivamente: «6. Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro trenta giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, determina con decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'art. 4. Decorsi i trenta giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, i Ministri possono procedere direttamente all'emanazione del decreto.

(*Omissis*).

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi».

Infine, l'art. 4 della legge in questione disciplina analiticamente la concessione ed i criteri di commisurazione dei contributi, nonché dei mutui che la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti possono concedere ai comuni per l'attuazione degli interventi suddetti.

In particolare per quanto riguarda i contributi ai comuni, l'ammissione è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, tenendo conto dei programmi dei comuni (primo comma). Il secondo comma dell'art. 4 disciplina i criteri per la determinazione della misura del

contributo (commisurato alla spesa massima ammissibile determinata sulla base di costi *standards* individuati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio o dal Ministro per i problemi delle aree urbane). Il terzo e quarto comma stabiliscono, rispettivamente, il limite di impegno quindicennale per la concessione dei contributi (100 miliardi per il 1989 e 50 miliardi per il 1990) ed il volume massimo di mutui (lire 1.000 miliardi per il 1989 e 500 miliardi per il 1990) nel cui ambito può essere disposta l'ammissione ai contributi. Il quarto comma autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni i mutui per l'attuazione degli interventi nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutui di cui al quarto comma; ma è previsto che il Ministro del tesoro possa modificare tale percentuale. Il sesto comma consente che le opere e gli interventi di cui all'art. 3 possano essere realizzati anche con mutui concessi da istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzate nonché da istituti di crediti esteri.

3. — La surrichiamata disciplina della legge n. 122/1989 menziona soltanto le regioni e non anche le province autonome, quali enti ad essa soggetti. Nel caso però che — come sembra corretto ritenere — quella disciplina legislativa sia da intendersi come applicabile anche alla provincia autonoma di Trento, essa risulta allora gravemente lesiva delle competenze costituzionalmente assegnate alla provincia stessa, che pertanto la impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

1 *Violazione artt. 8, n. 17, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme d'attuazione.*

La disciplina legislativa impugnata riguarda esclusivamente gli interventi per la realizzazione di parcheggi pubblici. Riguarda, cioè, interventi che rientrano ad ogni effetto nella competenza esclusiva della provincia ricorrente in materia di viabilità e di lavori pubblici di interesse provinciale ad essa attribuita dalle norme costituzionali, in epigrafe. Interventi, si può aggiungere, del tutto estranei ai particolari e limitati aspetti della suddetta materia riservati allo Stato dalle norme di attuazione dello statuto (cfr. d.P.R. n. 381/1974).

Si tratta, dunque, di una disciplina legislativa statale certamente lesiva delle competenze provinciali sotto più di un profilo.

In primo luogo perché spetta alla provincia, e non allo Stato, disporre in ordine ai singoli interventi, autorizzandoli e concedendo ai comuni (od agli altri organismi stabiliti dalle leggi regionali e provinciali) i relativi finanziamenti. Si è visto, invece, come in particolare il sesto comma dell'art. 3 della legge impugnata stabilisca che spetta al Presidente del Consiglio (o, per delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane), di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, di determinare le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, nonché l'entità dei contributi medesimi da concedere direttamente ai comuni, gravanti sul fondo di cui all'art. 1. Onde successivamente è ancora al Ministro per i problemi delle aree urbane che i comuni debbono trasmettere una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi ed eventuali proposte di modifica del programma di interventi.

In secondo luogo la disciplina impugnata preclude alla provincia ricorrente la possibilità di una effettiva programmazione degli interventi per la realizzazione dei parcheggi nei comuni del suo territorio. Programmazione che costituisce invece un aspetto essenziale della sua competenza esclusiva in materia.

È vero che alla provincia è dato di approvare i programmi adottati dai comuni (ma a questo riguardo si deve rilevare anche la incostituzionalità della disciplina del «silenzio-approvazione» in una materia di esclusiva competenza provinciale, stabilita dal secondo comma dell'art. 3, con l'apposizione di un termine di soli trenta giorni per la delibera provinciale che appare di per sé vessatorio); ed è dato anche di indicare al Governo le priorità nel momento in cui trasmette ad esso i programmi dei comuni (art. 3, quinto comma). Ma spetta poi esclusivamente al Governo di effettuare le scelte all'interno dei programmi dei comuni trentini, senza che al riguardo la provincia autonoma possa in alcun modo interferire. La legge non prevede neppure una intesa con la Provincia, ma solo il parere (anche questo con termini assai brevi) della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970. Ma la semplice consultazione di tale commissione (come del resto, in ipotesi, la stessa intesa) non vale certo a compensare la sottrazione alla Provincia del potere di decidere in ordine agli interventi di sua competenza.

La fondatezza delle precedenti censure e, quindi, la incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata è poi tanto più incontestabile per il fatto — che si è evidenziato in precedenza — che la provincia ha già dettato una sua disciplina legislativa organica della materia (da ultimo con la citata legge n. 44/1988, art. 2), che regola la programmazione degli interventi per la costruzione di parcheggi pubblici, e vi ha poi anche dato esecuzione approvando il relativo piano e gli interventi in esso previsti (delibera g.p. n. 4922/88, già citata).

Dunque la impugnata legge n. 122/89 non potrebbe neppure essere giustificata dalla mancanza di una disciplina legislativa provinciale in materia, poichè tale disciplina già c'è. Mentre invece la disciplina stabilita dalla legge n. 122/1989 pretende di sovrapporsi ad una preesistente ed organica legislazione provinciale instaurando un sistema che è assolutamente incompatibile con quest'ultima.

Infine osseviamo (con riserva di ulteriori considerazioni in una successiva memoria) come la disciplina impugnata non potrebbe trovare giustificazione neppure come espressione del potere statale di indirizzo e coordinamento. Non sussistono infatti minimamente, nel caso in questione, i presupposti che, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte (sentenza nn. 340/1983, 357/1985, 49/1987, 177/1988 e 242/1989), debbono essere presenti perchè l'esercizio di tale potere possa comprimere legittimamente l'autonomia provinciale; specie poi quando — come in questo caso — viene in questione una competenza primaria della provincia autonoma.

A questo proposito è per ora sufficiente sottolineare, da un lato, il carattere analitico e dettagliato della disciplina legislativa impugnata (che non lascia spazio neppure ad una disciplina legislativa provinciale di carattere integrativo); e, dall'altro, il fatto che gli interessi pubblici connessi alla realizzazione dei parcheggi che la legge n. 122/1989 è diretta a soddisfare non possono certamente ritenersi «insuscettibili di frazionamento e di localizzazione territoriale». Anzi, essi costituiscono un caso emblematico di interesse pubblico frazionabile e localizzabile in materia di competenza provinciale, la cui cura è pertanto riservata integralmente alla potestà della provincia autonoma ricorrente.

2. - *Violazione, sotto ulteriore profilo, delle norme costituzionali già richiamate, nonché dei principi costituzionali relativi alla autonomia finanziaria della Provincia garantita in particolare dal titolo VI dello statuto T.-A.A. (artt. 69 e segg., spec. 78 s.) e dall'art. 119 della Costituzione.*

Le disposizioni legislative impugnate determinano un'ulteriore e concorrente violazione delle competenze costituzionalmente garantite alla provincia ricorrente. In particolare esse, creando un meccanismo centralizzato di finanziamento in una materia di esclusiva competenza della provincia, determinano una lesione della autonomia finanziaria provinciale.

Ciò, soprattutto, perchè — come si è già visto — la disciplina impugnata (cfr. spec. art. 4) stabilisce che tutti i finanziamenti statali ivi previsti per la realizzazione degli interventi in questione sono corrisposti direttamente dallo Stato ai comuni, pur trattandosi di interventi di competenza provinciale.

L'autonomia finanziaria della provincia richiede invece che — in relazione alle opere pubbliche rientranti nella sua sfera di attribuzioni — siano riservati alla provincia stessa gli interventi finanziari diretti ad agevolare l'accesso al credito, la disciplina del credito agevolato, dei rapporti con i relativi istituti, ecc. (sentenza n. 517/1987). In ogni caso il rispetto della autonomia finanziaria della Provincia imponeva, almeno, che destinataria del finanziamento fosse la provincia stessa, che poi a sua volta avrebbe potuto trasferire ai comuni — conformemente alle scelte da essa già formulate in sede di programmazione — le somme destinate alla realizzazione dei singoli interventi per la realizzazione di parcheggi pubblici. Secondo le procedure che si sono viste essere già stabilite dalla legge provinciale.

Così come in altri casi analoghi già censurati da codesta ecc.ma Corte (sentenze nn. 49 e 517 del 1987), le norme legislative impugnate, sottraendo alla provincia ricorrente i finanziamenti relativi ad interventi (oltretutto aventi carattere di ordinarietà) che rientrano nelle sue competenze esclusive, risultano lesive della sua autonomia finanziaria ed in contrasto, anche sotto questo profilo, con le disposizioni costituzionali indicate in epigrafe.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare, in parte qua, la incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata. Con ogni conseguenza di legge.

Roma, addì 5 maggio 1989

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

N. 39

*Ricorso depositato in cancelleria il 16 maggio 1989
(della regione Lombardia)*

Urbanistica e viabilità - Programmazione di una rete di parcheggi demandata a quindici comuni - Individuazione da parte della regione di altri comuni tenuti a tale attività - Programmi da approvare dalla regione entro trenta o sessanta giorni - Istituzione di un fondo per gli investimenti del settore - Prevista realizzazione anche in contrasto con gli strumenti urbanistici - Attribuzione ad organi statali della determinazione delle opere da assoggettare a contributo - Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di rigetto dei programmi comunali da parte delle regioni - Lamentata violazione delle competenze regionali - Attribuzione, in concreto, ad organi statali della scelta degli interventi da realizzare - Conseguente stravolgimento dei programmi.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 3, sesto comma, 4, primo comma, 6, quinto comma, e 7, primo e secondo comma).
(Cost., artt. 117 e 118, anche in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 80 e 87).

Ricorso della regione Lombardia in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana rappresentata e difesa giusta delibera di giunta n. 42629 del 3 maggio 1989 e delega a margine del presente ricorso dal prof. avv. Roberto Gianolio da Mantova (via Acerbi, 27) e dell'avv. Alessandro Sperati da Roma ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, piazza Mazzini, 27, contro il presidente del consiglio dei ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 3, sesto comma, 4, primo comma 6, comma quinto, e 7 primo e secondo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989 recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

La legge 24 marzo 1989, n. 122 («Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate»), di non facile lettura ed interpretazione, tende a risolvere anche con l'istituzione di un fondo per gli investimenti nel settore, i problemi del congestionamento del traffico nei centri urbani attraverso la realizzazione programmata di una rete di parcheggi.

Malgrado la loro apparente «innocenza» alcune norme risultano invasive delle competenze regionali nelle materie «urbanistica» e «viabilità e lavori pubblici» così come definite dagli artt. 80 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; in particolare lo sono gli artt. 3, sesto comma, 4, primo comma, 6, quinto comma, e 7, primo e secondo comma, che vengono pertanto impugnati con il presente ricorso per il seguente motivo di

DIRITTO

Violazione degli artt. 117 e 118 della costituzione anche in relazione agli artt. 80 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

1. — È opportuno per chiarezza riassumere preliminarmente i principali contenuti della legge 24 marzo 1989, n. 122.

La legge, istituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi (art. 1):

demanda la determinazione dei criteri direttivi per la realizzazione dei parcheggi al Ministro dei lavori pubblici (di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane), per quanto concerne la valutazione del fabbisogno con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni dei parcheggi (art. 2, primo comma) ed al Ministro per i problemi delle aree urbane (di concerto con il Ministro per il tesoro) per quanto riguarda l'individuazione delle priorità degli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi (art. 2, terzo comma);

individua in via diretta quindici comuni, fra cui Milano, obbligati a formulare un programma urbano dei parcheggi (contenente le localizzazioni, i dimensionamenti e le priorità di intervento ed i tempi di attuazione art. 6, primo comma) anche in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti di cui rappresenta variante e domanda alle Regioni il compito di individuare gli altri comuni tenuti alla realizzazione di analoghi programmi (art. 3, primo comma);

fissa infine procedure ed atti (che sono simili ma non eguali per le due fasce di comuni) per l'adozione e l'approvazione dei programmi dei parcheggi e per l'ammissione ai contributi (artt. 3, 4, 6 e 7).

La disciplina relativa a quest'ultimo profilo per i comuni da individuarsi ad opera della regione, risulta così articolata (art. 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma):

adozione dei programmi da parte dei comuni;

approvazione degli stessi da parte della regione;

comunicazione da parte dei comuni alla regione dell'elenco degli interventi, compresi nel programma, che saranno annualmente attivati;

trasmissione di detto elenco al Ministro per i problemi delle aree urbane.

L'art. 3, al sesto comma, che interessa il presente giudizio, così conclusivamente, sancisce: «Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi il Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'art. 4. Decorsi i trenta giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere i Ministri possono procedere direttamente all'emanazione del decreto».

Il primo comma dell'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122 aggiunge testualmente: «L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui all'ottavo comma dell'art. 3. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo»;

Per i comuni contemplati nell'art. 6, la disciplina segue lo schema soprarisunto con le seguenti variazioni: inserimento nel programma dei parcheggi da approvarsi dalla regione dell'elenco degli interventi da attivarsi annualmente;

previsione che in caso di rigetto totale o parziale del programma comunale da parte della Regione, «il Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare».

La legge prevede da ultimo varie forme di contributi da parte dello Stato, l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui e la garanzia da parte dello Stato del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dei mutui contratti.

2. — È indubitabile che la riassunta disciplina dei parcheggi rientra nelle materie «urbanistica» e «viabilità e lavori pubblici» che gli artt. 117 e 118 riservano espressamente alla competenza legislativa ed amministrativa delle regioni.

Porta a questa conclusione la definizione data alle due materie dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 agli artt. 80 ed 87.

L'art. 80 ha infatti, come noto, ricondotto nell'ambito dell'urbanistica — ai fini del trasferimento delle funzioni nella materia alle regioni — le attività di ogni genere (conoscitive, normative e gestionali) attinenti alla salvaguardia ed alla trasformazione del suolo.

In questo ambito non possono non ricomprendersi i parcheggi, che rientrano tra gli *standards* urbanistici e che nella fattispecie possono essere realizzati in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti attraverso un «programma» che comporta per automatismi variante degli strumenti stessi; ove si consideri poi che i parcheggi sono destinati ad incidere sul sistema viario non solo comunale ma anche provinciale e regionale in quanto finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo diviene altrettanto certo che la loro realizzazione investe altre materie di competenza regionale (viabilità e conseguenti opere pubbliche come definite dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977).

3. — La violazione delle competenze regionali perpetrate con le disposizioni sopraricordate è talmente palese da non richiedere lunghe dimostrazioni.

Gli artt. 3, sesto comma, e 7, primo e secondo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, demandano infatti al Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega al Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il compito di determinare con decreto le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'art. 4.

L'art. 4, primo comma, sancisce a sua volta che l'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

E quindi evidente che dette norme attribuiscono in concreto ad organi statali la scelta degli interventi da realizzare e delle relative priorità con conseguente stravolgimento dei programmi approvati dalle regioni.

Per convincersi della portata e della natura di detti interventi e quindi dell'invasione dello Stato nelle competenze regionali è sufficiente considerare che solo il soggetto pubblico che le attività finali decide di eseguire (nella fattispecie il Ministro), è in grado di determinare con esattezza quante opere pubbliche siano necessarie ed utili (e persino come esse debbano essere conformate), con riguardo non soltanto a generiche valutazioni dei «bisogni» delle popolazioni interessate ma anche e soprattutto alla disponibilità di tutti gli altri strumenti (mezzi finanziari, personale sufficientemente professionalizzato, infrastrutture esterne, etc.) parimenti necessari, anzi ancor più essenziali, per la realizzazione e la gestione quotidiana delle attività stesse; ed inoltre che il soggetto pubblico anzidetto avverte in modo più diretto il costo politico ed economico della mancata o ritardata esecuzione dell'opera o del suo non completamento.

4. — È appena il caso di sottolineare che le competenze riservate alle regioni nell'ambito della disciplina prevista dalla legge in esame sono assolutamente marginali e non incisive.

Non ha infatti alcun senso, in primo luogo, demandare alle regioni — così come previsto dagli artt. 3, secondo comma e 6, sesto comma — l'approvazione dei programmi urbani dei parcheggi adottati dai comuni se a tale potere deliberativo non fa riscontro un'effettiva potestà programmatica degli interventi.

Scarsamente influente e pertanto inidoneo a salvaguardare la competenza regionale è, anche nel procedimento di determinazione delle opere da assoggettare a contributo, il previsto parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Trattasi infatti di mero potere consultivo non vincolante e nemmeno necessario stante il disposto dell'ultima parte del sesto comma dell'art. 3 in base al quale «decorsi i trenta giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere i Ministri possono procedere direttamente all'emanazione del decreto».

Né infine potrebbero obiettarsi che le opere in questione sarebbero di competenza degli enti locali, e che lo Stato si limiterebbe a finanziare tali enti od a disciplinare l'esercizio del credito nei loro confronti.

Da un lato, infatti, le funzioni di programmazione e di finanziamento di parcheggi (che sono standards urbanistici) sono comunque di competenza regionale, e invece sono proprio queste competenze che vengono in concreto avocate allo Stato col provvedimento impugnato.

Dall'altro lato tale provvedimento non disciplina semplicemente l'assunzione di mutui da parte degli enti locali ma dispone l'erogazione di contributi diretti da parte del Ministro, l'assunzione a totale carico dello Stato degli oneri di ammortamento di taluni mutui; il che equivale ad un finanziamento diretto delle opere in violazione palese della competenza regionale, specificata dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, in tema di interventi per agevolare l'accesso al credito, di disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, di determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e di controlli sulla sua destinazione.

Le considerazioni che precedono convincono che il quadro normativo delineato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, è fortemente lesivo delle competenze regionali.

Il rispetto dell'autonomia regionale esigea invece che fosse demandato in via esclusiva alle regioni il compito di programmare gli interventi determinando i criteri di priorità per la loro realizzazione e che quanto meno i fondi destinati agli interventi fossero ripartiti fra le regioni e da queste impiegati «con quella liberalità di criteri e di valutazioni che risulti, sotto ogni profilo, pienamente compatibile con la destinazione propria del finanziamento» (cfr. sentenza n. 64/1987);

5. — Ancor più rilevante è l'invasione delle competenze regionali contenuta nell'art. 6, quinto comma, nella parte in cui sancisce che in caso di rigetto totale o parziale da parte della regione dei programmi presentati dai comuni, «il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare».

La norma, pur formulata in modo ambiguo, nella sostanza, demanda al Ministro l'approvazione dei programmi in contrasto con la volontà della regione; in mancanza di una disposizione di chiusura deve ritenersi infatti che il Ministro ove non sia in grado di far raggiungere un accordo fra le parti (tra l'altro senza poteri decisionali essendo la materia in oggetto demandata alla competenza degli organi collegiali dei vari enti) provveda direttamente.

P. Q. M.

La regione Lombardia come sopra rappresentata e difesa chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, sesto comma, 4, primo comma, 6, quinto comma, e 7 primo e secondo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

Mantova-Roma, addì 3 maggio 1989.

(Seguono le firme)

N. 251

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1989 dal pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti
vergenti tra Franchini Severina ed altre e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Esclusione dall'integrazione al minimo nel caso di concorso con altra pensione nelle seguenti ipotesi: 1) pensione indiretta, fondo coltivatori diretti, in concorso con pensione di invalidità I.N.P.S.; 2) pensione indiretta, fondo artigiani in concorso con pensione di vecchiaia, fondo commercio; 3) pensione indiretta, fondo coltivatori diretti, con pensione di vecchiaia I.N.P.S.; 4) pensione ai superstiti, gestione artigiani con pensione di invalidità stessa gestione; 5) pensione ai superstiti, fondo artigiani con pensione di vecchiaia stessa gestione; 6) pensione ai superstiti, gestione coltivatori diretti, con pensione diretta I.N.P.S.; 7) pensione ai superstiti, gestione commercio, con pensione di invalidità gestione coltivatori diretti; 8) pensione ai superstiti della gestione coltivatori diretti con pensione diretta I.N.P.S.; 9) pensione ai superstiti, gestione commercio, con pensione di invalidità stessa gestione; 10) pensione ai superstiti - gestione artigiani con pensione diretta I.N.P.S.; 11) pensione ai superstiti, gestione commercio, con pensione vecchiaia stessa gestione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 184/1988, 1086/1988 e 1144/1988.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma; legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva, di cui al verbale che precede il pretore osserva in fatto e in diritto.

Con ricorsi successivamente riuniti le ricorrenti si dovevano della mancata integrazione ad opera dell'I.N.P.S. del loro trattamento assicurativo di reversibilità.

Va in via preliminare osservato che l'eccezione di improcedibilità sollevato dall'ente previdenziale è infondata, emergendo dai fascicoli processuali la proposizione dei gravami di prima e seconda istanza ed essendo il provvedimento di rigetto emesso dalla sede dell'I.N.P.S. meramente confermativo del provvedimento di liquidazione della pensione non integrata e avverso di essa non è quindi necessario il nuovo esperimento dell'iter amministrativo.

Va, ancora, ritenuta infondata l'eccezione di decadenza sollevata in riferimento ad alcuni ricorrenti dall'ente previdenziale, giacché, secondo la più recente giurisprudenza della Corte suprema (Cass. n. 2243/1988) l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, abrogativo dell'art. 58 della legge n. 153/1969 configura non in termine di decadenza, ma di prescrizione di 11 e non di 10 anni; onde lo stesso deve ritenersi tempestivamente interrotto dalla domanda amministrativa.

Va altresì osservato in riferimento al ricorrente Gussoni Giuseppe che l'art. 90 del r.d. n. 1422/1924 (cui pare riferirsi l'ente previdenziale) si riferisce ai soli ratei liquidati (il che non è nel caso di specie).

Quanto al merito la normativa ostativa va individuata nell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per la gestione speciale coltivatori diretti, nell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 per la gestione speciale dei commercianti, dell'art. 1, secondo comma della legge n. 1339/1962 per gli artigiani, e tale normativa, in riferimento alle situazioni dei ricorrenti e che saranno al seguito precisate, non è assolutamente elisa dalle numerose pronunce della Corte costituzionale in materia di integrazione al t.m. in caso di concorso di più trattamenti assicurativi (vuoi dell'ago vuoi di fondi esclusivi o sostitutivi) ed in particolare delle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 184/1988, 1086/1988 e 1144/1988.

Emerge segnatamente proprio dalle recenti pronunce n. 1086/1988 e n. 1144/1988 (che hanno dichiarato incostituzionale l'art. 19 della legge n. 613/1966 nella parte in cui precludeva l'integrazione al t.m. della pensione ai superstiti erogata dalla gestione speciale commercio in concorso con un trattamento assicurativo diretto erogato dal fondo lavoratori dipendenti e l'art. 1 della legge n. 9/1963, nella parte in cui precludeva l'integrazione al t.m. della pensione ai superstiti erogata dalla gestione coltivatori diretti in concorso con un trattamento assicurativo di invalidità a carico della stessa gestione, che la materia oggetto del giudizio non può ritenersi compresa nella sentenza n. 314/1985 del giudice delle leggi, giacché, se così fosse stato, la Corte costituzionale, lungi dall'emettere le sentenze n. 1086/1988 e 1144/1988, avrebbe dichiarato con ordinanze le questioni sollevate manifestamente infondate, perché già decise con precedenti pronunce.

Tanto premesso e riguardando le presenti controversie concorsi tra:

- 1) pensione indiretta dai fondi coltivatori diretti in concorso con pensione di invalidità I.N.P.S. (Franchini Severino);
- 2) pensione indiretta del fondo artigiani in concorso con pensione di vecchiaia del fondo del commercio (Gussoni Giuseppe);
- 3) pensione indiretta del fondo coltivatori diretti con pensione di vecchiaia I.N.P.S. (Mora Caterina);
- 4) pensione ai superstiti gestione artigiani con pensione di invalidità erogata dallo stesso gestore (Borghetti Nino);

- 5) pensione ai superstiti artigiani con pensione di vecchiaia erogata dalla stessa gestione (Magri Maria, Gigola Angela, Bogarelli Paola, Franroglio Gemma, Bonazzoli Pierina, Stoppini Chiarina, Poli Bianca, Dusi Petronilla);
- 6) pensione ai superstiti gestione coltivatori diretti con pensione diretta I.N.P.S. (Frassine Cesarina);
- 7) pensione ai superstiti gestione commercio con pensione di invalidità gestione coltivatori diretti (Perugini Narciso);
- 8) pensione ai superstiti della gestione coltivatori diretti in concorso con pensione diretta I.N.P.S. (Gaffurini Lucia);
- 9) pensione ai superstiti della gestione commercio con pensione di invalidità della stessa gestione (Maffezzoni Rosa);
- 10) pensione ai superstiti a carico della gestione artigiani con pensione diretta I.N.P.S. (Tonin Angelica);
- 11) pensione ai superstiti gestione del commercio con pensione di vecchiaia della gestione medesima (Carpi Salvatore).

Appare evidente che la preclusione tuttora sussistente e derivante dalla normativa predetta contrasta con l'art. 3 della Costituzione non essendo le relative ipotesi di concorso dissimili da quelle a fronte delle quali il giudice delle leggi con le sentenze sopraindicate ha emendato l'ordinamento giuridico.

La rilevanza della questione (per il periodo anteriore al 1° ottobre 1983 essendo dopo tale data la materia come è noto disciplinata *ex novo* dalla legge n. 638/1983) è indubbia, atteso che sulla base dell'attuale ordinamento giuridico le domande attoree andrebbero sicuramente respinte.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1339/1962, dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963, dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte residua dalle sentenze n. 1086/1988 e n. 1144/1988 della Corte costituzionale e a mente della quale, in caso di concorso tra persone indirette gravante sui predetti fondi e persone dirette o indirette gravante sui medesimi fondi o sul fondo lavoratori dipendenti I.N.P.S. precludono fin al 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo;

Dispone la sospensione del giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria alle notificazioni e comunicazioni di legge.

Brescia, addì 15 marzo 1989

.. (Seguono le firme)

89C0530

N. 252

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1989 dal tribunale militare di Bari
nel procedimento penale a carico di Rondinella Luciano*

Reati militari - Permanenza dello status di militare, ai fini della configurabilità del reato militare, fino alla consegna all'interessato del foglio di congedo assoluto - Mancata previsione della cessazione dello status di militare dalla deliberazione, da parte delle autorità militari, del collocamento in congedo assoluto del militare stesso - Violazione del principio di ragionevolezza per la dipendenza dell'appartenenza alle Forze armate dei cittadini da un elemento estrinseco e formale quale la consegna del foglio di congedo assoluto - Incidenza negativa sul principio del giudice naturale precostituito per legge, per le conseguenze, in ordine alla giurisdizione (militare o civile) sui reati in questione, dipendenti dal momento della cessazione dello status di militare. -

(Cod. pen. mil., art. 8, n. 2).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Rondinella Luciano, nato in Lecce il 14 ottobre 1964 (atto di nascita n. 1850/I/A), ivi residente in via Fulcignano n. 11, celibe, alfabetà, ragioniere, incensurato. Già soldato della s.s.t.c. in Lecce, ora in congedo assoluto per riforma, libero, imputato di insubordinazione con ingiuria e tentata insubordinazione con violenza, continuate, aggravate, artt. 56, 81 cpv. c.p., 47, n. 4, 186, primo comma, e 189, secondo

comma, del c.p.m.p., sost. dagli artt. 1 e 3, della legge 26 novembre 1985, n. 689), perché, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, prima, offendeva il prestigio e la dignità del s. tenente Torre Antonino, rivolgendogli, in sua presenza, la frase: «sei una faccia da cazzo»; dopo scagliava contro il s. tenente Martino Alberto, una bicicletta, così compiva atti idonei diretti a commettere il reato di insubordinazione con violenza, evento non verificatosi, perché il citato ufficiale riusciva a fermare la bicicletta. Fatti commessi alla presenza di tre militari in Lecce il 9 aprile 1988.

Sentita la difesa, che ha chiesto che questo tribunale militare pronunci declinatoria di giurisdizione poiché il preventivo, al momento dei commessi fatti di causa, era da considerarsi estraneo alle ff.aa.;

Sentito il p.m., che si è opposto;

OSSEVA

Risulta per certo dagli atti del procedimento, e specificatamente dalla copia del foglio matricolare, che il prevenuto, giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionatamente, ai sensi dell'art. 41, lettere a) e b) dell'elenco delle infermità, dall'ospedale militare di Bari il 31 marzo 1988, in pari data fu «collocato in congedo assoluto per riforma in rassegna» (v.f. 50).

Risulta, inoltre, per comunicazione inviata il 14 giugno 1988 dalla scuola specializzati truppe corazzate di Lecce — Corpo di appartenenza del Rondinella — che solo il 10 stesso mese era stato trasmesso al comune di Lecce, per la consegna all'interessato, il foglio di congedo assoluto.

Pertanto, poiché i reati in epigrafe sarebbero stati commessi il 9 aprile 1988, e cioè in data posteriore al collocamento in congedo assoluto ed anteriore a quella di trasmissione a Lecce, per la consegna all'avvenire diritto, del relativo foglio, è evidente che il suo assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione penale militare, per i fatti ascrivibili, deriva dal combinato disposto degli artt. 3, primo comma, n. 2, e 8, n. 2 del c.p.m.p., secondo i quali, in sintesi, un soggetto è da ritenersi appartenente alle forze armate dello Stato dal momento stabilito per la sua presentazione alle armi a quello in cui gli viene consegnato il foglio di congedo assoluto. Non vi è dubbio, quindi, che, sulla base della vigente normativa, il prevenuto debba essere giudicato da questo Tribunale militare, territorialmente competente, per i fatti attribuitigli, dato che costituiscono certamente reati militari, posti in essere da chi, al momento della loro commissione, era appartenente alle ff.aa. Sicché risultano presenti le condizioni volute dall'art. 103, terzo comma, della Costituzione per l'esercizio della giurisdizione penale militare.

Ciò stabilito, sembra, però, a questo tribunale militare che l'indicato art. 8, n. 2, del c.p.m.p. sia censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, perché in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3) e con quello, enunciato dall'art. 25, che fa divieto di distogliere taluno dal giudice naturale precostituito per legge.

Infatti, si considera irragionevole far dipendere un mutamento così radicale dello *status* militare di un individuo — da appartenente ad estraneo alle ff.aa., cioè —, mutamento che esplica fondamentali effetti sul piano disciplinare e soprattutto su quello penale, da un fatto puramente materiale, qual è la consegna del foglio di congedo, dal momento che tale fatto, condizionato com'è da adempimenti burocratici della pubblica amministrazione, la quale può anche, per i più svariati motivi, ritardarne il compimento o addirittura, via di ipotesi non impossibile, per errore ometterlo, può comportare, e comporta, la conservazione, per un tempo più o meno lungo, in capo ad un soggetto, già da tempo lontano dal servizio militare, di uno *status* che, in realtà, non ha più ragione di essere e che, però, produce effetti così rilevanti nella sua sfera giuridica.

In altri termini, si ha in pratica che un soggetto, restituito alla vita civile dell'autorità militare in una certa data, per riconosciuto titolo al congedo assoluto, dovendo attendere la consegna del relativo foglio per conseguire l'estraneità alle ff.aa., permane nella condizione di appartenente alle stesse per un tempo imprecisato ed incerto, che può essere anche lungo, rimanendo, nel frattempo e senza ragione, assoggettato completamente alla legge penale militare ed alla giurisdizione penale militare. E, per limitarci al caso di specie, pure per fatti che, trovano previsione nella legge penale comune oltre che in quella militare (nella specie, v. oltraggio a p.u., art. 341 del c.p.), sarebbero di competenza del giudice ordinario se, al momento della loro commissione, l'autore, già da prima senza più obblighi militari perché in congedo assoluto, fosse stato in possesso del documento di che trattasi.

Si può verificare, inoltre, che più individui, collocati in congedo assoluto, ad esempio per inidoneità fisica, in pari data e, per tale ragione, contemporaneamente avviati ai rispettivi domicili, ricevano in tempi diversi i propri fogli di congedo, con la conseguenza che, pur essendo andati in congedo nella medesima data, perdono in tempi diversi lo *status* militare.

Il che, ad avviso di questo tribunale militare, è causa di disparità di trattamento davanti alla legge.

Si rileva, ancora, che disparità di trattamento si configura anche nei confronti dei militari inviati in congedo illimitato, per i quali è previsto solo l'adempimento, la cui esecuzione dipende unicamente dalla loro volontà, della presentazione all'autorità competente del comune di residenza prescelta) v. cit. art. 3, primo comma, n. 2, del c.p.m.p.). Di modo che, mentre per costoro l'acquisito della condizione di congedato si perfeziona con un atto proprio, per i collocati in congedo assoluto si fa dipendere da fattori sui quali essi non hanno alcun potere di disposizione.

Pare, quindi, più ragionevole ed esatto collegare, con immediato effetto, la perdita dello *status* militare al collocamento in congedo assoluto disposto dal corpo dall'ente di appartenenza, anziché alla consegna del relativo foglio, siccome è statuito dall'esaminato art. 8, n. 2, del c.p.m.p.

Le premesse considerazioni, che portano a dubitare delle legittimità costituzionale di detto articolo, dal momento che sarebbe causa di disparità di trattamento davanti alla legge e, nella su prospettata ipotesi di fatti costituenti nel contempo reati militari e comuni, anche di distoglimento dal giudice naturale, rendono, a parere di questo tribunale militare, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità che si intende sollevare.

Questione che si rivela anche rilevante nel presente procedimento, poiché, non attenendo alla fattispecie la disposizione contenuta nell'art. 7, n. 2, del c.p.m.p. in relazione all'art. 238 stesso codice, la quale riguarda i militari in congedo illimitato, una favorevole decisione della Corte costituzionale determinerebbe la perseguibilità dei fatti di causa a norma della legge penale comune e, di conseguenza, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Per quanto sopra ritiene pertanto di voler sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Bari, addì 14 febbraio 1989

Il presidente: SCAGLIOLA

89C0531

N. 253

*Ordinanza emessa il 10 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 maggio 1989)
dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.P.S. e Burrini Giovanni ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Rendita vitalizia - Preclusione al lavoratore, al fine della cotizzazione della rendita vitalizia, della prova con mezzi diversi da documenti di data certa del pregresso rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione percepita - Ingiustificata disparità di trattamento del lavoratore rispetto al datore di lavoro - Incidenza negativa sul diritto di difesa e sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità o vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte n. 26/1984, di infondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, 17, presso l'istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Romoli e L. Piciché, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente, contro Burrini Giovanni e Perinti Ezio, intimati, e sul ricorso n. 862/1986 proposto da Perinti Ezio, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n. 7, presso l'avv. Antonio Angelucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Becchi e Fausto Lurini, giusta procura in calce al ricorso incidentale, ricorrente incidentale, contro l'I.N.P.S. e Burrini Giovanni, intimati, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Siena del 28 novembre 1984, depositata il 10 gennaio 1985, n. 24/84 r.g.;

Udita, nella pubblica udienza del 10 giugno 1987, la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Senese;

Udito l'avv. Fabrizio Correrà per delega Romoli, nonché l'avv. Lurini;

Udito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento, in via principale, di entrambi i ricorsi; in via subordinata, rimessione atti alla Corte costituzionale;

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Siena, pronunciando in grado d'appello (sentenza 28 novembre 1984-18 gennaio 1985), confermava la sentenza del pretore di quella città del 6-21 marzo 1984 che, in accoglimento della domanda, proposta da Burrini Giovanni, aveva condannato — con pronunzia resa anche nei confronti dell'I.N.P.S. — Perinti Ezio, alle dipendenze del quale il Burrini assumeva di aver lavorato dal 1° luglio 1954 al 31 ottobre 1981, a risarcire il Burrini del danno conseguente al mancato versamento dei contributi assicurativi per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1965, mediante costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 della legge n. 1338/1962.

La decisione era motivata con rilievo che, secondo l'interpretazione dell'art. 13 sopra citato offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26/1984, il lavoratore che agisce per la costituzione della rendita è tenuto a provare l'esistenza nonché la durata del rapporto del lavoro oltre che l'ammontare della retribuzione, ma tale prova non deve necessariamente consistere in una prova scritta di data certa salvo che per quanto attiene all'esistenza del rapporto.

Sì che nella specie, risultando l'esistenza del rapporto dai versamenti contributivi relativi al periodo 1° giugno 1965-31 dicembre 1981, doveva considerarsi assolto l'onere di fornire la prova scritta in ordine a tale fatto, mentre la maggiore durata del rapporto, e precisamente la sua decorrenza sin dal 1° luglio 1954, ben poteva essere provata, secondo quanto ritenuto dal pretore, attraverso testimoni, della cui ammissione pertanto a torto l'I.N.P.S. si doveva.

Quanto all'ammontare delle retribuzioni per il periodo controverso, esso legittimamente poteva essere desunto dalla contrattazione collettiva.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.P.S. per un unico mezzo di annullamento illustrato anche da memoria.

Il Perinti ha presentato ricorso incidentale, anch'esso affidato ad un unico motivo.

Il Burrini non si è costituito.

RITENUTO IN DIRITTO

Disposta preliminarmente la riunione dei due ricorsi, che investono entrambi la medesima sentenza, la Corte

OSSERVA

1. — Con l'unico mezzo del ricorso principale l'I.N.P.S. censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge n. 1338/1962 e 51 della legge n. 153/1969, nonché per vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, del c.p.c.), deducendo che erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto che il rigore probatorio di cui all'art. 13/4 citato della legge n. 1338/1962 valga solo per il datore di lavoro e non anche per il lavoratore il quale, nel caso di cui al successivo al quinto comma della stessa disposizione, agisca direttamente per la costituzione della rendita vitalizia.

Aggiunge, poi, che, comunque, non potrebbe seguirsi il ragionamento del tribunale là dove questo ha ritenuto sussistente la prova scritta di data certa, in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro nell'arco di tempo in relazione al quale era stata richiesta la costituzione della rendita, sol perché risultava provato con documenti di data certa un rapporto di lavoro per un periodo immediatamente successivo; in quanto con tale artificio sofistico si trasformerebbe arbitrariamente il problema della prova di quel precedente e contestato rapporto in un problema di prova della «durata» del rapporto incontestato, per tale via aprendo il varco alla costituzione di posizioni assicurative fittizie che appunto il legislatore ha voluto evitare attraverso il rigore probatorio imposto dal ricordato art. 13.

Doglianze sostanzialmente analoghe a quest'ultima solleva il Perinti nell'unico motivo del ricorso incidentale con cui — denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge n. 1338/1962 e 51 della legge n. 153/1969 in relazione all'art. 2116 del c.c. — si censura la sentenza impugnata anche perché la stessa avrebbe ritenuto di poter prescindere dalla prova scritta in ordine alla misura della retribuzione ed avrebbe inoltre ommesso di considerare che il meccanismo predisposto dall'art. 13 in esame non rappresenta l'unico sistema risarcitorio delle omissioni contributive, potendo il lavoratore far pur sempre ricorso alla più generale azione di risarcimento disciplinata dall'art. 2116 del c.c.

2. — Premesso che la *ratio decidendi* della decisione impugnata si esaurisce, secondo quanto già avvertito in narrativa, nell'affermazione che le limitazioni poste dal citato art. 13 riguardano solo la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e non anche quella della durata di esso e della misura della retribuzione corrisposta; e che la stessa decisione non contiene alcun cenno ad una pretesa differenziazione della posizione del datore di lavoro rispetto a quella del lavoratore in ordine alle limitazioni di prova stabilite dalla predetta disposizione, si che le doglianze al riguardo

svolte dall'I.N.P.S. risultano inconferenti; consegue che l'unica questione, sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi, attiene al punto se le limitazioni di prova stabilite dal quarto comma del citato art. 13 riguardino tutti i fatti indicati in tale disposizione:

a) esistenza del rapporto;

b) durata di esso;

c) misura della retribuzione ovvero solo il primo di tali fatti (esistenza del rapporto), con il corollario (ove si ritenga questa seconda alternativa) che, qualora risulti provata con documenti di data certa una tale esistenza, l'asserita estensione del rapporto stesso oltre i termini iniziale e/o finale risultati dalla documentazione si configuri come controversia sulla durata di esso e possa, pertanto, essere provata con qualsiasi mezzo.

3. — La giurisprudenza di questa Corte (con la sola eccezione di Cass. n. 1537/1980, che peraltro negava in radice l'applicabilità del rigore probatorio *ex art.* 13 citato in sede giudiziale) ha costantemente ritenuto la prima delle due suddette alternative sopra indicate (cfr. Cass. nn. 1858/1973, 1870/1978, 4658/1978, 2867/1980, 2499/1981).

Ma la disciplina risultante da tale interpretazione ha formato oggetto di numerose questioni di legittimità costituzionale, sollevate da vari giudici di merito (tra l'altro, ordinanza pretura di Arezzo, 31 gennaio 1978, che per primo ebbe a sollevare la questione; ordinanza tribunale di Torino 22 ottobre 1980; ordinanza pretura di Torino 27 maggio 1981; in *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, 5 giugno 1978, n. 154, 25 febbraio 1981, n. 56, 13 gennaio 1982, n. 12) con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo e quarto comma, in varia guisa combinati tra loro.

Decidendo su tali questioni, la Corte costituzionale, con sentenza n. 26/1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1984, n. 53), le ha ritenute «non fondate nei sensi di cui in motivazione» ed ivi ha precisato, con riferimento alla censura d'irragionevolezza della disciplina denunciata per la «pratica impossibilità» che essa determinerebbe «per il lavoratore di far valere in giudizio l'istituto della rendita vitalizia», che «il problema ... va risolto in via ermeneutica, e pertanto, non già eliminando dal mondo dei valori giuridici la norma che non irragionevolmente ha disposto, per un istituto speciale, speciali limiti probatori bensì interpretandola».

E, procedendo quindi a tale interpretazione, la stessa Corte costituzionale ha affermato:

«L'onere probatorio, che il lavoratore, ai sensi del quinto comma dell'art. 31 della legge n. 1338/1962 — ma anche il datore di lavoro, ai sensi del quarto comma — è tenuto ad assolvere per ottenere la costituzione della rendita vitalizia, può riguardare:

a) l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro;

b) la durata dello stesso;

c) l'ammontare della retribuzione percepita.

Trattasi di «fatti» tra loro intimamente legati, eppure giuridicamente distinguibili, anche se la norma di cui al quarto comma sembri prescrivere i «documenti di data certa» per tutti i «fatti» in parola, mentre il quinto comma non accenna alla durata.

Il «fatto» *sub a)* attiene fuor di ogni dubbio all'an — e perciò è il presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accensione della rendita — mentre il «fatto» *sub c)*, a sua volta, attiene, fuor di ogni dubbio, al *quantum*, ed è rapportato al «fatto» *sub b)*.

La rilevanza di tale distinzione appare innegabile, potendosi sulla sua base affermare che, se i «fatti» di cui sopra sono giuridicamente distinguibili e distinti, non v'è motivo di applicare ad essi la medesima disciplina probatoria.

In altre parole, una volta provata documentalmente l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, ben può il giudice ammettere mezzi diversi dal documento di data certa per raggiungere la prova della durata e dell'ammontare della retribuzione (Corte costituzionale n. 26/1984, punto 15 della motivazione, in *foro it.* 1984, I 6377).

4. — Siffatta interpretazione, che costituisce il fondamento della pronuncia interpretativa di rigetto delle questioni di costituzionalità sopra ricordate, non è stata peraltro ritenuta dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte.

Se, infatti, non è mancata qualche pronuncia che ha fatto propria l'interpretazione proposta dalla Corte costituzionale (cfr., ad es. Cass. n. 3853/1984), i successivi svolgimenti giurisdizionali sono andati via via recuperando il precedente indirizzo: così — a parte Cass. n. 1283/1984 che pubblicata il giorno successivo della pubblicazione della citata Corte costituzionale n. 26/1984, ribadisce l'orientamento di cui alle sentenze citate sopra *sub 3.*) — le più recenti pronunce di questa Corte riaffermano il principio secondo cui «il lavoratore che richiede all'I.N.P.S. la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 in sostituzione del datore di lavoro, è tenuto a fornire, come quest'ultimo, la prova dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione percepita, sulla base di documenti di data certa» (così dalla massima ufficiale di Cass. n. 3351/1986; cfr. anche Cass. n. 2841/1986 e, successivamente, Cass. n. 1807/1987, Cass. n. 5805/1987 e, sia pure *per incidens*, Cass. n. 8291/1987).

5. — In presenza di un tale orientamento della prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il collegio ritiene doveroso — prima di conformarsi a siffatto indirizzo, che disattende l'interpretazione dell'art. 13, quarto e quinto comma cit., della legge n. 1338/1962 (in ragione della quale le Corte costituzionale ebbe a ritenere non fondati i sospetti d'incostituzionalità prospettati su tale disposizione) — sottoporre nuovamente all'esame della stessa Corte la disposizione suddetta, affinché essa valuti, con riferimento all'interpretazione che questa Corte ne ha ritenuto nelle pronunce ricordate sopra *sub 4*), i sospetti di costituzionalità già illustrati nelle richiamate ordinanze dei pretori di Arezzo e Torino e del tribunale di Torino ed esaminati nella ricordata sentenza n. 26/1984 di detta Corte.

In particolare, è da sottoporre all'esame di quest'ultima il sospetto d'irragionevolezza e grave compressione del diritto d'azione e di difese (artt. 24, primo e secondo comma, in combinazione con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione) che la garanzia, dal legislatore apprestata (in attuazione dell'art. 38, secondo e quarto comma, della Costituzione) in favore del lavoratore con il ricordato art. 13 della legge n. 1338/1962, riceve dal rigore del regime probatorio nella stessa disposizione stabilito, regime interpretato (non già secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella motivazione della ricordata sentenza interpretativa di rigetto n. 26/1984, bensì) nel senso che il lavoratore deve provare con documenti di data certa sia l'esistenza che la durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione corrisposta.

Evidente la rilevanza di tale questione ai fini della decisione della presente causa; e desumibile dalla stessa sentenza n. 26/1984 della Corte costituzionale (punti da 13 a 15 della motivazione letti in connessione con il dispositivo) la non manifesta infondatezza della questione.

A tanto consegue la sospensione del giudizio in corso sino alla decisione della Corte sulla questione come sopra propostale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 136 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perchè decida la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in rapporto al combinato disposto degli artt. 24, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso il 10 giugno 1987.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0540

N. 254

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 1989 dal tribunale di Isernia
nel procedimento penale a carico di Giarrusso Irene Maria*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 66 r.g. 1988, nei confronti di Giarrusso Irene Maria, nata in Vairano Patenora il 18 agosto 1946, residente in Venafro, imputata del delitto p. e p. dagli artt. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 4, n. 7, e 6 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 luglio 1982, n. 516, come in atti, sulla questione congiuntamente sollevata dalle parti all'udienza odierna.

Ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui richiede come elemento costitutivo del reato l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazione, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Ed infatti, richiamata la motivazione di Cass., sez. terza, ord. 12 febbraio-4 marzo 1988, n. 474/1 (in Il Fisco 1988, fasc. 11, p. 1747), osserva che:

a) la questione si presenta sicuramente rilevante in quanto, per il 1985, di fronte all'utile d'esercizio, dichiarato in L. 27.940.000 (fol. 72-retro), trattasi, avuto riguardo alla contestazione, di accertare se effettivamente sussista la simulazione di componenti negativi per L. 19.223.293 — quali costi non documentati — e la dissimulazione di componenti positivi per L. 44.049.937, ricomprendente, peraltro, la stessa posta di L. 19.223.293 (cfr. fol. 17) e riferita, per la parte residua, ad una percentuale di ricarico del 52% (ivi); e, per il 1986, con riferimento all'utile dichiarato di L. 26.192.000 (fol. 78-retro), è necessario l'analogo accertamento di simulazione d'elementi negativi per L. 47.561.930, riferito a debiti non documentati (fol. 26), dalla giudicabile ricondotti a finanziamenti dei soci: il tutto con risultati che saranno per essere, comunque, difficilmente apprezzabili dati, da un lato, il sensibile divario fra poste in tal guisa escluse ed importi complessivi dichiarati, e, dall'altro, il problema dell'incidenza della soglia d'evasione dei 50 milioni di cui si dice al punto che segue;

b) la questione appare inoltre fondata in quanto la mancata previsione legislativa di qualsivoglia parametro di riferimento per determinare con accettabile certezza la rilevanza dell'alterazione e la configurazione stessa del reato sembra contrastare sia con il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3, da rapportare, nel caso in esame, all'art. 53 della Costituzione) sia con quello di stretta legalità (art. 25 della Costituzione):

sotto il primo profilo, basti considerare, in linea di principio, che, poiché le violazioni tributarie a rilevanza penale incidono non soltanto sugli interessi generali, ma anche su quelli specifici del fisco, proprio le evasioni in assoluto più rilevanti potrebbero risultare percentualmente (rispetto, cioè, al reddito globale elevato del contribuente) meno appariscenti, laddove anche evasioni minime, in sé considerate, saranno per essere, in relazione a portatori di redditi modesti, di incidenza percentuale sensibile (si segnalano precedenti di merito che hanno ritenuto la «rilevanza» con parametri del 20% e precedenti che l'hanno esclusa con rapporti, addirittura, del 70%: proprio nel tentativo di uniformarsi a ragioni di giustizia penale in materia tributaria, secondo inconciliabili, anche se allo stesso modo apprezzabili, esigenze); e, d'altronde, sempre in linea di principio, come, pur apparendo ardua l'applicazione della soglia minima prevista, per i reati contravvenzionali, dall'art. 1 della legge n. 516/1982, riesca di difficile intelligenza la sussunzione nello schema del delitto di ciò che è invece irrilevante sotto il profilo contravvenzionale;

dal secondo punto di vista, poi, non si riesce a stabilire a quali obiettivi criteri debba o possa il giudice attenersi, in assenza di parametri, desumibili dalla comune esperienza, che consentano l'individuazione di un evasore il quale, avendo superato la soglia (anche relativa o «proporzionale») minima consentita da valutazioni purchessia, dovrà essere meritevole della sanzione penale: e, d'altronde, mancano, nel sistema, spunti utilizzabili, come ha già evidenziato la S.C., senza contare che, ove si escluda la legislazione in materia di stupefacenti (nella quale la modica quantità è, sia pure con oscillazioni accettabili, ancorata al concetto «dose» sufficiente per brevissimo tempo ad un tossicodipendente, il quale viene considerato in primo luogo come una vittima, a differenza di altri possibili rei), tutte le disposizioni che assegnano al giudice un potere discrezionale nel senso della «rilevanza» attengono a circostanze e non alla configurazione stessa del reato.

Ne deriva, per ogni verso, il sospetto d'incostituzionalità di una norma penale priva della naturale funzione di predeterminare astrattamente le situazioni rilevanti sul piano del diritto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Sospende il giudizio penale in corso, limitatamente all'imputazione del capo c), e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, previa formazione, da parte della cancelleria e per il caso di prosecuzione del giudizio sui capi restanti, di autonomo fascicolo contenente copia di tutti gli atti e l'originale della presente ordinanza;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere.

Pubblicata oggi, all'udienza del 25 gennaio 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 255

Ordinanza emessa il 16 novembre 1988 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Guillari Raffaele

Procedimento penale - Consulente tecnico di parte - Impossibilità per il giudice di nominarlo per l'imputato difeso d'ufficio - Conseguente limitazione per il difensore d'ufficio di esercitare i propri compiti - Richiamo alla sentenza n. 345/1987. (Cod. proc. pen., artt. 128, primo comma, e 323, primo comma). (Cost., art. 24).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Guillari Raffaele, imputato dei reati di cui agli artt. 110 e 628, primo comma, e terzo comma, n. 1, del c.p. e artt. 61, n. 2, 81 e 110 del c.p., 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, espone quanto segue.

IN FATTO

Nel corso della formale istruzione l'imputato, dopo aver ricevuto la comunicazione giudiziaria, non provvedeva a nominare un difensore di fiducia, pertanto, il g.i., ex art. 128 del c.p.p., gli nominava un difensore d'ufficio.

Si rendeva necessaria una perizia medico-legale dattiloscopia, dopo l'espletamento della quale il difensore d'ufficio chiedeva la nomina di un consulente tecnico «di ufficio».

Il g.i., su conforme parere del p.m., rigettava l'istanza, argomentando che il vigente ordinamento processuale non prevede la figura del consulente tecnico nominato d'ufficio dal giudice, bensì prevede (art. 323 del c.p.p.) che la parte, a mezzo del difensore ed a proprie spese, nomini un consulente tecnico.

A seguito di ciò, il difensore d'ufficio, con memoria del 6 ottobre 1988, formulava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 128 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio all'imputato che non abbia provveduto a nominarlo o ne sia rimasto privo.

Ciò in violazione degli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione.

IN DIRITTO

Il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione. Ed invero, nel caso in cui fosse fondata l'eccezione di costituzionalità, l'imputato avrebbe diritto alla nomina di ufficio di un consulente tecnico, il quale potrebbe formulare osservazioni e riserve sulle risultanze dell'esperita perizia dattiloscopia.

Ritiene il g.i. che la questione non è manifestamente infondata, così come è dimostrato dalle seguenti osservazioni:

1) la natura del c.t. è univocamente definita, in dottrina ed in giurisprudenza, come quella di un difensore in possesso di particolari e specifiche nozioni, che lo pongono in grado di collaborare per una migliore e più efficace tutela degli interessi e dei diritti delle parti private nel processo penale, con essenziale riferimento all'esigenza di garantire il contraddittorio in relazione all'indagine peritale. A sostegno si traggono non solo le norme del codice di rito, che ne prevedono la figura (artt. 323 e 325), ma anche gli artt. 341 (divieto di sequestro presso i difensori ed i consulenti tecnici), 351, n. 2 (diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale), 380 del c.p. (patrocinio o consulenza infedele) e 391 del c.p. (altre infedeltà del patrocinatore o del c.t.), che equiparano il c.t. al difensore (v. per tutte Cass., sezione terza, 14 marzo 1969);

2) la Corte costituzionale ha, in molteplici occasioni, sottolineato l'inviolabilità del diritto di difesa e la sua ineliminabile connessione con il proc. pen., puntualizzando che, pur essendo libero il Legislatore ordinario di determinarne le modalità e gli strumenti di esercizio, è necessario che ne sia garantita l'effettività. Non è, cioè, consentito predisporre strumenti che siano tali da vanificare la difesa o che determinino violazioni del principio di eguaglianza, in quanto *interest rei publicae* l'attuazione di un efficace contraddittorio tra p.m. ed imputato, quale garanzia di un concreto ed obiettivo esercizio del potere giurisdizionale (v. per tutte Corte costituzionale n. 345 del 15-29 ottobre 1987).

Orbene, nel confrontare i concetti precedentemente esposti, appare non manifestamente infondato ritenere che, nel caso di specie, risulta violata l'effettività del diritto di difesa, imprescindibilmente sancita dall'art. 24 della Costituzione, nel momento in cui l'impossibilità del difensore d'ufficio di valutare ed eventualmente contrastare, con argomentazioni tecniche, le conclusioni peritali riduce il suo ruolo a mero simulacro, privo di qualsiasi concreto contenuto.

A ciò potrebbe eccepirsi che, nonostante l'equiparazione giuridica tra difensore e c.t., la presenza di quest'ultimo nel proc. pen. è pur sempre facoltativa ed eventuale, essendo essa frutto di una ben precisa «strategia» processuale adottata dall'imputato.

A tale eccezione può agevolmente replicarsi che la facoltà di servirsi o meno di un c.t. può essere riconosciuta all'imputato che, mostrandosi interessato alla sua sorte processuale, abbia nominato un difensore di fiducia e da questi abbia assunto suggerimenti circa l'esercizio di quella facoltà.

Nel caso, invece, che l'imputato non abbia dimostrato medesimo interesse per il processo e la sua difesa sia stata affidata ad un difensore d'ufficio, delle due l'una: o si dà a quest'ultimo la possibilità di esercitare in pieno il suo ufficio, ponendolo in condizione di essere affiancato, se necessario, da un c.t., o si vanifica del tutto ogni sforzo difensivo privandolo di quell'indispensabile ausilio.

Quest'ultima ipotesi contrasta, ovviamente, con quell'interesse pubblicistico al perfetto equilibrio processuale cui prima s'è fatto riferimento, soprattutto se la perizia è disposta dal p.m. o da un organo inquirente quale il g.i. E tale problema si accentuerà nell'attuazione del nuovo codice di rito, in cui il p.m. assume in maniera definitiva e totale il suo ruolo di parte processuale.

La Corte costituzionale s'è interessata della materia nella già menzionata sentenza, laddove supera l'eccezione d'illegittimità costituzionale del disposto dell'art. 323 del c.p.p., nella parte in cui pone una limitazione quantitativa al numero dei cc.tt. che più parti processuali possono nominare, affermando che è compito dei difensori «vigilare affinché i consulenti comuni abbiano a sottolineare anche gli aspetti particolari che riguardano il proprio difeso» e che, in ogni caso, «nulla vieta che il difensore, il quale nutra sfiducia nei cc.tt. comuni, si faccia assistere stragiudizialmente da specialista da lui stimato per averne i suggerimenti che gli consentano di richiamare l'attenzione dei negligenti o incompetenti consulenti sui punti essenziali della posizione del proprio difeso». In quest'ultimo caso, secondo la Corte, una questione di legittimità costituzionale potrebbe sorgere solo nei confronti del non abiente.

Orbene, tutto ciò suona come esplicito ed inequivoco riconoscimento dell'indifettabilità dell'integrazione tecnica alla difesa legale, integrazione che, quando è necessaria e non è disposta a cura dello stesso imputato, deve essere assicurata d'ufficio dal giudice.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 128, primo comma, e 323, primo comma, del c.p.p., in rapporto all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al giudice di nominare all'imputato difeso d'ufficio un consulente tecnico;

Dispone la sospensione del proc. pen. in oggetto e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina, altresì, che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 16 novembre 1988

Il giudice istruttore: SPIRITO

N. 256

*Ordinanza emessa il 21 marzo 1989 dal pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Paltrinieri Laura e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale per i commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 102/1982, 184/1988, 1086/1988, 89/1989 e 179/1989.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia in previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 1314 dell'anno 1988 dal ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da Paltrinieri Laura, residente in Modena; rappresentata e difesa dal proc. avv. Uber Trevisi e presso di lui, in Modena, viale L. A. Muratori, 225, elettivamente domiciliata, attrice, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), sede provinciale di Modena, con sede legale in Roma; rappresentato e difeso dal proc. avv. Franco Monaco del suo ruolo professionale legale, elettivamente domiciliato, in Modena, viale Virginia Reiter, 72, presso la sede provinciale dell'istituto, convenuto, in punto a: accertamento del diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità;

All'esito dell'udienza di discussione della causa del giorno 16 marzo 1989;

Esaminati gli atti del giudizio ed i documenti prodotti dalle parti;

Sentiti i procuratori delle stesse parti;

A scioglimento della riserva formulata;

OSERVA

La ricorrente ha proposto tra le altre, preliminarmente ad ogni altra, domanda di accertamento del suo diritto di integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti della quale è titolare a decorrere dal 1° febbraio 1983. Ella è titolare ad un tempo, oltre che di detta pensione di reversibilità, di pensione diretta erogata dal Ministero del tesoro e quindi a carico dello Stato.

Osta all'accoglimento di tale domanda attrice l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, di estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori, il quale dispone che il trattamento minimo non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo all'esclusione od all'esonero dell'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

L'art. 19, secondo comma, è già stato oggetto di plurime pronunce della Corte costituzionale la quale, con la sentenza 20-27 maggio 1982, n. 102, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale, l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti. La sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 184, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Infine la sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988, n. 1086, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità per i titolari di pensione diretta dell'I.N.P.S.

Non è stata invece ancora dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità in favore dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato, come nel caso della ricorrente. Difetta del pari una pronuncia di generale e residuale illegittimità costituzionale della disposizione come quella con la quale la sentenza 27 febbraio-3 marzo 1989, n. 81, della Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo sotto ogni profilo residuo l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339.

È pertanto rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

La questione non è manifestamente infondata con riguardo al principio costituzionale di uguaglianza dettato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. Atteso il costante orientamento della Corte costituzionale volto ad estendere ad ogni ipotesi di contitolarità di più pensioni il diritto all'integrazione al trattamento minimo (per il periodo antecedente il 1° ottobre 1983) non sarebbe razionale e conforme alla parità di trattamento imposta dall'art. 3, primo comma, escludere dallo stesso diritto i titolari di pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti che siano altresì titolari di pensione a carico dello Stato. La violazione del principio di uguaglianza è reso più evidente dall'avvenuto riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo a favore di tutti i titolari della pensione diretta erogata dalla medesima gestione speciale nonché dei titolari di una pensione di reversibilità che godono anche di una pensione diretta dell'I.N.P.S. Non vi è alcun ragionevole motivo per il quale il medesimo diritto debba essere negato a coloro che siano ad un tempo titolari di pensione di reversibilità e di una pensione diretta a carico dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale va pertanto rimessa all'esame della Corte costituzionale ed il processo deve essere sospeso.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui e perché non consenta l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti ed in favore di coloro che siano nel contempo, con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983, titolari di una pensione diretta erogata dallo Stato;

Sospende il giudizio;

Ordina la remissione degli atti della Corte costituzionale;

Dispone che il presente provvedimento sia a cura della cancelleria notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Modena, addì 21 marzo 1989

(Seguono le firme)

89C0543

N. 257

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Del Ry Rosanna e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione

Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa connessione - Lamentata eccessiva discrezionalità nella valutazione della riunione delle cause - Conseguente violazione del principio del giudice naturale.

(Cod. proc. civ., art. 274; cod. proc. civ. (disposizioni di attuazione del) art. 151).

(Cost., artt. 25 e 101).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa vertente tra Del Ry Rosanna con gli avvocati Crugnola e Bottini, ricorrente, e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione con gli avvocati Tosi, Zambrano e Frattarolo, resistente.

Oggetto: impugnazione di sanzioni disciplinari.

PREMESSO

La presente causa è stata, subito dopo la iscrizione a ruolo, assegnata dal consigliere dirigente della sezione lavoro della pretura di Milano al giudice Frattin.

La distribuzione delle cause tra i vari giudici che compongono la sezione avviene da molti anni in modo totalmente automatico, attraverso il sorteggio.

In una fase successiva alla assegnazione iniziale, questa è stata dal dirigente revocata e la causa è stata assegnata a questo giudicante per pretesa connessione con altra causa a lui in precedenza assegnata.

CONSIDERATO

Questo giudicante ritiene che le modalità con le quali nel caso di specie sono stati interpretati dal pretore dirigente della sezione gli artt. 274, secondo comma, del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice siano in contrasto con l'art. 25 della Costituzione il quale dispone che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

Questo giudicante conosce le precedenti decisioni della Corte costituzionale sul tema (sentenze nn. 15/1970, 142/1970, 139/1971 e 117/1972) le quali hanno stabilito:

«La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo.

Il principio della precostituzione del giudice, sancito nel primo comma dell'art. 25 della Costituzione è rispettato allorché l'organo giudicante sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, né risulta violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad uno diverso, purché anch'esso precostituito, allorché tali spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto di altri principi, come quello costituzionale della indipendenza ed imparzialità o quello dell'ordine e coerenza nella decisione di cause tra loro connesse.

Il giudice che viene a conoscere, in forza delle norme sulla connessione, di un processo che senza di essa dovrebbe venir deciso da altro magistrato, è pure esso giudice naturale e precostituito».

Questo giudicante condivide *toto corde* l'insegnamento della Corte costituzionale espresso nella massima citata.

Anche se testualmente formulata con riferimento all'organo piuttosto che al giudice-persona, essa sancisce un principio che, se si applica ai rapporti degli organi giudiziari tra loro, non può non applicarsi anche ai rapporti tra i singoli giudici all'interno dello stesso organo. Non è infatti ammissibile che il principio fondamentale del «giudice naturale» operi con la grande intensità, che la Corte gli ha sempre riconosciuto, soltanto nel primo caso e che, invece, all'interno di un organo giudiziario con un grande numero di magistrati possa regnare la discrezionalità più assoluta del capo, quasi che i giudici singoli siano dei veri e propri «magistrati in sottordine» e non invece dei magistrati in senso pieno, ai quali va riconosciuta la stessa pienezza di poteri giurisdizionali spettanti al capo dell'ufficio.

E tuttavia, perché questo principio possa correttamente operare è necessario che le ragioni di connessione invocate dal dirigente dell'ufficio per togliere il processo al primo giudice (giudice naturale per definizione) ed assegnarlo ad un secondo sussistano realmente.

Qualora, al contrario, le stesse non sussistano e la connessione venga erroneamente invocata per giustificare il mutamento del giudice, viene ad essere posta in essere, al di là di ogni intenzione soggettiva, una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Nel caso di specie si riscontra una ipotesi di mancanza assoluta di ragioni di connessione tra alcune delle cause (sette) delle quali viene disposta la contestuale trasmissione alla Corte costituzionale.

Infatti le cause nn. 2073/1988, 6093/1988 e 6969/1988 vertono tra le stesse parti e pertanto possono correttamente dirsi legate da connessione soggettiva tra loro.

Le altre cause invece (nn. 7462/1988, 7501/1988, 7521/1988 e 7575/1988 non presentano *ictu oculi* alcun elemento di connessione, né soggettiva, né oggettiva con la causa n. 2073/1988, in base alla quale tutte le altre cause sono state riassegnate a questo giudicante.

La causa n. 2073/1988 concerne infatti la impugnazione di un provvedimento disciplinare inflitto alla lavoratrice Acciario per assenza ingiustificata, per aver condotto il figlio nel luogo di lavoro senza autorizzazione e per averlo rimproverato e picchiato mentre si trovava con lei nel luogo di lavoro.

Le cause nn. 7462/1988, 7501/1988, 7521/1988 e 7575/1988 concernono invece impugnazioni di sanzioni disciplinari irrogate ad altri lavoratori per fatti del tutto diversi da quelli dedotti nella causa n. 2073/1988.

In sostanza l'unico elemento che «connette» le cause in questione è il fatto che esse sono state proposte nei confronti della stessa parte (il Centro milanese per lo sport e la ricreazione) per questioni relative a rapporti di lavoro.

Un fatto del genere non è mai stato considerato fino a tempi recenti nella pretura del lavoro di Milano idoneo a giustificare uno spostamento di cause da un giudice ad un altro e non può essere in alcun modo considerato sufficiente per integrare gli estremi di una «connessione» ai sensi dell'art. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

La «connessione» regolata dal codice di procedura civile è prevista al fine di rendere possibile la riunione delle cause connesse, con i congrui risparmi di tempo e di lavoro nella gestione dei processi.

Nel caso in cui la riunione non possa essere a priori disposta in quanto ognuna delle cause necessita di una attività istruttoria ad essa esclusiva, lo spostamento delle cause dal giudice originariamente designato ad un altro nei fatti si pone come una vera e propria negazione del principio del «giudice naturale».

A questo principio sono tenuti ad uniformarsi anche i dirigenti degli uffici giudiziari.

Come ha infatti ritenuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 143/1973, le attribuzioni del dirigente «sono esclusivamente quelle di dirigere l'ufficio e di distribuire il lavoro tra le sezioni nonché quelle di carattere amministrativo e di sorveglianza sull'andamento generale dei servizi.

L'attribuzione di tali funzioni al dirigente deve necessariamente intendersi disposta nei limiti delle norme costituzionali e pertanto tali funzioni devono intendersi preordinate e devono essere svolte esclusivamente per obbiettive ed imprescindibili esigenze di servizio al solo scopo di rendere possibile il funzionamento della pretura ed agevolare l'efficienza di questa.

Qualsiasi applicazione delle norme denunciate diretta al raggiungimento di scopi diversi da quello predetti, rispondenti alla *ratio* voluta dal legislatore, costituirebbe attività viziata per sviamento di fine o per eccesso di potere o per esercizio arbitrario e illegittimo di funzioni pubbliche con le conseguenze giuridiche inerenti».

Una distribuzione delle cause tra i vari giudici che fanno parte dello stesso ufficio giudiziario la quale non obbedisca a criteri concreti, predeterminati e verificabili (nel senso della conformità della assegnazione, originaria o «derivata», ad una interpretazione della legge conforme al dettato costituzionale) appare, come ha esattamente deciso la Corte Costituzionale, in contrasto, oltre che con l'art. 25 della Costituzione, anche con l'art. 101 della stessa, nella parte in cui dispone che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Non va neppure dimenticato il principio costantemente ribadito sul punto dalla suprema Corte di cassazione della non impugnabilità del provvedimento con i quale il capo dell'ufficio ha deciso in ordine alla riunione.

Questo principio sancisce in concreto la totale impossibilità per le parti di rimuovere gli eventuali «allontanamenti» del principio del giudice naturale, posti in essere al momento dell'esame della esistenza o meno degli elementi di connessione.

Concludendo, questo giudicante ritiene di non essere il giudice naturale delle cause nn. 7462/1988, 7501/1988, 7521/1988 e 7575/1988 e pertanto ritiene rilevante che la Corte costituzionale si pronunci sulla costituzionalità o meno della interpretazione degli artt. 274 del c.p.c. e 151 delle disp. att. del c.p.c. in base alla quale queste cause sono state a lui assegnate, dopo essere state tolte ai magistrati originariamente designati e che tuttora restano «giudici naturali» delle stesse.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del c.p.c. e 151 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., interpretati nel senso che attribuiscono al capo dell'ufficio giudiziario poteri assolutamente discrezionali nella riunione delle cause, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Milano, addì 9 dicembre 1988

Il pretore: CANOSA

N. 258

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra Rossetti Enzo e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione*

Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa connessione - Lamentata eccessiva discrezionalità nella valutazione della riunione delle cause - Conseguente violazione del principio del giudice naturale.

(Cod. proc. civ., art. 274; cod. proc. civ. (disposizioni di attuazione del) art. 151).

(Cost., artt. 25 e 101).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa vertente tra Rossetti Enzo con gli avvocati Crugnola e Bottini, ricorrente, e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione con gli avvocati Tosi, Zambrano e Frattarolo, resistente.

Oggetto: impugnazione di sanzioni disciplinari.

PREMESSO

La presente causa è stata, subito dopo la iscrizione a ruolo, assegnata dal consigliere dirigente della sezione lavoro della pretura di Milano al giudice Turri.

La distribuzione delle cause tra i vari giudici che compongono la sezione avviene da molti anni in modo totalmente automatico, attraverso il sorteggio.

In una fase successiva alla assegnazione iniziale, questa è stata dal dirigente revocata e la causa è stata assegnata a questo giudicante per pretesa connessione con altra causa a lui in precedenza assegnata.

CONSIDERATO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 257/1989).

89C0545

N. 259

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra Campioni Paolo e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione*

Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa connessione - Lamentata eccessiva discrezionalità nella valutazione della riunione delle cause - Conseguente violazione del principio del giudice naturale.

(Cod. proc. civ., art. 274, cod. proc. civ. (disposizioni di attuazione del) art. 151).

(Cost., artt. 25 e 101).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa vertente tra Campioni Paolo con gli avvocati Crugnola e Bottini, ricorrente, e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione con gli avvocati Tosi, Zambrano e Frattarolo, resistente.

Oggetto: impugnazione di sanzioni disciplinari.

PREMESSO

La presente causa è stata, subito dopo la iscrizione a ruolo, assegnata dal consigliere dirigente della sezione lavoro della pretura di Milano al giudice Meroni.

La distribuzione delle cause tra i vari giudici che compongono la sezione avviene da molti anni in modo totalmente automatico, attraverso il sorteggio.

In una fase successiva alla assegnazione iniziale, questa è stata dal dirigente revocata e la causa è stata assegnata a questo giudicante per pretesa connessione con altra causa a lui in precedenza assegnata.

CONSIDERATO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 257/1989).

89C0546

N. 260

Ordinanza emessa il 6 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 maggio 1989) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla Soc. Api S.p.A. contro il comune di Latina ed altra

Inquinamento - Obbligo imposto con legge regionale a tutti i titolari di impianti stradali per la distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, di installare un pozzo per la raccolta delle acque nere per lo scarico dei contenitori di automezzi destinati al campeggio - Statuizione illegittima, per invasione della competenza statale in materia di impianti di distribuzione di carburante, delle dotazioni di servizio degli impianti stessi - Imposizione di prestazioni patrimoniali senza previsione di controprestazione - Imposizione di un limite all'iniziativa economica privata, senza indennizzo.

(Legge regione Lazio del 13 febbraio 1987, n. 16).

(Cost., artt. 3, 23, 41 e 117).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 435/1988 proposto dalla «Api» Anonima petroli italiana S.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Zammit ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, contro il comune di Latina, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Catenacci e nei confronti della regione Lazio, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento del sindaco del comune di Latina con il quale è stato ordinato alla ricorrente di installare nei propri impianti per la distribuzione dei carburanti, siti nel territorio comunale al di fuori del centro urbano, un pozzo per la raccolta delle acque nere, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dal comune di Latina;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 6 luglio 1988 la relazione del consigliere Mastrocola e uditi, altresì, l'avv. Zammit per la ricorrente e l'avv. Frascaroli in sostituzione dell'avv. Catenacci per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato in data 26-27 gennaio 1988 la «Api» Anonima italiana S.p.A. impugna il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale le è stato ordinato di installare nei propri impianti per la distribuzione di carburante, siti nel territorio comunale di Latina al di fuori del centro urbano, un pozzo per la raccolta delle acque nere, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16.

A sostegno del gravame deduce:

1) incostituzionalità della legge regione Lazio 13 febbraio 1987, n. 16, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della Costituzione.

La citata legge impone ai titolari degli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di quelli situati sulle autostrade e nei centri urbani, l'obbligo di installare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un pozzo per la raccolta delle acque nere con caratteristiche tali da garantirne la igienicità e con la capacità minima di litri 2.000, da svuotarsi periodicamente a cura del comune nel cui territorio è situato l'impianto ed a spese della regione, al fine di tutelare l'ambiente e di agevolare il turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio. Per l'inosservanza di tale obbligo è prescritta l'esecuzione forzata in danno del proprietario e l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Senonché la tutela ambientale non rientra nella materia che l'art. 117 della Costituzione attribuisce al potere legislativo delle regioni a statuto ordinario, mentre la materia del turismo, pur essendo contemplata dal suddetto articolo, non comprende gli impianti per la distribuzione di carburante, la cui attività non ha alcun collegamento con le finalità che la legge regionale si propone di raggiungere.

Infatti non si vede perché lo scarico delle acque nere, contenute negli automezzi destinati al campeggio, debba avvenire nelle stazioni di rifornimento di carburante, anziché negli spazi di parcheggio realizzati su strade e autostrade o nelle apposite aree recintate ed attrezzate per la sosta ed il soggiorno dei turisti. L'onere relativo alla costruzione dei pozzi dovrebbe essere posto a carico degli enti proprietari o concessionari di strade o autostrade ovvero dei titolari delle strutture ricettizie, che traggono diretto vantaggio dal turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio.

In ogni caso nessuna limitazione al diritto di iniziativa economica ed alla proprietà privata avrebbe potuto essere imposta senza un adeguato indennizzo.

2) Illegittimità dei provvedimenti emanati dal comune di Latina.

La dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale n. 14/1987 comporta la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Nelle conclusioni si chiede l'annullamento degli atti impugnati previa remissione degli atti alla Corte costituzionale.

Si è costituito in giudizio il comune di Latina, il quale, con memoria depositata in data 21 febbraio e 23 giugno 1988, ha contestato nel merito il fondamento del ricorso, chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

DIRITTO

L'impugnata ordinanza sindacale trova il proprio presupposto logico e giuridico nella legge della regione Lazio 13 febbraio 1987, n. 16, di cui, peraltro, costituisce puntuale ed esatta applicazione.

Tale legge, invero, impone a tutti i titolari di impianti stradali per la distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, di installare un pozzo per la raccolta delle acque nere, ove i possessori di automezzi destinati al campeggio possono scaricare i relativi contenitori, igienicamente idoneo e della capacità di 2.000 litri. La mancata realizzazione del pozzo entro il termine di un anno dell'entrata in vigore della legge, comporta l'esecuzione delle opere in danno del proprietario dell'impianto stradale di distribuzione dei carburanti e la contestuale applicazione di una sanzione amministrativa da L. 500.000 e L. 3.000.000.

Ciò posto, occorre in primo luogo rilevare che la citata legge, nonostante le finalità ambientali e turistiche espressamente indicate all'art. 1 e nonostante sia indirizzata a dettare la «Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti», non prescrive ai possessori dei veicoli destinati al campeggio alcuna modalità di scarico delle acque nere né pone alcun divieto di scarico anti inquinamento, ma, in realtà, si limita ad imporre ai distributori stradali l'obbligo di dotarsi di una struttura di servizio, innovando, in tal modo, alla vigente disciplina in materia.

In altri termini, ad avviso del collegio, l'effettivo contenuto normativo della legge regionale n. 16/1987, stabilendo quali dotazioni di servizio debbano necessariamente avere gli impianti di distribuzione di carburante, finisce per invadere un campo riservato alla legge statale, non rientrando la materia degli idrocarburi e della distribuzione dei carburanti per autotrazione tra quelle attribuite alle regioni dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Osserva d'altra parte il collegio che la legge regionale in esame, obbligando i titolari degli impianti stradali di distribuzione a realizzare a gestire un pozzo per il servizio di scarico delle acque nere contenute negli automezzi destinati al campeggio, viene in sostanza ad imporre al privato una prestazione patrimoniale che presenta caratteri di evidente irrazionalità. Questa, invero, nella previsione normativa, costituisce un onere posto ad esclusivo carico dell'impresa privata, risolvendosi nell'erogazione di un servizio del tutto sganciato da ogni forma di controprestazione da parte dell'utente dei mezzi itineranti destinati al campeggio. Il collegio, inoltre, non può esimersi dal sottolineare che il nuovo servizio imposto dalla legge regionale n. 16/1987 non ha alcuna concessione con la normale attività di rifornimento di carburante né con le altre prestazioni normalmente erogate negli impianti stradali di distribuzione, finalizzate al soddisfacimento delle ordinarie esigenze di tutti gli utenti. Gli automezzi destinati al campeggio, in altri termini, con riguardo alla normale circolazione del mezzo in funzione di autotrasporto, non presentano alcuna caratteristica peculiare rispetto a tutti gli altri autoveicoli mentre lo svuotamento dei contenitori di acque nere dei mezzi itineranti costituisce una operazione peculiare esclusivamente legata allo speciale uso abitativo del mezzo e, di conseguenza, del tutto svincolata dalla operazione di rifornimento di carburante e da tutte le altre prestazioni che si erogano negli impianti di distribuzione che, evidentemente, sono esclusivamente finalizzate alla circolazione di tutti gli autoveicoli.

Sotto l'esaminato profilo sembra al collegio che la scelta operata dal legislatore regionale, nell'individuare i titolari di impianti stradali di distribuzione di carburanti quali soggetti obbligati alla raccolta nella propria struttura delle acque nere degli automezzi itineranti destinati al campeggio, non risponda ai normali canoni di logica e razionalità.

Le argomentazioni svolte inducono a ritenere che la normativa di cui alla legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16, sia in contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione e, pertanto, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle illustrate questioni incidentali di costituzionalità, previa sospensione del giudizio instaurato con il ricorso in esame.

P. Q. M.

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della regione Lazio 13 febbraio 1987, n. 16, in relazione agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

Ordina inoltre che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed al Presidente della giunta della regione Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 1988.

(Seguono le firme)

89C0551

N. 261

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e l'Ente ferrovie dello Stato

Personale ferroviario - Condanna penale passata in giudicato - Destituzione di diritto senza procedimento disciplinare - Mancata valutazione della gravità delle singole fattispecie - Sottrazione alle garanzie del procedimento disciplinare - Richiamo alla sentenza n. 971/1988.

(Legge 26 marzo 1958, n. 425, art. 119).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Considerato che il ricorrente, ferroviere destituito di diritto a sensi dell'art. 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario) ha chiesto che venga accertata la nullità e/o inefficacia di tale provvedimento in quanto l'Ente non avrebbe rispettato il termine previsto per il procedimento disciplinare dall'art. 144 della legge citata, e cioè quello di compierne gli atti senza che tra l'uno e l'altro decorrono più di centoventi giorni, a pena di estinzione.

che l'Ente si è difeso sostenendo che tale norma non è applicabile all'istituto della destituzione di diritto perché l'art. 119 espressamente esclude qualsiasi procedura disciplinare;

che con sentenza n. 971 della Corte costituzionale sono state dichiarate incostituzionali l'art. 85, lett. a) del d.P.R. n. 3/1957 e una serie di altre norme che analogamente a quello prevedono la destituzione di diritto di pubblici dipendenti senza che si faccia luogo a previo procedimento disciplinare;

Ritenuto che identica censura può muoversi all'art. 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425, non apparendo conforme al principio di uguaglianza la sottrazione di tutta una serie di comportamenti (astrattamente predeterminata solo in relazione a provvedimenti assunti dal giudice penale) alle garanzie del procedimento disciplinare e alla valutazione di gravità della singola fattispecie;

Ritenuto che la questione di costituzionalità è rilevante in causa, assumendo il ricorrente che deve applicarsi anche in caso di destituzione una disposizione relativa al procedimento disciplinare;

P. Q. M.

Rimette gli atti alla Corte costituzionale perché esamini la costituzionalità dell'art. 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere.

Venezia, addì 15 dicembre 1988

(Seguono le firme)

89C0552

N. 262

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 12 maggio 1989) dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Polacchi Nazzarena*

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali E.N.P.A.S. - Comunicazione dei provvedimenti dell'E.N.P.A.S. relativi alle prestazioni previdenziali, suscettibili di ricorso al consiglio di amministrazione - Mancata previsione che la comunicazione stessa debba contenere l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato. - Previsione del preventivo ricorso al consiglio di amministrazione in luogo del ricorso diretto alla Corte dei conti - Inapplicabilità dell'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che ha abrogato implicitamente la norma impugnata, trattandosi di fattispecie anteriore all'entrata in vigore del predetto d.P.R. - Violazione del principio di uguaglianza per il diverso ingiustificato trattamento di situazioni identiche - Incidenza negativa sul principio dell'imparzialità della p.a. e sui principi della tutela giurisdizionale dei diritti, e del diritto di difesa.

(Legge 19 gennaio 1942, n. 22, art. 24, abrogato dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 29).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato da Polacchi Nazzarena vedova Sirolli, domiciliata in Pescara, via A. Gramsci n. 23, avverso la delibera n. 10715, in data 13 ottobre 1958, del presidente dell'E.N.P.A.S.

FATTO

Con l'impugnata delibera è stato negato, per l'addotto ritardo nella presentazione della domanda, il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio in favore della vedova del maresciallo pilota Sirolli Eugenio, deceduto il 18 maggio 1943 per causa di guerra.

Avverso tale provvedimento la interessata ha presentato ricorso alla Corte dei conti, sostenendo che l'invocato diritto non era prescritto onde ha chiesto il riesame della impugnata delibera.

L'avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza e difesa dell'E.N.P.A.S., ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perché proposto contro la delibera del presidente dell'E.N.P.A.S., che non è provvedimento definitivo, in quanto contro la stessa avrebbe dovuto essere proposto ricorso gerarchico al consiglio di amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto, a norma dell'art. 2946 del Codice civile.

All'udienza odierna, in difetto di contrarie deduzioni di parte, il Pubblico Ministero ha fatto proprie le richieste dell'avvocatura dello Stato ed ha concluso in conformità.

DIRITTO

Il richiamato art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, nel disporre che: «contro i provvedimenti dell'ente, concernenti la connessione delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato, dei provvedimenti stessi, al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso», non prescriveva che la comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso, come quello in argomento, recasse anche la indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso doveva essere presentato, esponendo in tal modo gli interessati ad una pregiudizievole incertezza, priva di alcuna ragionevole giustificazione, siccome conseguente all'espletamento di un servizio da parte di un ente pubblico al quale erano affidate indefettibili funzioni di previdenza e di assistenza, in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e dei loro familiari in condizioni di bisogno.

Ad ovviare alla predetta singolare omissione, attese anche le sopravvenute norme della Costituzione, è stato provveduto, con norma di carattere generale, in materia di ricorsi amministrativi, con l'art. 1 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; e con norma di carattere particolare, in materia di ricorsi contro i provvedimenti dell'E.N.P.A.S., con l'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Con entrambe le sopra indicate norme è stato disposto che la comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Stante la rilevanza che il fatto assume relativamente al periodo anteriore all'entrata in vigore delle sopravvenute norme del 1971 e 1973, risultando l'impugnato provvedimento emanato nel 1958, la sezione ritiene che il caso di specie evidenzia una rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, sia per la parte in cui non prevedeva che la comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso dovesse recare la indicazione dei termini e dell'organo cui il ricorso doveva essere presentato; sia per la parte in cui prevedeva, in luogo del ricorso alla Corte dei conti, il preventivo ricorso al consiglio di amministrazione dell'ente.

L'addotta rilevanza, ai fini della definizione del ricorso in argomento, trova fondamento nella considerazione che, qualora la Corte costituzionale riconoscesse la illegittimità costituzionale del sopra indicato art. 24, nei termini predetti, verrebbe meno la sollevata eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso e quindi potrebbe procedersi ai complementari accertamenti istruttori ed al conseguente esame di merito, attesa anche la imprescrittibilità dell'assegno vitalizio e la liquidabilità d'ufficio al coniuge superstite ed agli orfani minori del dipendente deceduto in attività di servizio, nella specie per causa di guerra, come disposto dalle sopravvenute norme (art. 20 e 27) del d.P.R. n. 1032/1973.

La non manifesta infondatezza della predetta questione di legittimità costituzionale appare conseguente al raffronto dell'art. 24 della legge n. 22/1942 con quanto disposto dagli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

Infatti, data la finalità previdenziale dell'assegno vitalizio (che viene conferito ai dipendenti civili e militari dello Stato cessati dal servizio per età o infermità senza diritto a pensione, nonché al coniuge superstite ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio, ed è reversibile ai familiari secondo le condizioni soggettive di cui alle norme sul trattamento di quiescenza statale) tale assegno risulta sostanzialmente assimilabile all'assegno di pensione, per cui non trova ragionevole giustificazione le diversità di procedure e quindi la disparità di trattamento riservata ai cittadini interessati, in difformità al disposto dell'art. 3 della Costituzione, nonostante la loro pari condizione personale e sociale di aventi diritto ad un assegno previdenziale, di sostanziale identica funzione, di tal che mentre, da un lato, avverso i provvedimenti relativi a pensioni, assegni od indennità, se emanati dai competenti Ministri, è ammesso direttamente il ricorso alla Corte dei conti; d'altro lato, avverso i provvedimenti relativi ad analoghe prestazioni previdenziali, se emanati dall'E.N.P.A.S. (nella specie dal competente suo presidente che ne ha la legale rappresentanza) non è ammesso direttamente il ricorso alla Corte dei conti, essendo previsto dall'art. 24 della legge n. 22/1942 e dall'art. 29 del sopravvenuto d.P.R. n. 1032/1973, un preventivo ricorso al Consiglio di amministrazione dell'ente, per cui risulta inammissibile il ricorso eventualmente presentato alla Corte dei conti;

Tale inammissibilità, conseguente alla interpretazione che del sopracitato art. 24 l'avvocatura dello Stato ha ritenuto di formulare nelle «brevi note» depositate in atti, a parte il rilevato difetto di alcuna preventiva comunicazione agli interessati, appare non conforme alla norma costituzionale (art. 24) che consente a tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e riconosce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

La predetta restrittiva interpretazione non appare nemmeno conforme alla norma costituzionale (art. 97) relativa alla organizzazione dei pubblici uffici (e per tale è da ritenersi l'E.N.P.A.S. in quanto fornito di personalità giuridica di diritto pubblico), organizzazione che deve assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, risultati che, evidentemente, non possono ritenersi conseguiti se, come lo dimostra il caso in argomento, la vedova di un sottufficiale pilota, deceduto per causa di guerra, è stata privata di un vitale beneficio previdenziale, che rappresenta una delle essenziali finalità costitutive dell'ente medesimo.

Né la excepta inammissibilità, del ricorso alla Corte dei conti, per la omessa preventiva impugnativa al consiglio di amministrazione dell'ente, appare conforme alla norma costituzionale (art. 113) secondo la quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa, tutela che non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione e che nel caso di specie rimarrebbe esclusa, per effetto della sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (abrogato dall'art. 29^o del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), sia per la parte in cui non prevedeva che la comunicazione dei provvedimenti dell'E.N.P.A.S. soggetti a ricorso dovesse recare la indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso doveva essere presentato; sia per la parte in cui prevedeva, in luogo del ricorso alla Corte dei conti, il preventivo ricorso al consiglio di amministrazione dell'ente;

*Sospende il giudizio in corso;
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e le conseguenti notifiche e comunicazioni di cui all'art. 23,
ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 luglio 1988.

Il presidente: PISCIOTTA

09C0553

N. 263

*Ordinanza emessa il 10 marzo 1989 dal Consiglio nazionale
dei periti industriali sul ricorso proposto da Tolomeo Gioacchino*

Professioni - Periti industriali - Iscrizione all'albo di coloro che hanno conseguito il diploma di perito industriale - Mancata previsione di un esame di stato abilitante ai fini dell'esercizio della libera professione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai geometri per i quali, ai fini dell'esercizio della professione, è richiesto il superamento di un esame abilitante oltre il conseguimento del relativo diploma - Violazione del principio dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

(Legge 24 giugno 1923, n. 1395, art. 7, terzo comma, come attuato dal r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 4, lett. c); legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 1, integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75).

(Cost., artt. 3 e 33).

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

L'anno 1989 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 9,30 si è riunito il Consiglio nazionale nella sua sede presso il Ministero di grazia e giustizia per discutere il seguente ordine del giorno: 1) ricorso Masi Giovanni; 2) ricorso Dini Enzo; 3) reclamo Fasolino Giuseppe; 4) riassunzione di ricorso — per rinvio alla Corte costituzionale — di Gioacchino Tolomeo; 5) reclamo Guastella Rosario e Scapellato Vincenzo.

(Omissis).

Punto 4) Riassunzione di ricorso — per rinvio alla Corte costituzionale — di Gioacchino Tolomeo.

Sul punto 4) il consiglio passa all'esame dell'atto di riassunzione proposto dal per. ind. Gioacchino Tolomeo e notificato a questo Consiglio in data 23 dicembre 1988 con sentenza di rinvio a giudizio n. 4699 del 4 febbraio-20 luglio 1988 emessa dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione ed ha pronunciato la seguente ordinanza.

FATTO

Il per. ind. Gioacchino Tolomeo il 3 giugno 1981 presentava al consiglio del collegio dei periti industriali di Palermo domanda per ottenere l'iscrizione nell'albo allegando tutta la prescritta documentazione ivi compreso il titolo di studio di maturità tecnica conseguita presso l'Istituto tecnico industriale «Majorana» di Palermo il 19 luglio 1969 ai sensi del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119.

Il consiglio del collegio nella seduta del 22 giugno 1981, dopo attento esame dell'istanza del per. ind. Tolomeo e della relativa documentazione, respingeva l'istanza mandando la segreteria del collegio a notificare la relativa decisione all'interessato e al Procuratore della Repubblica.

Il per. ind. Tolomeo, la predetta decisione, ricorreva nei termini a questo consiglio nazionale depositando il ricorso nella segreteria del collegio il 25 luglio 1981.

Il Consiglio nazionale, respingeva il ricorso con decisione del 23 febbraio-9 marzo 1983, ritenendo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 9-15 marzo 1972, n. 43, che il titolo di studio era stato conseguito con un esame esclusivamente scolastico e non professionale.

La suprema Corte di cassazione, in seguito a ricorso, con sentenza 4 febbraio - 20 luglio 1988, n. 4699, ha cassato la decisione 23 febbraio-9 marzo 1983 e rinviato il giudizio dinanzi a questo stesso consiglio nazionale.

DIRITTO

Secondo l'indirizzo della sentenza di rinvio emessa dalla suprema Corte di cassazione il consiglio nazionale dei periti industriali dovrebbe procedere all'iscrizione nell'albo di aspiranti professionisti periti industriali in virtù di un diploma conseguito con la stessa legge scolastica sugli esami di Stato (d.l. 15 febbraio 1969 n. 9) con la quale si consegue anche il titolo di studio di geometra.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 43/1972 relativamente al d.-l. n. 9/1969 ed alla relativa legge di conversione n. 119/1969, al punto 6), spiegava testualmente che «Tali leggi hanno un ambito ed un contenuto ben definito e propri essendo dettate per disciplinare le forme, i modi ed i tempi della istruzione pubblica, e non concernono minimamente la distinta e diversa materia delle libere professioni e non possono quindi riferirsi all'esercizio delle relative attività»; esaminando poi la legislazione sugli esami da sostenere a conclusione degli studi rilevava altrettanto testualmente che «codesta normativa, dal contenuto costante, che parla di» «diritto all'esercizio della professione» «o di abilitazione» «all'esercizio professionale» «o all'esercizio della professione» «considera sempre il titolo (a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico) solo come titolo di legittimazione all'esercizio della professione, ma non anche come autorizzazione all'esercizio stesso, siccome è rigorosamente detto nel citato art. 51 del r.d. n. 749/1924».

Alla luce dei chiarimenti di queste norme i geometri ed i periti industriali, i cui regolamenti professionali sono coevi e gemelli (r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, l'uno e r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, l'altro rispettivamente) non furono in grado di poter iscrivere coloro che conseguivano il titolo di studio in forza della nuova legge scolastica n. 9/1969.

L'art. 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, che prevede, per essere iscritto nell'albo dei periti industriali, aver conseguito il diploma di perito industriale, trova il proprio fondamento legislativo nell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 2395, confermato dall'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, secondo il quale il superamento dell'esame scolastico comportava anche il conseguimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Tale equiparazione e duplicità di indirizzo, culturale e professionale, trovava ragione nella finalità attribuita all'istituto tecnico nelle cui commissioni d'esame, fino alla riforma del 1969, ai sensi dell'art. 4 del d.-l. 24 giugno 1952, n. 649, mantenuto in vita dalla legge 6 marzo 1958, n. 184, due commissari d'esame erano scelti tra estranei all'insegnamento che esercitassero la libera professione corrispondente.

Sono state tali caratteristiche a far ritenere alla dottrina non necessario un distinto esame abilitativo anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 33 della Costituzione (cfr. Saitta, voce «Esame di Stato», in encicl. dir. 1966 pag. 352).

Con la riforma degli esami di maturità attuata dal d.-l. 15 novembre 1969, n. 9, convertito con modifiche nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e con l'esatta interpretazione giurisprudenziale di tale normativa resa dalla Corte costituzionale con le decisioni più sopra richiamate, essendo venuto meno il carattere di esame di Stato misto, cioè scolastico e professionale, fu necessario presentare il 10 novembre 1983 tramite l'on. Casati la proposta di legge n. 810 con la quale si mirava ad istituire per i periti industriali un esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione secondo i dettami voluti dall'art. 33 della Costituzione.

Sette mesi più tardi ebbe esattamente il 6 giugno 1984 analoga iniziativa prendeva il sen. Francesco Paolo Bonifacio con il disegno di legge n. 783 a favore dei geometri.

Le commissioni parlamentari in sede di approvazione anziché riunire per connessione oggettiva i due provvedimenti, emanarono la legge 7 marzo 1985, n. 75, a favore unicamente dei geometri integrando in tal modo la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e tralasciando, forse per dimenticanza i periti industriali.

A questo punto non v'è chi non veda come l'omissione nell'intestazione della legge n. 75/1985 e negli artt. 1 e 2 alinea, n. 4), secondo e terzo comma nonché nell'art. 3, secondo comma, del titolo di «perito industriale» dopo la parola «geometri» abbia creato una notevole disparità di trattamento non consentendo ai periti industriali la possibilità di accedere agli esami di Stato di abilitazione professionale ai fini dell'iscrizione negli albi per l'esercizio della libera professione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, così come attuato dall'art. 4, lett. c) del r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, in rapporto all'art. 33 della Costituzione perché non prevede un esame di Stato abilitante ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, con notevole disparità di trattamento non prescrive anche per i periti industriali di dover sostenere un esame di Stato di abilitazione per l'esercizio della libera professione;

Suspende il presente procedimento;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al perito industriale Gioacchino Tolomeo, al rappresentante del p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Seguono le firme)

N. 264

Ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Napolitani Corrado e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori

Avvocati e procuratori - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza - Contributi 1975-1979 - Prescrizione - Decorrenza del termine (dieci anni) dalla data di trasmissione della dichiarazione ex art. 23 della legge n. 576/1980 - Surrrettizio prolungamento del termine (massimo: quindici anni e sei mesi; minimo: undici anni e sei mesi) - Disparità di trattamento rispetto agli iscritti per gli anni precedenti (cinque anni) o successivi (dieci anni).

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Esaminati gli atti, osserva quanto segue.

L'avv. Corrado Napolitani, con ricorso depositato il 20 ottobre 1988, ha chiesto dichiararsi prescritto il credito contributivo vantato nei suoi confronti dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori per gli anni 1975-77; in caso contrario, rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per contrasto dell'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, con gli artt. 3 e 23 della Costituzione.

La questione di incostituzionalità, anche se apparentemente proposta in via subordinata, deve considerarsi in effetti pregiudiziale rispetto all'accertamento dell'eventuale estinzione del credito per prescrizione. Il secondo comma dell'art. 19 citato prescrive, infatti, che il termine di prescrizione (decennale) «decorre dalla data di trasmissione alla Cassa da parte dell'obligato della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23». L'art. 23 si riferisce all'obbligo di comunicare alla Cassa l'ammontare dei redditi prodotti negli anni dal 1975 al 1979, con comunicazione da effettuare entro il 30 giugno 1981.

Poiché è documentato in atti che l'avv. Napolitani inviò la comunicazione il 29 giugno 1981, il termine prescrizione verrebbe a scadere il 29 giugno 1991.

È evidente, dunque, che solo l'abrogazione per incostituzionalità del secondo comma dell'art. 19 potrebbe consentire di ritenere prescritta l'obbligazione contributiva relativa agli anni 1975-77, rendendo applicabile la disposizione generale dell'art. 2935 del Codice civile per la quale «prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Accertata in tal modo la rilevanza della questione proposta, può passarsi ad esaminarne il contenuto sotto il profilo della fondatezza.

È innegabile che la disposizione impugnata introduce una grave discrasia nella disciplina generale della prescrizione vigente nel nostro ordinamento di cui costituiscono principi importanti la previsione di un termine massimo prescrizionale di dieci anni (art. 2946 del Codice civile) e la decorrenza del termine dal momento in cui il diritto può essere validamente esercitato (art. 2935 citato). L'art. 19 della legge n. 576/1980, stabilendo che i crediti della Cassa si prescrivono in dieci anni e prevedendo poi che per i contributi relativi agli anni 1975-79 il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione da parte dell'obligato della dichiarazione di cui all'art. 23 (da inviarsi entro il 30 giugno 1981) ha di fatto prolungato il termine della prescrizione a 15 anni e mezzo per i contributi relativi al 1975, a quattordici anni e mezzo per i contributi relativi al 1976, e così via, fino ad undici anni e mezzo per i contributi relativi al 1979. L'intervento del legislatore appare tanto più irrazionale, ove si consideri, da una parte, che la norma impugnata ha spostato ad una data successiva alla entrata in vigore della legge l'inizio decorrenza di un termine che, in realtà era già iniziato a decorrere; dall'altra, che un simile espediente non appare neppure giustificato dalla necessità di evitare che la introduzione del nuovo sistema di accertamento dei contributi favorisse l'estinzione di crediti contributivi pregressi, giacché al momento di entrata in vigore della legge n. 576/1980 mancavano oltre cinque anni per la prescrizione decennale dei crediti più anziani fra quelli presi in considerazione dall'art. 23 (cioè i contributi relativi al 1975).

Né può ritenersi che l'individuazione della data di trasmissione alla Cassa dell'autodenuncia dell'iscritto come momento iniziale di decorrenza della prescrizione sia coerente con la disposizione generale dell'art. 2935 del Codice civile.

Come ha esattamente rilevato il ricorrente, non può confondersi la possibilità giuridica di far valere un diritto (presupposto cui si riferisce l'art. 2935) con la conoscenza di fatto dell'esistenza e dell'ammontare del credito (scopo cui è diretta la comunicazione prevista dal secondo comma dell'art. 19).

Di modo che può convenirsi con il ricorrente che la norma impugnata introduce, in modo irragionevole ed ingiustificato, un elemento di notevole squilibrio e di manifesta iniquità nel sistema. Essa reca, oltretutto, grave pregiudizio al generale principio della certezza dei rapporti giuridici, esponendo il contribuente alla possibilità che l'ente previdenziale compia il primo atto di accertamento del debito contributivo a distanza di quindici anni dal sorgere dello stesso.

L'irrazionalità di tale disciplina non consente di ritenere giustificata la disparità di trattamento che si determina fra l'iscritto alla Cassa, debitore di contributi per gli anni dal 1975 al 1979 (per i quali vigono i termini di prescrizione variabili dagli undici anni e mezzo ai quindici anni e mezzo), ed il professionista tenuto al versamento di contributi relativi agli anni successivi (soggetti a prescrizione di dieci anni) o, ancor più agli anni precedenti (soggetti, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, a prescrizione quinquennale).

Deve pertanto concludersi che non è manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui stabilisce che la prescrizione dei contributi relativi agli anni dal 1975 al 1979 decorre dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione di cui all'art. 23 della stessa legge.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 2 marzo 1989

(Seguono le firme)

88C0589

N. 265

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal tribunale di Trieste nel procedimento civile
vertente tra l'I.N.P.S. e Oblak Bruna ed altra*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Gestione speciale artigiani - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S. - Altra questione - Pensione di reversibilità I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dall'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 184/1988.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Letti ed esaminati gli atti di causa;

CONSIDERATO IN FATTO

che, con ricorso al pretore di Trieste in funzione di giudice del lavoro, Oblak Bruna e Zaccaria Odilla, titolari di pensione di reversibilità nella gestione speciale artigiani e, rispettivamente, in quella commercianti dell'I.N.P.S., hanno convenuto in giudizio detto istituto per sentirlo condannare all'integrazione della pensione al trattamento minimo di legge, integrazione che era stata loro negata per essere i medesimi titolari di pensione di invalidità a carico dell'a.g.o. e di vecchiaia a carico della gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S.;

che, sull'opposizione dell'ente convenuto, l'adito pretore ha ritenuto di accogliere la domanda dei ricorrenti alla luce della sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, della Corte costituzionale;

che contro tale decisione, pronunciata il 21 giugno 1988, l'I.N.P.S. ha proposto appello a questo tribunale deducendo che al caso in esame non possono estendersi gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 2 della legge n. 1338/1962 e 23 della legge n. 153/1969 nella parte in cui vietano di integrare al minimo le pensioni di reversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e ciò in quanto nella fattispecie in relazione alla Oblak la pensione diretta a carico dell'a.g.o. concorre con pensione di reversibilità a carico della gestione speciale per gli artigiani e non con pensione di reversibilità a carico dell'a.g.o., mentre per quanto concerne la Zaccaria entrambe le pensioni di reversibilità e di vecchiaia sono a carico della gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S.;

che, a giudizio del collegio, le fattispecie sono disciplinate non dalle citate norme degli artt. 2 della legge n. 1338/1962 e 23 della legge n. 153/1969, bensì, quanto alla Oblak, da quella dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, secondo cui «il trattamento minimo di cui al comma precedente non è dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che non hanno dato titolo ad esclusione o esonerazione stessa, ovvero a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito»; e, quanto alla Zaccaria, da quella dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, secondo cui «il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione o esonerazione dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni a favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto»;

che il tribunale ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dei citati articoli 1 della legge n. 1339/1962 e 19 della legge n. 613/1966 nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S. per chi sia titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché quello della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. per chi sia titolare di pensione diretta a carico della medesima gestione speciale;

Tanto premesso;

OSSERVA IN DIRITTO

La proposta questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del decidere, posto che il presente giudizio verte sull'applicazione di norme che comporterebbero il rigetto della domanda delle ricorrenti Zaccaria Odilia e Oblak Bruna.

A tale riguardo, è, invero, utile considerare che con recente sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 184, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 1339/1962 nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge, ma non anche nella parte in cui non consente l'integrazione suddetta di una pensione a carico della gestione artigiani se concorrente con altra pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con la medesima sentenza la Corte ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della citata legge n. 613/1966 «nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali, e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge» ma non anche nella parte in cui non consente l'integrazione suddetta di una pensione di reversibilità a carico della gestione commercianti se concorrente con altra pensione a carico della medesima gestione.

Da ciò il permanente divieto di integrazione al minimo delle pensioni di reversibilità in godimento alle parti appellate e la conseguente rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Quest'ultima deve, altresì, ritenersi, ad avviso del collegio, non manifestamente infondata.

Va, a tale riguardo, ricordato come dalle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985 può desumersi il principio generale per cui il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione erogata dall'I.N.P.S. o dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dello stesso istituto deve essere sempre riconosciuto, senza alcuna limitazione per effetto del cumulo con altra pensione statale o di altri enti pubblici, ponendosi in contrasto con il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione le norme che escludevano o limitavano tale diritto nella ricordata ipotesi di superamento, per effetto del cumulo, del minimo garantito.

Tale principio è stato recentemente riaffermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 184/1988 con la quale, ribadito come «la persistente vigenza delle norme impugnate ostacola tale operazione di omogeneizzazione poichè esse prevedono alcune residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di razionale giustificazione», è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorchè, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge e di quella dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria allorchè, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.

Con il principio in esame si pongono in contrasto le norme dell'art. 1 della citata legge n. 1339/1962 e dell'art. 19, secondo comma, della citata legge n. 613/1966 nelle parti non attinte dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 184/1988, essendo non meno privo di razionale giustificazione il persistente divieto di integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione artigiani nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria rispetto al corrispondente divieto, oggi non più vigente, di integrazione al minimo della stessa pensione di reversibilità per chi sia titolare di pensione diretta a carico dello Stato, nonché il divieto di integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione commercianti nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta a carico della stessa gestione, rispetto al corrispondente divieto, ormai venuto meno, di integrazione al minimo di pensione di vecchiaia erogata dalla gestione predetta per chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'a.g.o. o dello Stato, o delle Ferrovie dello Stato o della Cassa di previdenza degli enti locali.

E ciò, a maggior ragione quando si consideri l'equiparazione, operata dal legislatore ai fini ostativi della integrazione, di ogni tipo di «pensione, sia essa a carico dell'a.g.o., o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa ovvero a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, erogata dalla gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S. nei confronti di chi sia anche titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto del cumulo delle pensioni, sia superato il minimo garantito dalla legge e dall'art. 19, secondo comma, della citata legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S., nei confronti di chi siano anche titolare di pensione diretta a carico della stessa gestione, qualora per effetto del cumulo delle pensioni, sia superato il minimo garantito dalla legge;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Trieste, addì 26 gennaio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

n. 266

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1989 dai giudici istruttori presso il tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Marinsek Francesco*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

I GIUDICI ISTRUTTORI

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Marinsek Francesco, imputato come in atti;

Vista la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, sollevata dalla difesa dell'imputato Marinsek Francesco;

Visto il parere del p.m.;

OSSERVANO

La sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 è rilevante e non manifestamente infondata.

Sotto il profilo della rilevanza appare evidente che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma farebbe venir meno l'ipotizzabilità del reato di frode fiscale in esame, per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza rileva considerare che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il principio di tassatività di cui all'art. 25, secondo comma della Costituzione non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto, poiché spesso le norme penali si limitano ad una descrizione sommaria o all'uso di locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, che richiamano concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accettabili dall'interprete (Corte costituzionale 16 dicembre 1970, n. 191, 8 luglio 1975, n. 188, 14 aprile 1980, n. 49).

In tal senso sono state ritenute conformi al precetto costituzionale in esame le nozioni di cui agli artt. 529 del c.p. (atti osceni), 594, 595 del c.p. (offese al decoro e alla reputazione), 591 del c.p. (abbandono di persona incapace per altre cause), 570 del c.p. (condotta contraria all'ordine morale delle famiglie), 705 del c.p. (commercio non autorizzato di cose preziose), 708 del c.p. (possesso di oggetti di valore non confacenti al proprio stato), 61, n. 1, e n. 7, del c.p. (aggravanti dei motivi abietti e futili e del danno patrimoniale di rilevante gravità), 62, n. 1, e n. 4, del c.p. (attenuanti dei motivi di particolare valore morale e sociale e del danno patrimoniale di speciale tenuità), 403 del c.p. (vilipendio di religione dello Stato), 2, lettera c) n. 1, del D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (violazioni urbanistiche che comportano una limitata entità di volumi illegittimamente realizzati).

Diversamente deve però ritenersi nell'ipotesi delittuosa in esame, poiché la peculiarità del sistema penale tributario non consente di affermare che l'alterazione in misura rilevante della dichiarazione sia una nozione propria del linguaggio o dell'intelligenza comuni, o, un valore etico-sociale oggettivamente accettabile dall'interprete, né un concetto di comune esperienza, ovvero desumibile da altre fonti legislative o dalla pregressa elaborazione giurisprudenziale.

Al riguardo l'esame della giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sul punto evidenzia linidoneità, ai fini considerati, dei criteri elaborati per definire la nozione di rilevanza.

Infatti l'adozione di un criterio percentualistico, appagante sul piano del rapporto tra contribuente e fisco, non lo è altrettanto su quello generale, potendo comportare la punibilità di evasioni percentualmente consistenti, ma limitate in termini di valore per la limitata capacità contributiva dell'interessato, ed invece la non punibilità di evasioni percentualmente contenute, anche se oggettivamente consistenti.

Né può soccorrere il richiamo ad un criterio di natura quantitativa, di cui nella norma incriminatrice in esame non vi è traccia alcuna: ancorare la rilevanza dell'alterazione alla soglia di punibilità fissata in materia contravvenzionale dell'art. 1 della legge n. 516/1982 non appare operazione consentita, non essendo ammissibile l'estensione analogica della norma al diverso piano del delitto che si considera.

Da quanto precede discende che l'ampia discrezionalità affidata al giudice in ordine alla determinazione di uno degli elementi costitutivi del delitto contestato non è idonea ad assicurare alla norma la funzione di astratta predeterminazione delle situazioni rilevanti sul piano del diritto, dando luogo a una molteplicità di soluzioni che appare in contrasto sia col principio di tassatività della legge penale, contenuto nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sia col principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Consegue che l'eccezione difensiva, essendo rilevante e non manifestamente infondata, deve essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del processo;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trieste, addì 17 febbraio 1989

(Seguono le firme)

89C0591

N. 267

*Ordinanza emessa il 1° febbraio 1989 dal tribunale di Pinerolo
nel procedimento penale a carico di Di Lena Antonio*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Di Lena Antonio, nato a Locate Varesino il 17 febbraio 1927;

Premesso che l'imputato è accusato del reato previsto dall'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, per aver dissimulato nelle proprie scritture contabili obbligatorie e nella dichiarazione annuale dei redditi componenti positivi del reddito tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione;

Atteso che la citata norma incriminatrice non enuncia alcun criterio per stabilire quali alterazioni del risultato della dichiarazione debbano considerarsi «rilevanti» e come tali penalmente sanzionate, di modo che la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso a diversi criteri fondati ora sul valore assoluto dell'evasione ed ora sul rapporto tra il reddito dissimulato e quello effettivo o dichiarato, criteri che sono di per sé opinabili e — soprattutto — vengono stabiliti di volta in volta dall'interprete senza alcuna efficacia vincolante sia per i contribuenti che per il giudice stesso, il che contrasta con il principio della tassativa predeterminazione del fatto-reato che dovrebbe caratterizzare ogni norma incriminatrice onde soddisfare l'imprescindibile esigenza della certezza del diritto penale;

Atteso che la Corte di cassazione con ordinanza del 12 febbraio 1988 ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma in questione;

Richiamate le ragioni addotte dalla s.C. a sostegno dell'ordinanza con cui ha disposto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed atteso — in particolare — che la norma in questione appare in contrasto con il disposto degli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione in quanto l'assoluta discrezionalità attribuita al giudice nella determinazione della «rilevanza» dell'evasione fiscale» — e quindi dell'evento stesso del reato — determina ingiustificate disparità di trattamento tra i cittadini-contribuenti e non consente a questi ultimi di avere preventiva conoscenza di quali loro comportamenti sono penalmente sanzionati, in contrasto con il principio costituzionalmente garantito della tassatività della norma penale;

Atteso ancora che la stessa Corte costituzionale con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha sottolineato come per l'applicazione delle sanzioni penali la Costituzione intenda particolarmente garantire i soggetti attraverso la *praevia lex scripta* e che «i principi di tassatività e d'irretroattività delle norme penali incriminatrici ... evidenziano che il legislatore costituzionale intende garantire ai cittadini, attraverso la possibilità di conoscenza delle stesse norme, la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione», finalità questa non realizzabile se — nel caso in esame — non viene legislativamente enunciato alcun criterio onde stabilire in cosa consista la rilevanza dell'evasione fiscale;

Dato atto che l'incostituzionalità della norma incriminata è stata eccepita dal difensore e sentito il p.m.;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione stessa;

Ordina che la pesente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pinerolo, addì 1° febbraio 1989

(Seguono le firme)

89C0592

N. 268

*Ordinanza emessa il 1° febbraio 1989 dal tribunale di Pinerolo
nel procedimento penale a carico di Chiarle Angela*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Chiarle Angela, nata a Rocchetta Belbo il 4 ottobre 1930;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 267/1989).

89C0593

N. 269

*Ordinanza emessa l'8 febbraio 1989 dal tribunale di Pinerolo
nel procedimento penale a carico di Zeppigno Nella*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Zeppigno Nella, nato a S. Secondo di Pinerolo il 2 febbraio 1935, residente in Airasca, via Roma n. 205/E;

Premesso che l'imputato è accusato del reato previsto dall'art. 4, primo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, per aver dissimulato nelle proprie scritture contabili obbligatorie e nella dichiarazione annuale dei redditi componenti positivi del reddito tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione;

Atteso che la citata norma incriminatrice non enuncia alcun criterio per stabilire alterazioni del risultato della dichiarazione debbano considerarsi «rilevanti» e come tali penalmente sanzionate, di modo che la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso a diversi criteri fondati ora sul valore assoluto dell'evasione ed ora sul rapporto tra il reddito dissimulato e quello effettivo o dichiarato, criteri che sono di per sé opinabili e — soprattutto — vengono stabiliti di volta in volta dall'interprete senza alcuna efficacia vincolante sia per i contribuenti che per il giudice stesso, il che contrasta con il principio della tassativa predeterminazione del fatto-reato che dovrebbe caratterizzare ogni norma incriminatrice onde soddisfare l'imprescindibile esigenza della certezza del diritto penale;

Atteso che la Corte di cassazione con ordinanza del 12 febbraio 1988 ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma in questione;

Richiamate le ragioni addotte dalla s.C. a sostegno dell'ordinanza con cui ha disposto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed atteso — in particolare — che la norma in questione appare in contrasto con il disposto degli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione in quanto l'assoluta discrezionalità attribuita al giudice nella determinazione della «rilevanza» dell'evasione fiscale — e quindi dell'evento stesso del reato — determina ingiustificate disparità di trattamento tra i cittadini-contribuenti e non consente a questi ultimi di avere preventiva conoscenza di quali loro comportamenti sono penalmente sanzionati, in contrasto con il principio costituzionalmente garantito della tassatività della norma penale;

Atteso ancora che la stessa Corte costituzionale con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha sottolineato come per l'applicazione delle sanzioni penali la Costituzione intenda particolarmente garantire i soggetti attraverso la *praevia lex scripta* e che «i principi di tassatività e d'irretroattività delle norme penali incriminatrici ... evidenziano che il legislatore costituzionale intende garantire ai cittadini, attraverso la possibilità di conoscenza delle stesse norme, la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione», finalità questa non realizzabile se — nel caso in esame — non viene legislativamente enunciato alcun criterio onde stabilire in cosa consista la rilevanza dell'evasione fiscale;

Sentito il difensore, che in via pregiudiziale ha eccepito l'illegittimità dell'art. 4, n. 7, della legge citata ed il pubblico ministero, che si è rimesso;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione agli artt. 3 e 23, secondo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione stessa;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pinerolo, addì 8 febbraio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0594

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via S. Saventia, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lida, Cornacchia
- Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Dardan, 5

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartoleria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicea
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobili ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartoleria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVA (Ravenna)**
Ed. Libr. UNILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPELLI
Corso della Repubblica, 54
- Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXI Giugno, 3

FRILUI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mezzini, 16
- ◇ **FORLENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartoleria «UNIVERSITAS»
Via Prachius, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. SATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Concorso, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Soc. MEDIA cio Chiocci Pretura Roma
Piazzale Clodio
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartoleria ONGRATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartoleria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartoleria MANICINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Collè, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartoleria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Garibaldi, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Galina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C
Via Robbioni, 5
- ◇ **MARCHE**
◇ **ANCONA**
Libreria FOGLIA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria «RICORCHETTA»
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Cassa Editrice ICA
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandi
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Cassa Editrice ICA
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Cassa Editrice ICA
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CARTI di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATENEA
Via M. di Montrone, 86
- Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisostomo, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calitrate, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Elnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartoleria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isola 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Autona, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maastranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Nacari, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **POLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliar, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **RODOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GIELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 11/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 - **PARI**, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Coruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Eturia S.a.s.), via Cavour, 43/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Trilone, via del Trilone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipa A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	145.000
Tipa B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipa C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipa D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipa E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipa F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascella del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.